

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

I feudatari di Castelfranco nel tardo Trecento.
Studio sui "Libri Feudorum" conservati
presso gli archivi trevigiani

Relatore:

Prof. Dario Canzian

Correlatore:

Prof. Donato Gallo

Laureando:

Alessandro Cecchin

Matricola: 2023525

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

*Alle mie ansie e
alle mie insicurezza*

Sommario

Introduzione	7
Capitolo primo – Una terra di confine	13
L’inizio di una storia.....	13
“L’attesa della guerra”	17
Da Capitaniato a Podesteria	19
Castelfranco nelle guerre del Tardo Trecento: dentro e fuori l’orbita trevigiana.....	22
Capitolo secondo – I feudi di Castelfranco	31
Il feudalesimo: feudi, feudatari e vassallaggio di servizio	31
<i>Cum quadam bacheta</i> : le investiture veneziane.....	42
1374: l’anno dei controlli	53
La <i>franchatio feudorum</i>	64
La seconda dominazione veneziana	71
Le evoluzioni del feudo.....	76
Terzo capitolo – Uno sguardo sulla società.....	81
I feudatari di Castelfranco: <i>domini</i> , ser e <i>famuli</i>	81
I feudatari veneziani	93
Vassalle, ereditiere e tutrici.....	98
Conclusione	109
Appendice documentaria	111
1	111
2	115
3	117
4	128
Appendice tabelle	133
Tabella 1.....	133
Tabella 2.....	135

Tabella 3.....	161
Tabella 4.....	164
Tabella 5.....	168
Tabella 6.....	180
Tabella 7.....	191
Tabella 8.....	198
Tabella 9.....	205
Bibliografia	213
Fonti inedite:.....	213
Fonti edite:	213
Studi:	214
Sitografia:	221

Introduzione

Castelfranco Veneto venne fondato alla fine del XII secolo dal comune di Treviso. Questo evento, che dimostra la maturità dell'organizzazione comunale trevigiana, è da ricondurre ad un più ampio fenomeno, che riguardò in particolar modo l'area dell'Italia centro-settentrionale nel periodo tra i secoli XII e XIV, ovvero la fondazione programmata di nuovi centri abitati. Tale fenomeno fu esito dell'espansione demografica iniziata nel X secolo e manifestatasi con particolare intensità tra il XII e XIII.

I pochi studi su Castelfranco medievale si incentrarono principalmente sulla costruzione del castello. Un primo apporto alla storiografia relativo a Castelfranco venne fornito da Giampaolo Bordignon Favero nel suo volume intitolato "Castelfranco Veneto e il suo territorio nella storia e nell'arte" nel 1975.¹ Nello specifico, attraverso l'uso delle opere dell'erudito locale Nadal Melchiori, vennero enucleati i principali problemi relativi alla fondazione del castello, a cui poi seguì la narrazione della storia del centro abitato in età moderna in relazione con la produzione artistica. Successivamente, all'interno del volume dedicato alle città murate del Veneto fu Giampaolo Cagnin a riprendere la questione della fondazione e a focalizzarsi sull'organizzazione di tipo feudale che il comune di Treviso impostò a Castelfranco.² Attraverso l'utilizzo di molte fonti inedite, lo studioso trevigiano riuscì a fornire un quadro complessivo della storia medievale del castello.

Tuttavia, solo con i due convegni, il primo del 1996 intitolato "Le tende cristiane nella Castellana" e il secondo del 1998 dedicato a "Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali",³ vennero ben chiarite le problematiche relative alla fondazione del castello, causate principalmente dalla mancanza di fonti coeve. Nel primo convegno, Cagnin, in assenza dei documenti relativi alla fondazione, cercò di mettere in luce la situazione della Castellana prima della realizzazione di Castelfranco. Ipotizzò, grazie allo studio di una bolla papale del 1152 in cui si concedevano al vescovo di Treviso una serie di diritti sul Trevigiano, che l'area presa in esame fosse stata soggetta ad una crescita demografica o ad un progetto di colonizzazione ben prima dell'iniziativa comunale. Il secondo convegno, invece, ponendo in confronto il caso del castello trevigiano con altre realtà – le aree prese come paragone

¹ G. Bordignon Favero, *Castelfranco Veneto e il suo territorio nella storia e nell'arte*, Castelfranco Veneto, 1975.

² G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto: evoluzione urbanistica ed organizzazione sociale*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, pp. 155-180.

³ I cui atti furono pubblicati successivamente: *Le tende cristiane nella Castellana*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11-18-25 novembre 1996), a cura di G. Cecchetto, Treviso, 1997; *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), a cura di S. Bortolami, G. Cecchetto, Castelfranco Veneto, 2001.

furono l'Italia nord-occidentale, la Toscana e il Trentino e il Friuli ⁴ –, inserì a pieno titolo la storia di Castelfranco all'interno della storiografia riguardante le nuove fondazioni. Sempre in questo convegno venne preso in esame uno degli elementi più caratteristici dell'età medievale di questo centro abitato, ovvero le mura.

Nel 1998 furono pubblicati a cura di Alfredo Michielin all'interno della collana "Fonti per la storia della Terraferma veneta" gli "*Acta comunitatis Tarvisii* del secolo XIII". Vennero trascritti i due registri pergamenei riportanti i documenti duecenteschi relativi all'amministrazione comunale di Treviso; tra questi atti trovavano spazio anche le investiture dei feudi di Castelfranco, svolte tra il 1279 e il 1285. Nell'introduzione a questi documenti Michielin lamentava la mancanza, con l'eccezione dei lavori generali di Cagnin, di studi specifici relativi alle investiture feudali trecentesche e sottolineava la notevole quantità di materiale inedito conservato presso gli archivi trevigiani e relativo a questo argomento, come i libri dei feudi del 1311, del 1315 e degli anni 1374-1378. ⁵ Nonostante questo appello, non vennero svolte delle analisi mirate su questo materiale documentario.

Successivamente, l'interesse per Castelfranco veneto si spostò dalla sua peculiarità come centro di nuova fondazione verso altre tematiche. Nel 2007 Federico Pigozzo con il suo studio sulla prima dominazione veneziana del Trevigiano analizzò l'organizzazione delle podesterie minori, tra cui Castelfranco. ⁶ Questa ricerca prese avvio dallo studio delle fonti veneziane, in particolar modo le deliberazioni miste del Senato, e infatti poco venne detto sulla questione feudale. Mentre relativo proprio a quest'ultimo argomento risulta essere il volume di Bruno Castiglioni intitolato "L'altro feudalesimo". Questo volume era stato appositamente dedicato all'analisi del vassallaggio di servizio tra l'XI e il XIII secolo in area veneta, tra cui compare il caso di Castelfranco. Come si intuisce dal periodo preso in esame, Castiglioni si soffermò solo sui primi secoli dei feudi della Castellana, utilizzando per lo più gli studi di Cagnin.

Date queste ricerche su Castelfranco Veneto nel medioevo, rimane poco studiata la storia del castello e della sua organizzazione feudale nel Trecento, nonostante, come aveva già appuntato Michielin, la numerosa presenza di documenti inediti sull'argomento. Perciò il presente studio è nato con l'intento di colmare in parte questa lacuna.

⁴ F. Panero, *Iniziative signorili e progettazioni comunali negli abitati di nuova fondazione dell'Italia nord-occidentale (secoli XI-XIV)*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, pp. 139-164.; P. Pirillo, *Comunità da costruire: ideali e realtà nei centri di fondazione della Toscana medievale*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, pp. 165-186; S. Bortolami, «Per accrescere et multiplicare il suo territorio». *Villaggi e borghi di fondazione preordinata nelle Venezia medioevali*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, pp. 81-138.

⁵ *Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, a cura di Alfredo Michielin, p. 571.

⁶ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia, 2007.

⁷ B. Castiglioni, *L'altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI-XIII*, Venezia, 2010

Le ricerche presero avvio da una ricognizione archivistica per individuare le fonti trecentesche disponibili. Durante questo lavoro preliminare ho trovato, all'interno di documenti cinquecenteschi, per puro caso, forse per la fortuna del principiante, un fascicolo in cui erano trascritti degli atti di fine Trecento relativi ai feudi di Castelfranco. Tale fascicolo non era stato visionato da nessuno, poiché negli studi precedenti non era mai stato citato, e riguardava un momento specifico della storia di Castelfranco, ovvero l'affrancamento dei feudi avvenuta durante la dominazione carrarese del castello nel 1385.

Questo ritrovamento ha indirizzato l'intera mia ricerca.⁸ Era necessario avere un quadro complessivo più ampio con cui mettere in relazione questi documenti e per comprendere appieno il loro significato. Pertanto si è deciso di prendere in esame il quindicennio 1374-1389. Tale scelta era motivata dalla disponibilità di fonti e dal fatto che questo periodo racchiude tre fasi importanti della storia di Castelfranco e dei suoi feudi: la fine della prima dominazione veneziana, il governo carrarese del castello e l'inizio della seconda dominazione veneziana sul Trevigiano. In questo modo si è in grado di comprendere le cause che portarono all'affrancamento del 1385 e gli effetti che tale evento generò.

Per svolgere questo tipo di ricerca sono state raccolte varie tipologie di fonti, che possono essere aggruppare nei tre intervalli di tempo sopraindicati, che presentano un'unità tematica. Il primo inizia nel 1374 con i controlli veneziani sui feudi e termina con la cessione di Castelfranco a Francesco da Carrara nel 1380 ed ha come focus l'organizzazione feudale del castello in età veneziana. Il secondo dal 1380 al 1388 si incentra sulla dominazione padovana di Castelfranco e l'attuazione dell'affrancamento, o *franchatio feudorum*. Infine il terzo, il biennio 1388-1389, riguarda il ritorno di Venezia nel Trevigiano e la riorganizzazione dei feudi di Castelfranco Veneto.

Per il primo periodo possediamo il secondo libro dei feudi che riporta gli atti di investitura databili tra il 1374 e il 1378.⁹ Questo libro è conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso ed è un manoscritto pergameneo composto da 20 fogli, sulla cui coperta è apposto il titolo *Secundus liber feudorum Castrifranchi* e nel quale il primo foglio non presenta un incipit, ma inizia subito con la stesura in originale dei documenti di investitura. Tali documenti furono redatti dai notai Ubertino di Maffeo da Farra, *Iacobus q. Viviani de Castrofranco* e Bartolomeo Redusi da Quero.

Si è conservato un ulteriore un manoscritto (il ms. 616 della Biblioteca Comunale di Treviso)¹⁰ che è un registro cartaceo con una coperta pergameneo composto da 72 fogli e

⁸ Data la centralità di questi documenti si è deciso di fornire in appendice una loro trascrizione.

⁹ Biblioteca Capitolare di Treviso (d'ora in avanti B.Cap.TV.), scatola 17, *Secundus liber feudorum*.

¹⁰ Biblioteca Comunale di Treviso (d'ora in avanti B.C.TV.), ms. 616.

scritto da più mani a partire dal 1374. La maggior parte della compilazione di questo manoscritto spetta al notaio e cancelliere comunale Ubertino di Maffeo da Farra. Il contenuto verte principalmente sul controllo dei feudi di Castelfranco Veneto e può essere suddiviso in due sezioni. Nella prima (da c. 1v a c. 5r) sono copiate le lettere intercorse tra il doge, Andrea Contarini, il podestà di Treviso e il podestà di Castelfranco Veneto,¹¹ mentre nella seconda (da c. 5v a c. 72v) sono riportate le notizie di comparizione dei feudatari davanti al podestà di Treviso fatte a partire dal 1374. Questo registro deve essere stato compilato in concomitanza della redazione del *secundus liber feudorum*. Mentre all'interno di quest'ultimo si conservavano i documenti di investitura dei nuovi feudatari, il manoscritto di cancelleria era uno strumento pratico e di più facile consultazione come risulta dalla seconda sezione dove vengono riportate solo le informazioni essenziali quali il nome del feudatario, la data di comparizione, la data dell'ultima investitura con il nome del notaio che ha redatto l'atto, il numero di feudi concessi, la prestazione che doveva essere garantita e il numero del foglio dei libri dei feudi in cui si trovava l'*instrumentum* di investitura.¹² A queste informazioni si potevano aggiungere eventuali rinunce del feudo o di parte di esso.

Rientra sempre in questo primo periodo un altro registro cartaceo, conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Treviso,¹³ composto da 26 fogli in cui è copiata parte della corrispondenza tra il podestà di Treviso e quello di Castelfranco Veneto intercorsa tra il 1374 e il 1375, una copia della lettera di Francesco Bembo al podestà di Castelfranco Veneto databile al 1377 e una copia di un atto di investitura del 1418.

Ascrivibile al secondo periodo è un fascicolo pergameneo, composto da 8 fogli e databile al 1385, che riporta in originale i quattro documenti della cosiddetta *franchatio feudorum*.¹⁴ Gli atti sono stati scritti dal notaio e cancelliere *Petrus quondam Nicolai de collibus Paderni* e sono corredati dal suo *sigillum* notarile.¹⁵

Il primo documento (cc. 1rv) riguarda la nomina di un sindaco speciale con il compito di attuare la *franchatio feudorum*. Il secondo (c. 2r) è un atto di concessione di alcuni possedimenti di terra al notaio *Iacobus q. ser Almerici*, abitante di Castelfranco Veneto, per la partecipazione alla dedizione del castello nelle mani di Francesco da Carrara. Il terzo (cc. 2v-

¹¹ In appendice nella tabella n° 1 sono riportati i regesti delle lettere.

¹² In appendice le tabelle n° 2 e 3 riportano le informazioni della seconda sezione di questo manoscritto.

¹³ Archivio Storico Diocesano di Treviso (d'ora in avanti A.S.D.TV.), *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2.

¹⁴ Questo fascicolo, che non viene citato in nessun studio su Castelfranco, l'ho trovato per caso il primo giorno in cui sono andato nell'Archivio Storico Diocesano di Treviso per iniziare le ricerche sui feudi della castellana. La sua collocazione archivistica attuale è A.S.D.TV. *Mensa vescovile, Titoli antichi 4*, fasc. 38, tuttavia il fascicolo in cui è conservato riporta il titolo "Carte conservanti li erezione di una chiesa collegiata nella terra di Castelfranco (1554)".

¹⁵ In appendice sono riportate le trascrizioni dei documenti ai n° 1-2-3-4.

4v) riguarda l'attuazione generale della *franchatio* con l'elenco dei feudatari che ne hanno diritto. L'ultimo (cc. 5r-6r) è l'atto di *franchatio* del feudo di *Çanfranciscus q. Lingue*.

Per il terzo ed ultimo periodo, ovvero quello dell'inizio della seconda dominazione veneziana, si sono conservati tre registri di cancelleria. Il primo¹⁶ è un quaderno cartaceo con una coperta pergamenacea compilato dal notaio *Nicolaus de Collibus Padermi* il 6 novembre 1389¹⁷ e riportante la descrizione minuziosa delle *possessiones feudales* interne ed esterne al castello di Castelfranco Veneto, in cui sono indicati i possessori, la consistenza dei terreni e i confini degli stessi. La redazione di questo registro è stata l'esito di un'indagine voluta dal governo veneziano volta a stabilire i legittimi proprietari dei feudi e gli eventuali usurpatori. Purtroppo lo stato in cui si trova tale manoscritto è pessimo: di 75 carte di cui è composto le ultime 37 sono di difficile lettura per danni al testo.

Il secondo, invece, è conservato presso l'Archivio di Stato di Treviso¹⁸ ed è un quaderno cartaceo composto da 8 fogli. Sulla coperta cartacea è apposto il titolo *Feuda de Castrofrancho Communis Tarvisii accepta indebite ab occupantibus illa et de novo aliis infeudata per egregium et sapientem virum dominum Marcum Zeno*. Come risulta ben evidente dall'intestazione, in tale registro sono riportati i feudi che erano stati indebitamente occupati e che il podestà di Treviso aveva nuovamente concesso. All'interno del testo non viene riportata la data, pertanto non si conosce il momento esatto della sua compilazione. Con sicurezza possiamo affermare che è stato redatto tra il 1388 e il 1389, termini di inizio e fine della podesteria di Marzo Zeno su Treviso. Tuttavia deve essere stato scritto sicuramente dopo il registro di descrizione delle *possessiones feudales* perché nella *descriptio* non vengono riportati i nuovi investiti, ma solo coloro che avevano occupato i feudi. Inoltre, se analizziamo i tempi verbali utilizzati per descrivere l'occupazione indebita dei feudi, si può notare una differenza che ci permette di metterli in successione: nella *descriptio* viene utilizzato il presente,¹⁹ mentre nell'altro registro l'imperfetto.²⁰

Infine, all'interno del terzo quaderno sono state copiate le lettere intercorse tra i podestà di Treviso e Castelfranco Veneto tra il 1389 e il 1392 riguardanti le nuove investiture e le eventuali rinunce.²¹

¹⁶ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4.

¹⁷ Ivi, c. 1r.

¹⁸ Archivio di Stato di Treviso (d'ora in avanti A.S.TV.), *Estimi miscellanea*, b. 134. Vorrei ringraziare Lorenzo Cecchel per l'aiuto fornitomi nell'individuare la busta nella quale questo registro era stato inserito dopo lo smembramento della busta 1121 della sezione comunale, per la creazione degli inventari degli estimi trevigiani. A seguito di questo importantissimo lavoro archivistico, non seguì tuttavia una precisa inventariazione delle nuove buste denominate, *Estimi miscellanea*.

¹⁹ «tenetur istud sedimen indebite et iniuste»: A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4, c. 6r

²⁰ «Silvestrus Iohannis Maistrelli indebite et sine investitura occupabat dimidietatem unius feudi»: A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 1r.

²¹ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5.

Le fonti appena presentate ci permettono di ricostruire una parte della storia dei feudi di Castelfranco, ma non solo. Infatti, al loro interno si possono ricavare numerose informazioni relative ai feudatari, che ci forniscono una foto di gruppo, ed è possibile ricostruire l'evoluzione e i cambiamenti avvenuti all'interno della cittadinanza di Castelfranco durante il periodo preso in considerazione. Perciò si è deciso di strutturare il presente studio in tre capitoli.

Il primo, di carattere più introduttivo, è volto a presentare la storia di Castelfranco dalla sua fondazione fino alla fine del Trecento, che è stata brevemente premessa all'inizio di questa introduzione, e a enucleare gli eventi principali che interessarono il Trevigiano durante il periodo preso in esame.

Nel secondo invece, dopo una piccola introduzione sulla tipologia feudale di questo castello, si cercherà di ricostruire l'evoluzione dei feudi, facendo riferimento prima al funzionamento delle investiture veneziane e alla strutturazione dei *Libri Feudorum*, poi alla *francatio feudorum* di età carrarese, e successivamente alle reinvestiture della seconda dominazione veneziana.

Nel terzo ed ultimo capitolo il fulcro verterà sugli abitanti di Castelfranco: si cercherà di capire l'estrazione sociale dei vari feudatari, la presenza di veneziani durante i tre periodi (prima dominazione veneziana, la parentesi carrarese e la seconda dominazione veneziana) e il ruolo delle donne in qualità di vassalle.

Capitolo primo – Una terra di confine

L'inizio di una storia

«I Trevigiani, morto Gerardo Vescovo lor così importante inimico et fatta la pace coi Veronesi, deliberarono di assicurarsi da Padovani et da Lomabrdi, et l'anno MCXCIX, sopra le campagne verso Bassano, fabbricarono un assai grosso castello, sopra le rive del Musone». Così nel Cinquecento scriveva lo Zuccato nella sua Cronaca riguardo alla fondazione di Castelfranco, datandola al 1199. Tuttavia, non si può confermare e neppure smentire questa datazione, data l'esigua documentazione superstite. Abbandonando la presunzione di riuscire a datare all'anno la realizzazione di Castelfranco, si possono fare considerazioni interessanti se si inserisce questo avvenimento all'interno di un periodo più ampio. Infatti alla fine del XII secolo il Comune trevigiano si trovava in una fase di forte espansione sia territoriale che giurisdizionale. Da un lato il continuo confronto militare con le altre realtà comunali della Marca e dall'altro la tendenza ad incamerare diritti di giurisdizione e redditi fiscali appartenenti al vescovo trevigiano² hanno spinto l'autorità comunale a far costruire in un'area di confine caratterizzata dalla presenza di castelli vescovili una propria roccaforte. Quello castellano,³ dunque, fu un ambizioso progetto che rispondeva ad una necessità concreta del Comune: affermare la propria autorità su una località lontana del *districtus Tarvisii*.⁴

La realizzazione di Castelfranco fu una dimostrazione dell'autonomia e della potenza raggiunta dalle autorità cittadine trevigiane dopo la pace di Costanza, aventi non solo il diritto di fortificare lo spazio urbano ma anche di costruire delle opere fortificatorie nel contado.⁵ Una potenza che si dimostra essere sia politica che economica, quest'ultima testimoniata dal modo in cui venne realizzato il nuovo *castrum*. Difatti i trevigiani «del denaro del publico comperorno molte possessioni, le qual distribuirono a chi piacque andar ad abitar in esso castello facendolo loro colonia, et quelli che vi andassero fono fatti franchi da ogni gravezza, con caricho solamente che tenessero arme et cavalli a difesa et conservazione del luogo». ⁶ Quindi il Comune acquistò un'innumerabile quantità di terreni, sia per costruire il castello

¹ B. Zuccato, *Cronaca di Treviso*, B.C.TV. ms. 596, c. 28r.

² D. Rando, *Dall'età del particolarismo al Comune*, in *Storia di Treviso. Il Medioevo*, a cura di E. Brunetta, D. Rando, G.M. Varanini, Marsilio Editori, 1991, pp. 41-102; p. 69.

³ È questo l'aggettivo con cui comunemente ci si riferisce a ciò che riguarda Castelfranco.

⁴ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p.157.

⁵ A. Settia, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XIII*, in *I borghi nuovi*, a cura di R. Comba, A. Settia, Cuneo, 1993, p. 63.

⁶ B. Zuccato, *Cronaca di Treviso*, B.C.TV, ms. 596, c. 28r.

vero e proprio sia da concedere come rendita a quelle persone che andarono ad abitare lì. La spesa per la fondazione di Castelfranco non dovette essere irrisoria data la numerosa quantità dei campi. Grazie a delle testimonianze del XIII secolo si è potuto calcolare l'estensione dei terreni concessi dal Comune di Treviso che corrispondevano nel complesso a circa 820 campi trevigiani,⁷ ovvero 410 ettari.⁸ Si può anche ipotizzare che i terreni non furono tutti acquistati, ma alcuni furono usurpati da proprietà vescovili o del capitolo di Treviso presenti in zona.⁹

Non si possono comprendere bene le modalità con le quali il Comune abbia acquisito l'area su cui sarebbe sorta Castelfranco, data la carenza di fonti coeve, però si può essere certi che nel XIII secolo i terreni appartenevano in piena proprietà alla città di Treviso. Ciò è testimoniato dallo strumento che il Comune utilizzò per insediare gli abitanti, ovvero i "feudi d'abitanza". Come tutte le investiture feudali, anche questa tipologia presupponeva che il *senior*, che in questo caso è il Comune, un *senior* collettivo, avesse la piena proprietà sugli appezzamenti da concedere ai feudatari, futuri abitanti del castello. I beneficiari ricevuti i terreni, sia all'interno sia all'esterno del castello, erano liberi dagli oneri delle *angherie* però in cambio dovevano garantire delle prestazioni di tipo militare, come tenere armi e cavalli, in qualità di vassalli. Le investiture e la spartizione in lotti dovettero precedere la costruzione del castello, o almeno alcune parti di esso, poiché in alcuni atti di fine Duecento si ricorda che alcuni appezzamenti furono oggetti di permuta tra il comune e i feudatari per la realizzazione del fossato, la costruzione della *domus comunis* e della piazza.¹⁰ Il castello completato aveva una base quadrata con una cortina muraria lunga circa 920 metri ed era circondato da un fossato, alimentato dalle acque del Musone. Sulle mura erano poste sette torri, quattro angolari e tre situate a metà dei lati a difesa delle porte. Quella più grande si trovava ad oriente sulla strada che portava a Treviso ed era infatti chiamata Porta Trivisana o Porta Franca.

Il progetto del Comune fu dettato da finalità principalmente difensive e per questo fu scelto un sito dall'importanza strategica non indifferente. Il nuovo *castrum* venne infatti situato vicino all'incrocio di due strade molto rilevanti, quella che da Treviso porta a Vicenza e quella che collega Padova ad Asolo e a Bassano.¹¹ Area di interesse non solo per le autorità comunali di Padova, Vicenza e Treviso, ma anche per i grandi possidenti delle zone vicine, come il Vescovo di Treviso e le famiglie dei Da Onara, meglio noti come Ezzelini, che possedevano il castello di Godego, e dei Camposampiero, che controllavano quelli di

⁷ G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco (1195-1199)*, p. 29.

⁸ Circa 4 km².

⁹ G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco (1195-1199)*, p. 28.

¹⁰ Idem, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 159.

¹¹ Ivi, p. 157.

Treville, Fonte e Campretto.¹² Si può quindi inquadrare l'iniziativa di Treviso «in un pluridecennale lavoro di demolizione e di risucchio di terre fiscali o di entità transalpine pressoché alla deriva e di una feudalità territoriale decisamente fluttuante [...]. Un lavoro in cui fin dalla prima età comunale furono impiegate con alterna fortuna e con mutevoli approcci coi poteri territoriali le città di Padova, Vicenza e Treviso». ¹³ Con la fondazione di Castelfranco non si tentò di popolare *ex novo* l'area della Castellana, ma di riorganizzare il territorio sotto l'egida del comune cittadino, poiché già precedentemente fu soggetta a un tentativo di colonizzazione portata avanti dall'episcopio trevigiano.

Quattro decenni prima della fondazione di Castelfranco, si ha infatti testimonianza, come ha dimostrato Giampaolo Cagnin,¹⁴ dell'attività del presule trevigiano in quest'area. Nel 1152 nella bolla pontificia con la quale Eugenio III concedeva a Bonifacio, vescovo di Treviso, la protezione apostolica e la conferma di tutti i suoi possedimenti, venne nominata la chiesa di Santa Maria della Pieve Nuova, *ecclesiam Sancte Marie de Plebe Nova*. Cagnin riesce ad indentificare questa chiesa come la Pieve Nuova di Castelfranco dato che nell'elenco è seguita da altre pievi della Castellana. La citazione della Pieve Nuova all'interno della bolla del 1152 potrebbe testimoniare un'intensa colonizzazione dell'area che ha dato come esito la costituzione di una nuova pieve. Tuttavia, Cagnin propone un'ipotesi alternativa, ovvero che il vescovo «potrebbe aver approfittato dell'occasione della richiesta della concessione della bolla pontificia per far apparire come già esistente una realtà che forse era appena avviata se non addirittura in fase progettuale». ¹⁵ Con questo stratagemma il presule trevigiano cercò di garantirsi il controllo giurisdizionale di un'area che si prestava a un fenomeno di colonizzazione agraria. ¹⁶ Nelle bolle pontificie successive di conferma dei beni vescovili la pieve nuova di Santa Maria venne sempre citata; sembrerebbe quindi che il piano di Bonifacio avesse ottenuto un esito positivo. Come è noto, qualche decennio dopo la zona che il vescovo cercò di porre sotto la sua protezione divenne il luogo dove il fervente Comune di Treviso poté spendere parte delle sue risorse economiche per la realizzazione di una propria roccaforte.

È quindi assodato che l'area della Castellana fosse già stata colonizzata prima dell'intervento comunale e della costruzione del *castrum*. Per questo risulta interessante

¹² M. Vigato, *Castelfranco. Società, ambiente, economia dalle fonti fiscali di una podesteria trevigiana tra XV e il XVI secolo*, Treviso, 2001, p. 8.

¹³ S. Bortolami, «Per acresiere et multiplicare il suo territorio», p. 111.

¹⁴ I saggi a cui faccio riferimento sono: G. Cagnin, *Pievi e cappelle della Castellana*, pp. 77-110; G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco Veneto (1195-1199)*, pp. 19-27.

¹⁵ G. Cagnin, *Pievi e cappelle della Castellana*, p. 82.

¹⁶ Idem, *La nascita di Castelfranco (1195-1199)*, p. 21.

osservare a chi furono concessi i feudi di Castelfranco, in particolare porre l'attenzione sul luogo da cui provenivano, se dalle zone limitrofe o da altre parti. Grazie alla documentazione dell'avanzato Duecento si riesce a inquadrare a grandi linee la provenienza dei primi coloni del castello. Accanto a numerose famiglie provenienti dai villaggi del *comitatus Tarvisii* vi si sono stabiliti vari esponenti dei ceti urbani «*domini* del contado ormai inurbati ed *élite* della città, esponenti di famiglie già appartenenti all'antica feudalità vassallatica vescovile e del capitolo, [...] giudici, notai, funzionari del comune».¹⁷ Per dirla con le parole di Sante Bortolami, «Castelfranco suggerisce una marcata immagine di 'colonizzazione' pilotata e realizzata con risorse umane non solo territoriali ma anche urbane».¹⁸ Così, il precedente intervento di popolamento su quest'area, voluta dal vescovo di Treviso, venne implementata e superata da quello comunale.

La scelta del comune di insediarsi dei propri *milites* e cittadini denota la dipendenza privilegiata che vantava Castelfranco rispetto al resto del *comitatus Tarvisii*. Una dipendenza privilegiata che però sottintendeva degli obblighi e un forte controllo da parte del centro cittadino. Tutto ciò che riguardava Castelfranco, dalla costruzione e alla difesa del castello, dalla divisione dei compiti di chi doveva governare il territorio alla manutenzione di mura, strade e canali, era sancito e regolato dagli statuti cittadini. Da quelli più antichi di inizio Duecento si possono persino ricavare numerose informazioni sulla realizzazione del castello e delle mura. «Gli statuti del 1207, infatti, prevedono che il podestà di Treviso, nell'assumere il suo incarico, si impegni a continuare i lavori per il completamento di Castelfranco (*et dabo operam ad perfectionem Castri Franki incepti faciendam...*)».¹⁹ Altri capitoli invece fanno preciso riferimento alle mura, come quello del 1218 che stabiliva che il podestà e i consoli entro due mesi dall'inizio del loro incarico dovessero far costruire almeno 50 passi di muro; non viene però specificato se riguardano le mura del castello o le fortificazioni delle cerchie.

Si instaurò così un forte legame tra la 'colonia' e la 'madrepatria', che è evidenziato dalla presenza di *milites* trevigiani e dall'assiduo controllo di Treviso sul castello, ma soprattutto dal tipo di organizzazione degli uffici presenti a Castelfranco, che «rispecchiava, sia pur in scala ridotta, l'organizzazione del comune cittadino, tanto da sembrare, come scrisse Giuseppe Liberali, "una succursale degli uffici del comune"».²⁰ Per governare il castello venivano eletti in città due consoli con un mandato dalla durata di sei mesi e con un compenso mensile di 150 lire. I due ufficiali dovevano essere cittadini di Treviso ed avere un

¹⁷ *Ivi*, p. 39.

¹⁸ S. Bortolami, «Per accrescere et multiplicare il suo territorio». p. 109.

¹⁹ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 157.

²⁰ *Idem*, *La nascita di Castelfranco (1195-1199)*, p. 40.

censo minimo di 3000 lire. Le loro competenze riguardavano principalmente l'amministrazione delle cause civili e, almeno all'inizio, anche quelle penali fino a 20 lire. Questi due ufficiali erano affiancati da una serie di uffici notarili specializzati per ambiti: c'erano i notai che seguivano i consoli, quelli al maleficio, alla masseria, alla stadera e dei giurati. Infine per l'amministrazione di Castelfranco erano previsti anche due giurati di giustizia, il massaro, il giurato addetto alla pesatura delle carni e sei *precones*, o araldi. Questi ultimi uffici erano espressione non di ceti cittadini ma della piccola borghesia locale, notai e artigiani, che grazie a queste cariche pubbliche poterono guadagnarsi maggior prestigio economico e sociale.²¹ Prese quindi forma un piccolo apparato burocratico comunale, che poté dare sostegno allo sviluppo sociale e urbano del nuovo borgo franco.

“L’attesa della guerra”

Le funzioni strategico militari sottese alla fondazione di Castelfranco e la sua posizione geopolitica in un’area di frontiera, per cui la condizione naturale degli abitanti era «l’attesa della guerra, anziché la prospettiva di una pace durevole»,²² determinarono fin da subito la storia del *castrum*. Già agli inizi del Duecento, a circa pochi decenni dalla costruzione del castello, Castelfranco fu assediata dai padovani per ben due volte. La prima nel 1215 quando i trevigiani cercarono di espandersi in Friuli e Padova decise di intervenire a favore del suo alleato, il Patriarca di Aquileia.²³ La seconda invece avvenne cinque anni dopo, in concomitanza con la costruzione di Cittadella. La fondazione di questo secondo castello a pochi chilometri da Castelfranco può essere interpretata da un lato come un atto propulsivo di Padova per espandere la propria giurisdizione e congiungere le due aree della propria diocesi,²⁴ dall’altro come reazione alla realizzazione del *castrum* trevigiano.

Le difese di Castelfranco, che non erano ancora state completate, poiché «al terrapieno iniziale, protetto dalle acque, si stavano infatti aggiungendo le opere murarie»,²⁵ furono da subito messe alla prova. Come in parte anticipato, dalla fondazione in poi il castello fu quasi regolarmente coinvolto nelle vicende politico-militari della Marca fino al secondo Trecento. Nel 1235 divenne residenza dell’imperatore Federico II, sceso in Italia per aiutare il suo sostenitore, Ezzelino da Romano. Successivamente nelle varie vicende ezzeliniane Castelfranco fu assediato più di una volta. Tra uno scontro e l’altro le strutture del castello

²¹ Idem, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 177.

²² Idem, *Pievi e cappelle della Castellana*, p. 88.

²³ Idem, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 157.

²⁴ S. Bortolami, «Per acresiere et multiplicare il suo territorio». p. 111.

²⁵ M. Vigato, *Castelfranco. Società, ambiente, economia*, p. 13.

subirono aggiunte, rimaneggiamenti e modifiche: per citare un esempio nel 1246 furono fatti costruire da Ezzelino da Romano «dui belli gironi over torrioni». ²⁶ È proprio in questa fase di continui scontri che il centro di Castelfranco conosce un periodo di crescita economica e demografica, testimoniata dal rafforzarsi del tessuto urbano. All'interno del castello furono edificate numerose case in quei sedimi che ne risultavano sprovvisti e furono costruite botteghe e *stationes* da affittare. ²⁷ Inoltre al di fuori delle mura, nell'area della Bastia, venne innalzata la prima linea di abitazioni, prima in legno e poi in muratura con l'aggiunta di porticati.

Nel secondo decennio del Trecento dopo la fine della signoria caminese su Treviso, venne ristabilito il *regimen ad populum*, un nuovo ordinamento comunale, in cui la componente nobiliare cittadina è molto presente sia nei consigli sia nelle magistrature cittadine.²⁸ Le sfide che il rinato Comune trevigiano dovette affrontare furono molteplici; la più impellente però fu quella di fronteggiare l'espansione scaligera nella Marca. Castelfranco in questa nuova serie di scontri si trovò ad essere uno degli obiettivi principali del signore veronese, in quanto, situato in una posizione centrale tra Vicenza, Treviso e Padova, rappresentava uno dei nodi principali per ottenere il dominio della Marca. Numerosi quindi i tentativi di conquistare il castello da parte dei Della Scala, che provarono a volte ad assediare, come quello del 1318, altre invece cercando di organizzare con la popolazione locale delle cospirazioni. Per esempio nel 1324 ci fu un tentativo di consegnare Castelfranco al podestà di Bassano; tuttavia, il piano fu scoperto e i cospiratori furono giustiziati.²⁹ La strenua resistenza trevigiana alla forza scaligera non poteva continuare a lungo. Dopo la conquista di Padova da parte di Cangrande nel 1328, anche Treviso, rimasta sola, dovette cedere alla dominazione veronese.

Con l'acquisizione di Treviso da parte di Della Scala e l'inizio della podesteria di Pietro Dal Verme iniziò per il trevigiano e per Castelfranco una nuova fase. Difatti, se la posizione di questo *castrum*, ovvero di confine ma centrale all'interno della regione, ha fatto sì che fosse spesso teatro di scontri, una volta posta l'intera Marca sotto un'unica dominazione Castelfranco poté conoscere un periodo relativamente pacifico. Di questa fase siamo alquanto informati grazie alla sopravvivenza della documentazione dell'archivio comunale,

²⁶ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 157; P. Gerardo, *Vita et gesti d'Ezzelino terzo da Romano. Da l'origine al fine di sua famiglia, sotto la cui tirannide mancarono di morte violenta più di XII millia Padovani*, a cura di F. S. da Longiano, Venezia, 1552, c. 56r.

²⁷ M. Vigato, *Castelfranco. Società, ambiente, economia*, p. 14.

²⁸ G. M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso. Il Medioevo*, a cura di E. Brunetta, D. Rando, G.M. Varanini, Marsilio Editori, 1991, pp. 135-211, in particolare pp. 176-181.

²⁹ *Ivi*, pp. 14-15.

tra cui una fonte di estrema importanza: il copialettere del podestà Pietro Dal Verme³⁰. Anche durante il dominio scaligero il castello subì delle modifiche sia a livello organizzativo sia a quello edilizio. Castelfranco venne trasformato in un Capitaniato, perdendo tuttavia di importanza a vantaggio dei castelli vicini, come Asolo. Questo nuovo *status* modificò l'area della propria giurisdizione, che passò dal controllo di 40 ville a 26. Si riesce a conoscere il numero esatto delle ville sottoposte all'amministrazione di Castelfranco, poiché vengono elencate nelle collette volute dal nuovo capitano del castello, che sono: Riese, Vallà, Poggiana, Godego, Ramon, S. Andrea di Muson, Poisolo, Villarazzo, Bessica, Loria, Manzolino, Romano, Mussolente, S. Zenone, Semonzo, Liedolo, Fonte, Pagnano, Campigo, Salvarosa, San Floriano, Fanzolo, S. Martino di Lupari, Capo di Pieve di Castelfranco, Treville e Resana. È interessante pure il motivo per cui vengono raccolte queste tasse, poiché forniscono importanti informazioni sugli interventi edilizi messi in atto. Vennero raccolte ben 400 lire per la costruzione di stalle all'interno del castello e successivamente altre 200 per sistemare la *domus communis* e assoldare delle guardie per la chiesetta di San Martino, situata vicino Loria³¹.

Il dominio scaligero sulla Marca, tuttavia, non durò a lungo; a seguito del raffreddamento dei rapporti tra Venezia e Verona, nel 1336 si giunse alla guerra tra le due città venete con Firenze alleata della repubblica veneziana. Tre anni dopo questo conflitto si concluse con la sconfitta scaligera e l'espansione di Venezia sulla Terraferma. La repubblica decise di limitare la propria espansione al solo territorio trevigiano e di favorire invece a Padova l'affermarsi della signoria carrarese, considerata una possibile alleata. Questi mutamenti geopolitici fecero sì che Castelfranco si trovò ad essere nuovamente situato in un'area di confine.

Da Capitaniato a Podesteria

Una volta acquisito il distretto di Treviso, la prima mossa che attuò Venezia per garantire un controllo dei confini fu quella di inviare soldati nei principali castelli trevigiani, tra cui appunto Castelfranco, dove furono mandati 22 uomini per difendere le due principali porte del castello.³² Successivamente, di fronte ad un territorio alquanto ampio come quello trevigiano la Repubblica cercò di trovare una soluzione adatta per amministrarlo al meglio. Un precedente significativo per Venezia poteva essere quello della colonizzazione dell'isola

³⁰ G. M. Vararnini, *Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verzi*, Atti del convegno (Treviso, 25-27 settembre 1986), a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma, 1988, pp.65-81.

³¹ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 177.

³² F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 89.

di Candia, maturata a partire dal 1210.³³ In quel caso Venezia aveva optato per organizzare la nuova acquisizione secondo un modello che ripeteva quello urbano. L'isola fu infatti divisa in sei sestieri, che riproducevano il nome di quelli di Venezia, e successivamente questi sestieri furono suddivisi in cavallerie e in sergenterie, concesse in feudo a cittadini veneziani.³⁴ La ripartizione sulla base di un criterio feudale e militare poteva in effetti avvicinarsi al modello adottato da Treviso per la gestione di Castelfranco. Tuttavia, all'intero territorio trevigiano non poteva essere applicato questo sistema, che non teneva conto dell'organizzazione preesistente. Difatti, se a Candia i veneziani si comportarono da colonizzatori creando delle nuove strutture amministrative,³⁵ con i trevigiani Venezia dovette relazionarsi in maniera differente, cercando di instaurare un dialogo con i dominati. Infatti, «i veneziani inseriscono l'impianto istituzionale del comune trevigiano nell'assetto del *commune Veneciarum* (ad esempio in materia di giurisdizione d'appello [...])».³⁶

Invece per quanto riguarda il territorio potevano venire in aiuto le modalità con le quali i comuni italiani avevano cercato di amministrare i loro contadi, anche se l'organizzazione comunale non era ancora riuscita a risolvere a pieno «il problema dei rapporti fra capitale, città soggette e centri minori».³⁷ Problema che nel caso trevigiano si complicava in quanto le autorità cittadine non erano riuscite ad attuare un controllo serrato sul distretto, che difatti presentava varie forme di autonomia signorile. Venezia, allora, optò per una suddivisione giurisdizionale del territorio in più podesterie autonome (Asolo, Castelfranco, Mestre, Oderzo, Conegliano e Serravalle), che facessero comunque capo a quella della città di Treviso, così da mantenere accentrato il coordinamento e l'amministrazione finanziaria.³⁸

Questo nuovo tipo di organizzazione, per quanto riguardava Castelfranco, generava delle contraddizioni giurisdizionali che si traducevano nella pratica in scontri tra il podestà cittadino e quello di questa podesteria minore. Il motivo principale di attrito riguardava le investiture dei feudatari del castello, perché se da un lato la podesteria nella sua amministrazione doveva essere autonoma, dall'altro i feudi erano di diritto di proprietà del

³³ I primi tentativi di conquistare l'isola di Creta risalgono al 1204, però la definitiva acquisizione avvenne tra il 1210 e il 1211 con l'abbandono dell'isola da parte del conte di Malta. Cfr. G. Ravegnani, *La conquista veneziana di Creta e la prima organizzazione militare dell'isola*, in *Venezia e Creta*, Atti del convegno internazionale di studi (Iraklion-Chania, 30 settembre-5 ottobre 1997), a cura di G. Ortalli, Venezia, 1998, pp. 33-42.

³⁴ *Ibidem*, pp. 38-42 e S. Borsari, *Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo*, Napoli, 1963, pp. 27-28.

³⁵ «Il mondo dei nuovi dominatori si sovrapponeva, talora brutalmente, a quello locale, procurando di cancellare o riassorbire le preesistenze bizantine»: M. F. Tiepolo, *Le fonti documentarie di Candia nell'Archivio di stato di Venezia*, in *Venezia e Creta*, a cura di G. Ortalli, pp. 43-71, p. 44.

³⁶ G. M. Varanini, *Treviso dopo la conquista veneziana. Il contesto politico-istituzionale e il destino di un ceto dirigente*, in *Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei Comuni*, Atti del convegno (Treviso, 3-5 dicembre 2009), a cura di P. Cammarosano, pp. 429-471; in particolare p. 436.

³⁷ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 44.

³⁸ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 178.

comune di Treviso e di chi ne faceva le veci.³⁹ Questa incompatibilità venne poi risolta dalla Dominante, che decise che le investiture dovevano essere fatte dal podestà cittadino, mentre veniva concesso al podestà di Castelfranco il compito di accertare che i feudatari svolgessero i propri obblighi feudali.⁴⁰

Come la riorganizzazione in Capitaniati di età scaligera, così anche l'organizzazione del territorio in podesterie ridusse l'area su cui Castelfranco esercitava la propria giurisdizione. Difatti le ville di San Zenone, Fonte, Mussolente, Romano e *Lendus*, «que consueverant ire ad racionem in Castro Francho, quia in Aslo ius non consueverant reddi, licet in Aslo fecerent custodias et omnes alias angarias»,⁴¹ furono sottoposte alla giurisdizione di Asolo, poiché si trovavano molto più vicine a questa podesteria che a quella di Castelfranco.

Un'altra serie di problemi di cui Venezia, una volta entrata in possesso del territorio trevigiano, si dovette occupare riguardavano le condizioni pessime delle strutture, in particolare quelle difensive, logorate dalla guerra Scaligera. I principali interventi urbanistici attuati dalla città lagunare, in particolare a Castelfranco, si limitarono alla manutenzione dell'esistente e si focalizzarono sulle mura, sulle strutture in legno fissate ai camminamenti di ronda e ad alcuni edifici pubblici. Le prime erano quelle che necessitavano di un maggior intervento; infatti, non solo gli eventi bellici, ma anche la centenaria età delle strutture avevano influito molto sul loro stato di deperimento. Il Senato veneziano già nel 1344 aveva concesso al podestà dei fondi specifici per la costruzione delle mura di Castelfranco. La situazione tuttavia doveva essere alquanto grave se sei anni dopo «il Consiglio dei Rogati fu costretto a riconoscere che “muri ipsius castrum in aliquibus locis sunt valde corosi, quod verti posset in periculum dicti loci”»: conseguentemente venne impartito l'ordine di un ulteriore restauro».⁴²

La riparazione e la sistemazione delle strutture (mura, camminamenti, ponti, torri, carceri, la casa podestarile ect...) di Castelfranco sarebbe stata per Venezia un cruccio per tutto il periodo della prima dominazione sul Trevigiano, poiché il castello fu spesso centro delle operazioni belliche del Tardo Trecento. Si possono per questo trovare nei registri delle

³⁹ «verum est quod dictum castrum hedificatum et construtum est super territorio comunis Tarvisii et feuda sunt dicti comunis Tarvisii et, postquam territorium et feuda predicta sunt communis Tarvisii prefati, videtur eis racionabile quod investitura similiter pertineat ad nostrum potestatem Tarvisii tamquam capud tocius districtus Tarvisii et per ipsum potestatem Tarvisii fieri debeat investitura, sicut a tempore quo non extat memoria extitit observatum»: *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XIX (1340-1341)* a cura di F.-X. Leduc, Venezia, 2004, doc. 595, p. 331.

⁴⁰ G. Cagnin, G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 179.

⁴¹ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340)*, a cura di F.-X. Leduc, Venezia, 2005, doc. 131, p. 48.

⁴² F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 117.

deliberazioni del Senato varie parti riguardanti finanziamenti per la manutenzione delle mura o delle torri, oppure l'invio di maestranze specializzate per la realizzazione di interventi specifici.⁴³

Castelfranco nelle guerre del Tardo Trecento: dentro e fuori l'orbita trevigiana

Terminata la guerra veneto-scaligera e riorganizzata la nuova acquisizione, le preoccupazioni di Venezia si focalizzavano in Terraferma principalmente sui confini settentrionali con le città di Feltre e Belluno e quelle orientali con il Patriarca di Aquileia. Nel primo caso la città lagunare si mosse cautamente, giacché le due città alpine si trovavano ad essere teatro di scontro tra le famiglie dei Wittelsbach e dei Lussemburgo. Privilegiando quindi una politica di neutralità le autorità veneziane convinsero anche i Caminesi, intenzionati ad acquisire i territori feltrini e bellunesi, a limitarsi a porre il loro controllo solo sul castello di Zumelle, lungo la valle del Piave in prossimità del centro di Mel.⁴⁴ Nel secondo caso continui furono gli scontri lungo il confine orientale, in particolare nel Cenedese, poiché Venezia e il Patriarca non riuscirono a trovare una soluzione definitiva, che potesse accontentare entrambi.

Il confine occidentale, su cui si trovava Castelfranco, era invece visto dai veneziani meno problematico rispetto agli altri due, poiché Padova, su cui si era affermata la signoria di Marsilio da Carrara, era un'alleata; anzi era percepita da Venezia quasi come una estensione del proprio dominio in Terraferma, su cui però non veniva esercitata una dominazione diretta. Difatti in «una deliberazione del Consiglio dei Rogati dell'8 luglio 1339 [si affermava che] “non debet intellegi quod civitas Padue sit ad condicionem tyrampnorum, quia posset dici quod est nostrum statum proprium”». ⁴⁵ Il legame tra la signoria carrarese e Venezia divenne ancora più saldo quando Giacomo II sostenne la repubblica contro un nuovo nemico di San Marco: Ludovico d'Angiò. Quest'ultimo sin dalla sua incoronazione a re d'Ungheria nel 1342 dimostrò un notevole interesse per la Dalmazia veneziana e trovò un espediente per agire in quest'area quando la città di Zara si ribellò al dominio veneto nel

⁴³ Per il restauro delle carceri cfr. *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXVII (1354-1357)*, a cura di F. Girardi, Venezia, 2021, docc. 119 e 345; per le torri cfr. *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1360)*, a cura di L. Levantino, Venezia, 2012, doc. 426; per le mura cfr. *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)*, a cura di E. Orlando, A. Kiesewetter, Venezia, 2018, doc. 839 e *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXI (1363-1366)*, a cura di L. Levantino, Venezia, 2016, doc. 65; per i camminamenti di ronda cfr. *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1372)*, a cura di A. Mozzato, Venezia, 2010, doc. 35; per l'invio di maestranze cfr. F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 118: «il “magister Zaninus de Petro marangonus”, inviato a Castelfranco nel 1349, esperto non solo “de arte marangonie”, ma anche nella costruzione di opere “de muro” e nella fabbricazione di “sclopi”».

⁴⁴ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 18.

⁴⁵ *Ivi*, p. 13.

1345. È proprio durante questa prima guerra che il Carrarese dette il proprio aiuto a Venezia, prima inviando delle truppe e degli approvvigionamenti per la difesa di Zara dagli attacchi magiari, poi nell'assedio di Capodistria.⁴⁶ Anche se in questa fase i rapporti tra Padova, Venezia e il re d'Ungheria erano alquanto contraddittori. Infatti, Giacomo II nel dicembre del 1347 aveva concesso il passaggio alle truppe ungheresi sul territorio padovano, nonostante il doge glielo avesse precedentemente vietato. Inoltre, quest'ultimo sempre nello stesso mese definì il Carrarese come suo *concivis*.⁴⁷

Tuttavia l'asse Padova-Venezia si incrinò definitivamente con l'emergere all'interno della politica carrarese di una nuova figura di grande personalità e carisma, Francesco detto poi il Vecchio. Terminata la co-reggenza con Giacomino da Carrara e diventato unico signore, il Carrarese portò avanti una strategia fortemente aggressiva sia militarmente sia politicamente, che nel triennio 1355-1357 portò ad un allontanamento politico rispetto alla città lagunare.⁴⁸ Prima incominciò a intrattenere delle relazioni amicali con Ludovico d'Angiò, poi si fece riconoscere dall'imperatore il vicariato imperiale e la conferma delle donazioni fatte da Federico II ai suoi predecessori dei castelli di Treville, Castelfranco e di altri possedimenti nel Trevigiano, che in quel momento erano veneziani.⁴⁹

La fine del rapporto amicale tra Padova e Venezia venne decretata durante un nuovo scontro tra la Repubblica e il re d'Ungheria. Durante questa guerra Ludovico d'Angiò non si limitò ad attaccare i possedimenti veneziani in Dalmazia ma decise di intervenire sul Trevigiano per arrivare direttamente al cuore della città lagunare. Infatti l'incursione magiara iniziata nel 1356 arrivò quasi subito alle porte della laguna, presso Mestre, senza aver sottomesso prima i castelli orientali del Cenedese o la città Treviso.⁵⁰ Questo sforzo però non portò al risultato sperato e dissipata l'energia iniziale, gli ungheresi ripiegarono su altri obiettivi. Cercarono quindi di conquistare le principali fortezze del Trevigiano e nel 1357 arrivarono anche a porre sotto assedio Castelfranco. Gli assalitori iniziarono inoltre a derubare e a devastare il territorio circostante, così da ridurre i tempi d'assedio e procurarsi il necessario per il proprio mantenimento. È in questa fase della guerra che Francesco il Vecchio scelse da che parte stare: decise di accordarsi con Ludovico d'Angiò per salvaguardare il proprio

⁴⁶ B. G. Kohl, *Padua under the Carrara, 1318-1045*, Baltimora, 1998, pp. 88-89; F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, pp. 25-26.

⁴⁷ D. Canzian, *Da Padova a Buda e ritorno: relazioni politiche, mobilità diplomatica e iniziative militari di un'inedita alleanza*, in *Luigi il Grande Rex Hungariae. Guerre, arti e mobilità tra Padova, Buda e l'Europa al tempo dei Carraresi*, a cura di G. Baldissin Molli, F. Benucci, M. T. Dolso, Á. Máté, 2022, pp. 29-45; in particolare pp. 31-32.

⁴⁸ G. M. Varanini, *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*, in *Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, Verona, 1995, pp. 25.

⁴⁹ B. G. Kohl, *Padua*, pp. 98-99.

⁵⁰ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, pp. 26-27.

territorio dalle devastazioni unghere, inimicandosi però Venezia. Così ci raccontano l'episodio i Gatari nella loro cronica:

«Giunto il gran conte⁵¹ a Chastelfranco, e li fermato suo campo, e tuto il paese danegiando e rubando e guastando per ogni parte; e ivi esendo dimorato più giorni, né de la terra potere avere sua intenzione, e li mancandogli strame e altre cosse, convenia per isforzo de la neciesità, che i ditti Ongari venisse sul Padovan a rubare; né non osendo i poveri contadini del Padovan fare alchuna difesa, più volte erano venuti a dolersi e a lamentarsi a Padoa al signore misser Francesco da Charara. Per la qualcosa il detto signore fu a stretto consiglio con i suo' nobilli cittadini, e più cose andatogli per le teste, deliberarono di dare vituar[i]e al campo del re, acìo che loro giente non coresono più a robare nel Padoan. E senpre a suficienzia mandò il signore misser Francesco vituaria al campo del serenissimo re, e a quello del gran conte; per la qual vetuaria fu senpre da può' odio e mala volontà tra il comun de Venexia e misser Francescho da Carara, che mai più non furono amixi».⁵²

La decisione del Carrarese non è da imputarsi al solo fatto circostanziale della guerra veneto-ungara, ma va analizzata all'interno di un più lungo periodo. Correttamente i Gatari sottolinearono che dalla fine degli anni Cinquanta Padova e Venezia «mai più furono amixi», poiché da questo momento Francesco il Vecchio decise di perseguire i suoi obiettivi. Le sue ambizioni potrebbero essere equiparate a quelle degli Scaligeri di una generazione prima: realizzare un grande dominio sull'Italia nordorientale.⁵³ Per realizzare ciò da un lato si sarebbe prima o poi dovuto scontrare con Venezia e dall'altro necessitava un alleato forte con cui non aveva dei conflitti d'interesse e Ludovico d'Angiò era perfetto.

La guerra veneto-ungara si concluse con la caduta di Zara nel settembre del 1357, che spinse i magiari a togliere l'assedio a Castelfranco, così da poter arrivare ad un accordo di pace il prima possibile. Da un lato Ludovico aveva ottenuto ciò che desiderava, dall'altro Venezia era riuscita a resistere all'incursione magiara sulla Terraferma. Questa guerra fu un momento decisivo per la storia della prima dominazione veneziana del Trevigiano, il quale assunse un forte valore strategico nella difesa della città lagunare.⁵⁴

Negli anni Sessanta il clima tra Venezia e Padova si fece sempre più teso: il Carrarese instaurò un'alleanza con il nuovo patriarca Ludovico della Torre⁵⁵ e ottenne con il sostegno del re d'Ungheria le città di Feltre e Belluno.⁵⁶ La terraferma veneziana venne quindi accerchiata e sui confini occidentali e settentrionali incominciarono ad esserci i primi attriti

⁵¹ Nicolò Konth, conte palatino.

⁵² G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, confrontata con la redazione di Andrea Gatari, R.I.S, vol. 17, tomo I, a cura di A. Medin, G. Tolomei, Bologna 1900-1975, p. 36.

⁵³ B. G. Kohl, *Padua*, p. 171.

⁵⁴ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 24.

⁵⁵ G. M. Varanini, *Istituzioni, politica e società*, p. 27.

⁵⁶ B. J. Kohl, *Padua*, p. 108.

riguardati le aree di giurisdizione.⁵⁷ Nel 1372 ci fu l'ennesimo caso di discussione su delle aree di confine tra Padova e Venezia, ma questa volta la città lagunare, sapendo che gli alleati carraresi erano impegnati in altre guerre – il re d'Ungheria con i Turchi e i Visconti con il Papato -, colse l'occasione per sferrare un attacco alla città vicina. La guerra non si svolse solamente nei pressi della laguna ma coinvolse a diversi gradi tutti i confini padovano-veneziani; fu per questo composta da una serie di attività militari isolate, che miravano a devastare il contado del nemico così da demoralizzarlo ed estenuarne le risorse.⁵⁸ Le diverse azioni di scorrerie e razzie, che da parte veneziana partivano da Castelfranco o Treviso⁵⁹ e da parte padovana da Cittadella o Padova, «furono di esito diverso, ma di peso nullo o trascurabile».⁶⁰ Francesco da Carrara per cercare di sconfiggere Venezia chiese aiuto al re ungherese e al duca d'Austria; quest'ultimo si unì nell'alleanza anti-veneziana solo dopo aver ottenuto dal Padovano il dominio di Feltre e Belluno. Nonostante che il fronte avversario si stesse rafforzando, Venezia riuscì lo stesso ad ottenere una schiacciante vittoria nel luglio del 1373 a Buonconforto che mise fine alla guerra.⁶¹

Padova dovette accettare una pace umiliante, ma la sconfitta non riguardò tutti i fronti, giacché era riuscita ad inserirsi in una stabile rete di alleanze, che sarà la base qualche anno più tardi per la grande lega antimarciana della guerra di Chioggia.⁶² Infatti, a seguito di una disputa tra la città lagunare e Genova per una piccola isola dei Dardanelli, scoppiò nel 1378 uno scontro tra Venezia e una lega composta da molti suoi nemici, ognuno dei quali aveva degli obiettivi differenti. Si erano coalizzati contro lo stato marciano Genova, la signoria Carrarese, il re d'Ungheria, i duchi d'Austria, gli Scaligeri, la regina di Napoli e la città di Ancona. Venezia dall'altra parte era riuscita solamente ad avere il sostegno dei signori di Milano, acerrimi nemici della città ligure, e di Pietro II re di Cipro, cognato di Barnabò Visconti.⁶³ La guerra non venne combattuta solamente via mare, ma interessò anche il Trevigiano.

È nella fase finale di questo scontro che si inserisce uno degli eventi più importanti della storia di Castelfranco nel Trecento. Venezia era riuscita a riconquistare Chioggia nel

⁵⁷ a Castelcaro e a Portonovo nel 1360; a S. Ilario nel 1363; a Cesana nel 1369. Cfr. P. Sambin, *La guerra del 1372-1373 tra Venezia e Padova*, Venezia, 1948, p. 2.

⁵⁸ Cfr. R. E. Ferrato, *Armi e armati nel XIV secolo, in Le Bastie. La guerra dei confini tra Padova e Venezia nel Pievado di Sacco*, a cura di M. Giraldi pp. 87-108.

⁵⁹ Come l'azione portata avanti da Lorenzo Dandolo che «con una moltitudine de gente d'arme e de pedoni era nei borghi de un castello de venetiani, chiamato Castelfrancho» andò a distruggere la bastia che il Carrarese stava facendo costruire a Solagna, in Valsugana: Nicoletto d'Alessio, *La storia della guerra per i confini*, R.I.S.², vol 17, tomo 3, a cura di R. Cessi, Bologna, 1965, pp. 3-172; p. 61.

⁶⁰ P. Sambin, *La guerra del 1372-1373 tra Venezia e Padova*, p. 76.

⁶¹ B. J. Kohl, *Padua*, p. 124.

⁶² F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 40.

⁶³ B. J. Kohl, *Padua*, p. 206.

giugno del 1380, ma non si era ancora pronti per negoziare la pace. Il Trevigiano d'altra parte era in grande difficoltà, dato che stremato dalla guerra necessitava di numerose vettovaglie per resistere agli attacchi delle truppe ungaro-carraresi. Data questa penuria di risorse la Signoria veneziana richiese ai podestà della Terraferma di raccogliere più biade possibili. Tale richiesta non fu ben accolta dagli uomini di Castelfranco, che, come raccontano i Gatari, a seguito della lettura della lettera del Senato veneziano «comoty tuti di furore, cominciarono a dire che questo non voliano fare, e che quelle poche di biave ch'elli aviano le voliano per loro, e subito cominciarono a gridare: “Viva il popolo”».⁶⁴

Le dinamiche con cui si svolse la ribellione di Castelfranco non vennero tuttavia raccontate solamente dai Gatari, cronisti carraresi che avevano l'interesse a narrare l'insoddisfazione dei sudditi di Venezia, ma anche dai cronisti dell'altra fazione. Daniele di Chinazzo nella sua *Cronica de la guerra da veniciani a zenovesi* dà comunque una versione abbastanza simile a quella dei padovani, nonostante le sue fonti d'informazione siano veneziane.⁶⁵ Difatti il cronista trevigiano racconta della ribellione di Castelfranco vista da Venezia: «et a dì XXI de decembrio, fo de venire da matina, çonze novella in Veniexia chome i soldadi de Chastel Francho con alguni de la tera aveva la çuoba passada da vespero serado fuora de le porte de Chastel Francho el so podestade». ⁶⁶ Mentre però sia il Chinazzo sia i Gatari individuano come causa della ribellione di Castelfranco la richiesta di fornimento di biade da parte di Venezia, tutt'altra versione viene fornita dal “famigliare carrarese” ne *La ystoria de mesier Francesco Zovene*. Per lui le motivazioni sono da ricercare all'inizio della guerra, quando i veneziani insospettiti della fedeltà degli abitanti di Castelfranco decisero che «alguni fo confinà e alguni fo metù su le galie. E per questo alguni de Castelfranco comenzà voler ben al magnifico signor veyo da Carrara». ⁶⁷ Tuttavia, questa spiegazione sembrerebbe più una concausa che avrebbe alimentato l'insofferenza verso Venezia piuttosto che la causa principale. Nonostante questo scollamento dalle versioni precedenti anche il “famigliare” concorda sulle vicende della cacciata del podestà, fornendo una pittoresca narrazione:

«[alguni de Castelfranco] pensà quando el capetaio⁶⁸ cum la soa zente andava a sovraveder una bastia, ch'è puocho lunzi da Castelfranco, levare el drappo e asserrare le porte: e cossì fe' un dì

⁶⁴ G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 197.

⁶⁵ Cfr. G. Arnaldi, L. Capo *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana*, in *Storia della cultura veneta. Il Trecento*, II, a cura di N. Pozza, Vicenza, 1976-1986, pp. 272-337, in particolare p. 307.

⁶⁶ D. di Chinazzo, *Cronica de la guerra da veniciani a zenovesi*, a cura di V. Lazzarini, Venezia, 1958, p.163.

⁶⁷ *La ystoria de mesier Francesco Zovene*, R.I.S.², vol 17, tomo III, a cura di R. Cessi, Bologna, 1965, pp. 173-226; p. 216. Un'ulteriore racconto sulla cacciata del podestà di Castelfranco la si ritrova anche ne *La guerra da Trivixio*: «I citaini de Castelofrancho, vezando che el so capetanio scrivea tuta la piava del castello, se consejò, quando lo insiva fuora per andare in la bastia, serarlo de fuora. E cossì fe' dubitando de essere chazà fuora cum le sue fameye, et tolse per so signore el magnifico signor veyo da Carara»: *La guerra da Trivixio*, R.I.S.², vol 17, tomo III, a cura di R. Cessi, Bologna, 1965, pp. 227-266; p. 229.

⁶⁸ L'autore con il termine capitano si riferisce al podestà di Castelfranco.

seando el capetanio ensio fuora cum la soa zente, e vezando questo el capetanio se voltò manazandoge bruitamente. E quigi dentro disse che, se el no se partia, i ferirave lu e la soa zente cum bumarde e cum balestre; e chossi disgratiamente se partì cum grande vergogna»⁶⁹

Dopo la sommossa, durante la quale «per alcune contradicione che vi fu ne fu morti quatro ch'era di solda' del podestà»,⁷⁰ gli abitanti di Castelfranco si riunirono ed elessero due sindaci che «i tene questo Chastelfrancho in loro in fina al dì de Nadal». ⁷¹ Consapevoli del fatto che non potevano autogovernarsi ma necessitavano di un aiuto esterno, per prima cosa «mandarono uno messo il quale in sul tardi zunse in Citaella e presentòsi al capitano, cioè al nobelle homo Iacomo da Porzille; e a lui disse come la università di Castello-Franco volea dare la terra e 'l castello al signor di Padoa, e che di ciò loro il pregava che la volesse socorere». ⁷² Il capitano carrarese allora si diresse subito con alcuni uomini a Castelfranco per difenderlo da eventuali ritorsioni veneziane. Successivamente i due sindaci inviarono altri due cittadini a Padova per discutere con il Carrarese della dedizione.

Sui termini delle richieste avanzate dai due messi e i successivi patti di dedizione le cronache si distinguono: il Chinazzo racconta che in cambio della sottomissione gli abitanti di Castelfranco ottennero «molti miara de duchati, che i se partì tra lor i diti soldadi e terier»⁷³; i Gatari invece narrano di come prima avessero richiesto seimila ducati d'oro e che poi «la università [di Castelfranco] non volsse, ma disse: nui vogliamo dal Signore tuti i Viniziani che sono qui e la soa divicia in nostra balia»⁷⁴. Le due diverse versioni dei fatti si spiegano facilmente, in quanto i cronisti attinsero a fonti differenti per costruire le loro narrazioni.

Ora, grazie ad alcuni documenti notarili trevigiani si può far chiarezza sugli accordi intercorsi tra Francesco da Carrara e gli abitanti di Castelfranco. Quest'ultimi chiesero al Carrarese non tanto una ricompensa monetaria (che potrebbe anche essere stata concessa), ma una promessa: ovvero che quando sarebbe stato in possesso della città di Treviso avrebbe mutato la natura giuridica dei loro possedimenti. Volevano ottenere la piena proprietà di quei terreni che, come si è visto in precedenza, possedevano in feudo. Ciò per loro avrebbe significato non essere più vassalli del comune di Treviso e non dovere più adempiere agli oneri che questo titolo comportava. Tale ricostruzione viene difatti confermata da degli atti

⁶⁹ Un familiare carrarese, *La ystoria*, p. 216.

⁷⁰ G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 197.

⁷¹ D. di Chinazzo, *Cronica*, p. 163.

⁷² G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 197.

⁷³ D. di Chinazzo, *Cronica*, p. 163.

⁷⁴ G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 198.

notarili, che compongono un fascicoletto di otto pergamene databili al 1385,⁷⁵ che riferiscono:

«alias, vigente guerra inter magnificum dominum nostrum predictum [Franciscum da Carraria] et suos colligatos ex una parte et commune Venetiarum ex alia parte, homines Castrifranchi dederunt Castrumfranchum in manibus et fortia dicti magnifici domini nostri cum certis pactis et conventionibus, interque pacto expresso firmatum et promissum fuit quod si quo tempore civitas Tarvisii perveniret in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri quod omnia feuda comunis Tarvisii detenta per illos de Castrofranco deberint esse sua libera et francha»⁷⁶

Questo fascicolo di documenti concerne per l'appunto la *franchatio et liberatio feudrum*,⁷⁷ così definita dalle medesime fonti. Dimostrazione che Francesco il Vecchio, una volta acquisita Treviso, adempì ai suoi impegni.

Nel frattempo, comunque, gli abitanti di Castelfranco per appagare il loro stato di insoddisfazione presero ed occuparono le *divicia* veneziane, come raccontarono i Gatari. Questo racconto trova infatti conferma in una lettera del podestà di Asolo, che, il 28 dicembre del 1380, preoccupato dell'avanzare del Carrarese nel Trevigiano, informò il Senato veneziano sui fatti di Castelfranco elencando i nomi dei principali traditori e spiegando le loro azioni.

«Zonse adì 28 [dicembre] messo per lo qual sepi como i traditori del Castello fo quatordici, li quali fo prima Prezanda Riese, che costui messe el stendardo de quel da Padoa su la piazza, secondo pre Anzolo da Castelfranco, el terzo Salion da Liedol, quarto Alpreto da Salvarosa, quinto Jacobin da la Rebola, sexto Jacom de Almerigo, septimo, Girardo frer del ditto Jacom, octavo Piero Bon, nono Jacomo de Capellin, decimo Bortholamio de Valla, undecimo un che se clama Arides, duodecimo Oliviero fiol de Boneto de Campreto, li altri doi non sa dir el nome. [...] E de questi li habuodo in parte ultra questo la roba, che se sta catà in Castelfranco de Venetiani, e de qua star de possessione el so signor ghe fa donation»⁷⁸

Dopo qualche mese dalla dedizione di Castelfranco, ufficializzata il 30 dicembre 1380 con l'entrata in carica del nuovo podestà carrarese,⁷⁹ Francesco il Vecchio riuscì a conquistare il castello di Noale e successivamente anche quello di Asolo, avvicinandosi sempre di più al suo obiettivo: Treviso. Le sue speranze però vennero disattese, poiché Venezia, per evitare di trovarsi il Carrarese alle porte della laguna, operò una scelta strategica: decise nel maggio del 1381 di consegnare il Trevigiano al duca d'Austria, Leopoldo d'Asburgo.⁸⁰ Tale mossa fu

⁷⁵ La descrizione e l'analisi di questo fascicolo di documenti verrà affrontata più approfonditamente nel secondo capitolo.

⁷⁶ A.S.D.TV. *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 1r, in appendice documento n°1.

⁷⁷ A.S.D.TV. *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 2v, in appendice documento n°3.

⁷⁸ G.B. Verci, *Documenti*, in *idem, Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, XV, 1790, pp. 51-52, doc. 1737; cfr. *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, III, a cura di R. Predelli, Venezia, 1883, p. 145, doc. 79.

⁷⁹ «ch'a di XXVIII del ditto fu mandà per lo magnifico signore di Padoa il nobelle homo Frugierin Cavodivacha a Castello-Franco per podestà de quello; e così lui andò, e a di XXX lui onorevolmente entrò in suo regimento, e fu da quella università con grande onore ricevuto»: G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 198.

⁸⁰ B. J. Kohl, *Padua*, p. 218.

per Venezia, come scrisse il Liberali, «una necessità di guerra e un abile ripiego, non una rinunzia».⁸¹ Tale situazione venne poi confermata dalla pace di Torino dell'8 agosto 1381, che pose fine alla guerra di Chioggia. Francesco il Vecchio, che possedeva le principali roccaforti del distretto di Treviso (Castelfranco, Noale, Asolo e Quero), non demorse e iniziò a fare pressione a Leopoldo d'Asburgo attraverso delle incursioni nel distretto e ponendo varie volte l'assedio alla città di Treviso. Questo stato di guerriglia continuò per quasi tre anni, finché il duca d'Austria, rompendo il patto fatto con i Trevigiani, vendette al signore padovano Treviso e il suo distretto nel gennaio del 1384.⁸²

Con questo avvenimento e con la successiva acquisizione di Feltre e Belluno sembrerebbe che Francesco da Carrara fosse riuscito a realizzare le sue aspirazioni sulla Marca, tuttavia tale espansione ebbe un costo. Difatti la compravendita di Treviso e delle due città alpine pesò molto sulle casse del Carrarese, tanto che vennero percepite dai cronisti contemporanei come «il principio della fine della sua signoria».⁸³ A queste difficoltà finanziarie si aggiunsero ad appesantire la situazione le successive guerre: da un lato quelle volute da Francesco il Vecchio per l'espandersi in Friuli e sconfiggere gli Scaligeri, dall'altro lato dall'emergere nella politica dell'area veneta di una nuova figura, Gian Galeazzo Visconti. Quest'ultimo colse l'occasione dell'indebolimento della signoria scaligera e della difficile situazione economica di Padova per impadronirsi nel 1387 delle città di Verona e Vicenza. Successivamente nel maggio del 1388 il Visconti si alleò con Venezia, promettendole che le avrebbe consegnato Treviso, una volta conquistata.

Nel frattempo la situazione della signoria carrarese era tragica, tanto che Francesco il Vecchio, non avendo più il sostegno delle élite cittadine, dovette abdicare alla signoria a favore del figlio e ritirarsi a Treviso. Il cambio di vertice tuttavia non ebbe i risultati sperati, perché il 21 novembre 1388 di fronte all'esercito milanese Francesco Novello dovette arrendersi.⁸⁴ Con la resa il giovane signore padovano cedette il dominio su Padova, Feltre, Belluno, Ceneda e Treviso al Visconti. Come da accordi Venezia già il 22 novembre si stava preparando per ottenere nuovamente il possesso del Trevigiano, eleggendo un consiglio di sindaci che si occupasse della questione e nominando una serie di vicerettori per ogni podesteria.⁸⁵ Però Francesco il Vecchio non rinunciò facilmente alla signoria e cercò di

⁸¹ G. Liberali, *La dominazione carrarese in Treviso*, Padova, 1935, p. 2.

⁸² B. J. Kohl, *Padua*, p. 228.

⁸³ R. Cessi, *Il tumulto di Treviso. 1388*, Padova, 1908, p. 5.

⁸⁴ *Ivi*, pp. 6-10.

⁸⁵ «Furono eletti per Treviso Guglielmo Querini, per Conegliano Andrea Dandolo, per Oderzo Sandro Loredan, per Castelfranco Dordo Giorgio, per Asolo Ottavio Bon e Nicolò Vettori, per Valmaren Pietro Condulmer, per Porto Buffoleto Francesco Dolfin, per San Martino di Ceneda Pietro Canal»: R. Cessi, *Il tumulto*, p. 10.

resistere asserragliandosi a Treviso. Il suo piano andò in fumo quando il 29 novembre del 1388 la popolazione trevigiana esasperata dalla guerra e dal malgoverno carrarese insorse contro il signore padovano, ponendo fine alla sua signoria e sancendo l'inizio della seconda dominazione veneziana sul Trevigiano.

Il ritorno dei Veneziani rappresentò per Castelfranco e per alcuni dei suoi abitanti, un momento cruciale. Due furono le questioni principali di cui si occupò Venezia quando riottenne il castello trevigiano: la prima fu annullare gli affrancamenti dei feudi, avvenuti durante la dominazione carrarese, e provvedere a una nuova infeudazione del castello; la seconda riguardò invece le modalità con cui punire quegli abitanti che otto anni prima avevano tradito la causa veneziana e consegnato il castello a Francesco da Carrara. Le dinamiche e le modalità con le quali la repubblica di Venezia operò verranno trattate più approfonditamente nel prossimo capitolo, dedicato principalmente ai feudi, alle investiture e ai *libri feudorum* di Castelfranco.

Capitolo secondo – I feudi di Castelfranco

Nel capitolo precedente si è visto come, durante la guerra di Chioggia, i feudatari di Castelfranco si consegnarono a Francesco da Carrara richiedendo in cambio una concessione specifica: la *franchatio feudorum*. Questo evento, che interrompe la storia secolare dei feudi di Castelfranco, offre la possibilità di indagare un tipo di organizzazione feudale, che alla fine del Trecento vive un momento di crisi. Grazie ad una serie di documenti, notarili e di cancelleria, conservati presso gli archivi trevigiani¹ si può delineare l'ultima fase di questa storia.

Tuttavia, prima di addentrarci nel funzionamento e in ciò che ha comportato la *franchatio feudorum*, è necessario chiarire i concetti di feudo, vassallo, *Libri feudorum* e feudalesimo con riferimento alla situazione di Castelfranco, argomenti che verranno trattati nel primo paragrafo di questo capitolo. Successivamente verranno presentate le fonti utilizzate per questo studio. Infine, si ripercorreranno le vicende relative ai feudi del quindicennio 1374-1391, toccando le tre tappe principali: il controllo dei feudi e le investiture durante la prima dominazione veneziana, la *franchatio feudorum* di età carrarese e le nuove infeudazioni veneziane del 1389.

Il feudalesimo: feudi, feudatari e vassallaggio di servizio

I concetti di feudo, vassallo e *Libri feudorum* si trovano interconnessi in quello più ampio di feudalesimo. Quest'ultima parola, che, a differenza delle altre, non compare nelle fonti medievali, è stata usata dagli storici con differenti significati, spesso contraddittori.

Lo storico Francois Louis Ganshof, basandosi sui suoi studi sulla Borgogna, lo definiva come un insieme di istituzioni che ha delineato un sistema di feudalesimo classico. Invece Marc Bloch individuava nel feudalesimo un tipo di società.²

Per questo il concetto di feudalesimo non ha avuto un'enunciazione chiara e condivisa, ma si è stratificato in innumerevoli ambiguità, tanto che la storica Elisabeth Brown nel 1974 propose di cancellarlo «dal lessico e dalle menti degli storici».³ Tale proposta venne colta qualche decennio più tardi da Susan Reynolds, la quale affermava che la parola feudalesimo fornisce una struttura interpretativa, sviluppata a partire dall'età moderna, che appiattisce la

¹ La documentazione è stata rinvenuta nell'Archivio di Stato di Treviso (A.S.TV.), nell'Archivio Storico Diocesano di Treviso (A.S.D.TV.), nella Biblioteca Capitolare di Treviso (B.Cap.TV) e nella Biblioteca Comunale di Treviso (B.C.TV.).

² Sulle differenti elaborazioni del concetto di feudalesimo cfr. G. Sergi, *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, 2005, pp. 29-33.

³ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 72.

realtà storica. Il problema secondo Reynolds sta nel fatto che gli storici abbiano confuso la realtà con la sua concettualizzazione: «Per esempio, a proposito del feudo, da un lato vi sarebbe il termine che troviamo nelle fonti – *feudum* – il quale, in epoche e contesti diversi, avrebbe potuto riferirsi a fenomeni a loro volta diversi; dall'altro, vi sarebbe il concetto di feudo elaborato in età post-medievale; dall'altro ancora, infine, vi sarebbe un fenomeno particolare, il possesso dipendente, che spesso ma non sempre dalle fonti è definito con la parola *feudum*».⁴

Per la storica inglese bisogna per prima cosa partire dal fenomeno che si vuole analizzare e dalla comprensione corretta delle parole utilizzate nelle fonti, per poi arrivare a una rielaborazione e a una concettualizzazione. In questa maniera, liberati dai preconcetti di una determinata struttura interpretativa, si possono evitare gli anacronismi.

Utilizzando questa metodologia Reynolds ha cercato di dimostrare che si può parlare di feudalesimo solo dal momento in cui si instaura un rapporto giuridico preciso tra il vassallaggio, come relazione, e il feudo, come tipo di proprietà, intendendo come vassallo colui che possiede un feudo ricevuto attraverso l'investitura. Tale passaggio venne sancito, secondo la storica inglese, nel XII secolo con l'elaborazione dei *Libri* o *Consuetudines feudorum*.⁵

Questi scritti erano dei trattatelli elaborati da giudici e giuristi lombardi volti ad un'utilità pratica: sviluppare dei principi che potessero fissare stabilmente il tipo di rapporto tra signori e vassalli. Gli autori di questi scritti si trovavano infatti a dirimere questioni riguardanti i grandi feudatari, i signori e i loro feudi, e necessitavano di una base giuridica per farlo.⁶ «Era necessario provare a distinguere, a fare chiarezza sulle forme del possesso e della proprietà, a partire da chi legittimamente potesse assegnare un feudo».⁷

Tale esigenza si percepisce molto bene da due trattatelli, aventi forma di lettera, scritti da Oberto Dall'Orto, giudice milanese, per il figlio Anselmo che studiava presso lo Studio bolognese. Quest'ultimo si lamentava con il padre della mancanza di lezioni presso l'università sul tema dei feudi e delle investiture e le due lettere volevano colmare proprio questo vuoto riportando le consuetudini lombarde.⁸ Questi scritti insieme ad altri trattati, attribuiti sempre a Oberto, costituiscono la “antiqua” o “obertina”, ovvero la prima redazione dei *Libri feudorum*.

⁴ Ivi, p. 77.

⁵ Ivi, p. 78.

⁶ M. G. Di Renzo Villalta, *La formazione dei «Libri feudorum»*. (Fra pratica dei giudici e scienza dei dottori...), in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Atti delle settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVII, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 2000, pp. 651-721, in particolare pp. 654-655.

⁷ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 166.

⁸ M. G. Di Renzo Villalta, *La formazione dei «Libri feudorum»*, p. 664 e G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 165.

«Tale compilazione, che non può essere di molto anteriore alla metà del secolo, fu in séguito ulteriormente ampliata con l'inclusione di testi di altri giuristi e di altre leggi imperiali, e trovò la sua formazione definitiva nella cosiddetta "Vulgata"». ⁹ I *Libri feudorum* in seguito assunsero una notevole importanza, tanto da essere glossati da giuristi di alto livello come Pillio e Accursio e da acquisire nel corso del Duecento un valore ufficiale con il loro inserimento nel *Corpus Iuris Civilis*.

Susan Reynolds, individuando nella compilazione dei *Libri feudorum* e nella loro diffusione in Europa la nascita del feudalesimo, rifiuta l'utilizzo di questo concetto per l'Alto Medioevo, quando, secondo la storica, esistevano sì i vassalli e i feudi ma senza feudalesimo. Quindi la proposta di eliminare il concetto di feudalesimo dallo studio dell'Alto Medioevo fu molto criticata.¹⁰ Tuttavia, va riconosciuto il merito di aver dato nuova linfa al dibattito sui feudi e sul vassallaggio, fornendo agli studiosi che affrontano questa tematica uno spunto di riflessione sul linguaggio e sulla metodologia da utilizzare, riportando inoltre l'attenzione verso i *Libri feudorum* e la nascita del diritto feudale.¹¹

Attraverso la scrittura le elaborazioni giuridiche intorno alle nature del feudo e del vassallaggio, iniziate nel XII secolo ma continuate successivamente, hanno trasformato delle consuetudini in diritto. Tale passaggio fu ben delineato da Francesco Calasso, definendo il feudo come «un'istituzione germogliata dalla consuetudine». ¹² Così facendo venne stabilito in modo chiaro che cosa fosse un feudo, chi potesse concederlo e in che modo si potesse fare. Nei *Libri feudorum* infatti venne precisato l'oggetto della trattazione: i feudi *recti* o onorevoli, ovvero quelli che «potevano essere concessi da un "grande" laico (un *capitaneus regio*), da un "grande" ecclesiastico (vescovo, abate, badessa) o da coloro che avevano ricevuto un feudo da questi in quanto valvassori regi o *capitanei*, ma non da coloro che ricevevano un feudo da quest'ultimi, i valvassori minori o valvassini, che non potevano concedere ulteriormente dei feudi».¹³ Solamente a questa tipologia di feudi veniva garantita l'ereditarietà del *beneficium*, secondo l'*edictum de beneficiis* di Corrado II. Infine, i feudi *recti* erano tali solo se venivano concessi attraverso un'investitura, ma non una qualsiasi, un'investitura con giuramento.

Difatti, l'atto di investire era quello di consegna di un bene o di una carica a qualcuno, mentre per conferire un feudo era necessario che il futuro vassallo giurasse fedeltà al proprio

⁹ P. Brancoli Busdraghi, *Le origini del concetto di feudo come istituto giuridico*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge», tome 114, 2 (2002), pp. 955-968, p. 956.

¹⁰ Sulle critiche rivolte alle proposte di Susan Reynolds si veda C. Whickam, *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Atti delle settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVII, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 2000, p. 15-46.

¹¹ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 81.

¹² F. Calasso, *Medioevo del diritto. Le fonti*, I, Milano, 1954, p. 188.

¹³ Ivi, p. 166.

signore. «Questo stretto nesso tra feudo e investitura creava un legame di fedeltà che sarebbe stato testimoniato dalla stessa etimologia (fantastica) del termine *feudum*»,¹⁴ il quale deriverebbe, secondo Oberto Dall'Orto, dalla stessa radice di *fidelitas*. Secondo queste caratteristiche il feudo venne definito come «una concessione reale tipica, qualificata e condizionata da uno specifico comportamento (fedeltà ed eventualmente servizio) dovuto dal concessionario (vassallo) nei riguardi del concedente (signore)».¹⁵

Come si è visto sopra, la compilazione dei *Libri feudorum* nasce dall'esigenza di avere una base giuridica per risolvere le controversie nate intorno alla concessione e alla trasmissione dei feudi di un determinato ceto sociale, ovvero i *capitanei*. La centralità di questo ceto ha fatto sì che i giuristi si occupassero principalmente di questi feudi, quelli *recti*, riconoscendo tuttavia l'esistenza di un'altra tipologia considerata minore. Non essendo quest'ultima il focus della trattazione giuridica si sviluppò «non un unico e precisamente definito diritto dei feudi secondari, ma una rosa di consuetudini feudali particolari, sorte per ragioni varie e regolate con modalità diverse».¹⁶ Questi feudi minori differiscono da quelli *recti* poiché sono concessi da un signore ad un vassallo a condizione che quest'ultimo garantisca un determinato servizio e in caso contrario il feudo poteva essere revocato. Tale tipologia di feudi è stata definita dagli storici in modi diversi a seconda della caratteristica da risaltare: condizionali, se si individua come caratteristica principale la possibilità di revoca (caratteristica opposta a quelli *recti*); di servizio, se invece si vuole porre l'attenzione sullo scambio di feudo e servizi tra il signore e il vassallo. Nonostante queste distinzioni dal feudo onorevole, anche il feudo condizionale o di servizio doveva essere concesso attraverso l'investitura e il giuramento secondo lo stesso cerimoniale e l'ereditarietà dal *beneficium* veniva garantita.¹⁷

Data «la particolare condizione giuridica del feudo, estremamente vantaggiosa rispetto ad altre concessioni temporanee», si nota che a partire dal XII secolo proliferarono le «diverse tipologie di feudo, che potevano essere applicate alle situazioni o alle prestazioni più varie».¹⁸ Tale diffusione dei feudi di servizio viene spiegata come modifica secondo il linguaggio vassallatico feudale di «precedenti rapporti di lavoro presenti all'interno degli organismi curtensi».¹⁹ A ciò si aggiunse il fatto che questi tipi di servizi erano essenziali «per l'esercizio

¹⁴ Ivi, p. 169.

¹⁵ P. Brancoli Busdraghi, *Le origini del concetto di feudo*, p. 955.

¹⁶ B. Castiglioni, *L'altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI-XIII*, Venezia, 2010, p. 79.

¹⁷ Ivi, p. 76.

¹⁸ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 171.

¹⁹ B. Castiglioni, *L'altro feudalesimo*, p. 107.

dei poteri di coloro che stavano più in alto, per il decoro esteriore di cui si circondavano, per le necessità pratiche della vita quotidiana».²⁰

Bruno Castiglioni nel suo volume *L'altro feudalesimo* dedica i suoi studi, incentrati sull'area veneta, proprio a queste tipologie di feudi, che nella storiografia sono spesso stati considerati meno degni di attenzione rispetto a quelli *recti*, distinguendoli per i differenti tipi di servizi garantiti. Individua come evoluzione degli organismi curtensi i feudi che garantivano servizi legati ai lavori artigianali, tra i più diffusi quelli di carpenteria, a cui spettava il compito della costruzione e del mantenimento di mura, ai lavori agricoli e a quelli domestici, come la cura dei cavalli o della cucina. Accanto a queste forme, evoluzioni dell'organizzazione curtense, Castiglioni ne individua altre connesse allo svolgimento di servizi militari, che rispetto ai precedenti risultano essere maggiori numericamente.²¹ Tra questi presenta i feudi equestri, distinti tra più e meno qualificati, che in area lombarda vengono definiti come *feuda scutiferi*,²² e i feudi d'abitanza. Quest'ultimi rientrano nella categoria dei servizi militari, in quanto venivano concessi a delle persone che dovevano andare ad abitare in un determinato luogo, tendenzialmente un castello, e presidiarlo.

«Tra tutte le forme di relazione feudo-vassallatica minore [...], il feudo d'abitanza sembra avere espresso più a lungo la capacità di aggregare clientele e uomini armati».²³ La durata di questo istituto giuridico è testimoniata in una parte dell'Italia Nord-Orientale, il Friuli. Qui infatti il feudo d'abitanza riesce a sopravvivere all'avvento dell'età moderna ed essere oggetto delle trattazioni giuridiche cinquecentesche che si occupavano di feudi.²⁴ Tale persistenza in area friulana fu interpretata come una specificità del territorio in opposizione al resto dell'Italia Settentrionale dove si pensava fosse più diffuso il contratto di livello.²⁵ Tuttavia, come dimostra lo studio di Castiglioni sull'area veneta, i feudi d'abitanza non sono una peculiarità del Friuli, ma sono ben diffusi anche in tutto il veneto sin dalla fine del XII secolo. La più significativa presenza di questo istituto giuridico la troviamo proprio a Castelfranco Veneto.

Il castello, come si è visto nel capitolo precedente, era stato suddiviso in lotti, che erano stati concessi ai coloni che sarebbero andati ad abitarlo. Tuttavia, il primo riferimento certo al feudo d'abitanza risale al 1262, documentato da un quaderno del notaio Bonacio Serravalle

²⁰ G. Fasoli, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale*, in *Storia d'Italia. Economia naturale, economia monetaria*, VI, a cura di R. Romano, C. Vivanti, Torino, 1983, pp. 67-89; p. 67.

²¹ Ivi, p. 212.

²² Cfr. F. Menant, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992. Si veda in particolare il capitolo *Gli scudieri («scutiferi»), vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*, pp. 277-293.

²³ B. Castiglioni, *L'altro feudalesimo*, p. 305.

²⁴ A. Belloni, *Tractatulus de feudis*, in L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae*, Diss. XI, col. 639-654.

²⁵ Cfr. C. G. Mor, *I "feudi di abitanza" in Friuli*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 54 (1974), p. 50-106, in particolare p. 52.

del 1285 che riporta le investiture dei feudi di Castelfranco dal 1262 al 1285.²⁶ Dato lo scarto di quasi sessant'anni dalla fondazione del castello alla prima testimonianza di investiture di feudi, si potrebbe quasi ipotizzare che in principio i lotti del castello non siano stati concessi in feudo ma secondo un'altra forma e solo successivamente attraverso l'istituto feudale. Alcune testimonianze della fine del XIII secolo, ovvero delle descrizioni sommarie dei feudi trascritte nel *Codex Tarvisinum – liber iurium* trecentesco del Comune di Treviso – possono però confutare tale ipotesi. Queste descrizioni, analizzate dal Cagnin e datate al 1279,²⁷ non riportano solamente i detentori dei feudi di quegli anni ma ricordano anche i vecchi proprietari, dimostrando perciò un utilizzo precedente delle investiture feudali. Inoltre, lo storico Carlo Guido Mor nel suo studio sui feudi d'abitanza individua differenti utilizzi di questo istituto e quello più comunemente impiegato è quello per la fondazione di castelli,²⁸ in quanto per chi riceveva il feudo non c'era solo l'obbligo di abitare e presidiare il fortilizio, ma anche di costruire una casa, riedificarla o mantenerla in un buono stato. Questa ulteriore specifica del feudo d'abitanza scaricava l'onere di edificazione sul feudatario appena investito a vantaggio del signore. Il caso di Castelfranco sembra essere quindi il modello per questa tipologia di feudo, in quanto il Comune di Treviso necessitava al momento della costruzione del castello di persone che andassero ad abitarlo, costruendoci delle case, e a presidiarlo, attraverso il mantenimento di armi e cavalli per la difesa. Si aggiunge a ciò un altro dato, che non riguarda direttamente Castelfranco, ma che può aiutare a riflettere sulla cronologia; dal 1179 il vescovo di Treviso era in relazione con degli uomini, suoi vassalli, *pro feudo habitacionis*.²⁹ Ciò dimostra che in area trevigiana, già due decenni prima della costruzione del fortilizio comunale, era diffuso questo tipo di istituto feudale. Pertanto, nonostante la mancanza della documentazione dell'atto di fondazione di Castelfranco con le relative investiture, si può ritenere che le autorità comunali trevigiane abbiano investito i primi coloni con dei feudi d'abitanza.

L'iniziativa del Comune di Treviso di utilizzare in modo massiccio i feudi per la realizzazione di un grande castello, come è quello di Castelfranco, e per l'insediamento di una comunità di vassalli fedeli può essere interpretato come una forma di feudalesimo comunale. Come si è visto in apertura di questo paragrafo, sul termine feudalesimo si è molto discusso. In particolar modo nella storiografia italiana è stato usato per molto tempo l'aggettivo feudale

²⁶ Gli *Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, a cura di A. Michielin, Viella, 1998, p. 571; B.C.TV., ms. 661/III, cc. 113r-120v.

²⁷ G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco*, pp. 61-75; A.S.VE., *Codex Tarvisinum*, cc. 315v-321v.

²⁸ C. G. Mor, *I "feudi di abitanza"*, p. 57.

²⁹ B. Castiglioni, *L'altro feudalesimo*. p. 308; A.S.TV. *Codice AC*.

in opposizione a quello comunale. Si interpretava infatti lo sviluppo comunale in contrasto ed in lotta con il precedente sistema definito feudale.

Tuttavia «è ampiamente riconosciuto dalla medievistica che la civiltà comunale non rifiuta radicalmente l'uso dei rapporti feudali».³⁰ Tale traguardo è stato raggiunto, con la definizione di un feudalesimo comunale, grazie all'opera di uno dei più grandi storici italiani del Novecento, Giovanni Tabacco.³¹ Si è riusciti a superare la vecchia impostazione storiografica soffermandosi sull'uso dei Comuni del linguaggio feudale per attuare un ricomposizione dei poteri giurisdizionali, costruendo «una trama di rapporti molto differenziati» con «le numerose forze operanti sul contado: dinastie signorili, chiese, comunità».³² In quest'ottica assunse notevole importanza «l'impiego del “feudo oblato”, in base al quale un signore poteva cedere al comune dei beni che possedeva in piena proprietà o deteneva temporaneamente in concessione [...] per riottenerli in feudo».³³ Tuttavia tale interpretazione risente ancora del peso della vecchia visione feudale, in quanto parrebbe che i Comuni per relazionarsi con i signori del contado utilizzassero un tipo di linguaggio a loro estraneo. Invece, sono proprio gli esponenti delle élite cittadine a sviluppare il linguaggio feudale, difatti Oberto dall'Orto, autore della prima redazione dei *Libri feudorum*, era uno dei consoli del Comune milanese.³⁴ Se consideriamo la cultura giuridica comunale come co-partecipe alla creazione di una chiara definizione dei rapporti feudali, allora risulta più comprensibile l'esistenza del “feudalesimo” di Castelfranco Veneto. Poiché, in questo caso, il Comune non si doveva porre in relazione con dei signori del contado, abituati a rapportarsi secondo un linguaggio feudale, ma dal nulla creava una fitta rete di relazioni con degli uomini, futuri abitanti del castello, che diverranno suoi vassalli fedeli. Il Comune quindi non utilizzava lo strumento del feudo come compromesso per legare a sé soggetti a lui estranei, ma è esso stesso il promotore di questo istituto giuridico.

In quest'ottica di rivalutazione del concetto di feudalesimo comunale, il caso veneziano risulta alquanto interessante. Infatti, Venezia nella storiografia viene percepita e vista come una situazione a sé stante, per le sue istituzioni e consuetudini, rispetto sia alla realtà comunale del centro-nord Italia sia a quella signorile/feudale.³⁵ Tuttavia, è assai noto che Venezia a seguito della IV crociata acquisì sotto forma di feudi parte dell'Impero di Romania secondo

³⁰ G. Albertoni, L. Provero, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, 2003, p. 106.

³¹ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 155.

³² G. Albertoni, L. Provero, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, 2003, p. 104.

³³ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, p. 170.

³⁴ Ivi. p. 164.

³⁵ Crf. G. Cracco, *Un altro mondo. Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino, 1986.

il documento *Partitio terrarum imperii Romanie*.³⁶ È importante, però, prestare attenzione ai modi con cui i veneziani furono titolari di feudi. Difatti, le nuove acquisizioni greche non furono tutte concesse allo stesso modo, ma si differenziarono in tempi e modi.

La prima tipologia riguarda i territori concessi a Venezia secondo la *Partitio*, che appartenevano al neo Impero Latino e venivano concessi ai veneziani in feudo in cambio del giuramento di fedeltà all'imperatore.³⁷ La seconda, invece, risulta essere un caso più complesso rispetto alla precedente, perché riguarda le isole dell'Egeo che per gli accordi della *Partitio* erano state date ai crociati, ma erano state occupate dai pirati. In questa situazione si intromisero alcuni privati cittadini veneziani, tra cui Marco Sanudo, che intrapresero delle iniziative per liberare queste isole dall'occupazione piratesca. Portate a termine queste imprese si accordarono con il sovrano di Costantinopoli, che «si impegnò a riconoscere il fatto compiuto a condizione che i conquistatori si assumessero un certo numero di obblighi feudali nei suoi confronti».³⁸ Per questi due casi si potrebbe valutare il rapporto tra Venezia e la feudalità come necessario e dovuto alle esigenze, ovvero vissuto passivamente dalla città lagunare e dai veneziani che per relazionarsi con gli altri soggetti presenti nell'Egeo, quali l'imperatore dell'impero latino e i crociati europei, hanno dovuto accettare l'organizzazione feudale della conquista. In quest'ottica l'interpretazione di Venezia come “un altro mondo”, che presenta una realtà molto differenziata dal resto d'Italia e d'Europa, potrebbe conciliarsi con questa tipologia di “feudalità veneziana”, in quanto però non direttamente proposta dai veneziani.

Tuttavia, tale impostazione non spiega adeguatamente la terza ed ultima tipologia adottata dai veneziani nella gestione di feudi, ovvero quella applicata a Candia. Venezia ottenne infatti i diritti sull'isola non grazie alla *Partitio*, ma attraverso un accordo di vendita con Bonifacio di Monferrato, il quale l'aveva precedentemente ricevuta dall'imperatore.³⁹ A seguito di questo acquisto la città lagunare poté impegnarsi per ottenere il controllo effettivo dell'isola. Come abbiamo visto nel capitolo precedente,⁴⁰ per mantenere un controllo saldo sulla nuova acquisizione Venezia decise di dividere Candia in feudi e di concederli a vari cittadini veneziani. I feudi vennero distinti in base al tipo di prestazione militare che i feudatari garantivano, ovvero in cavallerie se il servizio era il mantenimento di un cavaliere, in sergenterie se invece era il mantenimento di un fante. Tali servizi dovevano essere svolti

³⁶ G. Ravegnani, *Il ducato dell'arcipelago dalla conquista veneziana all'indomani della caduta dell'impero latino*, in *Le isole Ionie e Cicladi. Venezia tra Repubblica e feudalità*, a cura di M. Scroccaro, Milano, 2011, pp. 61-70, in particolare p. 61; S. Borsari, *Studi sulle colonie veneziane in Romania nel XIII secolo*, Napoli, 1966, pp. 17-18.

³⁷ S. Borsari, *Studi sulle colonie veneziane in Romania nel XIII secolo*, Napoli, 1966, p. 18.

³⁸ G. Ravegnani, *Il ducato dell'arcipelago*, p. 66.

³⁹ S. Cosentino, *Aspetti e problemi del feudo veneto-cretese (secc. XIII-XIV)*, Studi Bizantini e Slavi 3, Bologna, 1987, p. 10.

⁴⁰ Vedi p. 14.

all'interno dei vari castelli presenti sia lungo la costa sia nell'entroterra dell'isola.⁴¹ I modi e lo scopo dell'utilizzo dello strumento feudale sembrerebbero ricalcare perfettamente l'istituzione del feudo d'abitanza, in quanto Venezia necessitava da un lato della presenza di uomini fedeli e dall'altro di un gruppo armato che stesse a difesa dell'isola.⁴² In questo ultimo caso, quindi, ci troviamo di fronte alla scelta deliberata di Venezia di adoperare un tipo di organizzazione feudale, in cui il *commune Veneciarum* ricopriva il ruolo di *senior* collettivo: è il comune a ricevere il giuramento di fedeltà, non l'imperatore dell'Impero Latino d'Oriente. Il rapporto tra Venezia e la feudalità sembrerebbe essere non tanto semplice da districare. Non è solamente l'esito di contingenze, ma è anche il frutto di una conoscenza giuridica approfondita delle possibilità offerte dall'istituto feudale. Sarebbe interessante capire come la cultura feudale, sviluppata nelle città comunali attraverso la compilazione delle *Consuetudines feodorum*, sia giunta a Venezia. Una possibile strada da percorrere potrebbe essere l'analisi del ruolo delle istituzioni ecclesiastiche veneziane come mediatrici tra la realtà lagunare e quella della Terraferma, dati i numerosi possedimenti fondiari nei distretti padovano e trevigiano. Purtroppo in questa sede non c'è lo spazio per approfondire questa tematica.

Un elemento importante per il “feudalesimo comunale”, sia per Venezia sia per i comuni padani, risulta essere la quantità di materiale documentario prodotto da questi enti per la gestione dei propri diritti feudali. Data la forma scritta e non più consuetudinaria dello *ius feudale*, a partire dal XII secolo si incominciò a conservare presso gli archivi comunali parte della documentazione relativa ai feudi, utile sia per chi li concedeva sia per chi li riceveva. Al concedente serviva ricordare a chi avesse concesso un determinato bene reale, così che, in caso di violazione del giuramento o, per i feudi condizionali, nel caso in cui non venissero garantiti determinati servizi, fosse in grado di recuperare ciò che era suo di diritto. Mentre al ricevente interessava dimostrare i suoi diritti sul feudo, in particolare che venisse garantita l'ereditarietà del *beneficium* ai figli. Venezia nel caso di Candia allestisce una serie di *libri appositi*, denominati *catastica feodorum Crete*,⁴³ nei quali conserva le varie concessioni fatte ai feudatari di Creta con la descrizione dei terreni. Nel caso dei Comuni, invece, tale documentazione veniva registrata e conservata insieme ad altri documenti relativi ai diritti comunali, sanciti da diplomi imperiali, regi e papali, a patti tra Comuni, a sottomissioni, a cittadinate e ad acquisizioni patrimoniali. Tutta questa documentazione veniva copiata all'interno dei registri

⁴¹ C. Gasparis, *I castelli di Creta medievale: la sicurezza, la società*, in «Θησαυρισματα/Thesaurismata», 47 (2017), pp. 397-412; in particolare p. 397.

⁴² S. Cosentino, *Aspetti e problemi del feudo veneto-cretese*, pp. 45-76.

⁴³ C. Gasparis, *Catastica feodorum Crete: land ownership and political changes in medieval Crete (13th-15th centuries) in Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500*, a cura di A. Beihammer, M. Parani, C. Schabel, 2008, pp. 49-61.

che presero il nome di *libri iurium*.⁴⁴ Tuttavia, essendo numerosa la mole di atti relativi ai feudi, che spesso doveva essere aggiornata per la morte o per la rinuncia di un feudatario, accadeva che tali documenti venissero registrati in quaderni a sé stanti, a cui veniva apposto il nome di *libri feudorum* – distinti dai *Libri* o *Consuetudines feudorum* che sono l'insieme di trattati giuridici sul feudo –. La volontà e le capacità di conservare questa tipologia di documentazione, tuttavia, non sono prerogativa dei soli Comuni ma anche di altri enti, quali monasteri e vescovi, che raccolsero questi documenti all'interno dei loro cartulari. Oltre a questi codici, che anch'essi a volte venivano definiti come *libri iurium*,⁴⁵ gli ecclesiastici facevano redigere delle recensioni dello stato patrimoniale, in particolare delle loro concessioni feudali.⁴⁶ Un esempio assai noto dell'area veneta è il *liber feudorum* del monastero di San Zeno di Verona,⁴⁷ in cui sono state copiate le *manifestationes feudorum*, ovvero le dichiarazioni dei singoli feudatari sui feudi a loro concessi dall'abate, una tipologia documentaria alquanto interessante.

Come gli altri Comuni padani, anche Treviso si adoperò per conservare la documentazione relativa ai propri feudi, in modo particolare quelli di Castelfranco Veneto. L'importanza strategica di questo luogo ha fatto sì che il Comune e i signori, che nel corso dei secoli XIII e XIV hanno dominato Treviso, si siano occupati del controllo sistematico di questi feudi, per evitare espropriazioni o inadempienze a danno degli interessi comunali. Si può notare che, con una certa regolarità, i funzionari del Comune stilavano nuovi registri con le investiture dei feudi in una sorta di aggiornamento della documentazione. Vennero infatti scritti diversi quaderni, alcuni denominati come *libri feudorum*, in periodi differenti. I più antichi, tra quelli conservati, sono due registri del notaio Bonifacio Serravalle, databili tra il 1279 e il 1285, che riportano investiture di feudi sia in originale che in copia.⁴⁸ Successivamente furono compilati il libro dei feudi del 1313-1315, conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso;⁴⁹ il primo libro di età veneziana, la cui redazione fu iniziata nel 1341, di cui purtroppo si sono conservati solo gli *exempla* degli atti di investitura dei primi due anni stesi dal notaio Rizzardo da Vazzola,⁵⁰ e infine il secondo libro databile tra il 1374

⁴⁴ A. Rovere, *Tipologia documentale nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, a cura di W. Preuenier, T. De Hemptinne, Leuven-Apeldoorn, 2000 pp. 417-436; p. 417.

⁴⁵ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 2016, p. 226.

⁴⁶ Ivi, pp. 227-228.

⁴⁷ *Il Liber feudorum di San Zeno di Verona. (sec. XIII)*, a cura di F. Scartozzoni, (saggi introduttivi di G. M. Varanini), 1996.

⁴⁸ I due registri sono stati accorpate in due manoscritti conservati presso la Biblioteca Comunale di Treviso. Il primo, che è stato editato negli *Acta Comunitatis Tarvisii del secolo XIII*, a cura di A. Michielin, pp. 575-623, si trova in B.C.TV. ms. 661/II cc. 145r-152v. Il secondo invece in B.C.TV. ms. 661/III cc. 113r-120v.

⁴⁹ B.Cap.TV. scatola 17.

⁵⁰ A.S.TV. *Notarile 1*, b. 27, notaio Rizzardo da Vazzola.

e il 1378.⁵¹ Date queste informazioni si possono fare due considerazioni sui momenti in cui furono redatti questi registri.

Per prima cosa, se ci soffermiamo sulle date, possiamo osservare una certa ciclicità: parrebbe che ogni trent'anni circa si sentisse la necessità di aggiornare i *libri feudorum*. Se si considera che alla morte di un feudatario bisognava registrare l'investitura del suo erede, allora l'esigenza di revisionare i registri dopo tre decenni potrebbe essere motivata dal "cambio generazionale". Per cui i *libri feudorum*, conservando sia gli atti di investitura di feudatari, che ormai erano morti, sia quelli dei loro eredi diventavano di difficile consultazione e perciò dovevano essere riscritti. Inoltre bisognava anche controllare la legittimità di chi ereditava il feudo e la sua capacità di garantire i servizi richiesti per il *beneficium*.

La seconda considerazione da fare, invece, riguarda la situazione in cui si trovava il Comune di Treviso quando furono compilati i libri dei feudi. Tali momenti hanno un denominatore comune, ovvero si pongono sempre all'inizio di un nuovo regime per il Comune di Treviso. La scrittura delle investiture da parte di Bonifacio Serravalle tra il 1279 e il 1285 «prospetta una verosimile iniziativa del nuovo governo signorile trevigiano, da poco insediatosi».⁵² Il libro dei feudi del 1313-1315 invece è da collocare tra le attività portate avanti dalle magistrature cittadine con lo scopo di ristabilire le prerogative comunali a seguito della fine della signoria caminese su Treviso.⁵³ Mentre quello del 1341-1342 si inserisce nella riorganizzazione del distretto trevigiano a seguito della conquista veneziana.

Queste due considerazioni, la prima di carattere pratico e la seconda contestuale, sulle motivazioni che portarono a elaborare dei nuovi *libri feudorum* sembrerebbero escludersi a vicenda. In verità, presentano delle eccezioni che ci potrebbero aiutare a fornire un'interpretazione più corretta. Come si è visto nel capitolo precedente, nel 1328 Treviso e il trevigiano passarono sotto la dominazione Scaligera, però né il nuovo signore né il podestà di Treviso si preoccuparono di revisionare le infeudazioni di Castelfranco. È evidente quindi che in quel momento non risultò necessario operare un controllo, poiché appena un decennio prima era stata attuata la revisione dei *libri feudorum*. A ciò si aggiunse anche il calo di interesse per Castelfranco come fortilizio difensivo, dato che in quel momento non si trovava più su un confine ma al centro del dominio scaligero. Quindi il controllo dei feudi e delle prestazioni militari che dovevano essere garantite dai feudatari non era una priorità.

⁵¹ B.Cap.TV. scatola 17.

⁵² *Acta Comunitatis Tarvisii*, p. 573.

⁵³ Va segnalato che tra queste iniziative trovò spazio anche la redazione del *Codex Tarvisinus* nel 1317, in cui furono copiate alcune investiture del 1279 e delle liste sommarie dei feudi (vedi nota 27 di questo capitolo). Tuttavia risulta di difficile interpretazione la scelta di inserire la copia di queste vecchie investiture se qualche anno prima fu elaborato un nuovo *liber feudorum*. Cfr. G. M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, pp. 176-181.

La seconda eccezione riguarda la volontà del doge che nel 1374 volle essere sicuro che i feudatari della castellana fossero in regola con il mantenimento dei servizi militari. Venezia già all'inizio della sua dominazione sul Trevigiano aveva attuato un riordino dei feudi di Castelfranco ma tuttavia, dopo qualche decennio, sentì l'esigenza di riprendere in mano la situazione. Chi non risultò essere in regola fu privato del feudo, che fu poi riconcesso a un nuovo feudatario. Tale controllo ebbe come esito la redazione di nuovi documenti di investitura che trovarono spazio in un secondo libro dei feudi.

Ecco quindi che l'inizio di una nuova dominazione risulta essere una condizione sufficiente, ma non necessaria, per il riordino dei documenti riguardanti i feudi. Mentre il trascorrere del tempo e conseguente cambio di generazione all'interno del gruppo dei feudatari sembrerebbero influire maggiormente sulla scelta di redigere dei nuovi libri dei feudi.

La documentazione dedicata ai feudatari di Castelfranco Veneto, come si è in parte visto, non si limitò ai soli *libri feudorum*, in cui venivano copiati gli atti di investitura, ma comprese altri tipi di scritture utili alla cancelleria comunale. Per il XIII secolo si è conservato un quaderno, stilato nel 1270 per un'indagine voluta dal comune trevigiano, in cui furono trascritte le deposizioni di alcuni abitanti di Castelfranco riguardanti i feudi.⁵⁴ Inoltre si sono tramandati in copia all'interno del *Codex Tarvisinus* le sopraccitate liste di descrizione dei feudi del 1279 in cui venivano ricordati i vecchi titolari.⁵⁵

Se per il Duecento è sopravvissuto qualche carteggio, per il secolo successivo invece si è conservata presso i vari archivi trevigiani una notevole quantità di documentazione composta principalmente, ma non solo, da lettere e da registri di cancelleria, databili in buona parte alla seconda metà del Trecento. È da questo materiale, quasi del tutto inedito, che prende avvio il seguente studio.

Cum quadam bachetæ investiture veneziane

Come è stato anticipato, dei *libri feudorum* redatti sotto la dominazione veneziana si è conservato interamente solo il secondo libro, mentre del primo sono sopravvissute, grazie a due quaderni notarili, solo gli *exempla* delle investiture fatte tra il 1341 e il 1342. Tuttavia, all'interno di un registro di cancelleria, il manoscritto 616 della Biblioteca Comunale di Treviso, in cui sono registrati i nomi dei feudatari di Castelfranco del periodo 1374-1377, è

⁵⁴ *Acta Comunitatis Tarvisii*, p. 449. L'edizione di questo quaderno si trova sempre negli *Acta Comunitatis Tarvisii*, pp. 453-467.

⁵⁵ Edite da Cagnin in G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco*, pp. 61-75.

segnato in nota per ogni vassallo il numero di pagina del libro dei feudi in cui si trova l'atto di investitura corrispondente. Grazie l'attenta analisi di queste note si è in grado di comprendere il modo in cui fu redatto il primo libro mancante e in modo sommario anche la sua composizione.

Si possono trovare note che indicano investiture fatte dal 1341 al 1376. Ciò ci fa capire che la sua redazione è stata continua nel tempo, ovvero che dopo la costituzione di un corpo originale tra il 1341 e il 1342, che corrisponde ai quaderni del notaio Da Vazzola, vennero man mano aggiunte le nuove investiture, molto probabilmente a seguito della morte o della rinuncia dei feudatari.

Le informazioni più interessanti che si possono ricavare dall'analisi di queste note sono forse quelle che riguardano la composizione del libro.⁵⁶ Innanzitutto, siccome le note non indicano solo le pagine di questo libro ma anche del secondo e quest'ultimo risulta essere la sua prosecuzione,⁵⁷ si può essere quasi certi che il numero di foglio più alto registrato relativo al primo libro possa indicare la sua ultima pagina. Per tanto il manoscritto doveva essere composto da 137 fogli. Inoltre, utilizzando i dati disponibili, che si trovano inseriti all'interno della tabella n° 4 in appendice, si può costruire un ulteriore schema riassuntivo utile per comprendere la distribuzione delle investiture durante la prima dominazione veneziana. Creando degli intervalli di circa cinque anni, è possibile vedere l'avanzamento della redazione del libro. Infatti, durante il primo intervallo, che corrisponde alla costituzione del corpus originale, furono compilati ben 45 fogli.⁵⁸ Successivamente la progressione rimane pressoché costante sui 10/12 fogli, tranne per due intervalli di tempo, ossia quello tra il 1345 e il 1351 e quello tra il 1365 e il 1370. In queste due fasi furono redatti circa una ventina di fogli. Non si possono conoscere con certezza le cause per cui in questi anni furono scritte più pagine; tuttavia, si possono fare delle ipotesi quanto meno plausibili.

Una possibile causa potrebbe riguardare l'aumento del tasso di mortalità avvenuto nei due periodi. Infatti questi intervalli di tempo furono concomitanti o di poco successive ad

⁵⁶ In appendice la tabella n° 4 riassume l'analisi delle note: nella prima colonna sono segnati gli anni, nella seconda i fogli del primo libro, nella terza il nome del feudatario la cui investitura è stata registrata su numero di foglio corrispondente e infine nell'ultima colonna la data di investitura.

⁵⁷ Il primo documento del secondo libro fu redatto il 27 settembre 1374, mentre l'ultima nota riguardante un'investitura registrata nel primo libro è di poco precedente, ovvero il 18 agosto 1374. È logico pensare che il secondo libro è stato compilato dopo che si erano concluse le pagine disponibili del primo libro o perché risultava difficile aggiungere ulteriori fascicoli.

⁵⁸ È da segnalare che all'interno dei quaderni del notaio Rizzardo Da Vazzola gli *exempla* sembrerebbero ricopiare l'ordine del primo libro dei feudi. Infatti, il primo documento copiato nel quaderno notarile riguarda l'investitura di *Straxius sartor q. Blancolini de Castrofranco*, la quale sarebbe, secondo le note del ms. 616, al foglio 1 del libro dei feudi. Bisognerebbe analizzare con molta attenzione i registri del notaio Rizzardo e confrontarli con le note, per confermare questa ipotesi.

due grandi epidemie di peste, quel 47-48 e del 60-63.⁵⁹ Per l'anno 1348 si sarebbe calcolato che il tasso di mortalità subì «un aumento di circa 20 volte rispetto alla media. [...] ciò equivarrebbe a una sparizione del 60-80 per cento della popolazione».⁶⁰ Ciò dovette sicuramente influire sul numero dei feudatari e quindi sulla necessità di investire nuove persone. Parrebbe ragionevole pensare che la redazione di un numero maggiore di pagine in questi periodi dipendesse dall'alta mortalità.

Fogli	Intervallo cronologico
f. 1 – f. 45	18/07/1341 – 31/07/1345
f. 45 – f. 66	31/07/1345 – 05/03/1351
f. 66 – f. 81	05/03/1351 – 27/02/1355
f. 81 – f. 95	27/02/1355 – 03/02/1360
f. 95 – f. 107	03/02/1360 – 04/02/1365
f. 107 – f. 127	04/02/1365 – 10/01/1370
f. 127 – f. 137	10/01/1370 – 18/08/1374

Schema riassuntivo della composizione del primus liber feudorum

All'interno dei libri dei feudi vennero registrati sia gli *instrumenta investiture* sia i documenti che attestavano la rinuncia di un feudo. Sia l'investitura sia il rifiuto seguivano una precisa procedura e un preciso rituale, i quali sono riscontrabili negli atti. Se si leggono attentamente i documenti che si sono conservati relativi alle investiture dalla fine del Duecento al 1374, è possibile riscontrare che nel corso di un secolo procedura e rituali rimasero pressoché invariati, se non per qualche modifica fatta durante la dominazione veneziana. Tali modifiche sono riscontrabili solamente nei documenti degli anni '70 del Trecento e non in quelli dell'inizio degli anni '40, quando Venezia iniziò la sua dominazione su Treviso. Tuttavia, non ci è dato sapere se l'introduzione di queste alterazioni siano l'esito di un'elaborazione svoltasi nell'arco di decenni, dato che possediamo solamente i primi documenti e "l'esito" finale e non tutti gli atti redatti durante la dominazione veneziana.

Innanzitutto, bisogna soffermarsi su chi svolgeva l'investitura. Fino al 1341 venivano eletti dei *sapientes* oppure dei *procuratori*, che a nome del Comune di Treviso erano deputati ad investire i nuovi vassalli.⁶¹ In quell'anno, sebbene fossero stati eletti due ufficiali con il

⁵⁹ L. Del Panta, *La ricomparsa della peste e la depressione demografica del tardo Medioevo*, in *Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, pp.67-97.

⁶⁰ Ivi, p. 78.

⁶¹ Per esempio ad occuparsi delle investiture il 3 febbraio 1285 fu «dominus Paulus de Franco procurator comunis Tarvisii pro se et socio suo domino Thorescendo condam domini Iohannis de Orando procuratore comunis Tarvisii nomine et vice comunis Tarvisii et pro ipso comuni, de voluntate et consensu domini Ordelauffi de Ordelauffo, Hendrigeti hosterii de Ultracagnano et Iohannis de França deputatorum pro comunis Tarvisii super feudis Castrifranchi»: *Acta comunitatis Tarvisii*, p. 576. Anche nel 1311 è un *procurator* che a nome dei deputati ai feudi di Castelfranco investe il nuovo feudatario: «Iohannes de Resio procurator comunis Tarvisi pro se et suo socio [...] de voluntate et consensu infrascriptorum duorum sapientium [...] deputatorum pro

compito di investire i feudatari di Castelfranco, si può individuare una lieve modifica della procedura. Difatti questi due ufficiali non operarono direttamente a nome del comune di Treviso, ma in quanto «deputati per dictum dominum potestatem et capitaneum ad faciendum infrascriptas investituras feudorum».⁶² Questa modifica di un aspetto molto specifico è da ricondurre alle iniziative portate avanti dal governo veneziano dopo aver conquistato Treviso. Come scriveva lo storico Micheal Knapton riguardo la prima dominazione veneziana del Trevigiano, «rimaneva intatto l'apparato amministrativo del Comune, modificato dall'aggiunta di incarichi e dal trasferimento di nomina a Venezia o al suo rettore».⁶³ Tali alterazioni porteranno in un secondo momento il podestà di Treviso a svolgere direttamente lui stesso le investiture, come lo dimostrano gli *instrumenta investiture* del 1374. Ruolo certamente testimoniato da questi documenti, ma che dovette essere prerogativa del podestà di nomina già da prima. Infatti nelle fonti degli anni '70 del Trecento che ricordano investiture precedenti viene ricordato come esecutore proprio il podestà.

Formalmente questa modifica non dovette significare nulla, in quanto sia prima i *procuratores* sia poi il podestà erano rappresentanti del Comune; tuttavia, mentre i primi operavano «secundum formam statuti comunis Tarvisii»,⁶⁴ il secondo risultava essere estraneo alla realtà trevigiana in quanto svolgeva quel ruolo «de ducali mandato»,⁶⁵ quindi espressione della volontà veneziana. Cambiava nella sostanza il senso del podestà, il quale, per quanto ereditasse le funzioni del podestà comunale, «veniva ora nominato dalla Repubblica e rispondeva ai consigli di stato veneziani».⁶⁶

La procedura formale che i *procuratores* e i podestà seguivano per investire un nuovo vassallo rispecchiava quella del feudo d'abitanza, che era composta da due momenti ben distinti. Nel primo si vede come attore principale il rappresentante del comune che investe il nuovo feudatario del feudo, del quale nei documenti viene riportata la composizione. Una descrizione quantomeno precisa del rituale di investitura non viene fornita dagli atti trevigiani fino a quelli del 1374. Se leggiamo infatti tutti gli *instrumenta* conservati riportanti le investiture dei feudi di Castelfranco,⁶⁷ solo in quelli redatti nella seconda metà del Trecento i notai si soffermano sul rituale.

comunis Tarvisii super feudis Castrifranchi secundum formam statutorum comunis Tarvisii investivit Vivianum»: B.Cap.TV., scatola 17, *Liber feudorum*, c. 1r.

⁶² A.S.TV. *Notarile 1*, b. 27, notaio Rizzardo da Vazzola, c. 3r.

⁶³ M. Knapton, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo domino veneziano a Treviso*, in *Tommaso da Modena e il suo tempo*, Atti del convegno internazionale di studi (Treviso, 31 agosto – 3 settembre 1979), Venezia, 1980, pp. 41-78, p.47.

⁶⁴ *Acta comunitatis Tarvisii*, p. 576.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ M. Knapton, *Venezia e Treviso*, p. 47.

⁶⁷ Nei documenti del 1285, 1311 e 1341 i notai si limitano a dire che uno dei *procuratores* investì il nuovo vassallo. «dominus Paulus de França [...] investivit Armelinam»: *Acta comunitatis Tarvisii*, p. 576; «Dominus Iohannes de

La cerimonia del primo momento prevedeva due gesti, uno del podestà e uno del futuro vassallo, che rendevano visibilmente chiaro il rapporto asimmetrico che si stava creando con l'investitura. Il podestà, che molto probabilmente si trovava in piedi, investiva il feudatario «cum quadam bacheta quam habebat in manu». ⁶⁸ Già in questo primo atto si può intravedere il ruolo predominante ricoperto dal rettore, che operava «nomine et vie comunis Tarvisii», ⁶⁹ nel rapporto vassallatico. L'uso della *bacheta*, un chiaro riferimento alla «simbologia del potere fin dall'età antica»,⁷⁰ era, secondo gli studi di Mor, usuale nelle investiture dei feudi “minori”, insieme all'«imposizione del cappuccio, della fibbia, del lembo della casacca [...] o il libro». ⁷¹ Il futuro feudatario, nel mentre, si trovava «genibus flexibus coram ipso domino potestate Tarvisii humiliter recipientem».⁷² Ecco che questo secondo gesto rende evidente ciò che prima si intravedeva. Il nuovo vassallo si trovava in una posizione nettamente inferiore rispetto al podestà, rimarcata dalla posa, ovvero in ginocchio, e dal comportamento, («humiliter»), che chi riceveva il feudo doveva attuare per esserne investito.

Non risulta chiaro il motivo per cui la descrizione di questo momento della cerimonia di investitura appaia solamente negli atti della seconda metà del Trecento e non prima. Infatti, questo tipo di rituale risultava essere comune fin dal XII secolo per le investiture dei feudi d'abitanza in Friuli, come hanno dimostrato gli studi dello storico Mor. Le ipotesi sulla comparsa “improvvisa” del rituale nelle fonti trevigiane possono essere varie e si caratterizzerebbero sullo svolgersi o meno di questo cerimoniale. Il problema di fondo consiste nella corrispondenza tra le parole usate nelle fonti e la realtà che esse descrivono. Potrebbe darsi che la descrizione del rituale dei documenti del 1374⁷³ fosse solamente un formalismo notarile nato per imitazione di altre investiture. Ciò comporterebbe che in nessun momento la cerimonia si fosse svolta secondo questi gesti. D'altra parte, potrebbe anche essere che fino al Trecento i notai non avessero sentito l'esigenza di inserire all'interno dei documenti la descrizione di questo rituale. Si potrebbe enunciare un'ulteriore ipotesi che si pone come mediatrice tra le due precedenti, ovvero che nel corso del Trecento a Treviso si

Resio [...] investivit Vivianum»: B.Cap.TV. scatola 17, *Liber feudorum*, c. 1r; «Dominus Lucas de Burgarelis de Parma [...] et dominus Florianantus de Bursio [...] investiverunt Straxium»: A.S.TV. *Notarile 1*, b. 27, notaio Rizzardo da Vazzola, c. 3r.

⁶⁸ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, pp. 185-186. Cfr. J. Le Goff, *Il rituale simbolico del vassallaggio*, in *idem, I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale*, pp. 21-111; in particolare pp. 52-53.

⁷¹ C. G. Mor, *I “feudi di abitanza”*, p. 66.

⁷² B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

⁷³ È da ricordare che tra il 1342 e il 1374 ci furono molte investiture, di cui però abbiamo perso traccia, e non si può quindi sapere in che momento preciso compare nei documenti notarili la descrizione della gestualità dell'investitura.

sia percepito il bisogno di inserire all'interno delle investiture delle specifiche gestualità che rendessero visibilmente chiaro il tipo di rapporto che si stava creando. Un rapporto di sudditanza e di fedeltà che il nuovo vassallo doveva avere nei confronti del podestà, il quale era il diretto rappresentante del comune di Treviso ma soprattutto della Repubblica di Venezia.

Il secondo ed ultimo momento della cerimonia di investitura vedeva come attore principale il nuovo vassallo. Quest'ultimo infatti doveva giurare «corporaliter ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis, fidelitatem ipsi domino podestati Tarvisii».⁷⁴ Il giuramento del feudatario sui Vangeli doveva rientrare nella simbologia dell'investitura vassallatica del *feudum rectum*, studiata da Jacques Le Goff. Secondo lo storico francese, la professione di fede, fatta toccando la Bibbia o una reliquia, insieme all'*osculum* tra vassallo e signore, doveva riequilibrare il rapporto, che si era strutturato in modo asimmetrico con la prima fase dell'investitura.⁷⁵ Nonostante ciò, nel caso trevigiano l'asimmetria tra podestà e vassallo rimaneva, in quanto non era previsto il bacio tra i due.

Un ulteriore aspetto da sottolineare riguarda la persona a cui il vassallo doveva giurare fedeltà. Si è visto che è sempre il podestà a ricevere il giuramento, però in questo caso i documenti notarili riportano che l'ufficiale non rispondeva solamente a nome del comune di Treviso ma anche a quello del Ducale dominio del comune di Venezia: «rispondenti nomine et vice Ducali domini comunis Venetiarum et comunis Tarvisii».⁷⁶ Veniva persino creata una gerarchia per cui Venezia veniva nominata prima del comune di Treviso. Tale formulario dovette essere formalizzato solamente dopo il 1344, momento nel quale Venezia regolarizzò la sua dominazione sul comune trevigiano, attraverso un patto di dedizione.⁷⁷ Difatti nelle investiture del 1341 e del 1342 il podestà rispondeva solamente a nome del *comunis Tarvisii*. È interessante notare che il ducale dominio veniva nominato solo nel momento del giuramento di fedeltà, invece nella fase precedente, ovvero di imposizione della *bacheta*, il rettore veneziano operava a nome del solo comune di Treviso. L'utilizzo della *bacheta* per investire rappresentava simbolicamente la concessione del bene e per tanto il podestà in questa parte della cerimonia rispondeva a nome del proprietario del feudo concesso. Per quanto, dopo la dedizione del 1344, Venezia avesse «la facultà di disporre di ogni bene, diritto, legge e competenza del comune, senza specificare alcun vincolo o garanzia»,⁷⁸ sembrerebbe che in questo caso volesse rispettare le usanze dei Trevigiani. Tuttavia, non poteva fare altrimenti

⁷⁴ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

⁷⁵ J. Le Goff, *Il rituale simbolico*, p. 53.

⁷⁶ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

⁷⁷ G. M. Varanini, *Istituzioni, politica e società*, p. 74.

⁷⁸ M. Knapton, *Venezia e Treviso*, p. 46.

con questioni riguardanti la fedeltà e la sudditanza, così si dovette aggiornare il formulario. In questo rituale di giuramento si possono difatti trovare espressi due concetti di *fidelitas*, uno fa riferimento a quella generale e l'altra alla specifica. Con *fidelitas* generale si intende quella fedeltà che il suddito doveva prestare al suo sovrano.⁷⁹ Questo tipo di *fidelitas* era, secondo Gaetano Cozzi, «lo strumento con cui il *Comune Veneciarum* si era valso ampiamente per estendere la sua influenza».⁸⁰ Quella specifica invece è la fedeltà che un vassallo aveva nei confronti del proprio signore. Si nota quindi nell'espressione di giuramento dei feudatari di Castelfranco la commistione tra queste due *fidelitas*, quella che dovevano avere in qualità di vassalli e quella dovuta alla loro condizione di sudditi.

Durante questo secondo momento dell'investitura, in cui si svolgeva il giuramento del vassallo, venivano esplicitate anche le condizioni per il mantenimento del feudo, caratteristiche proprie del *feudum habitancie*. Il feudatario infatti prometteva assieme al giuramento di fedeltà che «cum expensis et obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurum» avrebbe abitato «continue in castro predicto et loco predicto»⁸¹ e avrebbe garantito le prestazioni che il feudo esigeva. Questi servizi potevano variare a seconda dell'estensione del beneficio.

Le prestazioni, che i feudatari dovevano garantire, riscontrate nelle fonti del secondo Trecento potevano essere di tre diverse tipologie: militare, artigianale o in natura.⁸² Quella più diffusa era la prima e si suddivideva a sua volta in due servizi principali: il mantenimento di un fante e il mantenimento di un balestriere. Queste prestazioni militari potevano ulteriormente differenziarsi a seconda del tipo di equipaggiamento richiesto, che dipendeva sempre dalla grandezza del feudo concesso. Il beneficio più piccolo richiedeva solamente di equipaggiare il fante con qualche arma e alcune protezioni, invece quelli più grandi richiedevano delle migliorie nell'equipaggiamento fino ad armare il *pedes* «cum omnibus armis a pedite».⁸³ Nonostante non venissero elencate quali erano le *omnes arme a pedite*, ma venivano segnate le diverse combinazioni di armi e protezioni che il *pedes* poteva avere,⁸⁴ si può ricavare un quadro sommario dell'equipaggiamento da fante. Le armi che i feudatari dovevano

⁷⁹ Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2001, p. 156.

⁸⁰ G. Cozzi, *Politico, società, istituzioni*, in *La repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, a cura di G. Cozzi, M. Knapton, pp. 3-274, p. 16. Per esempio fu utilizzato da Venezia per imporre il proprio controllo su Trieste fin dal 1202, cfr. *ibidem*.

⁸¹ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

⁸² In appendice la tabella n° 3 riporta l'elenco e il numero di prestazioni garantite per il periodo 1374-1378, secondo il ms. 616 della Biblioteca Comunale di Treviso.

⁸³ B.C.TV. ms. 616, c. 7v.

⁸⁴ Per esempio *Cristoforus q. Francisici* doveva garantire un *pedes* con *unus scutus, una spata, una panceria, una lancea e unum collare*: cfr. B.C.TV. ms 616, c. 12r; *Bonavenuta q. Bonefacini* doveva invece garantire *una lancea, unum collare, unus cultellus, una cervellaria, unus sferneglus*: cfr. B.C.TV. ms 616, c. 14r; mentre *Benedictus Delfino unus scutus, una panceria, una capelam, unus sferneglus, una spata, una lancea e unum cazafustum*: cfr. B.C.TV. ms 616, c. 67r; e ancora

garantire in qualità di fante potevano essere la *lama*, la *spata*, la *lancea*, il *cultellus*, definito anche *cutelus a ferire*, il *caçafustum*⁸⁵ e lo *sferneglum*.⁸⁶ Gli equipaggiamenti potevano invece essere degli scudi, nelle varie loro forme come i grandi *pavesiti*⁸⁷ o quelli di legno chiamati *tavolacci*,⁸⁸ oppure delle specifiche protezioni per le parti del corpo. Tra queste ultime c'era la *panceria*, «un usbergo più corto, destinato a proteggere le parti vitali»,⁸⁹ il *coretum de fero*, un'altra forma di protezione del busto,⁹⁰ la *zupa*, un giubbone imbottito,⁹¹ la *capella* e la *cervellaria*, «caschi ricavati da un'unica lastra di ferro che difendevano la sola scatola cranica»,⁹² e altri accessori, come la gorgiera chiamata *collare* o *collarium*.⁹³ Gli elementi che componevano l'equipaggiamento e l'armamento di un fante erano molto simili a quelli che lo storico Frederic Lane aveva individuato per i marinai che operavano sulle flotte da guerra veneziane del XII secolo: «spada, pugnale, lancia o giavellotto, scudo, elmo o cappello, e giubbotto da combattimento». ⁹⁴ È anche vero che con il termine *spata* o *lancea* nel corso di secoli venivano individuate diverse tipologie di armi; bisognerebbe capire, ma risulta difficile con le fonti analizzate, come erano fatte queste armi.

Il mantenimento di un balestriere risultava essere più dispendioso rispetto al fante e quindi veniva richiesto per i feudi più estesi. Inoltre, l'introduzione di questo tipo di servizio, come ha dimostrato Giampaolo Cagnin, avvenne nel 1313 con la restaurazione dell'amministrazione comunale, mentre prima veniva richiesto il mantenimento di uno o due cavalli.⁹⁵ Anche le balestre si dividevano in diverse tipologie e richiedevano il mantenimento di un certo numero di dardi. Solitamente, una balestra, che potremmo definire superficialmente “semplice” in quanto la sua tipologia non veniva specificata, doveva essere munita di 500 frecce. Altre, come le balestre grossa, richiedevano meno quadrelli, circa 200. Quest'ultime potevano essere *a tornio*, in quanto «per essere ricaricate necessitavano di un meccanismo costituito da un verricello dotato da varie pulegge, indispensabili per flettere il

⁸⁵ Una macchina bellica che serviva per lanciare le pietre, cfr. <http://ducange.enc.sorbonne.fr/CAZAFUSTA#CAZAFUSTA-3>

⁸⁶ Questa arma specifica non sono riuscito ad identificarla, tuttavia va segnalato che viene associata al *caçafustum: sferneglum cum caçafusto*. B.C.TV. ms 616, c. 15r; oppure *caçafustum cum sferneglo*. B.C.TV. ms 616, c. 67r.

⁸⁷ A. Settia, *L'apparato militare*, in *Storia di Venezia. L'età del comune*, II, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, 1995, pp. 461-505; p. 479.

⁸⁸ Ivi, p. 478.

⁸⁹ F. Romanoni, *Armi, equipaggiamenti, tecnologie*, in *Guerre ed eserciti nel Medioevo*, a cura di P. Grillo, A. Settia, Bologna, 2018, pp. 165-192; p. 185.

⁹⁰ A. Settia, *L'apparato militare*, p. 478.

⁹¹ Cfr. <http://ducange.enc.sorbonne.fr/ZUPA2>

⁹² F. Romanoni, *Armi, equipaggiamenti, tecnologie*, p. 183.

⁹³ Cfr. <http://ducange.enc.sorbonne.fr/COLLARE3> e A. Settia, *L'apparato militare*, p. 478.

⁹⁴ F. C. Lane, *Storia di Venezia*, Torino, 2015 (ed. originale F. C. Lane, *Venice. A maritime Republic*, The John Hopkins University Press, 1973) p. 59.

⁹⁵ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 176.

potente arco».⁹⁶ Esistevano anche delle balestre definite *a pesarola* o con l'aggiunta del *crachò*.⁹⁷ Infine potevano essere richieste alcune chiamate *a duebus pedibus*, «il cui nome potrebbe derivare dal fatto che scagliavano, grazie all'ampiezza dell'arco, quadrelli lunghi due piedi, [...] e non perché, come si è a lungo ipotizzato, per essere poste in tensione necessitavano dell'uso di entrambi i piedi».⁹⁸

I servizi militari venivano direttamente richiesti ai feudatari, i quali tendenzialmente, il più delle volte, erano loro stessi i *pedites* o i balestrieri. Anche se non venivano specificati, ci furono delle eccezioni, per cui qualcun altro doveva servire a nome del titolare del feudo. Ad esempio i bambini, definiti nelle fonti *pupilli*, che ereditavano il feudo a seguito della morte del padre o della madre, per ovvie ragioni fino ad una certa età non erano in grado di garantire tali servizi. Se per Castelfranco e Treviso non veniva enunciata un'età minima per svolgere le attività militare, possiamo ricavare un metro di paragone con Candia. Qui, difatti, Venezia, come si è visto, utilizzava una struttura feudale simile a quella della Castellana, per cui richiedeva in cambio della concessione di un feudo un servizio militare, e aveva stabilito che «il feudatario era tenuto a prestare l'obbligo militare – gratuitamente – a partire dal sedicesimo anno d'età. Nel caso il titolare del feudo avesse un'età inferiore a quella summenzionata, l'onere doveva essere prestato in sua vece da un *socius* – in genere un parente – fino al raggiungimento dell'età prescritta».⁹⁹ Si può ipotizzare che anche per i feudi di Castelfranco dovesse valere la stessa regola, in quanti in un documento viene affermato «quod Franciscus quondam Rolandi quondam Gerardini de Castrofranco, etatis annorum sexdecim et plurim, sit bonus et sufficiens vassalus».¹⁰⁰

Le altre due tipologie di prestazioni richieste, ovvero quella artigianale e quella in natura, erano in numero nettamente inferiore rispetto a quella militare. Per la prima disponiamo per il periodo 1374-1377 solamente di un esempio: *Anthonijs notarius q. Nicolai* a sue spese doveva tenere in buono stato le «catenas pontium et portarum Castrifranchi»¹⁰¹ utilizzando però il ferro fornitogli dal comune di Treviso. Mentre due erano i feudatari che dovevano garantire delle prestazioni in natura, le quali erano molto specifiche e alquanto singolari. Dovevano «omni anno solvere comuni Tarvisi ad Sanctum Petrum mensis iunii duos polastros».¹⁰² Questo tipo di servizio, richiesto ai *vassalli condicionales*, risultava essere normale se richiesto da dei signori, i quali, per usare le parole di Gina Fasoli, li esigevano «per

⁹⁶ F. Romanoni, *Armi, equipaggiamenti, tecnologie*, p. 181.

⁹⁷ Se per il primo termine si hanno altri riferimenti, cfr. A. Settia, *L'apparato militare*, p. 475, per il secondo invece è difficile comprenderne il significato.

⁹⁸ F. Romanoni, *Armi, equipaggiamenti, tecnologie*, p. 181.

⁹⁹ S. Cosentino, *Aspetti e problemi del feudo*, pp. 68-69.

¹⁰⁰ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 15r.

¹⁰¹ B.C.TV. ms. 616, c. 67v.

¹⁰² B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 10v.

il decoro esteriore di cui si circondavano, per le necessità pratiche della vita quotidiana». ¹⁰³ Forse risuonava strano se richiesto da un comune. Tuttavia si può individuare un'ulteriore interpretazione rispetto all'effettiva consegna di due animali al comune, individuabile nella traduzione di *solvere*. Se si traduce questo verbo non con il senso di “dare” ma di “pagare”, si può ipotizzare che non avvenisse realmente la consegna di due animali ma il pagamento di un censo, che equivalesse il prezzo del macello di due polli.

Ritornando alla procedura di investitura, insieme alla promessa dell'investito che «erit fidelis vassallus»,¹⁰⁴ venivano enunciati anche i diritti che spettavano al feudatario, in particolare quelli di successione, che nei documenti venivano espressi secondo un preciso formulario. L'ereditarietà del feudo, che nel caso di quelli *recta* era garantita dall'*Edictum de beneficiis*, per quelli di servizio veniva concessa solo se l'erede sarebbe stato in grado di assicurare le condizioni del beneficio. I feudi d'abitanza nondimeno, per la loro strutturazione e per le loro finalità – fare in modo che delle persone fedeli al signore abitassero un determinato luogo e che lo difendessero –, garantivano la successione del beneficio non solo agli eredi di sesso maschile ma anche secondo la linea femminile. Due però erano le clausole per la successione alle donne del feudo: la prima, stabilità già nei *Libri feudorum*,¹⁰⁵ prevedeva il passaggio secondo la linea femminile solo in mancanza di altri eredi uomini: «et masculis deficientibus, in feminas deveniat».¹⁰⁶ Mentre la seconda riguardava proprio le caratteristiche del feudo condizionale: le donne potevano essere vassalle e feudatarie solo se «existat maritus vel alius masculini sexus qui pro ispis feminabus serviat et servire possit comuni Tarvisii».¹⁰⁷ Le condizioni che venivano poste per la successione in linea femminile erano estremamente pratiche, riconducibili ancora una volta all'utilità del feudo d'abitanza. Anche i feudi d'abitanza friulani venivano concessi alle donne, però non presentavano questi tipi di clausole. Difatti lo storico Mor, che analizzò questo istituto, ipotizzava che il servizio militare venisse svolto a nome delle vassalle da dipendenti o da altri uomini sotto compenso di una paga, però non riscontrava nelle fonti notizie che potessero avvalorare la sua tesi.¹⁰⁸ Ciò ci fa capire che i documenti friulani non esprimevano esplicitamente, come quelli trevigiani, la seconda clausola.

Dopo la lettura dei diritti del vassallo, si concludeva la procedura e il feudatario si trovava *corporaliter* investito del feudo. Questa cerimonia, che, come si è visto, era composta da due momenti principali, subiva delle leggere variazioni qualora un feudatario volesse

¹⁰³ G. Fasoli, *Prestazioni in natura*, p. 67.

¹⁰⁴ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

¹⁰⁵ *Consuetudines feudorum*, a cura di K. Lehmann, Scientia Verlag, Aalen, 1971, pp. 7-69; in particolare p. 45

¹⁰⁶ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 2v.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ Mor, *I "feudi di abitanza"*, pp. 79-80.

rinunciare a tutto il suo feudo o a parte di esso e il podestà volesse investire qualcun altro al posto suo. Per queste eventualità, che risultavano essere alquanto comuni,¹⁰⁹ la procedura si allungava e il rituale prevedeva rispetto alla sola investitura altri due momenti.

Il primo di questi due nuovi momenti prevedeva la comparsa sia del feudatario che voleva rinunciare al feudo, sia del futuro vassallo presso la curia podestarile. Queste due persone dovevano portare e far leggere al podestà di Treviso una lettera del rettore di Castelfranco. Quest'ultimo nella lettera riportava la procedura che aveva eseguito dopo che il feudatario gli aveva comunicato l'intenzione di rinunciare al proprio feudo: il podestà infatti aveva il compito di individuare una nuova persona «cum animo et intentione investituram [...] recipiendi»¹¹⁰ e fare un proclama pubblico «in locis consuetis»¹¹¹ [...] si foret aliquis homo vel persona, qui vel que velet quidquid dicere vel iure aliquo, uti in certum terminum iam elapsus coram nobis [del podestà di Castelfranco] deberet comparire».¹¹² Se entro il termine stabilito¹¹³ fosse comparso qualcuno che voleva contestare la nuova investitura, sarebbe spettato al podestà di Treviso risolvere la questione, altrimenti si sarebbe proseguito con la rinuncia del feudatario e l'investitura di quello nuovo.

Letta e controllata la lettera, in modo che il podestà di Treviso potesse essere sicuro che la procedura si fosse svolta nel modo corretto, si poteva procedere con la seconda fase, ovvero il rituale di rinuncia del feudo. Il feudatario che voleva rifiutare il proprio beneficio era obbligato a svolgere tale cerimonia, in quanto non bastava comunicare al podestà l'intenzione della rinuncia, bisognava anche prendere parte ad un rituale simbolico che testimoniava la perdita di tutti i diritti sul feudo. «Quibus literis presentatis per predictos Filipum et Stafanum et visis et examinatis per supradictum dominum potestatem Tarvisii, coram ipso domino potestate Tarvisii, prefatus Filippus refutavit in manibus dicti domini potestatis Tarvisii respondentis nomine et vice comunis Tarvisii omne ius quod ipse Filipus habet vel haberet in dicta medietate dicti feudi».¹¹⁴ L'atto quindi che il rinunciatario doveva svolgere era la *refutatio in manibus*,¹¹⁵ un genere di *immixtio manum*, nel quale «se non proprio

¹⁰⁹ 18 su 34 documenti redatti nel *secundus liber feudorum* sono atti di rinuncia e di una successiva investitura. Cfr. in appendice la tabella n° 5.

¹¹⁰ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

¹¹¹ Uno dei luoghi consueti adibiti per questo tipo di comunicazione era «super ponte Castrifranchi, more solito»: B.C.TV. ms. 616, c. 57v. Molto probabilmente si riferisce al ponte che si trovava davanti alla porta franca o Tarvisina, quella rivolta ad est.

¹¹² B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 1r.

¹¹³ In alcuni casi si ha testimonianza della durata di questo termine, ovvero otto giorni: «quicumque contradire volens [...] intra octos dies deberent coram nobis cum iure suo legitime comparire»: B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 12v.

¹¹⁴ Ibidem.

¹¹⁵ All'inizio di questo capitoletto si è visto che solo a partire dal 1374 nei documenti comparve una descrizione del rituale di investitura, invece la *refutatio in manibus* è attestata sin dai documenti di fine Duecento: «dominus Iacobus de Bonomo iudex, procurator constitutus a doino Alberto Mucio de Castrofranco ad hanc

umiliazione vi è segno di deferenza e di inferiorità».¹¹⁶ Il rapporto asimmetrico tra il podestà e il feudatario persisteva anche nel momento di rinuncia al feudo, nondimeno, come sottolineava Le Goff per l'*immixtio manum*, in questo caso non avveniva l'umiliazione del vassallo.

Questo gesto di *refutatio in manibus* doveva essere visibilmente chiaro e simboleggiare la riconsegna da parte del feudatario dei diritti su un feudo al podestà, rappresentante del comune, cosicché quest'ultimo potesse in un secondo momento cederli attraverso l'investitura a un nuovo vassallo. Infatti, a seguito della *refutatio* l'ufficiale veneziano procedeva con il rituale di investitura, che si è analizzato precedentemente.

Nel caso in cui, come fece *Salion q. ser Guadagnini* nel 1376, un feudatario volesse rinunciare non a tutto il suo feudo ma solo a una parte, dopo l'atto di rinuncia di tale parte e la sua investitura ad un nuovo vassallo seguiva un'ulteriore investitura fatta al rinunciario della parte del feudo che non aveva rifiutato.¹¹⁷ Questo caso enuclea bene la necessità che sussisteva di performare l'atto di rinuncia e di scriverne un documento per rendere chiari su che beni i singoli feudatari avevano i diritti. Quindi, *Salion*, dopo aver rifiutato parte del proprio feudo, necessitava di un ulteriore documento che attestasse i suoi diritti sulla rimanente parte del beneficio.

1374: l'anno dei controlli

Il 14 maggio 1374 il doge Andrea Contarini scrisse al podestà di Treviso, che al momento era Pantaleone Barbo, di far convocare presso la propria curia tutti i possessori dei feudi di Castelfranco, con lo scopo di «videre et examinare qualiter illi tenent et possident ipsa pheuda et canipas»,¹¹⁸ così da individuare coloro che li stavano indebitamente occupando. Come si è visto in precedenza, quasi ogni trent'anni si sentiva la necessità di attuare un tale controllo, però in questo caso sembrerebbe celarsi dietro questa richiesta un ulteriore motivo.

Il focus del controllo era da un lato quello di individuare eventuali trasgressori e dall'altro verificare in che modo, *qualiter*, i feudatari tenessero i feudi, ovvero se questi ultimi garantivano quei servizi militari che questo tipo di istituto feudale esigeva. L'attenzione riposta alla questione militare si riscontra anche in un altro ordine che il doge rivolse al

refutationem faciendam, [...] procuratorio nomine ipsius domini Alberti refutavit in manibus domini Pauli de Franco»: *Acta comunitatis Tarvisii*, p. 579.

¹¹⁶ J. Le Goff, *Il rituale simbolico*, p. 46.

¹¹⁷ Cfr. i registri dei documenti del *secondus liber feudorum*, cc. 10rv e 11r, scritti in appendice nella tabella n°5.

¹¹⁸ B.C.TV. ms. 616, c. 1v. *Cecilia q. Petri q. Guidonis unus cultellus a ferire, una cervellaria, una spata, unus pavesius e una lancea*: cfr. B.C.TV. ms 616, c. 55r.

podestà trevigiano: vietare a chi riceveva il *soldum* da parte di Venezia, e quindi essere un soldato stipendiario, di essere al contempo un feudatario di Castelfranco veneto. Per stipendiario o soldato si intende un uomo che da Venezia riceveva il *soldum*, però non si indicavano con questi termini solamente i mercenari ma anche «tutti coloro che ricevono una paga dal comune pur essendo obbligatoriamente reclutati all'interno del territorio veneziano».¹¹⁹

L'incompatibilità tra le due figure consisteva nel fatto che il feudatario veniva già ripagato per suo servizio militare attraverso la concessione del feudo. Difatti in origine la parola *feudum* poteva indicare il compenso dovuto ad un determinato servizio, per cui il vassallo non poteva per lo stesso servizio da *pedes* essere ricompensato con due paghe. Inoltre lo stipendiario si doveva spostare in base alle esigenze belliche della Repubblica, cosa che il feudatario non avrebbe potuto fare, in quanto aveva l'obbligo di residenza presso Castelfranco. L'interesse per la situazione militare della Castellana non si limitò a questo ma si fece più puntigliosa. Infatti, sapendo che tra i feudatari esistevano donne e bambini, che avevano ottenuto il feudo in eredità, il doge volle pure che si verificasse che a nome di questi feudatari ci fosse qualcuno che potesse prestare il servizio militare richiesto, pena la perdita del feudo.¹²⁰

Questi controlli, che sicuramente furono mossi dalla necessità di riordino della documentazione, potrebbe anche essere l'esito di esigenze belliche dettate dalla situazione in cui si trovava il dominio veneziano. Come si è visto nel capitolo precedente, nel luglio del 1373 si era conclusa la prima guerra veneto-padovana, la cosiddetta guerra dei confini, terminata la quale, la tensione tra Padova e Venezia rimase molto alta. Il governo veneziano, quindi, potrebbe aver deciso di effettuare la verifica dei feudi di Castelfranco anche per essere sicuro che ci fosse una adeguata guarnigione che potesse difendere il castello in caso di assedio, il quale, come si è visto, si trovava in un luogo estremamente strategico sul confine tra il distretto padovano e quello trevigiano. Questo tipo di interpretazione spiegherebbe anche il fatto per cui il doge Andrea Contarini abbia richiesto di svolgere queste verifiche il più velocemente possibile, «quam citius esse potest»,¹²¹ dovute quasi ad una necessità bellica impellente.

¹¹⁹ A. Settia, *L'apparato militare*, p. 471.

¹²⁰ «Et quia sunt multe muliers vel pupilli qui legitime per sucessionem habuerunt et habent de ipsis pheidis et tenentur facere servire per unum bonum peditem et non observerint ut tenentur dum danno comunis, comitatur podestate Tarvisii quod teneat modum quod ipse mulieres et pupilli teneant peditem bonum et sufficientem, vel alia que tenentur. Et si aliquis vel aliqua erit inobedientes et non servabit, ut dictum est, privetur pheudo suo»: B.C.TV. ms. 616, c. 2r.

¹²¹ B.C.TV. ms. 616, c. 1v.

A svolgere gli ordini dogali non fu però Pantaleone Barbo, ma il suo successore Giacomo Priuli, nominato come podestà di Treviso il 29 maggio 1374.¹²² Quest'ultimo, che dalle fonti emerge essere un uomo molto attento e dedito al suo lavoro, si impegnò fin da subito nel portare a termine il compito a lui affidato. Infatti in meno di un mese dalla sua nomina Giacomo Priuli avviò i lavori di verifica sui feudi inviando il 23 giugno 1374 una lettera al podestà di Castelfranco, Pietro Contarini. Questa celerità¹²³ dimostra due cose: da un lato la professionalità del neo podestà di Treviso che prese alla lettera l'espressione del doge *quam citius esse potest*, dall'altro l'estrema importanza ricoperta dai feudi di Castelfranco, percepiti come una questione da risolvere nel minor tempo possibile.

Nella lettera inviata a Pietro Contarini il podestà di Treviso richiese al suo collega di fare un proclama pubblico che obbligasse tutti coloro che possedevano dei feudi o delle canipe¹²⁴ a recarsi, entro quindici giorni, presso la curia podestarile presentando i documenti che attestavano i loro diritti feudali. Veniva chiesto, inoltre, che per le donne e i bambini che possedevano un *beneficium* comparissero il loro *procurator*, *curator* o *tutor*.¹²⁵ Il podestà di Castelfranco, nel medesimo giorno, confermò la sua disponibilità, garantendo che avrebbe eseguito ciò che gli era stato ordinato.

Il termine entro il quale i feudatari si sarebbero dovuti presentare era l'8 luglio, tuttavia solo 22 su più di cento feudatari si presentarono entro tale data.¹²⁶ Pietro Contarini, infatti, aveva scritto, qualche giorno prima della scadenza, a Giacomo Priuli per chiedere una proroga del termine almeno fino alla fine del mese, in quanto «isti feudatarii se agravabent isto tempore messionis et seminationis».¹²⁷ Questa richiesta che sembrerebbe essere del tutto

¹²² Ho individuato la nomina a podestà di Treviso di Giacomo Priuli grazie al database “Rulers of Venice”, consultabile online al seguente sito: <https://rulersofvenice.org>. In questo database sono state riportate le elezioni dei nobili veneziani nel periodo tra il 1332 e il 1524, ricavabili dai registri conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia.

¹²³ Passarono 25 giorni dalla nomina a podestà alla stesura della prima lettera riguardante i feudi. In questo lasso di tempo Giacomo Priuli dovette trasferirsi a Treviso, prendere in carico tutte le questioni relative alla podesteria trevigiana, informarsi sul lavoro da svolgere per la verifica dei feudi e poi decidere quali azioni intraprendere per prime.

¹²⁴ Nelle fonti troviamo distinti i termini *feudo* e *canipa*, tuttavia senza fornirne una chiara definizione. Il secondo termine in realtà viene utilizzato come forma abbreviata di *feudum canipe* (B.C.TV., ms. 616, c. 17v), ovvero una *canipa* concessa in feudo. Ma che cos'era una *canipa*? In origine doveva designare un sedime su cui era stato costruito un magazzino. Tuttavia, a questi magazzini i possessori apportarono delle modifiche, a volte ristrutturandoli in case, senza però cambiare il termine. Difatti, si trova spesso nelle fonti che ho analizzato l'espressione: «unum sedimen cum domo a cupis superposita et hedificata, quod est canipa»: B.Cap.TV., scatola 17, *Secundus liber feudorum Castrifranchi*, c. 2v. Anche Aldo Settia ha riscontrato che probabilmente non ci fu una chiara definizione di che cosa fosse una *canipa*: cfr. A. Settia, *Castelli medievali*, Bologna, 2021, pp. 115-119. Invece quando si trova solo il termine *feudum* tendenzialmente si riferisce alla concessione di più di un sedime, solitamente una casa posta nel castello o in uno dei borghi e vari campi situati nel territorio di Castelfranco.

¹²⁵ B.C.TV. ms 616, c. 5r.

¹²⁶ Cfr. Tabella 2 in appendice in cui sono riportate tutte le date di comparizione dei feudatari.

¹²⁷ B.C.TV. ms. 616, c. 6r.

legittima si scontrò con la ferrea volontà del Priuli di svolgere i controlli sui feudi il più velocemente possibile, per questo il 7 luglio rispose:

«quando venimus ad regiminem civitatis Tarvisii, habuimus expresse in mandatis a dominazione ducali quod debemus exequi ordines datos per ipsam dominationem super feudis Castrifranchi. Et quia invenimus per precessorem nostrum datum esse terminum octo dierum dictis feudatariis ad comparandum coram eo, nos velentes ampliare dictum terminum, ut comodus comparire possent, dedimus eis terminum comparandi dierum quinque decem. In quo termino si comparebunt, bene, quidem sin autem faciemus sicut nobis iustum fore videbitur, qui non intendimus eis aliquem alium terminum prorogare».¹²⁸

Dopo questo perentorio rifiuto di accomodare le necessità dei feudatari, il 9 luglio si presentarono davanti al podestà ben 81 abitanti di Castelfranco con in mano i propri documenti che attestavano i loro diritti feudali.¹²⁹ Tuttavia, ancora non tutti si recarono a Treviso e alcuni riuscirono persino ad ottenere una *prorogatio* che potremmo definire *ad personam*. Si possono trovare infatti, nelle lettere intercorse tra i due podestà, tali proroghe: «supradictus dominus potestas prorogavit terminum ser Saliono q. ser Guadagnini, Guillielmo q. Bartholomei Segalini, Segalino q. Francisci Segalini de Castrofranco usque ad diem mercurii proximum venturum per diem ad producendum sua iura».¹³⁰

Le difficoltà che i feudatari riscontrarono nel presentarsi davanti al podestà non dovevano essere delle frivolezze, ma qualcosa di grave, in quanto la non comparizione avrebbe comportato la perdita del loro feudo, che magari possedevano da decenni o persino da generazioni. Infatti, ci furono dei casi in cui dei vassalli si presentarono dopo qualche mese e giustificarono il proprio ritardo affermando che di essere stati infermi a causa di una malattia. Questo fu il caso di Franceschino Dandolo, il quale si presentò solo il 3 settembre e fu difeso dal podestà di Castelfranco che scrisse a Giacomo Priuli che «si principaliter non accesit Tarviso eo quod est magna infermitate gravatus».¹³¹

Per il momento si è visto solo che il podestà di Treviso con l'aiuto di quello di Castelfranco convocò presso la città trevigiana i vari feudatari, ma non come operò per attuare il controllo sui feudi. Grazie al sopracitato ms. 616, che è stato redatto proprio in funzione di questa indagine, siamo in grado di ricostruire i vari momenti nei quali si articolò questa verifica. Tali momenti si susseguivano secondo una prassi stabilita, che tuttavia poteva variare a seconda di alcune eccezioni.

Innanzitutto, analizzeremo il caso *standard*, in cui la prassi venne seguita secondo un processo lineare. Il feudatario, informato dal proclama fatto dal podestà di Castelfranco, si

¹²⁸ Ibidem.

¹²⁹ Cfr. Tabella 2.

¹³⁰ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 1.

¹³¹ B.C.TV. ms. 616, c. 58r.

recò a Treviso presso Giacomo Priuli, a cui doveva mostrare gli atti di investitura che certificavano i suoi diritti sul feudo o sulla *canipa* che possedeva. Il luogo in cui il podestà di Treviso accoglieva i feudatari poteva variare, ma quello adoperato più frequentemente era la *logia curtivi palacio comunis*.¹³² Successivamente, letto l'*instrumentum* mostrato dal feudatario, il cancelliere podestarile, che all'epoca era Ubertino di Maffeo da Farra, registrava le informazioni principali dell'atto, ovvero l'investitore, l'investito, l'anno di investitura, le prestazioni da garantire e il notaio che scrisse il documento.

Queste operazioni identificano il primo momento di verifica, il secondo invece vedeva come attore principale il podestà di Castelfranco. Quest'ultimo infatti trovandosi in loco doveva dare conferma che il feudatario abitasse presso il proprio feudo, che garantisse le prestazioni e che non ricevesse il *soldum*.¹³³ Ultimati questi controlli il podestà doveva scrivere al suo collega trevigiano l'esito di tale verifica.

L'indagine si concludeva con il cancelliere, o chi per lui, che registrava tutti i dati raccolti all'interno del registro, l'attuale manoscritto 616. Nel quale quindi «sunt exemplate omnes partes capte super feudis et canipis Castrifranchi e nomina omnium feudariorum comunis Tarvisii de Castrofranco, qui comparuerunt coram nobis et quos accettamus et confirmamus in feudis et canipis, que et quas tenent, et cum peditibus balistis et aliis armis que tenere tenentur».¹³⁴

L'organizzazione data a tale registro rispecchiava l'ordine con cui la verifica veniva attuata. Ad ogni feudatario veniva adibita una pagina, nella quale, secondo uno schema fisso, riportato di seguito, venivano segnate le varie informazioni. In alto a destra veniva registrata la notizia della comparizione del feudatario presso il podestà con i dati necessari del documento di investitura presentato. Al centro veniva copiata la lettera inviata al podestà di Castelfranco sul controllo da effettuare oppure una semplice nota in cui si riportava questa informazione. A margine invece venivano riportate delle glosse riassuntive con il nome del feudatario e le prestazioni che doveva garantire. La parte bassa del foglio era utilizzata per registrare le informazioni ricevute dopo il controllo del podestà di Castelfranco ed eventuali note, che avevano lo scopo di indicare la pagina del libro dei feudi nella quale era riportato l'*instrumentum investiture* presentato dal feudatario.


¹³²B.C.TV. ms. 616, c. 21 r. Gli altri luoghi in ordine di frequenza erano *palacio comunis*, *sala maior palacii comunis*, il non precisato *Tarvisio, sala minor palacii comunis*, *logia exterioris domini potestatis* e la *capella palacii communis*. (La frequenza dei luoghi in base al ms. 616 è di: 92; 18; 3; 2; 1; 1; 1) cfr. Tabella 2 in appendice.

¹³³In una lettera Giacomo Priuli scrisse a Fantino Arimondo, nuovo podestà di Castelfranco, i compiti che il suo predecessore svolgeva: «Dictus vester precessor deberet inquirere de quolibet feudatario per se si habitabant in Castrofranco et si tenebant arma seu pedites, que tenere tenentur pro dictis feudis, et si habebant soldum et nobis rescriberet»: A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 11r.

¹³⁴A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, cc. 14v-15r.

Nome del feudatario	Notizia della comparizione presso il podestà del feudatario, indicante la precedente investitura
Prestazioni da garantire per il feudo	Notizia che riporta la scrittura da parte del podestà di Treviso di una lettera destinata al podestà o capitano di Castelfranco, in cui si chiede di verificare che le prestazioni siano garantite dal feudatario
Copia della lettera del podestà di Castelfranco oppure una nota in cui si riporta l'esito della verifica effettuata	
Note indicanti il numero del foglio del libro dei feudi dove è scritto il documento di investitura	

Schema struttura pagina



B.C.TV., ms. 616, c. 22r

Quello di *Bartholomeus q. Simeonis sartoris*, le cui informazioni furono registrate alla carta 22 recto del manoscritto 616, può essere considerato un caso *standard*. Lui, infatti, si recò davanti a Giacomo Priuli il 9 luglio 1374 presentando il documento scritto dal notaio Ubertino da Farra, in cui era riportata l'investitura fatta a *Simeon* il 14 maggio 1351 dall'allora podestà di Treviso Giovanni Dandolo. *Bartholomeus* ereditò dal padre il feudo, per il quale doveva tenere una balestra con 500 dardi. Successivamente il capitano di Castelfranco controllò innanzitutto se effettivamente abitava sul suo feudo, se possedeva la balestra e infine se non riceveva il *soldum*. Tutta la procedura quindi si sviluppò linearmente senza impedimenti. In realtà, non ci furono solo casi di questo tipo, poiché si verificarono alcune irregolarità che dovevano essere risolte.

La prima tipologia di caso "irregolare" riguardava il tipo di *instrumentum* presentato dai feudatari. Difatti, se tali documenti risultavano essere precedenti all'inizio della dominazione veneziana su Treviso e per tanto non si ritrovavano nel *liber feudorum*, redatto a partire del 1341, era necessario fare una nuova investitura. Per esempio, il 9 luglio 1374 *dona Agnes*, che si presentò davanti al podestà di Treviso a nome dei figli *Federicus*, *Bartholomeus*, *Anthonius* e *Dominicus*, mostrò l'atto con il quale era stato investito *Avantius*, il defunto padre dei quattro fratelli, dagli ufficiali del comune di Treviso il 20 aprile 1336. Questo documento non fu accettato da Giacomo Priuli, che richiese una nuova investitura. Nel medesimo giorno, si presentò *Federicus q. Avantii*, che a nome suo e dei suoi fratelli si fece investire del feudo che

una volta apparteneva al padre.¹³⁵ L'*instrumentum investiture* fu redatto dal notaio *ser Iacobus q. ser Viviani* al foglio 134 del *primus liber feudorum*.¹³⁶

Uno dei problemi per i feudatari che presentavano dei documenti di investitura troppo vecchi, quindi concessi a dei loro avi, era di dimostrare che erano gli unici e i legittimi eredi di quel feudo. Tale problematicità si manifestò, ad esempio, quando *Simeon q. Francisci de Marostica* affermò di essere il figlio e il legittimo erede di *dona Agnes q. Petri q. Alberti sartoris*, mostrando però al podestà di Treviso l'atto di investitura del 1311 fatto a suo nonno *Petrus q. Alberti* e a suo prozio *Vendraminus q. Alberti*. Giacomo Priuli, per sicurezza, dovette chiedere al podestà di Castelfranco, Fantino Arimondo, di indagare se *Simeon* fosse effettivamente il nipote di *Petrus q. Alberti* e se esistessero dei discendenti di *Vendraminus* che potessero rivendicare dei diritti su tale feudo. La meticolosità dimostrata dal podestà di Treviso fu in un certo qual modo ripagata. Infatti, Fantino Arimondo scoprì che, nonostante *Simeon q. Francisci* avesse affermato che «iam longo tempore fecit custodiam et fieri facere pro feudo dicitur sibi spectare [tenere panceriam, scutum, spatam, lanceam et capellam]»¹³⁷ e che nessuno avesse reclamato dei diritti sul feudo, esisteva un discendente di *Vendraminus*, ossia *Tolbertus q. Gerardi de Marostica*. Quest'ultimo tuttavia, convocato dal podestà di Castelfranco, non mostrò interesse, ed anzi disse «quod erat contentus quod dictus Simeon investiretur de dicto feudo».¹³⁸ La questione quindi si risolse con una nuova investitura fatta dal podestà di Treviso a *Simeon q. Francisci*.

Giacomo Priuli dimostrò di prestare molta attenzione alla questione dell'eredità del feudo, in particolar modo se si presentavano presso la sua curia delle donne che rivendicavano dei diritti feudali. Difatti voleva essere certo che quest'ultime fossero effettivamente le eredi del feudo in questione: fu il caso di *Margarita uxor q. Stefani* la quale avocava a sé l'eredità di un feudo, che era appartenuto ai suoi defunti fratelli, *Bartholomeus* e *Vivianus Feracini*. Come si è visto nel caso precedente, nel quale il podestà di Treviso non era sicuro della legittimità del feudatario, si richiese all'ufficiale di Castelfranco di condurre un'ulteriore verifica. Per questo il Priuli non volle subito investire *Maragrita* del feudo dei fratelli «nisi primo habeat informationem».¹³⁹ La titubanza del podestà di Treviso fu però smentita dalle ricerche del suo collega che riferì «quod ipsa est proximor dictorum defunctorum» e «quod tenuit dictum feudum a viginti quattuor annis citra».¹⁴⁰

¹³⁵ B.C.TV. ms. 616, c. 24v.

¹³⁶ All'interno del ms. 616 si possono ritrovare altri casi simili: come quello di *Antonius filius Iacobi de Malosio* che ottenne una nuova investitura del feudo, che era stato concesso l'ultima volta ad un suo avo il 20 aprile 1313.

¹³⁷ B.C.TV. ms. 616, c. 60r.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Ivi, c. 41r.

¹⁴⁰ Ibidem.

Questi tre brevi casi riguardavano principalmente questioni relative ai documenti presentati o all'ereditarietà del feudo. Tuttavia ci furono altre tipologie di casi irregolari, ovvero varie situazioni in cui i feudatari non garantirono quelle condizioni che erano richieste per il mantenimento del beneficio. Risulta interessante soffermarsi su queste questioni, in quanto i funzionari veneziani, prima di privare di un feudo qualcuno, davano la possibilità di porre rimedio ad un loro illecito.

Il primo tra questi ultimi casi verte sulla non residenza del feudatario presso Castelfranco, nel castello o nei borghi. Questa era una delle condizioni cardine dell'istituto feudale utilizzato nella Castellana, si trattava per l'appunto di feudi d'abitanza. Nondimeno, qualcuno cercò di eludere questo obbligo: *Victor Barnabovis Tempeste*, che si presentò davanti a Giacomo Priuli il 15 luglio 1374, risultò, secondo i controlli del podestà di Castelfranco, non abitare nel castello ma a Brusaporco, dove la famiglia Tempesta possedeva dei beni fondiari.¹⁴¹ La soluzione che *Victor* aveva impiegato per non dover risiedere a Castelfranco fu quella di concedere di abitare presso il suo feudo al fratello, *Evangelista*, che in cambio garantì la prestazione militare come *pedes*. Per le autorità veneziane ciò non bastava: anche il possessore del feudo era obbligato ad abitare presso Castelfranco e non solo chi per lui garantiva il servizio militare. Per questo *Victor* dovette cambiare residenza e il 12 agosto 1374 Fantino Arminondo scrisse al podestà di Treviso: «significamus Victorem filium ser Barnabovis de Brusaporco ad presentem in Castrofranco residentiam facere». ¹⁴² Similmente *Cristoforus q. Francisci* dovette trasferirsi a Castelfranco per il feudo che li possedeva, però lui lo fece di sua spontanea volontà senza che gli venisse ordinato. Evidentemente aveva una conoscenza chiara dell'istituto feudale del feudo d'abitanza che «venit ad habitandum in Castrofranco propter proclamationem fractam quia habitabat in Tarvisio». ¹⁴³

Gli ultimi due casi, che sono molto simili tra loro, riguardavano la violazione di una norma estremamente importante per il governo veneziano, alla quale il doge aveva richiesto al podestà di Treviso di porre particolare attenzione. La norma in questione era l'incompatibilità tra l'essere un feudatario "d'abitanza" e un soldato stipendiario di Venezia. Ci furono infatti alcuni, come *Filippus Ferro*, che ricevevano il *soldum* ed erano possessori di un feudo o di una *canipa*. A lui fu ordinato di decidere, dopo che si era presentato davanti a Giacomo Priuli l'8 luglio 1374, se rifiutare la *canipa* di cui era stato investito l'anno prima ¹⁴⁴ oppure il *soldum* e avrebbe dovuto operare tale scelta «usque ad diem mercurii proximum». ¹⁴⁵

¹⁴¹ «Dictus Victor [...] non habet soldum sed habitat in Brusaporco»: B.C.TV. ms. 616, c. 52v.

¹⁴² Ibidem.

¹⁴³ Ivi, c. 12r.

¹⁴⁴ 6 dicembre 1373, cfr. B.C.TV. ms. 616, c. 63r.

¹⁴⁵ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 2r.

Così mercoledì 12 luglio *Filippus* si ripresentò presso la curia podestarile di Treviso portando con sé una lettera scritta dal podestà di Castelfranco che affermava: «Retulit nobis ser Phylippus Ferro de Veneciis [...] quod eidem [vos Iacobus de Priuli] dixistis quod facere se cassari a soldo quod canipa quam tenet in Castrofranco et ita ipsum cassavimus¹⁴⁶». La decisione presa da *Filippus* mostra che per il suo caso, tra le due, fosse più proficuo mantenere la *canipa*, piuttosto che il *soldum*.

L'altro caso simile venne individuato dal Priuli, che nella sua meticolosa verifica riscontrò un possibile danno per gli interessi veneziani. Il 14 luglio 1374 scrisse a Andrea Contarini che mentre eseguiva i controlli sui feudi si accorse

«quod ex pupilis, viduis, orfanis et aliis mulieribus habentibus feuda, pro quibus debent tenere pedites cum armis a pedite, aliqui tenent dictos pedites, qui pedites quamquam serviant pro dictis pupilis et mulieribus tamen habent soldum. Quod quidem videretur michi prohybendum esse, quia cum prohibeatur per ordines vestros quod nulus habens feudum possit habere soldum, tanto fortiter prohiberet quod serventes pro feudis nomine pupillorum et mulierum non possent habere soldum».¹⁴⁷

Il doge non poté non trovarsi d'accordo con il podestà trevigiano ed infatti rispose il 17 agosto che «sumus contenti secundum consilium vestrum, quod tallis serventes [...] non debent habere soldum ullo modo». Tuttavia, lo scambio epistolare tra Giacomo Priuli e Andrea Contarini avvenne solo successivamente l'attuazione di tale norma. Infatti già il 7 luglio, quindi una settimana prima dell'invio della lettera al doge, il podestà aveva richiesto ad un certo *Bertoldus*, che svolgeva il ruolo di *pedes* a nome di *Francisca q. Petri* per il mantenimento del suo feudo e al contempo riceveva il *soldum*, di rifiutare di essere uno stipendiario.¹⁴⁸ Se non lo avesse fatto entro quindici giorni, *Francisca* avrebbe dovuto trovare qualcun altro disposto a svolgere il servizio militare, pena la perdita del feudo. Parrebbe quindi che Giacomo Priuli sapendo di operare secondo gli interessi di Venezia, chiese solo in un secondo momento una sorta di legittimazione delle proprie azioni all'autorità dogale.

Sia nelle situazioni in cui l'ereditarietà del feudo non era certa sia in quest'ultimi casi per cui le condizioni del feudo di servizio non venivano garantire, è possibile vedere come gli ufficiali veneziani da un lato furono molto ligi nell'applicazione delle norme dall'altro cercarono di accomodare i vari feudatari dando loro un'ulteriore possibilità di rimediare all'illecito. Tutte le tipologie di casi "irregolari", che sono state presentate, prevedevano un

¹⁴⁶ Ibidem.

¹⁴⁷ B.C.TV. ms. 616, c. 2v.

¹⁴⁸ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 1v. Nella fonte si dice che *Bertoldus* dovette rifiutare il *soldum* «considerando ordinem novum». Con questa espressione non ci si poteva riferire alla proposta di Giacomo Priuli, che fu accettata dal doge solamente un mese dopo. Evidentemente si rifacevano all'*ordo novus* stabilito per la verifica dei feudi dalla ducale del 14 maggio, in cui veniva sancita l'incompatibilità tra la ricezione del *soldum* e il possedere un feudo, senza però specificare il caso degli uomini che prestavano i loro servizi a nome di donne e bambini.

iter procedurale più lungo rispetto a quello *standard*, in quanto necessitavano di più controlli e una volta conclusi i feudatari dovevano o ricevere una nuova investitura o ripresentarsi presso la curia podestarile.

Questo modo di procedere garantì ai due podestà di essere certi che per i feudi assegnati fossero garantiti i servizi di cui avevano bisogno, senza dover prima privare molti feudatari del beneficio e poi individuare nuovi vassalli da investire. Quest'ultime azioni, sembrerebbero essere proprio l'ultima scelta per le autorità veneziane. Espropriare e fare delle nuove infeudazioni, avrebbe forse causato del malumore all'interno della popolazione locale. Non appena furono iniziati i lavori, come si è visto, Giacomo Priuli era stato irremovibile sulle tempistiche di comparizione dei feudatari; nondimeno, dovette scontrarsi con la realtà dei fatti e concedere a varie persone delle *prorogatio*, un modo per evitare il più possibile la privazione del feudo.

Questa pratica di prorogare però si dovette concludere. Nel novembre del 1374, dopo aver cercato di accomodare il più possibile i feudatari, il podestà di Treviso scrisse al doge informandolo su come si erano svolte le verifiche dei feudi e sul fatto che aveva dovuto privare dei benefici coloro «qui non comparuerunt coram me in termino eis dato nec post usque ad presentem diem assignatis eis pluribus terminis». ¹⁴⁹ Chiese inoltre il permesso di inviare a Castelfranco un sindaco che, a nome della comunità di Treviso, «aprenderet possessionem et tenutam terrarum et domorum dictorum feudorum [sic]¹⁵⁰ qui cassi sunt»,¹⁵¹ così da iniziare ad investire i nuovi vassalli. La risposta del doge a questa lettera non fu copiata nei vari registri e quindi risulta per noi difficile conoscere le precise direttive dogali. Tuttavia dovette accogliere positivamente la proposta del Priuli, poiché il 24 novembre fu inviato a Castelfranco *Bartholomeus de Quero*,¹⁵² in qualità di sindaco, per riacquisire i beni feudali di coloro che non si erano presentati davanti al podestà.¹⁵³ Bartolomeo consegnò inoltre al podestà di Castelfranco due registri, l'attuale manoscritto 616 e un secondo in cui furono segnati i nomi di coloro che non essendosi presentati presso il podestà avevano perso il loro feudo, ed un ulteriore quaderno pergamenaceo in cui scrivere sia coloro a cui era stato appena confermato il feudo sia le future investiture.¹⁵⁴

Si ha testimonianza che la privazione dei feudi per mano di Bartolomeo avvenne anche se poi questi benefici non furono reinvestiti. Alcuni di quelli che ne furono privati negli anni

¹⁴⁹ B.C.TV. ms. 616, c. 3v.

¹⁵⁰ *Feudorum* corretto da *feudariorum*

¹⁵¹ B.C.TV. ms. 616, c. 3v.

¹⁵² *Bartholomeus* è da identificare con il notaio Bartolomeo Redusi da Quero, lo zio del famoso cronista Andrea Redusi.

¹⁵³ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 14v.

¹⁵⁴ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, c. 15r.

successivi si ripresentarono per chiedere l'investitura del loro vecchio feudo, spesso dando una motivazione valida per non essersi presentati davanti a Giacomo Priuli tra il luglio e il novembre del 1374. Questo fu il caso di *Gabriel q. Nicolai de Gaymo*, che il 14 dicembre 1376 fu nuovamente investito del feudo di cui era stato privato due anni prima.¹⁵⁵ Per dimostrare la sua storia *Gabriel* si presentò davanti al podestà di Treviso, che allora era Francesco Bembo, con una serie di lettere scritte dal capitano di Castelfranco e dal podestà di Asolo, Andrea Navagero. In particolare, quest'ultimo prese le difese di *Gabriel* che persino lo definì «intimus noster».¹⁵⁶ *Gabriel* non era riuscito a presentarsi davanti a Giacomo Priuli e quindi a farsi riconfermare il feudo, poiché in quel periodo era stato condannato e «propter quoddam bannum non auderet tarvisinum districtum habitare».¹⁵⁷ Per tanto essendo «excusatus impedimento dicte accationis condenationis»¹⁵⁸ fu dal Francesco Bembo *de novo investitus*.

La fine dei controlli del Priuli portò molti feudatari a rinunciare a tutto il loro feudo o a parte di esso. Difatti, come si è visto nel capitoletto precedente, nel biennio 1374-1376 furono redatti ben 18 atti di rinuncia e questi sono solo quelli che furono trascritti nel *secundus liber feudorum*, non si sa se nel primo ne furono redatti altri. In questi documenti purtroppo non venivano segnate le motivazioni della rinuncia, veniva solamente registrato che il vassallo *cum animo ed intentione renunciandi* si presentava davanti al podestà di Castelfranco. Le motivazioni, che soggiacquero a tali scelte, potrebbero per l'appunto essere dipendenti dai controlli effettuati dal podestà trevigiano. Forse fino al 1374 alcuni vassalli non garantivano in modo costante le prestazioni militari richieste, perché non riuscivano economicamente sostenerle. A seguito della pressione esercitata dai funzionari veneziani per il mantenimento dei servizi, dovuta alle contingenze belliche, i feudatari provarono a eseguire tali ordini, ma dovettero in un secondo momento rinunciare perché la consistenza del feudo di cui erano investiti non permetteva loro il mantenimento di quel tipo di prestazione.

Già Cagnin, nel suo studio sui primi secoli di Castelfranco, aveva evidenziato la tendenza di alcuni feudatari ad eludere gli obblighi feudali e di altri di rifiutare il feudo perché in rapporto ai servizi che dovevano garantire risultava essere troppo piccolo.¹⁵⁹ Tale ipotesi potrebbe trovare ragione in una singolarità che ho riscontrato: considerando solamente il periodo che va dal giugno del 1374 fino al dicembre dello stesso anno, quindi l'arco di tempo concomitante ai controlli del Priuli, si può osservare che ben cinque feudatari, che si presentarono davanti al podestà e dimostrarono che garantivano le prestazioni richieste,

¹⁵⁵ Cfr. in appendice Tabella n° 5 cc. 13v-14v.

¹⁵⁶ B.Cap.TV. scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 14r.

¹⁵⁷ Ivi, c. 14v.

¹⁵⁸ Ivi, c. 14r.

¹⁵⁹ G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, pp. 176-179.

nell'arco di qualche mese rinunciarono al feudo.¹⁶⁰ Ciò che sorprende è la celerità. Evidentemente speravano che finiti i controlli potessero tornare ad eludere gli obblighi militari, purtroppo però, preso atto che non avrebbero potuto farlo dovettero prendere l'amara decisione di rifiutare il beneficio.

La *franchatio feudorum*

Nel capitolo precedente si è descritto ciò che avvenne a Castelfranco durante l'ultima fase della guerra di Chioggia, ovvero che alcuni degli abitanti del grande castello trevigiano nel dicembre del 1380 si ribellarono alle autorità veneziane a causa, secondo i cronisti, della richiesta di fornire del grano. La ribellione, guidata da quattordici persone, che le fonti veneziane nominano come *proditores*, portò alla liberazione del castello dalla dominazione marciana con la costituzione di una provvisoria «università»¹⁶¹ – il cui significato è da intendersi come assemblea –. Questa forma di autogoverno aveva lo scopo di trattare con Francesco da Carrara per un'eventuale sottomissione. Due furono i sindaci che l'*universitas* inviò al signore di Padova per stipulare dei patti di dedizione.¹⁶² Una delle condizioni che i rappresentanti posero per la sottomissione fu «quod si quo tempore civitas Tarvisii perveniret in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri quod omnia feuda comunis Tarvisii detenta per illos de Castrofranco deberint esse sua libera et francha».¹⁶³ Ecco quindi che richiesero ciò che poi definirono come *franchatio feudorum*. Oltre a ciò i patti prevedevano anche degli accordi singoli tra Francesco da Carrara e i principali ribelli di Castelfranco. Si ha testimonianza che uno dei feudatari, il notaio Iacobus q. ser Almerici, che i documenti veneziani etichettano come il «principalis proditor», ottenne la titolarità «unius mansi terre iacentis in villa et territorio de Toresellis Tarvisini districtus» per aver contribuito alla ribellione a Venezia.

Tuttavia a partire dalla clausola che gli abitanti di Castelfranco posero riguardante l'affrancamento dei feudi si possono fare una serie di considerazioni e ipotesi alquanto interessanti. Innanzitutto, ciò che le fonti cronachistiche individuano come unica causa della ribellione di Castelfranco parrebbe invece essere, alla luce dei documenti della *franchatio*,

¹⁶⁰ Vedi in appendice alla tabella n° 2 *Filippus q. Galandis, Nicolaus q. Bertoldi, Petrusbonus q. Bartholomei, Baldassare Guidoni e Iohannes Guidone*.

¹⁶¹ G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 197.

¹⁶² «Fecero di boto infra loro consiglio, e di loro elesse due sindicichi»: G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 197. «Alias, vigente guerra inter magnificum dominum nostrum predictum et suos colligatos ex una parte et commune Venetiarum ex alia parte, homines Castrifranchi dederunt Castrumfranchum in manibus et fortia dicti magnifici domini nostri cum certis pactis et conventionibus»: A.S.D.TV. *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 1r, in appendice il documento n° 1.

¹⁶³ *Ibidem*.

solamente la miccia che fece scoppiare l'insurrezione. O meglio, i rivoltosi utilizzando forse come scusa l'eccessiva richiesta di grano furono in grado di raccogliere attorno a sé quasi tutta la cittadinanza di Castelfranco, accomunata da un sentimento di insoddisfazione nei confronti del governo veneziano. Tale insoddisfazione potrebbe essere maturata, non tanto nell'ultimo periodo di guerra, ma nel quinquennio precedente, quando molti feudatari, a seguito dei controlli veneziani, persero o dovettero rinunciare ai propri feudi. In quest'ottica si spiegherebbe il fatto che la condizione principale posta dagli abitanti di Castelfranco al signore padovano fu la richiesta di ottenere in proprietà i loro feudi, poiché il passaggio alla piena proprietà avrebbe garantito la liberazione dei vassalli dagli onerosi obblighi feudali, che, come si è visto, furono la causa principale delle rinunce.

La seconda considerazione da fare riguarda la concezione giuridica della proprietà feudale che emerge da questi documenti. I *certa pacta et conventiones*, che gli abitanti di Castelfranco accettarono, prevedevano che Francesco da Carrara avrebbe attuato la *franchatio* dei feudi solo se avesse ottenuto Treviso *in fortiam e dominationem*. Questo fatto ci svela le intricate intricate relazioni che legavano Castelfranco a Treviso e per tanto a Venezia.

Bisogna ricordare che Castelfranco era stato fondato sui terreni che erano di proprietà del Comune di Treviso – il castello e il territorio limitrofo erano dei beni comunali – e che tali beni furono suddivisi e concessi in feudo ai coloni che li andarono ad abitare. Si veniva quindi a instaurare, secondo le teorie sul diritto feudale del giurista Pillio da Medicina, una doppia titolarità. Il dominio sulla *res*, attraverso l'investitura, infatti si spaccava nel «*dominio* diretto spettante a chi aveva la titolarità astratta del bene, ossia al nudo proprietario [il Comune di Treviso]», e nel «*dominio* utile a chi ne aveva il godimento concreto»,¹⁶⁴ i feudatari. Quest'ultimi, benché avessero sul feudo dei diritti di possesso dall'«immagine quasi-proprietaria»,¹⁶⁵ come l'ereditarietà, non potevano disporre liberamente di tale bene, in quanto erano tenuti a sottostare a determinati vincoli, quali l'inalienabilità del beneficio, la prestazione di servizi vari e la fedeltà nei confronti del proprio signore. Oltre a questo tipo di legame, che potremmo definire di proprietà o fondiario, Castelfranco è stretto a Treviso anche dal punto di vista politico, ovvero il Comune di Treviso e per tanto Venezia possedevano sul territorio della Castellana la *iurisdictio*, il diritto di esercitare la giustizia e quindi di amministrare e di governare.¹⁶⁶

Fatte queste premesse si capisce che gli abitanti di Castelfranco con i *pacta et conventiones* concedettero a Francesco da Carrara solamente la *iurisdictio* sul castello. Difatti all'interno dei

¹⁶⁴ E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, p. 309.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Cfr. C. Storti, *I giuristi di fronte alla città e all'impero*, in «Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto», (2012), pp. 15-21.

documenti della *franchatio feudorum* l'atto di dedizione viene ricordato utilizzando le seguenti parole: «dicti homines de Castrofranco dederunt Castrumfranchum in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri».¹⁶⁷ *Dare aliquid in fortiam alicui* significava concedere a qualcuno la *iurisdictio* su una determinata area.¹⁶⁸ Inoltre, la prima azione che Francesco da Carrara svolse dopo la dedizione fu la nomina di un podestà,¹⁶⁹ il cui compito principale era *reddere ius*, a testimoniare il passaggio di *iurisdictio* nelle mani del signore padovano. Tuttavia la proprietà dei feudi rimaneva divisa nei due domini, quello dei feudatari e quello del Comune di Treviso, che all'epoca della dedizione del castello era ancora sotto la dominazione veneziana. Perciò Francesco da Carrara non poteva svincolare i vassalli di Castelfranco dagli obblighi feudali, poiché non era lui il detentore dei beni comunali trevigiani; lo avrebbe potuto fare invece solo nel caso in cui, come promise, avesse ottenuto il dominio su Treviso. Si determinò quindi a Castelfranco una scissione tra chi deteneva la proprietà sui feudi, ovvero il Comune di Treviso e Venezia, e chi possedeva la *iurisdictio*, Francesco da Carrara. O meglio si era creata una discrasia dal punto di vista dei feudatari, in quanto erano appena diventati fedeli al signore di Padova però erano ancora obbligati ad essere fedeli a chi aveva il dominio sul Comune di Treviso, tra ciò che abbiamo precedentemente definito *fidelitas* generale e quella particolare.¹⁷⁰ L'esemplificazione di tale scissione fu un evento che agli occhi di noi contemporanei risulta essere alquanto singolare; ossia l'investitura di un nuovo feudatario di Castelfranco. La singolarità risiede nel fatto che questa investitura fu fatta il 25 maggio 1383 non da Francesco da Carrara, ma dall'allora podestà di Treviso, Andrea conte di Polcenigo, a nome di Leopoldo d'Asburgo, che dopo la pace di Torino aveva posto il suo dominio sulla città di Treviso.¹⁷¹

A Castelfranco questa scissione dei domini, giurisdizionali e di proprietà, terminò quando Francesco da Carrara acquistò il comune di Treviso da Leopoldo d'Asburgo, ossia nel gennaio del 1384. Il dominio carrarese sull'intero Trevigiano, tanto atteso dagli abitanti di Castelfranco, non portò subito al mantenimento della promessa fatta qualche anno prima dal signore padovano. I feudatari dovettero aspettare quasi un anno, prima che iniziassero le operazioni della *franchatio feudorum*. La questione non dovette perciò sembrare alle autorità padovane di estrema priorità, tanto che Francesco da Carrara, su sollecitazione degli uomini di Castelfranco, richiese al podestà di Treviso che venisse eseguito ciò che aveva promesso qualche anno prima. Difatti in una lettera inviata a Francesco de Dotti, che in quel momento

¹⁶⁷ A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 5v, in appendice il documento n° 4.

¹⁶⁸ Cfr. <http://ducange.enc.sorbonne.fr/FORTIAS>

¹⁶⁹ «ch'a di XXVIII del ditto fu mandà per lo magnifico signore di Padoa il nobelle homo Frugierin Cavodivacha a Castello-Franco per podestà de quello»: G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 198.

¹⁷⁰ Vedi nota 91 di questo capitolo.

¹⁷¹ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5, c. 3r.

ricopriva l'ufficio podestarile trevigiano, il Carrarese scriveva: «nuper autem dicti comune et homines mei Castrifranchi mihi humiliter supplicarunt quatinus promissa per me premissis attendens sibi facerem per comune civitatis mee Tarvisii ipsa feuda sibi apropiarii et propria decerni de certo iure proprii possidenda». ¹⁷² Questa lettera fu ricopiata nella sua interezza all'interno di uno dei libri podestarili, in cui veniva trascritta la corrispondenza in entrata del podestà di Treviso, e in parte fu citata all'interno dei documenti della *franchatio feudorum*. ¹⁷³

Il 2 gennaio 1385, data riportata dal primo documento, Francesco de Dotti convocò presso la camera podestarile, «appellata chaminum antianorum, [...] ad banchum haveris comunis Tarvisii» un'assemblea di alcuni cittadini trevigiani con lo scopo di eleggere «nomine totius comitatu Tarvisii [...] specialem et legitimum sindicum comunis Tarvisii ad liberandum et franchandum dictas de Castrofranco possessiones, quas tenent olim feudalles a comuni Tarvisii». ¹⁷⁴ L'elezione, fatta da questi cittadini trevigiani, si svolse *unanimiter et concorditer eorum nemine discrepante*. Questa formula notarile, che potrebbe non descrivere ciò che realmente successe quel 2 gennaio, lascia trasparire un concetto importante. La nomina di un sindaco con il compito di *franchare* i feudi di Castelfranco, ossia concedere ai feudatari la piena proprietà dei beni comunali, spettava a cittadini di Treviso *nomine et vice comunis Tarvisii et pro ispo comuni*, i quali, secondo quella massima sviluppata dai giuristi ecclesiastici dell'XI e XII secolo *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, ¹⁷⁵ dovevano svolgerla all'unanimità. Essendo i feudi di proprietà comunale, si doveva mantenere la convenzione che la scelta di alienare i feudi ai singoli feudatari fosse stata approvata da cittadini di Treviso, rappresentanti l'intero Comune, «secundum consuetudinem civitatis Tarvisii». ¹⁷⁶ A cui si aggiunse la concordia con la volontà del nuovo signore: «volentes et intendentes totis viribus obedire mantatis dicti magnifici domini nostri [Francisci de Carraria]». ¹⁷⁷ La nomina ricadde su «Çanfranciscum quondam ser Andree de Sperziano notarium et civem Tarvisinum ibi presentem», al quale fu affidato, per svolgere il compito assegnatogli, «plenum liberum generale et etiam speciale mandatum». ¹⁷⁸

La prima cosa che *Çanfranciscus q. Andree de Sperziano* dovette fare fu individuare i feudatari che in quel momento possedevano i benefici di Castelfranco e per farlo utilizzò uno dei quaderni che erano stati redatti per volontà di Giacomo Priuli. Adoperò quel registro, l'attuale manoscritto 616, in cui erano stati segnati tutti i vassalli che si presentarono davanti

¹⁷² A.S.D.TV. *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 2v, in appendice il documento n° 3.

¹⁷³ Il libro podestarile è l'attuale ms. 617 della Biblioteca Comunale di Treviso e la lettera è stata trascritta alle carte 96r-98v.

¹⁷⁴ Ivi, c. 1r, in appendice il documento n° 1.

¹⁷⁵ Cfr. L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica dell'Italia dei Comuni*, Bari, 2014, pp. 21-22.

¹⁷⁶ A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 2v, in appendice il documento n° 3.

¹⁷⁷ A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 1r, in appendice il documento n° 1.

¹⁷⁸ Ivi, c. 1v.

al podestà ed ottennero la conferma dei diritti sui feudi. Si è certi che *Canfranciscus* non utilizzò i *libri feudorum*, nei quali erano stati trascritti tutti i documenti di investitura del 1341 al 1378, in quanto era difficile individuare con velocità gli attuali possessori dei feudi tra la mole di atti redatti nei *libri*, ma soprattutto perché la lista, che fu redatta per la *franchatio*, riportava i nomi dei feudatari nell'esatto ordine in cui compaiono nel manoscritto 616, che non coincide con l'ordine dei libri dei feudi.¹⁷⁹ Tuttavia il *sindacus speciallis* non si limitò a riportare solamente i nomi, anzi dovette partire da quel registro e poi controllare se nel frattempo, tra il 1377 e il 1385, qualche vassallo fosse morto, segnando gli eventuali eredi.

Svolto questo lavoro preliminare si poté procedere all'effettiva *franchatio* secondo le direttive di Francesco da Carrara. Il signore padovano aveva deciso che non tutti i feudatari di Castelfranco avrebbero ottenuto in piena proprietà il loro feudo, ma che alcuni di loro avrebbero dovuto continuare a tenere il beneficio secondo il diritto feudale. Coloro che non ottennero dal Carrarese la *liberatio* dai vincoli feudali erano una categoria ben precisa tra gli abitanti di Castelfranco, ovvero «homines et persone de Veneciis habentes feuda et canipas».¹⁸⁰ Questa decisione deve essere contestualizzata attraverso altri interventi simili che Francesco da Carrara portò avanti dopo aver posto il proprio dominio sul Trevigiano. Giuseppe Liberali notava che la politica carrarese nei confronti dei Veneziani abitanti a Treviso fosse determinata da un senso di avversione verso questi ultimi. Difatti furono imposte numerose vessazioni e limitazioni nei confronti di queste persone.¹⁸¹ La scelta di non concedere in proprietà i feudi ai Veneziani di Castelfranco dovette essere una decisione volta a porre questi abitanti in una posizione sfavorevole.

Questa considerazione quindi risulta estremamente importante per la storia dei feudi d'abitanza, in particolare per quelli di Castelfranco, in quanto ci suggerisce che l'istituto feudale alla fine del Trecento risulta essere per i beneficiari estremamente sconveniente rispetto a tenere gli stessi appezzamenti di terra in piena proprietà. Questo secondo modo di condurre la terra, che a noi contemporanei sembrerebbe essere il migliore, non doveva però esserlo stato nel XII secolo quando Castelfranco fu fondato e i feudi d'abitanza furono concessi. All'epoca l'istituto feudale doveva essere per gli abitanti uno strumento alquanto vantaggioso, sia perché i feudatari riuscivano a possedere dei discreti beni fondiari sia perché erano in rapporto diretto con il Comune di Treviso, il loro "signore". Va segnalato anche che la composizione dei feudi, ovvero la quantità di beni concessi, era variata nel tempo. Si può notare infatti che rispetto ai feudi d'abitanza concessi alla fine del Duecento, che erano

¹⁷⁹ Cfr. in appendice la tabella n° 2, in cui sono segnati in ordine i nomi segnati nel ms. 616, e la trascrizione del 3 documento, in cui è riportata la lista redatta per la *franchatio*.

¹⁸⁰ A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 3v, in appendice il documento n° 3.

¹⁸¹ G. Liberali, *La dominazione carrarese*, p. 58.

composti in larga parte da un sedime interno al castello e da circa 18 campi trevigiani,¹⁸² i benefici, di cui i vassalli di fine Trecento venivano investiti, risultano essere estremamente più poveri a parità di servizio da garantire.¹⁸³ Si assistette perciò ad una parcellizzazione dei feudi concessi che dovette generare una certa insofferenza verso questo istituto feudale, che si evince dalle numerose rinunce svolte durante la dominazione veneziana e dalla stessa *franchatio feodorum*.

I veneziani quindi che mantennero questi oneri feudali furono svantaggiati. Tuttavia si può ipotizzare un'ulteriore interpretazione e vedere nella scelta di Francesco da Carrara una mossa subdola. Vincolare i veneziani ai feudi d'abitanza significava che questi ultimi dovessero, per usufruire del loro beneficio, sì garantire i servizi militari ma soprattutto la *fidelitas* nei confronti del Comune di Treviso e per tanto di Francesco da Carrara. Se queste condizioni non fossero state mantenute, il Carrarese o il podestà di Treviso legittimamente avrebbe potuto privare questi feudatari del loro feudo.

Il documento che sancì la *franchatio feodorum* è datato al 3 febbraio 1385 e riporta parte della lettera di Francesco da Carrara al podestà di Treviso e le due liste di feudatari, quelli per cui fu fatta la *liberatio* e quella dei Veneziani abitanti di Castelfranco. Data l'importanza dell'argomento, le autorità carraresi posero particolare attenzione all'aspetto giuridico, per tanto furono presenti allo svolgimento della *franchatio* oltre a Giovanni da Stra «licenziato in iure civili vicario infrascripti domini potestatis», anche Salgaredo da Feltre dottore in legge, il signore Guidone *de Ardengis* giudice «haveris et publicorum»,¹⁸⁴ il giurisperito Marco *de Rexio* e vari notai. Come stabilito dal *instrumentum sindicarie* del 3 gennaio, fu *Çanfranciscus q. Andree de Sperziano* in qualità di *sindacus speciallis* a svolgere la pratica dell'affrancamento a nome del comune, mentre a ricevere la *franchatio* in rappresentanza degli uomini di Castelfranco si presentò *Iacobinus q. magistri Blaxii a Ribolio*. Quest'ultimo era stato nominato sindaco «vice et nomine omnium supranominatorum de Castrofranco et comunis et hominum de Castrofranco et cuiuslibet eorumdem et etiam cuiuslibet alterius de Castrofranco tenentis feuda, canipas vel possessiones aliquas ad feudum seu feudalles a comuni Tarvisii, forensibus prenominatis et aliis forensibus dumtaxat exceptis», il 3 gennaio 1385. Attraverso questo atto *Iacobinus* a nome di tutti gli abitanti di Castelfranco, ad eccezione dei Veneziani, «tenutam intraverunt et possessionem acceperunt corporalliter»¹⁸⁵ dei beni che una volta erano tenuti secondo il diritto feudale finché al momento in cui non si sarebbero svolte le singole

¹⁸² Cfr. G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*.

¹⁸³ Cfr. i registi delle investiture del periodo 1374-1378 riportati in appendice nella tabella n° 5. Inoltre, se si guardano i dati ricavati dal ms. 616 ci furono molti feudatari investiti non di un interno feudo ma di metà.

¹⁸⁴ A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 2v, in appendice il documento n° 3.

¹⁸⁵ Ivi, c. 4v, in appendice il documento n° 3.

franchatio.¹⁸⁶ Quindi il sindaco eletto dagli abitanti di Castelfranco si trovò ad ottenere *ad interim* tutti i possessi, ormai ex feudali, della Castellana.

All'interno di questo atto notarile è possibile individuare la costruzione di una retorica sui servizi che venivano richiesti per il mantenimento del feudo. Se durante la dominazione veneziana tali obblighi venivano presentati come giuste ed eque condizioni per il possesso dei beni feudali, negli *instrumenta* carraresi vengono etichettati come *oneris*, *gravamines*, *obligationes* e *obnoxii*. Questi termini costruivano una retorica negativa, che potremmo trovare molto simile a quella costruita nel XVIII secolo dagli illuministi che tanto si scagliarono contro i diritti feudali.¹⁸⁷ L'azione di affrancamento venne così presentata come un atto benevolo che Francesco da Carrara concesse a differenza dei Veneziani.

Dopo un mese dalla *franchatio* fatta a *Iacobinus a Ribolio* a nome di tutti gli uomini di Castelfranco, l'11 marzo si svolse un singolo affrancamento. In questo secondo caso l'atto fu rivolto ad *Çanfranciscus q. Lingue q. Alberti Scude*,¹⁸⁸ per cui vennero indicati tutti i suoi possedimenti con i loro confini. Come testimoniato dall'atto dell'affrancamento "generale" fatto a *Iacobinus a Ribolio* a nome di tutti i feudatari, i singoli vassalli avrebbero poi dovuto presentarsi a Treviso per la singola *franchatio* e così *Çanfranciscus* fece.

Tuttavia è da segnalare che altri documenti simili non si sono conservati, anzi il fascicolo che riporta in originale gli atti qui sopra analizzati presenta a seguito dell'*instrumentum* della seconda *franchatio* quattro pagine bianche. Quasi sicuramente questo fascicoletto, composto da quattro binioni di pergamena legati assieme, doveva far parte di un registro nel quale si avrebbero dovuti registrare tutti gli affrancamenti. Non sappiamo purtroppo con certezza se alla non conclusione della redazione di questo registro corrispose anche un non svolgersi degli altri affrancamenti, però si ha testimonianza delle azioni che gli abitanti svolsero durante il periodo della dominazione carrarese, che farebbero pensare ad un corretto svolgersi della *franchatio*.

Infatti si può notare che ci furono diverse forme di alienazione dei ormai vecchi feudi d'abitanza. Alcuni degli abitanti di Castelfranco vendettero parte dell'ormai ex beneficio, come *Silvester Maystrelli* che vendette a *Iohannes de Vincentii* quattro campi,¹⁸⁹ oppure *Iacobus de Capelino* che «capud feudi vendidit Tutio de Laureya». ¹⁹⁰ Mentre in altri casi, approfittando

¹⁸⁶ «Constituens se dicto sindicario nomine comunis Tarvisii dictas possessiones, domos, canipas, sedimina et iura seu loca quevis feudallia comunis Tarvisii per ipsos de Castrofranco iure hucusque detenta a dicto comuni Tarvisii precario nomine possidere pro dictis de Castrofranco donec eorum quilibet de dictis suis possessionibus, domibus, canipis, sedimibus et bonis quibuslibet feudallibus ut predicatur tenutam intraverint et possessionem acceperint corporalliter»: ¹⁸⁶ Ivi, c. 4v, in appendice il documento n° 3.

¹⁸⁷ Cfr. G. Sergi, *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, 2005, p. 29.

¹⁸⁸ Cfr. A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, cc. 5r-6r, in appendice il documento n° 4.

¹⁸⁹ «Quattor campi nuperrime plantati Iohannes de Vincentii emit a Silvestro Maystrelli»: A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 6r.

¹⁹⁰ Ivi, c. 2v.

del fatto che Carrarese con la *francatio* avesse nella pratica alienato i beni del Comune di Treviso che si trovavano a Castelfranco, alcuni cercarono di recuperare i loro vecchi feudi dei quali erano stati privati un decennio prima da Giacomo Priuli: «Dona Francischa uxor q. Bartholomei et filia Radini q. Alberti de Vitalli» era riuscita a riottenere il feudo del quale «cassa fuit per dominum Iacobum de Prioli». ¹⁹¹ Altri ancora occuparono quei terreni rimasti vuoti e senza proprietari a causa della morte del titolare rimasto senza eredi, per il fatto che il Comune di Treviso dominato da Francesco da Carrara non si preoccupò di recuperarli.

La seconda dominazione veneziana

A seguito della caduta della signoria Carrarese su Treviso avvenuta nel novembre del 1388, la Repubblica di Venezia riuscì in poco tempo a porre nuovamente il suo dominio sul Trevigiano. Non appena i nuovi ufficiali veneziani si insediarono nelle corrispettive podesterie di terraferma, cercarono di ristabilire l'ordine che si era creato durante la prima dominazione. Nello specifico a Castelfranco si pose come obiettivo l'annullamento degli affrancamenti dei feudi voluti dal signore Carrarese, in quanto vennero legittimamente visti dalle autorità veneziane come un «detrimentum iuris comunis». ¹⁹² Il podestà di Treviso che si occupò di questo compito fu Marco Zen, un ufficiale veneziano che risultò essere importante per la podesteria di Treviso, non solo per il recupero dei beni comunali in Castelfranco, ma anche perché si fece promotore della raccolta di ducali, chiamata per l'appunto *Zena*, relative al dominio veneziano e che andò ad aggiornare gli statuti trevigiani. Tuttavia non sono sopravvissuti documenti o lettere che riportino dettagliatamente le giustificazioni giuridiche e le modalità con cui si eseguì annullamento della *francatio*, però si possono ricavare dai registri che furono redatti per l'attuazione delle direttive veneziane.

Il primo compito che fu svolto per ristabilire i feudi di Castelfranco, fu, data la dispersione dei beni comunali, che furono in vario modo alienati e occupati, di inquisire le singole persone che detenevano in quel momento i terreni a Castelfranco, dentro e fuori il castello. Come esito di tale indagine venne redatto un registro, che ora è conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Treviso, ¹⁹³ in cui per l'appunto furono registrate le descrizioni degli appezzamenti con il nome del proprietario. Inoltre fu anche segnato chi tra gli inquisiti teneva quel terreno senza una legittima investitura. L'incipit del registro riporta:

¹⁹¹ Ivi, c. 4v.

¹⁹² A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5, c. 12v.

¹⁹³ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA 5, Sc. A, fasc. 4.

«In nomine domini nostri Iesu Christi amen. [...]»¹⁹⁴ millesimo trecentesimo octuagesimo nono indictione duodecima. Hec est investigatio et descriptio omnium et singulorum feudorum et possessionum feudalium de Castrofranco comunis Tarvisii, facta de singula ad singulum seriatim pro exequutione litterarum ducalli et partium captarum super ipsis feudis et feudatis per egregium legum doctorem dominum Iohannem de Urbeveteri vicarium egregii et sapienti viri domini Marci Geno honorabilis potestatis et capitanei Tarvisii pro serenissima dominazione nostra ducali comunis Veneciarum et scripta per me Petrum de Collibus Paderni notarium et comunis Tarvisii cancellarium ad hec specialiter transmissos per dictum dominum potestatem et capitaneum Tarvisii. Incepta die sexto mensis novembris de millesimo supra dicto»¹⁹⁵

Si ritrovano in questo breve testo i modi secondo cui doveva essere eseguita l'*inquisitio* degli appezzamenti, ovvero uno ad uno. Tale controllo dovette essere molto simile a quelli che venivano svolti per la costruzione degli estimi. Leggendo attentamente il registro è quasi possibile ricostruire il percorso che gli ufficiali podestarili seguirono per attuare tali verifiche.¹⁹⁶ Innanzitutto, prima controllarono i beni interni al castello e poi il territorio circostante. Iniziarono dal quartiere di Mestrina, che si trovava a sud-est,¹⁹⁷ e poi seguendo un ordine antiorario inquisirono quello di Montebelluna, di Musile e delle Fornaci.¹⁹⁸

Terminata l'*inquisitio*, con i dati raccolti si poté stabilire chi stava occupando indebitamente i terreni senza aver precedentemente ricevuto un'investitura e nel caso delle alienazioni si riuscì a ricostruire i precedenti fondi feudali. Il podestà di Treviso per tanto iniziò a riprendere possesso, in rappresentanza del Comune, dei beni occupati, così da svolgere delle nuove infeudazioni a persone che sarebbero state fedeli. Siamo in grado di sapere chi fu privato del terreno e chi invece ottenne l'investitura grazie ad un ulteriore registro,¹⁹⁹ il quale riporta come intestazione: «Infrascripte sunt terre et possessiones feudales comunis Tarvisii in Castrofranco et eius pertinenciis accepte de manibus infrascriptarum personarum eas occupantium de facto et contra formam provisionum ducallium et partium captarum ac litterarum ducalium».²⁰⁰ Questa fonte è importante, come si è già visto in precedenza, in quanto riporta numerose informazioni sulle persone che occuparono i feudi, in che modo li ottennero, come ne furono privati e chi al loro posto ricevette l'investitura,

¹⁹⁴ Impossibile lettura in quanto parte del supporto scrittorio è scomparso per via dell'umidità. Teoricamente nella parte mancante doveva esserci scritto: «Anno nativitate eiusdem».

¹⁹⁵ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA 5, Sc. A, fasc. 4, c. 1r.

¹⁹⁶ La parte del registro in cui sono segnati gli appezzamenti che si trovavano all'interno delle mura è la sezione meglio conservata e leggibile, mentre risulta di difficile, quasi impossibile, la lettura delle descrizioni dei campi posti fuori il castello.

¹⁹⁷ È stata individuata la posizione dei quartieri all'interno del castello grazie ai confini dei vari appezzamenti, in quanto riportavano la collocazione rispetto ai terreni delle mura. Siccome gli appezzamenti segnati in quartiere Mestrina che risultavano essere confinanti con le mura solo ad est o a sud, allora il quartiere si doveva trovare a sud-est. Inoltre, alcuni terreni erano confinanti con la Chiesa di San Liberale, situata nella zona meridionale del castello. Per gli altri quartieri si sono fatti gli stessi ragionamenti e quindi quello di Montebelluna si trovava a nord-est, quello di Musile a nord-ovest e quello delle Fornaci a sud-ovest.

¹⁹⁸ Grazie a questo registro si potrebbe fare una piccola ricostruzione dei sedimi e costruire un ipotetica mappa del castello di Castelfranco.

¹⁹⁹ Cfr. in appendice la tabella n° 6, che riassume il registro conservato in A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134.

²⁰⁰ A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 1r.

fornendoci quindi un quadro non solo del periodo in cui fu scritta ma anche di quello precedente.

In base alla presentazione di queste fonti parrebbe che Venezia, una volta riconquistato il Trevigiano, si sia occupata solamente di far rispettare le norme, ovvero privare dei terreni solo quelle persone che illegalmente li tenevano, senza cercare di punire coloro che la avevano tradito in uno dei momenti più bui della sua storia. Invece, tra le persone a cui furono tolti i feudi si possono trovare alcuni epiteti come *proditor*. Se confrontiamo questi nomi con quelli che il podestà di Asolo elencò nella lettera rivolta al doge del 1380 per informarlo degli avvenimenti di Castelfranco²⁰¹ troviamo delle corrispondenze: *Iacobus q. Almerici, Iacobus de Capelino, Oliviero q. Boneto e Salion de Leudollò*.²⁰² Quest'ultimo, in particolare, è da individuare con quel *Salion* che nel 1376 aveva rinunciato a parte del suo feudo ma che si era fatto reinvestire della parte restante, ovvero 15 campi. È importante avere queste informazioni, in quanto secondo i dati riportati dal registro sopracitato *Salion*, presentato come uno tra i «principalissimi proditorum», risultava aver occupato indebitamente, oltre ad una casa posta all'interno del castello e una con il tetto di paglia, «unum feudum camporum XV»,²⁰³ in pratica il suo stesso feudo. Coloro quindi che furono individuati come i principali traditori di Venezia furono ritenuti dei possessori illegittimi dei benefici che avevano ricevuto grazie ad una corretta investitura. Gli ufficiali veneziani poterono giuridicamente additarli come occupanti abusivi sulla base di uno dei concetti fondamentali del feudo d'abitanza. I *proditores* avendo sostenuto una rivolta contro il governo veneziano ed avendo appoggiato Francesco da Carrara si macchiarono di *infidelitas*, una delle possibili cause di privazione del feudo. Così il podestà di Treviso si trovò giuridicamente e legittimamente giustificato a ritirare i loro possedimenti e a reinvestirli a qualcun altro.

Oltre a privare i traditori dei loro feudi e investire nuovi vassalli, Marco Zen si occupò anche di riconcedere i benefici a quei vassalli che durante la dominazione carrarese si allontanarono da Castelfranco poiché lo ritenevano un posto poco sicuro. Tra di loro troviamo alcuni importanti uomini veneziani, il signore Franceschino Dandolo, e altri uomini di origine trevigiana, come *Zanfranciscus da Vidor*, il quale era stato investito durante la breve dominazione asburgica di Treviso.²⁰⁴

²⁰¹ Vedi nota 78 del primo capitolo: *Jacom de Almerigo, Jacomo de Capellin, Oliviero fiol de Boneto e Salion da Liedol*.

²⁰² Cfr. A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, cc. 1v-2v-3v-6r.

²⁰³ *Ivi*, c. 6r.

²⁰⁴ La lettera riportante la notizia della nuova investitura di Franceschino Dandolo si trova copiata in A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5, cc. 1r-2r, mentre quella di *Zanfranciscus* in A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5, c. 3r.

Dopo aver restaurato la situazione precedente alla dominazione carrarese, parrebbe che i feudi d'abitanza della Castellana avessero recuperato il loro normale funzionamento. Alla morte di un feudatario senza eredi o alla rinuncia da parte di uno dei vassalli ne conseguiva una nuova investitura: Stefano del fu ser Donato da Murano fu investito da Marco Zen di un feudo «vacante per mortem q. Gerardi q. Almerici de Castrofranco nuper defuncti sine heredibus masculis vel feminis ex se legitime discendentibus».²⁰⁵ Nondimeno la *francatio feudorum* dovette incidere non solo sul gruppo di feudatari, che dopo la riconquista della Serenissima si trovò estremamente modificato nella sua compagine, ma anche sulle autorità veneziane che forse videro un nuovo modo di gestire le proprietà comunali nella Castellana. Infatti agli inizi del XV secolo una delibera del Senato veneziano stabiliva la possibilità ai feudatari di Castel Franco di comprare dal comune di Treviso i beni che già possedevano in forma feudale e la spesa doveva essere completata entro cinque anni.²⁰⁶ Questo atto di Venezia, che sancì l'inizio della fine per i feudi d'abitanza nella Castellana, dovette essere preso considerando la situazione "feudale" in cui si trovava Castel Franco. Si era percepito che questi beni comunali potevano essere venduti, in quanto non risultavano essere molto convenienti da un lato per chi li riceveva e dall'altro, data la nuova organizzazione territoriale, anche per la Serenissima. In vero a seguito degli eventi causati dalla morte di Giangaleazzo Visconti, Venezia aveva ottenuto il dominio sull'area veneta, conquistando Padova e accettando le dedizioni di Verona, Vicenza, Feltre e Belluno. In questa nuova situazione territoriale Castel Franco si ritrovava ad essere, come durante la dominazione Scaligera, non più in un'area di confine ma al centro di questi territori e conseguentemente il suo ruolo di fortilizio veniva meno. Quindi, come gli Scaligeri che non si preoccuparono di tenere in ordine la questione feudale, furono difatti gli unici che non produssero una nuova redazione del *liber feudorum*, anche i Veneziani una volta stabilito il proprio dominio sul territorio veneto ritennero di non primaria importanza i feudi della Castellana e i servizi militari ad essi collegati. L'atto che sancisce la possibilità di vendita va inoltre legato ad altri atti simili volti per l'appunto a «finanziare i costi della politica espansionistica della terraferma e per fronteggiare le minacce imperiali».²⁰⁷

Alla possibilità di acquisto dei feudi, data dal Senato veneto, non dovette però corrispondere una massiccia vendita di tali beni se gli ufficiali veneziani sentirono il bisogno di ribadire e di sollecitare tale azione. Furono inviate altre due ducali, una l'11 gennaio 1412

²⁰⁵ Ivi, c. 6r.

²⁰⁶ S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso, 1991, p. 80.

²⁰⁷ M. Vigato, *Castel Franco*, p. 22. Vennero infatti vendute sempre nel 1406 le proprietà comunali che si trovavano nelle gastaldie di Valmareno, Solighetto e Cordignano.

e l'altra l'8 maggio 1415.²⁰⁸ Evidentemente i prezzi pattuiti per l'acquisto dei beni feudali non risultavano essere alla portata di tutti i feudatari. In un atto di vendita di alcuni beni, che precedentemente erano tenuti *iure feudalli*, datato 17 aprile 1425 viene riportato all'interno della *narratio* il dato secondo cui *Franciscus de Agolantibus*, che voleva acquistare i beni feudali del padre defunto, non riuscì a adempiere al pagamento.²⁰⁹ L'impossibilità di pagare la somma pattuita è testimone delle difficoltà di vendita. A ciò si aggiunse pure che in questo caso gli ufficiali veneziani avevano concesso un termine di dieci anni entro cui solvere il debito;²¹⁰ rispetto quindi al 1406 la scadenza di pagamento era duplicata, forse per dare la possibilità a più vassalli di comprare i feudi.

La decisione del governo veneziano di dare la possibilità di alienare i propri feudi e non invece la totale abolizione di tale istituto feudale, ci dice molto sulla concezione che vi era all'epoca di tale strumento. Infatti i feudi d'abitanza risultavano essere agli inizi del XV secolo una forma quasi anacronistica per la funzione per la quale erano stati pensati nei secoli precedenti, ovvero uno scambio di servizi, fedeltà e beni reali.²¹¹ Si perse con il tempo la capacità di questo istituto feudale di aiutare la mobilità sociale, che aveva contraddistinto questo strumento nella Castellana. Risultava essere utile solamente alla Repubblica di Venezia per i servizi garantiti e ai grandi proprietari terrieri che vedevano nel feudo d'abitanza un ulteriore modo per condurre la terra. Nel 1418 *Anthonius Zane* richiese al podestà di Treviso di essere investito dei beni che suo padre *Donatus* possedeva a Castelfranco, poiché le riteneva come parte del patrimonio fondiario di famiglia.²¹² A ciò si aggiunse anche la tendenza di Venezia a mantenere le vecchie istituzioni e consuetudini. Se ci spostiamo dal contesto della Castellana verso un'altra area che nel Quattrocento entrò sotto il dominio veneziana, ossia il Friuli, notiamo che lì, in maniera più persistente, i feudi d'abitanza sopravvissero fino al XVIII secolo. Alla feudalità friulana, ereditata dall'organizzazione patriarcale e strutturata nelle tre categorie di *liberi*, *ministeriales* e *habitatores*,²¹³ fu promesso dal governo veneziano che avrebbero mantenuto le loro *libertates, iura et consuetudines*.²¹⁴ Tale sopravvivenza quasi fino all'alba della contemporaneità decretò anche i numerosi studi che i giuristi e feudisti di età

²⁰⁸ S. Zamperetti, *I piccoli principi*, pp. 80-81 e M. Vigato, *Castelfranco*, p. 22.

²⁰⁹ Archivio Storico del Comune di Castelfranco Veneto, *Fondo pergamene*, n° 15522.

²¹⁰ Ibidem: «pretio [...] librarum sexcentarum decem septem solvendarum in decem annis».

²¹¹ Gina Fasoli ipotizzava che la concessione di terra come modo di pagare un servizio al posto di una soluzione monetaria fosse anacronistica già nelle città comunali del XII secolo. Cfr. G. Fasoli, *Prestazioni in natura*, p. 89.

²¹² A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2, cc. 18v-19r.

²¹³ S. Zamperetti, *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in età moderna*, in *Venezia e la feudalità*, Atti della giornata di studio (Treviso, 2 giugno 1990), 1993, pp. 21-47, p. 29.

²¹⁴ D. Frangipane, *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, in *Venezia e la feudalità*, pp. 81-97, p. 94.

moderna dedicarono a questo istituto feudale, tanto che, come si è detto,²¹⁵ fu ritenuto essere una specificità sin dal Medioevo dell'area friulana.

Le evoluzioni del feudo

La storia “feudale” di Castelfranco ormai secolare, iniziata tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo con la concessione dei feudi d'abitanza, parrebbe vedere nella decisione di Venezia di vendere tali feudi l'inizio della propria fine, anticipata dalla *francatio feudorum*. Seppure i feudi d'abitanza fossero stati in parte venduti o incamerati all'interno di patrimoni familiari, Castelfranco a metà del XV secolo fu l'oggetto di una grande concessione feudale. Il 12 novembre del 1446 il conte di Cotignola, Micheletto degli Attendoli, fu investito da parte del governo veneziano dell'intera giurisdizione, con gli obblighi riguardanti il sale e altre piccole limitazioni, della podesteria di Castelfranco.²¹⁶ Venezia fece tale concessione a seguito della vittoria che il Micheletto, in qualità di comandante generale delle truppe marciante, conseguì sulle milizie milanesi del Piccinino. Il feudo che fu dato al Cotignola non riguardò, come i feudi d'abitanza, il possesso di beni fondiari, ma la *iurisdictio* del territorio della Castellana. In sostanza il governo veneziano sostituì la nomina di un proprio podestà a Castelfranco creando *de iure* una signoria, un *dominus loci*. Micheletto aveva quindi il diritto di esercitare la giustizia e di incamerare le entrate derivanti dalla gestione di questa podesteria. La Serenissima signoria con questo atto cercò di legare a sé uno dei più valorosi uomini d'arme dell'epoca. Alla concessione di questo tipo di feudo al Micheletto ne seguirono altre fatte a un buon numero di condottieri, con l'obiettivo di impegnarli al proprio servizio: «A Gentile da Leonessa toccò il luogo di Sanguinetto e a Giovanni Conti il capitanato di Ragogna; la [...] possessione di Montorio spettò a Tiberio Brandolini, mentre [...] a Guido Rangoni e a Cristoforo da Tolentino furono assegnate rispettivamente Cordignano e San Polo, quest'ultima unitamente a San Giorgio e alla circoscrizione friulana di Aviano»²¹⁷. Mentre le signorie di questi ultimi si consolidarono rimanendo fedeli al governo veneziano fino al XVI secolo, come nel caso dei Rangoni, i diritti feudali concessi al Micheletto furono ben presto recuperati. Il conte di Cotignola nel 1450, lasciando a Castelfranco come podestà suo genero Bartolomeo Pisani, si trasferì a Firenze per prendere il comando delle milizie fiorentine. I senatori veneziani, seppur videro nella decisione del Micheletto di guidare le truppe dell'alleato milanese, grande nemico di Venezia, l'infrangersi della fedeltà richiesta con

²¹⁵ Vedi p. 29.

²¹⁶ S. Zamperetti, *I piccoli principi*, p. 82.

²¹⁷ Ivi. p. 84.

l'investitura, aspettarono quasi tre anni prima di privarlo del feudo accusandolo di *infidelitas*. La ritrosia che la Serenissima signoria dimostrò di avere nel riprendersi la giurisdizione di Castelfranco unita al fatto che cercò in altre occasioni di garantire la successione di questo tipo di feudo «ben oltre il persistere dei motivi che ne avevano influenzato la creazione»²¹⁸ mostrano un particolare interesse per l'istituto feudale.

Va sottolineato, come in parte si è già fatto, che Venezia non investe i vassalli di patrimoni o beni fondiari ma solo di diritti di giurisdizione. Questo risulta essere un nuovo modo di utilizzare l'istituto feudale sia rispetto ai feudi condizionali sia a quelli *recti*, in quanto non mette più in relazione risorse economiche, servizi di vario genere e rapporti interpersonali, ma risulta essere utile nelle funzioni di governo poiché collega la *fidelitas* feudale a esigenze di carattere politico-amministrative. Tale novità, non va tuttavia, circoscritta alla sola area veneta, anzi come scriveva Giorgio Chittolini tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna si assistette nell'Italia centro-settentrionale ad una nuova diffusione del rapporto feudale.²¹⁹ Lo storico interpretava questo evento come un fenomeno singolare e anacronistico poiché l'area geografica in cui si manifestò ricalcava quella della civiltà comunale che, secondo lui, «aveva sciolto e proibito quei rapporti di dipendenza personale».²²⁰ Tuttavia, questa valutazione risulta essere ancora troppo legata all'interpretazione storiografica che vedeva nell'esperienza comunale un modello politico in antitesi rispetto alla feudalità. Come però si è cercato di dimostrare nella prima parte di questo capitolo, si può parlare di feudalesimo comunale non solo in relazione a quelle signorie rurali che furono inglobate dalle autorità comunali attraverso l'utilizzo del feudo oblato, ma anche per l'utilizzo di tale strumento nell'organizzare il territorio, e il caso di Castelfranco è quantomeno significativo.

Il XV secolo vide una nuova diffusione del feudo nel segno di una trasformazione, non tanto per un rinato interesse dopo un oblio comunale bensì un cambiamento nelle sue strutture formali e nel suo utilizzo. «Nell'ambito dei nuovi organismi statali a dimensione regionale, di fronte all'esigenza di coordinare in un'organizzazione politica unitaria le diverse forze presenti su territori vasti e mal controllati direttamente, il feudo poté servire come strumento di raccordo».²²¹

Il motivo per cui il feudo trovò una nuova *ragion d'essere* fu per la specificità dell'ambito di applicazione. A metà del Quattrocento, in particolar modo nel ducato visconteo, ma come

²¹⁸ Ibidem.

²¹⁹ G. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII)*, in idem, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, pp. 227-242.

²²⁰ Ivi, p. 228.

²²¹ Ibidem.

si è detto precedentemente anche in area veneta, l'uso del contratto feudale venne «limitato alla concessione (o riconoscimento) di diritti giurisdizionali» e cadde man mano «in disuso, da parte della cancelleria ducale, per la concessione di beni e diritti patrimoniali». ²²² Queste assegnazioni crearono delle giurisdizioni separate concesse a signorie già presenti nel territorio o come forma di ricompensa per grandi condottieri o per fedeli cortigiani,²²³ si veda come esempio il caso del Cotignola e degli altri uomini d'arme. «Appare [...] chiaro che questo tipo di risistemazione dei poteri signorili nelle campagne è la diretta, direi quasi inequivocabile conseguenza del nuovo clima politico creatosi con l'affermazione dello stato regionale».²²⁴

Il caso meglio studiato per questa nuova fioritura dell'istituto feudale è quello Milanese. Dopo che l'imperatore Venceslao riconobbe il vicariato imperiale sui domini di Gian Galeazzo Visconti, il duca ebbe le basi giuridiche della *plenitudo potestatis* per concedere in feudo il *merum et mixtum imperium*, ovvero i diritti di giurisdizione di un determinato luogo.²²⁵ Il momento in cui però si capirono le potenzialità che il feudo giurisdizionale poteva offrire è da individuare nel ducato di Filippo Maria Visconti, il quale a partire dal 1412 cercò di ricomporre lo stato visconteo che si era disgregato a seguito della morte di Gian Galeazzo. Si può notare che «al recupero di ciascuna città da parte del giovane duca fa da controcanto un fitto numero di patti bilaterali tra il duca e signori rurali, comunità, fazioni, parentele e persino singoli individui».²²⁶ Tra questi patti si trovano infatti molte investiture feudali, a testimonianza che il duca volle legare a sé una serie di individui fedeli, ai quali però dovette concedere una giurisdizione separata. «Nell'impossibilità di eliminare il particolarismo, l'introduzione del rapporto feudale offre lo strumento giuridico più adeguato per disciplinarlo e per incardinarlo nell'assetto istituzionale dello Stato».²²⁷ Si capì che le debolezze intrinseche dell'amministrazione del grande dominio costruito da Gian Galeazzo, che si manifestarono una volta deceduto quest'ultimo, potevano essere superate grazie alla concessione di parti importantissime della sovranità, quale il *ius reddere*, in cambio di uno stretto rapporto interpersonale di fedeltà.

²²² G. Chittolini, *Infedazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in idem, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, pp. 36-100, p. 65.

²²³ Cfr. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali*, p. 228-229 e idem, *Introduzione*, in idem, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, pp. VII-XL, p. XVI.

²²⁴ A. Barbero, *Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabauda*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, Atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini, pp. 31-46, p. 32.

²²⁵ G. Chittolini, *Infedazioni e politica feudale*, p. 49.

²²⁶ M. Gentile, *La Lombardia complessa. Note sulla ricomposizione del ducato di Milano da parte di Filippo Maria Visconti (1412-1421)*, in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura*, a cura di F. Cengarle, M. N. Covini, pp. 5-26, p. 11.

²²⁷ G. Chittolini, *Infedazioni e politica feudale*, p. 71.

Questa modalità di utilizzo del diritto feudale divenne così cogente che la parola feudo venne a identificare solamente la realtà delle giurisdizioni separate e rimase tale per tutta l'età moderna. Fu proprio contro questo tipo di concezione feudale che le idee illuministiche settecentesche si scontrarono, avendo in mente l'idea di un'unica sovranità statale.

Terzo capitolo – Uno sguardo sulla società

I documenti che abbiamo analizzato per ricostruire la storia dei feudi d'abitanza di Castelfranco alla fine del Trecento permettono di svolgere ulteriori riflessioni sulla società della Castellana. Difatti, siccome le carte riportano i nomi a cui a volte viene aggiunto il riferimento della loro provenienza o della professione, ci forniscono una foto di gruppo dei vassalli di Castelfranco. Tale gruppo non rimase sempre uguale nel periodo analizzato, ma sono riscontrabili delle trasformazioni su cui ci soffermeremo in questo capitolo.

Inoltre si possono ricavare non solo notizie relative ai titolari dei feudi, ma anche alla cerchia di uomini a loro vicini. Quest'ultimi li vediamo svolgere a volte a nome dei vassalli quei compiti che venivano richiesti per il mantenimento del beneficio, come il presentarsi davanti al podestà di Treviso o svolgere il servizio militare richiesto. Tra queste persone si possono individuare mogli, mariti, tutori di bambini, zii, zie, fratelli, sorelle e altri con cui non dividevano vincoli di sangue ma erano a loro collegati per legami di fiducia o persino di amicizia.

Il compito, che con questo capitolo si intende svolgere, è di fornire un quadro sulla società della Castellana alla fine del Trecento, la quale tra guerre e pestilenze cercava un suo equilibrio.

I feudatari di Castelfranco: *dominiser* e *famuli*

Si è detto che le fonti che abbiamo preso in esame possono fornire una foto di gruppo dei vassalli del comune di Treviso, pertanto si è cercato di costruire delle liste dei feudatari che potessero mettere in luce sia la composizione di tale gruppo sia il suo trasformarsi durante il periodo analizzato.¹ Questo secondo elemento, il modificarsi dei componenti del gruppo, era determinato da tre fattori: i primi due, che abbiamo in parte descritto nel capitolo precedente, riguardavano la rinuncia al feudo e la morte del feudatario. Se per il primo caso è difficile valutare l'incidenza lungo tutto il quindicennio (1374-1389), perché solo nelle fonti della prima età veneziana viene indicata questa casistica, per il secondo invece è possibile individuarla anche nei documenti successivi. Infatti, confrontando le liste del 1378 e del 1385,² si noterà che molti feudatari che nella prima lista risultano essere possessori loro stessi di un feudo, nella seconda non compaiono più in prima persona, ma figurano i loro eredi, espressi con la formula generica: *hederes* seguito dal nome del vassallo in genitivo. In questi

¹ Vedi le tabelle in appendice n° 7-8-9 che riportano le liste create.

² Tabelle n° 8-9.

casi, che sono ben 19, gli ufficiali carraresi, che avevano il compito di individuare i possessori dei feudi così da affrancarli, evidentemente riscontrarono che i vassalli erano deceduti e, non trovando gli eredi diretti, segnarono solamente il termine generico di *heredes*. A questo numero di vassalli che tra il '78 e l'85 dovettero morire, vanno aggiunti ben altri 14 casi per cui è attestata la morte dei proprietari. Si trovano infatti parenti dei vassalli, nominati come vivi nei documenti del 1374-1378, che avevano ricevuto in eredità il feudo: come il macellaio *Bonafides* che ereditò non solo il beneficio del fratello ma anche quello del figlio.³ Nell'arco di circa otto anni morì pressappoco il 23% dei feudatari di Castelfranco.⁴

Alla fine del Trecento le cause che potevano portare al decesso erano varie. Sicuramente l'età di una persona incideva molto, data la bassa aspettativa di vita rispetto ai tempi attuali; poi però esistevano altri fattori contestuali a questo periodo che devono essere presi in considerazione: la guerra di Chioggia o le epidemie di peste. Quest'ultima causa dovette essere alquanto cogente in quanto «dopo la prima tragica ondata del 1348 [...] la peste si ripresentò drammaticamente in Italia a intervalli quasi regolari e con una diffusione spesso di poco inferiore».⁵ Per di più, negli anni 1371-74 e 1381-84, i centri dove il contagio risultò essersi manifestato originariamente furono per il primo caso Padova, mentre per il secondo Venezia,⁶ due città estremamente vicine a Castelfranco. Tuttavia non è facile individuare con certezza per quale di queste cause i feudatari morirono, in quanto le fonti sono restie a riportare i motivi, però si possono formulare alcune ipotesi.

Il vassallo *Micael cribellarius*, che fu investito del suo feudo già nel 1341, molto probabilmente dovette spirare per l'età avanzata. sappiamo infatti che, quando nel 1374 ci furono i controlli veneziani, *Micael* non riuscì a presentarsi a Treviso e al suo posto andò il figlio *Rigus*, poiché «eius pater erat infirmus».⁷ Non viene però detto il tipo di infermità che affliggeva *Micael*: poteva essere semplicemente l'anzianità oppure la peste. Ci furono altre situazioni sulle quali è possibile fare qualche considerazione. Sono attestati vari casi in cui a morire furono delle persone giovani, o meglio relativamente giovani, come quello sopracitato di *Bonafides*, in cui il padre eredita il feudo del figlio deceduto. Anche *Zanfranciscus da Vidoro* nel 1383 si fa investire del beneficio di *Desiderius Liberalis*, suo figlio; e ancora dopo la morte di *Almericus*, il padre *ser Iacobus* ricevette il suo feudo. A questi esempi se ne possono aggiungere altri. Queste morti di persone relativamente giovani, a cui i padri sopravvissero,

³ «Bonafides hereditario nomine Gerardi eius fratris habet unam canipam, item predictus hereditario nomine Coradini eius filii habet tres canipas»: A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 3v, in appendice documento n° 3.

⁴ 33 feudatari su 141.

⁵ L. Del Pantà, *La ricomparsa della peste*, p. 79.

⁶ Cfr. le mappe elaborate dal Del Pantà nel suo saggio idem, *La ricomparsa della peste*, pp. 82-83.

⁷ B.C.TV. ms. 616, c. 40r.

potrebbero essere spiegate in parte per i fatti bellici che interessarono l'area della Castellana, dato che in qualità di feudatari erano tenuti a prestare il servizio militare. All'epoca Castelfranco subì già all'inizio della guerra di Chioggia un assedio da parte delle forze padovane e ungheresi e poi nel 1380 fu teatro dei piccoli scontri dovuti alla cessione del castello nelle mani del Carrarese.⁸ A completare il quadro, come si è già detto prima, ci fu proprio negli anni Ottanta una forte epidemia di peste dilagata a partire da Venezia, che potrebbe aver influito nel causare questi decessi.

Infine, va segnalato che nella lista del 1374 compaiono numerosi *pupilli* titolari di feudi, tanto che il doge Andrea Contarini quando ordinò di controllare i benefici segnalò al podestà di Treviso che a Castelfranco «sunt multe mulieres vel pupilli».⁹ Questi ragazzi dovevano avere un'età inferiore a 16 anni, momento nel quale per l'epoca si era considerati abili al servizio militare, e dovettero aver ricevuto il feudo a seguito della morte di uno dei loro genitori. Per esempio, i *pupilli Cristofrus et Cristina* rappresentati dal loro padre e tutore *Laçarus* ereditarono il beneficio della defunta madre *dona Blanca*.¹⁰ Ciò testimonia indirettamente la morte, avvenuta precedentemente, di alcuni dei feudatari di Castelfranco; però in questi casi è molto difficile ipotizzare la causa: se per qualche malattia, per i fatti bellici del triennio 1371-1373 oppure, nel caso del decesso di donne, per problemi legati al parto.

Visti i casi di rinuncia e di morte del feudatario, ultimo fattore, che incise sulla composizione del gruppo di vassalli nel quindicennio preso in esame, furono i rivolgimenti politico-militari. Si è visto infatti che quando Venezia riottenne il Trevigiano attuò degli interventi che furono mirati a cambiare l'assetto del gruppo. Privò dei feudi quei feudatari che durante la guerra di Chioggia avevano ceduto il castello a Francesco da Carrara e attuò nuove infeudazioni, investendo nuove persone che sarebbero state fedeli, principalmente cittadini o individui provenienti da Venezia.

Nonostante questi elementi di cambiamento, va considerato che le persone che subentrarono ai feudatari rinunciatari o defunti erano tendenzialmente di un ceto sociale simile, in quanto la consistenza del feudo rimaneva la stessa. Forse un mutamento sociale più significativo può essere osservato con le infeudazioni della seconda dominazione veneziana,

⁸ «La domenica 27 giugno [1378] tutte le genti d'armi uscirono a' danni del Trevigiano, facendo in quella digraziata Provincia un danno immenso di prigioni, e di bestiami, che furono tosto condotti a Padova. E quando il furore fu sazio ne' saccheggi, e negl'incendi andarono gli Ungheri a piantare il campo intorno a Castelfranco, stringendo quella frotezza di durissimo assedio»: G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, XV, 1790, p. 61; «Sule fine del detto mexe [novembre 1379] il nobelle Zanin de Vedam, capitani odila giente d'arme de Chastrofranco, usì fuera del ditto castellocon XXXIII conpagni a chavallo armati d'avantazo: chavalcò verso Citaella, e, danegiando molto quel paese, fu di prexente sentito per gli Ongari che tava in Citaella»: G. Gatari, B. Gatari, *Cronaca carrarese*, p. 161.

⁹ B.C.TV. ms. 616, c. 2r

¹⁰ Ivi, c. 20r.

dato che a volte venivano concessi più benefici alla stessa persona, che evidentemente avevano i mezzi economici per garantire il mantenimento di più di un fante.

Per cercare di rispondere alla domanda relativa alla composizione sociale del gruppo di vassalli, si prenderà in esame la lista del 1378, che fornisce la foto di tale gruppo a seguito dei controlli veneziani. In un secondo momento verranno analizzate le modifiche attuate dal governo veneziano nel 1389.

Innanzitutto va detto che, siccome i terreni di Castelfranco erano concessi in feudo, i feudatari erano gli unici proprietari fondiari presenti nel castello e quindi sicuramente dovevano rappresentare le fasce sociali di spicco della zona. Tuttavia, sarebbe un errore considerare il gruppo come omogeneo, anzi esso si differenziava al suo interno sia socialmente, sia a livello generazionale che di genere. Nelle fonti si possono individuare ben sei gruppi differenti ovvero: i *virii nobiles* e i *domini*, i ser, gli artigiani, i *pupilli*, le donne e infine coloro che non sono inquadrabili in un gruppo, in quanto non presentano nessuna qualifica.

Il titolo di *dominus* alla fine del Trecento, seppur in maniera meno rigida rispetto al secolo precedente, veniva attribuito solamente alle persone appartenenti a famiglie nobili, che potevano dimostrare la loro antichità. I feudatari, che nelle fonti vennero appellati con questo titolo, erano esclusivamente uomini che appartenevano ad alcune delle più importanti famiglie veneziane. Tra loro c'erano un Dandolo, un Morosini, un Zane e anche un Zorzi, i quali venivano anche nominati come *vir nobilis*. Sulla presenza di veneziani a famiglie nobili ci soffermeremo ampiamente in seguito. Altri vassalli con l'appellativo di *dominus* non erano presenti; anche se si ha testimonianza di un caso particolare, su cui torneremo.

Una situazione mista tra il titolo di *dominus* e quello di ser risulta essere quella di *Zanfranciscus da Vidor*. Quest'ultimo, a cui i documenti affidano l'appellativo di "ser", era uno dei discendenti di un dei rami dell'illustre famiglia dell'alto trevigiano, i Da Vidor,¹¹ ed era il figlio del *dominus* Guissemano Cattanei. A differenza del padre «si inserì in modo attivo nella vita della città: entrò lentamente a far parte della burocrazia cittadina riuscendo a occupare quegli spazi che la Dominante aveva lasciato alla nobiltà e alla borghesia locale»,¹² in qualità di notaio e procuratore. Il motivo per cui ottenne un feudo in Castelfranco non è da ricercare nella sua ascesa nell'amministrazione trevigiana, ma in un fatto circostanziale. Infatti, ne entrò in possesso dopo la morte del figlio *Desiderius Liberalis*, il quale a sua volta l'aveva ottenuto

¹¹ Per la storia della famiglia Da Vidor nei secoli XI-XIII vedi D. Rando, *Contado, comune, chiesa cittadina nelle vicende dei Da Vidor nei secoli XI-XIII*, in eadem, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, 1996, Verona, pp. 145-175.

¹² G. Cagnin, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana Vidor e Colbertaldo*, II, a cura di D. Gasparini, Vidor, 1989, pp. 91-300. p. 227. Vedi ivi, pp. 226-228 in cui Cagnin ricostruisce parte della storia del ramo di *Zanfranciscus*.

per via testamentaria da Silvestra del fu Giorgio da Castelfranco. Non si conosce il motivo di tale lascito, se per un debito della donna nei confronti del figlio del notaio o per altro.

I documenti analizzati molto probabilmente attribuirono a *Zanfranciscus* il titolo di ser e non, come in altri atti trevigiani, quello di *vir nobilis* forse per la professione che svolgeva, quella di notaio. Inoltre, c'è da aggiungere che in realtà le categorie di *dominus* e ser non erano distinte in modo rigido e in certi contesti, come questo, potevano essere usate quasi come sinonimi.

Benché il termine ser, forma apocopata di 'misser' (messere), significasse signore, veniva utilizzato in area veneta come titolo per indicare non un nobile – per il quale, come si è detto, si usava la forma *dominus* o *vir nobilis* – ma una persona che comunque ricopriva una posizione di rilievo all'interno del mondo delle professioni, come ad esempio i notai, o dell'imprenditoria artigianale e mercantile. Se si osserva le liste dei *cives*, rappresentanti l'élite trevigiana, che a metà Trecento furono presenti all'atto di dedizione di Treviso a Venezia,¹³ si noterà molto bene questa distinzione tra i *nobiles viri* e i ser, i quali erano principalmente notai o cittadini di spicco della parte dei *populares*.


Anche nelle liste dei feudatari di Castelfranco si possono trovare alcuni ser, ben 13, che rappresentavano i notabili e i borghesi locali. Tra questi ultimi, sei svolgevano la professione di notai, mentre tra gli altri si possono trovare dei personaggi di spicco, come *Victor*, che discendeva da una delle più grandi famiglie di Treviso, i Tempesta. Tuttavia, va detto che *Victor*, discendeva da un ramo illegittimo, difatti era uno dei figli di *Bernabovis*, il figlio naturale di Ziliolo Tempesta. *Victor* non essendo un legittimo erede della famiglia non poteva portare il titolo di *dominus*, invece quello di ser sì. Di lui possediamo poche notizie se non quelle fornite dalle fonti analizzate. Era stato investito insieme del fratello *Barionus* di un feudo a Castelfranco l'11 gennaio del 1365. All'epoca era ancora un bambino poiché a fare il giuramento di investitura al posto suo fu *Alprestus q. domini Mondini*. Nove anni dopo si presentò, insieme a tutti gli altri feudatari, davanti a Giacomo Priuli per la conferma del suo beneficio e, siccome aveva raggiunto la maggiore età, dovette giurare fedeltà al podestà di Treviso.¹⁴ Inoltre nel 1374 purtroppo il fratello era deceduto e *Victor* si presentò da solo a nome suo e «hereditario nomine quondam Barioni».¹⁵ Ser *Bernabovis* Tempesta non aveva solo questi due figli, ma anche *Evangelista* e *Guiezelus*. Il primo prestava servizio in qualità di fante per il feudo del fratello, infatti *Victor* davanti al podestà di Castelfranco «presentavit

¹³ Pubblicate in appendice al saggio G.M. Varanini, *Treviso dopo la conquista veneziana*, pp. 459-471.

¹⁴ B.C.TV. ms. 616, c. 52: «dictus Victor alias non iuraverat quia minor, nunc Victor asserens se esse etatis 17 annorum iuravit et promisit in manibus dicti domini potestati»

¹⁵ Ibidem.

Evantelistam fratrem suum pro pedite».¹⁶ Il secondo invece non viene nominato nei documenti relativi ai feudi di Castelfranco, ma all'interno del *liber bannitorum* di Castelfranco.¹⁷ Invero *Guiezelus* il 6 agosto 1374 si rese partecipe di una *rixa* non da poco, tanto che fu condannato a pagare ben 100 lire piccole,¹⁸ però non vengono riportate le altre parti prese in causa e non si hanno altre informazioni. Di un ulteriore figlio di *Bernabovis*, che aveva ricevuto come nome quello del nonno, ovvero Ziliolo, si ha testimonianza all'interno del registro veneziano del 1389, dove viene riportato che costui aveva occupato senza alcun titolo né investitura due case e un orto, un tempo appartenenti ad Alpreto da Salvarosa, purtroppo morto senza eredi.¹⁹



Parte dell'albero genealogico della famiglia Tempesta. Si riporta il ramo bastardo discendente da Ziliolo e alcuni dei personaggi più noti del Trecento. Le informazioni sulla famiglia tempesta sono state recuperate dai seguenti saggi: G. Cagnin, Introduzione storica, in *Il processo Avogari* (Treviso, 1314-1315), a cura di *idem*, pp. XXI-XCI, in particolare pp. XXXIX-XLII; R. Roncato, *Il castello e il distretto di Noale nel Trecento. Istituzioni e società durante la Signoria di Guecello Tempesta*; G. Cagnin, *Cittadini e forestieri*, pp. 321-350; *L'ovale tratteggiato indica che Bernabovis era un figlio illegittimo. Se una persona ha accanto un cerchietto significa che possedeva un feudo di Castelfranco e se due persone hanno lo stesso numero vuol dire che condividevano lo stesso beneficio.*

I rapporti che intercorrevano tra il ramo di *Bernabovis* e quello legittimo dei Tempesta, discendenti da Guecello, dovevano essere alquanto buoni se potevano utilizzare il nome di famiglia e abitare, come *Victor*, a Brusaporco, dove si concentrava parte del patrimonio di Vampo Tempesta. Quest'ultimo infatti teneva in buona considerazione *Bernabovis*, tanto che gli richiedeva di riscuotere a nome suo alcuni redditi e persino di spendere dei denari in occasione del suo matrimonio.²⁰

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Il libro si trova conservato in B.Cap.TV. scatola 17. Questo registro è stato pubblicato in una tesi di laurea: E. Fior, *Giustizia e criminalità nel Basso Medioevo: i «Libri bannitorum» di Castelfranco e di Oderzo*, tesi di laurea, relatore S. Bortolami, Università degli Studi di Padova, a. a. 1993-1994.

¹⁸ «Guiezelus filius ser Bernabovis Tempesta: condemnatus pero rixa in libris C parvorum»: Ivi, p. 106.

¹⁹ A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 5r.

²⁰ G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Vicenza, 2004, p. 336. Sulla storia della famiglia Tempesta nella seconda metà del Trecento, imperniata sulla figura di Caterina da Lozzo moglie di Guecello Tempesta, cfr. *ibidem*, pp. 321-350.

Sempre all'interno del gruppo dei ser è possibile individuare delle figure di spicco della società di Castelfranco. Uno tra questi era ser *Iacobinus a Ribolio*. Nelle fonti non viene espressa la sua professione, tuttavia dovette sicuramente ricoprire nel gruppo dei feudatari un ruolo di rilievo, grazie al quale, come si è visto nel capitolo precedente, fu eletto sindaco dalla comunità dei vassalli per ricevere da parte del podestà di Treviso, Francesco de Dotti, l'affrancamento *ad interim* dei feudi di tutti gli uomini di Castelfranco. Tale reputazione *Iacobinus* dovette costruirla nel tempo. Ciò è riscontrabile nell'evoluzione del suo patrimonio fondiario familiare. Difatti se il padre, il *magister Blaxius*, fu nel 1341 investito di una sola *canipa*, ovvero «unius domus iacentis in Castrofranco»,²¹ *Iacobinus* ricevette nel 1369, oltre al possedimento che era stato del padre, un altro feudo. A ciò si aggiunse che sposò – non si sa la data del matrimonio – *dona Anthonia*, che a sua volta possedeva un feudo e una *canipa* e dalla quale ebbe un figlio.²² Quest'ultimo, *Anthonius*, a dimostrazione della preminenza sociale del padre, fu anch'esso un feudatario di Castelfranco ricevendo una mezza *canipa* e un mezzo feudo. *Iacobinus* e il suo parentado, in sostanza, riuscirono ad accumulare ben 6 distinte unità feudali, per le quali dovevano garantire come servizio militare due fanti *cum omnibus armis a pedite*, una balestra “semplice” con 500 dardi e una grossa con 200 quadrelli. Il mantenimento di questi soldati doveva essere alquanto oneroso per la famiglia, che evidentemente poteva permetterselo.

La capacità della famiglia *a Ribolio* di crescere economicamente trova dimostrazione anche nell'acquisizione di nuove proprietà nella Castellana a seguito dell'affrancamento dei feudi e di relativi investimenti. Nel registro compilato dai veneziani nel 1389 viene riportato che *Anthonia* aveva occupato un *sedimen vacuum*,²³ *Anthonius* invece due *campi plantati*²⁴ e una *canipa*,²⁵ infine *Iacobinus* si era impossessato di un orto²⁶ e di un sedime.²⁷ Per di più su quest'ultimo terreno, nel quale era già presente «unam rotam molendini», *Iacobinus* fece degli investimenti costruendo ben altre due ruote e affidando il mulino a *Marcus de Fontana*.²⁸ Gli interventi non finirono qui, difatti *Anthonius* fece edificare una *nova domus* situata *prope puteum* in quartiere Musile all'interno del suo feudo.²⁹

²¹ A.S.TV. *Notarile 1*, b. 27, notaio Rizzardo da Vazzola, c. 16v.

²² Non si ha testimonianza di altri figli.

²³ A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 6r.

²⁴ Ivi, c. 7v.

²⁵ Ivi, c. 8r.


²⁶ Ivi, c. 7v.

²⁷ Ivi, c. 4r.

²⁸ Ibidem.

²⁹ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4, c. 11r.

Nonostante le occupazioni, al ritorno della Repubblica veneziana nel Trevigiano la famiglia *a Ribolio* non venne privata dei suoi feudi, ma solo dei terreni che non le appartenevano. Forse la reputazione e il livello sociale acquisiti da *Iacobinus* nella seconda metà del Trecento evitarono le espropriazioni veneziane, anche se lo stesso *Iacobinus* era stato nominato tra i quattordici traditori di Castelfranco nella lettera scritta del podestà di Asolo riguardanti i fatti del 1380.³⁰ La famiglia *a Ribolio* si era ormai ancorata a Castelfranco, tanto che ancora nel 1425 *Anthonius* era a Castelfranco, come dimostra la sua presenza in qualità di teste in un atto notarile.³¹




Albero genealogico della famiglia di Iacobinus e Anthonia. Come per l'albero genealogico precedente i cerchietti indicano i feudi o le canipe. In questo schema è possibile vedere la successione dei feudi da Straxius a Iacobinus e da Grandelia a Anthonia. Inoltre si vede che contemporaneamente la famiglia a Ribolio gestiva ben 6 distinti possedimenti feudali.

Oltre a questa famiglia si possono individuare altri gruppi consortili, ovvero nuclei di famiglie che si erano legate attraverso un matrimonio, che detengono contemporaneamente più feudi: ad esempio le famiglie *de Tergolina* e *de Firmo*, le quali si erano avvicinate con il matrimonio tra *Conselmarius q. Andree* e *Lucia q. Mathei*.

³⁰ Vedi nota 78 del primo capitolo.

³¹ A.S.C.CV. Fondo pergamene, n° 15522.



Albero genealogico delle famiglie de Tergolina e de Firmo, rappresentante la situazione familiare nel 1378.

Anche in questo caso notiamo che le due famiglie che si strinsero in un legame di parentado erano costituite da feudatari di Castelfranco. Anzi, è possibile dimostrare che quando *Conselmarius* e *Lucia* si sposarono entrambi possedevano dei beni feudali. Infatti, i figli di quest'ultimi, *Bartholomeus* e *Franciscinus*, furono investiti dei feudi del padre tra il 1369 e il 1370,³² per tanto *Conselmarius* doveva già essere defunto e loro due dovevano essere maggiorenni, perché fecero giuramento. Date queste informazioni è possibile approssimare l'anno del matrimonio in data precedente al 1354.³³ All'epoca *dona Lucia* possedeva insieme alla sorella *Nicola* la canipa che successivamente, nel febbraio del 1358 fu concessa ad *Anthonius*.³⁴ Parrebbe quindi, ed è logico pensarlo, che i feudatari cercassero di combinare dei matrimoni all'interno del gruppo dei vassalli, così, come in questi due casi, così da accaparrarsi numerosi feudi a Castelfranco. Una scelta matrimoniale, che in questi casi è definibile endogamica, fa pensare ad una volontà di rafforzare i propri legami nell'area della Catellana.

Tra i feudatari non c'erano solamente *domini* veneziani, discendenti di importanti famiglie trevigiane o notai, ma anche uomini che svolgevano delle attività artigianali estremamente importanti per l'economia locale. Purtroppo le fonti non registrano sempre la professione dei vassalli ed infatti abbiamo un'indicazione chiara solo di 14 persone. Si possono trovare degli artigiani specializzati nella lavorazione del cibo: erano presenti un *cribellario*, ossia colui che si occupava di setacciare il frumento e la farina,³⁵ un *molendinarius*,

³² Non si ha la data precisa dell'investitura, però si sa attraverso una nota alla carta 56r del ms. 616, che il loro documento fu trascritto nel *primus liber feudorum* al foglio 127. Quindi confrontando questo dato con lo schema ricostruttivo del primo libro (tabella 4), il quale riporta che al foglio 126 e 127 sono riportati due *instrumenta investiture* datati uno il 6 gennaio 1369 e l'altro il 10 gennaio 1370, possiamo affermare che la concessione venne fatta in questo periodo.

³³ Ovvero la data si ricava prendendo il 1370, anno entro il quale *Bartholomeus* e *Franciscinus* furono investiti, e sottraendo 16, gli anni minimi per poter prestare giuramento.

³⁴ B.C.TV. ms. 616, c. 52r.

³⁵ Cfr. la voce *Crivella* ossia lo strumento per setacciare al seguente sito: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/CRIVELLUS>

un *bacarius* e da includere in questo gruppo anche un *coqus*. Successivamente c'erano lavoratori impiegati nella produzione di vestiari come due calzolai, un *peliparius* – colui che lavora le pelli – e due sarti, ed infine gli artigiani che lavoravano nell'edilizia: un *murarius* e due *marangoni*. Questi ultimi erano forse tenuti in particolare considerazione a Castelfranco, poiché numerose erano le manutenzioni da fare alle infrastrutture difensive del castello. Si possono riscontrare nei registri delle deliberazioni del Senato veneziano molte parti prese a favore della sistemazione delle mura, della riparazione delle cerchie oppure della concessione a spendere parte dei soldi comunali per l'acquisto di materiali da costruzione, come il legname.³⁶ Tale attenzione delle autorità veneziane non si riscontrava solo nella richiesta di migliorie ma anche nell'inviare maestranze preparate.

Nel 1349 il veneziano *Zaninus de Petri marangonus* fu mandato dal Senato a Castelfranco per le sue abilità sia nella falegnameria ma anche «nella costruzione di opere “de muro” e nella fabbricazione di “sclopi”». ³⁷ Nella castellana trovò buone prospettive di crescita economica, tanto che decise di trasferirsi nel castello stabilmente e il 9 febbraio 1366 divenne un feudatario della Castellana, dato che fu investito di una *canipa*.³⁸ La sua dedizione al lavoro si palesò durante le guerre di fine Trecento, nelle quali Castelfranco fu coinvolta, e il governo veneziano decise di premiarlo perché le sue abilità si dimostrarono molto utili. Il 26 settembre del 1370 infatti *Zaninus* ricevette dalle autorità veneziane uno stipendio adeguato per i servizi svolti, i quali non erano solo relativi alla sua professione di marangone.³⁹

Gli artigiani edili non erano importanti solo per la manutenzione delle opere pubbliche ma anche private. Nel 1389, quando Venezia attuò i controlli sui possedimenti feudali, gli ufficiali notarono il pessimo stato in cui si trovavano numerosi edifici. Compare spesso nelle fonti l'espressione «dumus pendentes ruyna»⁴⁰ oppure «in actu ruyna».⁴¹ La notizia che forse risulta essere la più interessante, poiché ci fornisce delle informazioni sulle cause dello stato in cui si trovano, è la seguente: «ibi una domus dirupta per machinas ungariorum»⁴² Le tracce della guerra di Chioggia erano ancora presenti e ben visibili dopo dieci anni.

L'ultima sezione del gruppo di vassalli risulta essere la più numerosa, 73 su 141; tuttavia, è da considerare che le fonti analizzate tendenzialmente non forniscono il titolo che ciascuna persona possedeva. Ciò avveniva forse perché, essendo principalmente documenti

³⁶ Il 17 novembre del 1362 venne autorizzata la spesa di 205 lire per la manutenzione delle cerchie murarie: *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)*, pp. 456-457. Nel dicembre del 1368 vennero date delle disposizioni al podestà di Castelfranco per migliore i camminamenti in mattoni: *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1372)*, p. 18.

³⁷ F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento*, p. 118.

³⁸ B.Cap.IV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, cc. 13r-13v.

³⁹ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1372)*, pp. 292-293.

⁴⁰ A.S.IV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 4r.

⁴¹ Ivi, c. 6v.

⁴² Ivi, c. 4v.

di cancelleria e non atti notarili pubblici, si tendeva a tralasciare questo dato per questioni di tempistica. Infatti, il numero di questo gruppo sarebbe stato maggiore, però e per fortuna, grazie al confronto con altri tipi di fonti, si è riusciti per certe persone ad individuare qualche informazione in più. Ad esempio, *Iacobus q. ser Almerici*, che nel manoscritto 616 e nella lista riportata dalla lettera di Francesco da Carrara non compare titolato come ser e nemmeno viene ricordato che svolgeva la professione di *notarius*,⁴³ in uno dei documenti della *franchatio* figure con le qualifiche sopracitate. Quindi è possibile che i componenti di questo ultimo gruppo potessero possedere una delle qualifiche presentate precedentemente; tuttavia, è probabile che i soggetti interessati non fossero dei *domini*, in quanto i notai che compilarono i registri si sarebbero ricordati di inserire tale titolo, data la preminenza sociale che ciò implicava.

Tra i vassalli che non presentano alcuna onorificenza è possibile trovare dei contadini che riuscirono a fare fortuna e a diventare delle persone di spicco all'interno della società della Castellana. Un esempio può essere *Anthonius dictus Tonus de Campigo*, che riuscì a migliorare la sua condizione il 13 ottobre 1374. Quel giorno fu investito di una *canipa*, ovvero un sedime con una casa, che le fonti definiscono *domuncula*, situata in quartiere di Montebelluna⁴⁴ e di un feudo alquanto consistente, composto da 13 campi situati «extra castrum cum decima»⁴⁵ un campo *clausuratus* – con questo termine si indicavano terreni recintati o in muratura o con delle siepi⁴⁶ – situato vicino alla strada che portava a Treviso; due campi *traversagni*⁴⁷ a Visnadello; un campo a Carpanedo – «luogo piantato a carpini»⁴⁸ –; quattro campi riuniti *in una pecia* «ad loveriam»⁴⁹ – toponimo spesso utilizzato in area veneta per segnalare la presenza di lupi⁵⁰ e nel caso specifico indicava un'area a sud di Castelfranco –;⁵¹ tre campi in contrada si San Giorgio e 2 campi recintati «ad nemos Silvarose».⁵² Tali benefici costituirono per *Anthonius* il raggiungimento di una solida posizione economica. Si è a conoscenza della sua condizione precedente grazie a notizie ricavate dai *libri bannitorum*, poiché *Tonus* qualche mese prima l'investitura era stato condannato, non si sa bene per quale

⁴³ Cfr. B.C.TV. ms 616, c. 35r.

⁴⁴ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4, c. 8v.

⁴⁵ B.Cap.TV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 3r.

⁴⁶ G. Pasquali, *La condizione degli uomini*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. Cortonesi, G. Pasquali, G. Piccinni, Roma, 2002, pp. 73-122, p. 114.

⁴⁷ Con questo termine si indicavano i terreni posti a Nord-Est del Castello. Cfr. G. Cagnin, *I primi secoli di Castelfranco Veneto*, p. 155. Difatti, questi due campi erano situati *supra pusterlam*, ovvero la porta a Nord. B.Cap.TV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 3r. Visnadello, invece, veniva utilizzato «per indicare un luogo, una contrada»: G. Cagnin, *La nascita di Castelfranco*, p. 25.

⁴⁸ G. Pellegrini, *Ricerche di toponomastica veneta*, Padova, 1987, p. 356.

⁴⁹ B.Cap.TV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 3r.

⁵⁰ «Lovera, lovara “fossa di lupi”»: G. Pellegrini, *Ricerche di toponomastica veneta*, p. 33.

⁵¹ Ancora oggi è rimasto questo toponimo in via Lovera di Campigo.

⁵² B.Cap.TV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 3r.

crimine, al pagamento di 30 lire piccole.⁵³ Nel registro della podesteria di Castelfranco non fu registrato solamente il nome di *Anthonius dictus Tonus* ma anche il fatto che precedentemente, *olim*, era stato il *famulus* di un certo *Rigus*. Il famulato, o famulato rurale, tra il XIII e il XV secolo indicava un contratto agrario per cui il lavoratore, il *famulus*, si subordinava liberamente ad un proprietario terriero per un periodo di tempo stabilito dal contratto.⁵⁴ «L'elemento prevalente della locazione non è qui la terra, ma l'uomo, che si alloca presso un altro uomo per svolgere un lavoro i cui strumenti e le cui direttive sono forniti dal secondo al primo»⁵⁵ Questo tipo di contratto lo troviamo abbastanza diffuso nell'intero distretto trevigiano ma soprattutto nell'area della Castellana – leggendo i *libri bannitorum* si possono individuare molti *famuli* o *olim famulū* – veniva utilizzato dai feudatari di Castelfranco per svolgere i lavori agricoli sui propri feudi. Sempre nei libri dei *banniti*, ad esempio, troviamo un certo «Gasparinus de la porta de Tarvisio» che era stato un *famulus* del feudatario *Zaninus de Solagna*.⁵⁷ *Anthonius dictus Tonus*, partendo da una condizione di subalternità e lavorando come famulo presso uno dei vassalli, riuscì a entrare in contatto con la feudalità della Castellana e a mettere insieme un patrimonio che gli permise nel 1374 di diventare lui stesso un feudatario ed essere considerato dalle autorità veneziane «bonus et suficiens vassalus ad sustinendum onera dictorum et feudorum».⁵⁸ La prestazione che doveva garantire era il mantenimento di un fante con tutte le armi e una balestra con 500 dardi, uno dei servizi più onerosi. *Anthonius* non riuscì a costruire una discendenza che potesse succedergli e che raccogliesse la sua eredità. Infatti nel 1389 quando i veneziani attuarono i controlli dei terreni di Castelfranco segnarono per le sue proprietà la seguente nota: «Anthonius Tonus fuit alias investitus de toto isto feudo et nunc mortuus est absque descendentibus».⁵⁹

Il gruppo di vassalli così articolato, in *domini*, ser, artigiani ed ex *famuli*, presenta all'interno delle differenziazioni sociali però, come un po' tutta la società tardo medievale, trovava nella gestione del patrimonio fondiario il suo sostentamento e la sua ricchezza: «l'aspirazione al possesso della terra accumulava un po' tutti i ceti».⁶⁰ La produzione agricola era così importante per i feudatari che, quando Giacomo Priuli li convocò per la conferma

⁵³ E. Fior, *Giustizia e criminalità nel Basso Medioevo*, p. 109.

⁵⁴ F. Panero, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990, p. 102.

⁵⁵ M. Luzzati, *Contratti agrari e rapporti di produzione nelle campagne pisane dal XIII al XVI secolo*, in *Studi in memoria di Fedegjo Melis*, I, Napoli, 1978, pp. 569-584, p. 579.

⁵⁶ La numerosa presenza di *famuli* o *ex famuli* e di altre categorie di lavoratori agrari, come i *familiars*, erano stati individuati da Sante Bortolami come un'evidenza dell'insoddisfazione contadina: cfr. S. Bortolami, *Lotta e protesta contadina nel Veneto dal Medioevo all'età moderna: un bilancio*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia Medievale*, a cura di A. Cherubini, pp. 45-64, in particolare p. 58.

⁵⁷ E. Fior, *Giustizia e criminalità nel Basso Medioevo*, p. 111.

⁵⁸ B.Cap.TV. Scatola 17, *Secundus liber feudorum*, c. 3r.

⁵⁹ A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4, c. 8v.

⁶⁰ G. Cherubini, *L'Italia rurale del Basso Medioevo*, Bari, 1984, p. 6.

dei benefici, il podestà di Castelfranco ricordò al suo collega che i vassalli erano in quel momento, fine maggio e inizio giugno, molto oberati dal lavoro di mietitura e che per tanto avevano difficoltà ad andare a Treviso.⁶¹

Altro aspetto che alla fine del Trecento caratterizzava la società di Castelfranco, che si è intravisto nelle storie di alcuni dei feudatari, era l'estrema violenza, come dimostrano i *libri bannitorum*: «l'omicidio, il furto, lo stupro rientravano nella casistica più diffusa dei reati commessi nella Castellana».⁶² Secondo il Cagnin questa aggressività insita negli abitanti di Castelfranco deriverebbe dal costante richiamo alla guerra dovuto «all'obbligo di tenere in casa armi»,⁶³ le quali in contesti cittadini erano vietate dagli statuti proprio per contenere gli scontri tra le fazioni. Anche i contemporanei riscontravano questa violenza innata nelle persone che maneggiavano spesso le armi, infatti il senato veneziano, tentando di convincere un cardinale francese a risiedere presso la città lagunare e non a Treviso, descrive questo centro come «plenus soldatis, qui naturaliter, ut est notum, sunt homines contentiosi plurimum et rixosi».⁶⁴ Tale opinione sulla città trevigiana era perfettamente adattabile al castello di Castelfranco.

I feudatari veneziani

Venezia, siccome non possedeva un vero e proprio contado, dovette trovare delle soluzioni per poter sfamare la propria popolazione in crescita. I bisogni dei veneziani erano sia relativi all'importazione di cereali sia alla loro macinazione.⁶⁵ Infatti, fin dall'XI secolo sono riscontrabili acquisti di possedimenti fondiari da parte sia di privati cittadini sia di importanti enti ecclesiastici nelle aree di terraferma limitrofe alla laguna.⁶⁶ Nel corso dei secoli tali investimenti fondiari si estesero lungo i corsi dei principali fiumi all'interno dei contadi di Padova e di Treviso, tanto che nel Duecento furono stabiliti degli accordi tra queste due città e Venezia sul trasporto dei cereali.⁶⁷ Il territorio trevigiano ben prima del 1339 risultava essere di maggior interesse per l'espansione fondiaria rispetto al Padovano, come risulta dall'analisi di una fonte estremamente importante: un inventario delle proprietà veneziane in

⁶¹ Vedi nota 138 del secondo capitolo.

⁶² G. Cagnin, *Pievi e cappelle della Castellana*, pp. 88-89.

⁶³ Ivi, p. 88.

⁶⁴ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349)*, a cura di E. Orlando, Venezia, 2007, pp. 482-483; G. M. Varanini, *Francesco Petrarca a Carpi (settembre 1349): un'ipotesi*, in *Studi per Gian Paolo Marchi*, a cura di R. Bertazzoli, F. Forner, P. Pellegrini, C. Viola, Pisa, 2011, pp. 773-782, p. 777.

⁶⁵ M. Pitteri, *I mulini della Repubblica di Venezia*, in «Studi Veneziani», XL (2000), pp. 15-39, p. 15.

⁶⁶ M. Bolzonella, *Oltre i confini del dogado. L'espansione patrimoniale degli enti ecclesiastici veneziani nel Padovano (secoli IX-XIV)*, Roma, 2022, p. 14.

⁶⁷ G. M. Varanini, *Proprietà fondiaria e agricoltura*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta*. V, a cura di A. Tenenti, Roma, 1996, pp. 807-879, p. 808.

terraferma del 1325. Tale espansione era perseguita principalmente da enti ecclesiastici. Solo a seguito della conquista di Treviso, gli investimenti su questo territorio si intensificarono anche per i privati cittadini e dovettero essere anche agevolati dal governo veneziano. Come nota Gian Maria Varanini, all'inizio della dominazione, si può riscontrare che tra coloro che acquisirono patrimoni fondiari nel Trevigiano ci furono non tanto i patrizi ma «una nettissima maggioranza di artigiani di ogni categoria, di mercanti di addetti alle costruzioni navali, di chierici e preti, di notai». ⁶⁸ A partire dalla seconda metà del Trecento e in particolare dopo l'acquisizione da parte di Venezia del cosiddetto Stato di Terraferma, invece si assistette a cospicui acquisti di terreni da parte di nobili veneziani.

È possibile riscontrare un'evoluzione alquanto simile di questo fenomeno generale anche nelle investiture di feudi di Castelfranco fatte a veneziani. Leggendo il registro del notaio Da Vazzola che riporta gli atti di concessione dei benefici della Castellana del 1341, si noterà che tra i feudatari non c'era alcun veneziano. Questo dato, nel corso del Trecento, cambiò. Venezia inviò a Castelfranco una serie di maestranze utili per il mantenimento in efficienza delle opere difensive del castello, tra queste persone, per la maggior parte *marangoni*, ci furono alcuni che, riscontrando delle opportunità nella Castellana si stabilirono all'interno del castello e riuscirono a farsi investire di alcuni feudi. Fu il caso del già citato *Zaninus q. Petri* ma anche di Filippo Ferro. Quest'ultimo fu inviato a Castelfranco nel gennaio del 1360 in sostituzione di *Nicoletus marangonus Sacnti Simeonis*, il quale era deceduto poco prima. ⁶⁹ Era stato assunto per svolgere i lavori relativi al castello ed era pagato con 14 lire al mese. ⁷⁰ Per sua fortuna nel 1373, a seguito di una rinuncia di un feudatario, si fece investire di un sedime con una casa all'interno del castello in quartiere di Montebelluna. Non si conoscono bene le vicende successive della sua vita; tuttavia, l'acquisizione di questo feudo dovette essere per Filippo Ferro una solida base su cui poi costruire il proprio patrimonio. Infatti, nel Quattrocento la famiglia Ferro era annoverata tra le famiglie "cittadine" di Castelfranco.⁷¹

Accanto allo stabilirsi di artigiani nella Castellana che in un secondo momento ricevettero l'investitura di un feudo, si possono trovare membri delle più importanti famiglie patrizie veneziane ai quali nel corso della prima dominazione su Treviso fu concesso un beneficio. Come per altre zone del Trevigiano, l'interesse verso l'acquisizione di patrimoni fondiari a Castelfranco, nello specifico di feudi, da parte di nobili veneziani è riscontrabile a partire dalla seconda metà del Trecento. Il primo di cui si ha notizia certa fu Dardi Zorzi, che

⁶⁸ Ivi, p. 825.

⁶⁹ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1361)*, pp. 487- 488.

⁷⁰ Riceveva lo stipendio che era stato concesso precedentemente a *Nicolettus*, vedi *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1361)*, p. 420.

⁷¹ M. Vigato, *Castelfranco*, p. 34.

ricevette una *canipa* il 14 marzo del 1360. Questo patrizio veneziano era attivo e partecipe alla vita politica della sua città. Attraverso il database Rulers of Venice si possono ritrovare alcuni degli incarichi, a volte molto prestigiosi, che Dardi Zorzi svolse nella sua carriera⁷². Gli impegni politici, che era tenuto a svolgere a Venezia, lo tenevano però lontano da Castelfranco, dove sarebbe dovuto rimanere secondo il diritto feudale per il mantenimento della *canipa*. Infatti, quando nel 1374 vennero condotti i controlli sui feudi, Dardi Zorzi chiese al consiglio dei Rogati una specifica concessione, ovvero di mantenere il suo beneficio nonostante non abitasse a Castelfranco. A garanzia di questa richiesta affermò che dopo aver ricevuto l'investitura attuò numerosi investimenti e spese ben più di 500 ducati per la costruzione di case, di un pozzo, di un forno e di altre opere, inoltre promise che si sarebbe impegnato a «facere habitari in ipsa domo personam sufficientem, que placebit rectoribus Castrifranchi, et insuper est paratus subiacere omnibus oneribus quibus debet subiacere domus predicta vel canipa».⁷³ Tale richiesta fu accordata dal Senato veneziano e fu *Cerdonis filius q. Iacobini de Castrofranco* a garantire gli obblighi feudali a nome del patrizio veneziano.⁷⁴ Durante la dominazione Carrarese non parrebbe che le proprietà di Dardi Zorzi fossero state occupate, però egli dovette sicuramente essere a Castelfranco quando nel 1388 Venezia lo elesse tra vice-rettori, in quanto questa carica era stata voluta per il mantenimento delle podesterie trevigiane per il periodo di mezzo dalla caduta della signoria carrarese alla formalizzazione della seconda dominazione veneziana.⁷⁵

Un altro nobile, investito di alcuni benefici di Castelfranco che ottenne, come Dardi, la possibilità di nominare qualcuno che garantisse gli obblighi feudali al posto suo, fu *Benedictus dictus Blancus Dolfin*.⁷⁶ Il caso di questo patrizio veneziano è curioso da analizzare. Fu podestà di Castelfranco nel 1365 e qualche anno dopo nel 1367 ottenne l'investitura di un feudo e di un secondo l'anno seguente. Benedetto, andando ad abitare nel castello all'interno della *domus* adibita al podestà e conoscendo la realtà della Castellana, molto probabilmente riuscì a intessere delle relazioni che gli servirono poi per entrare a far parte del novero dei feudatari. Infatti, si è visto che i benefici di Castelfranco non potevano essere alienati e qualora un feudatario volesse rinunciare al proprio feudo veniva fatto dal podestà un proclama all'interno del castello per individuare un possibile sostituto; quindi, probabilmente Benedetto poté approfittare di questa circostanza. La stessa cosa succedeva in caso di morte. L'esempio di Benedetto Dolfin ci mostra una delle possibili modalità con

⁷² Cfr. il seguente sito <https://rulersofvenice.org/search>; per esempio nel 1351 fu membro del consiglio dei dieci e fu spesso nominato come ufficiale al controllo dei dazi.

⁷³ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIV (1372-1375)*, p. 478.

⁷⁴ B.C.TV. ms. 616, c. 61v.

⁷⁵ R. Cessi, *Il tumulto di Treviso*, p. 10.

⁷⁶ *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIV (1372-1375)*, p. 523.

cui i patrizi veneziani potevano entrare in contatto con la realtà della Castellana e venire a conoscenza delle possibilità offerte dai beni feudali del castello.

Risultano essere dubbie alcune rinunce a feudi a cui poi seguirono delle investiture di nobili veneziani, in particolare quelle che fece ser *Salion q. ser Guadagnini*. Ciò che sembra strano in questi atti sta nel fatto che l'abitante di Castelfranco non aveva alcun vantaggio a rifiutare parte dei suoi possedimenti, anche perché durante la dominazione carrarese fu uno di quelli che occupò vari terreni, tra cui vecchie sue proprietà. Potrebbero celarsi dietro queste finte rinunce delle compravendite, che il diritto feudale vieterebbe. Un ulteriore prova a sostegno di questa tesi potrebbe essere la richiesta che Dardi Zorzi presentò al Senato veneziano. Difatti in tale richiesta non si parla di investitura di feudi e di obblighi feudali, ma di un acquisto e degli oneri legati al mantenimento del bene.⁷⁷ Tuttavia non si può essere certi, in quanto non sono noti dei documenti che certifichino un passaggio di denari tra i nobili veneziani e i feudatari rinunciatari, che avvalorerebbe la tesi della compravendita.

Durante la prima dominazione veneziana non furono tanti i patrizi veneziani che si fecero investire dei feudi di Castelfranco; oltre a Dardi Zorzi e a Benedetto Dolfin erano presenti: Marco Morosini, che ottenne tre campi di terra nel 1361, Franceschino Dandolo, che era stato investito di una *canipa* nel 1367, e Donato Zane, che ottenne nel 1374 la casa dentro al castello che *Salion q. Guadagnini* aveva rifiutato. Erano in netta minoranza rispetto agli altri feudatari locali e i loro possedimenti erano alquanto ridotti. Tuttavia, alle loro proprietà nella Castellana erano certamente molto interessati. Difatti, quando Francesco da Carrara ottenne il dominio del castello alla fine del 1380, i figli di Franceschino, Nicolò e Giacomo, scrissero al Carrarese, preoccupati dei possedimenti paterni, se avessero potuto mantenere lo stesso il feudo.⁷⁸ La risposta del signore di Padova fu positiva. Una volta che Venezia riottenne Castelfranco il Dandolo richiese quasi subito, nel maggio del 1389, di essere reinvestito delle sue proprietà nella Castellana. Nell'elenco di descrizione del beneficio non si trova solamente la *canipa* di cui era stata investito qualche decennio prima, ma anche una serie di campi, per lo più recintati e arativi situati nel territorio di Castelfranco.⁷⁹ La richiesta di riottenere un'investitura forse nasconde la volontà di accaparrarsi terreni che non gli erano appartenuti, ma che si trovavano senza proprietario. Per tanto il podestà di Castelfranco fece prima un controllo e poi un proclama pubblico, così che se ci fossero state altre persone che vantavano dei diritti su quei campi avrebbero potuto contraddire la richiesta del Dandolo.

⁷⁷ «ipse ser Dardi acquisivit certam terram cum muralia, que est canipa, in Castrofranco»: ivi, p. 478.

⁷⁸ *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia*, III, p. 151, doc. 101.

⁷⁹ Per la consistenza del beneficio vedi A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 5, cc. 1r-2r.

Durante la dominazione carrarese non si hanno notizie certe sulle decisioni prese dai veneziani, che abitavano abitualmente nel castello, ovvero se avessero scelto di rimanere oppure di tornare a Venezia. Sicuramente i Dandolo non erano a Castelfranco durante questo periodo, e ciò è confermato dalla richiesta di mantenimento dei propri possedimenti feudali. Non essendo personalmente nel castello e quindi non potendo difendere i propri diritti, avevano bisogno di un'ulteriore garanzia. Si ha inoltre testimonianza che nel 1389 la casa che era stata concessa a Donato Zane non era abitata da nessuno, per tanto si può essere certi che il nobile veneziano non rimase a Castelfranco.⁸⁰

La presenza di veneziani all'interno del gruppo di feudatari di Castelfranco cambiò, un po' come aumentarono nel resto del Trevigiano gli acquisti di terreni da parte di uomini di Venezia, a partire dal 1389. In particolare nella Castellana fu facile per i veneziani intenzionati ad acquisire nuove proprietà, in quanto gli ufficiali veneziani privarono dei loro feudi e dei terreni che stavano occupando le persone che avevano tradito Venezia durante la guerra di Chioggia. Con una sola azione vennero puniti i traditori e agevolati i cittadini veneziani. Tra coloro che beneficiarono di questa situazione ci furono sicuramente coloro che già possedevano dei feudi, per esempio Benedetto Dolfin, che ricevette, oltre al sedime di cui era stato privato da *Iohannes Guidonis coqui*, anche il feudo che quest'ultimo aveva occupato composto da un sedime, da un campo recintato, da sei campi *plantati* e da un altro campo situato a nord del castellò⁸¹. Ottennero dei benefici anche i familiari di feudatari veneziani, come il figlio di Marco Morosini, Bernardo, che fu investito di una *domuncula parva* e di una decina di campi *plantati* posti nel territorio di Castelfranco, per la maggior parte nel quartiere di Musile.⁸² Oltre a loro però ci furono nuove persone che possono essere divise in nobili e borghesi veneziani. Tra i primi si possono trovare altri Morosini, come Barbono, Zannino e suo figlio Antonio, Bertuccio Dolfin, forse imparentato con Benedetto, e alcuni appartenenti alla famiglia Polani, Francesco e Andrea. Ottennero dei feudi anche altri esponenti di famiglie patrizie veneziane, tra cui Pietro Foscari, Pietro Lando, Giovanni Gabrielli, Cristoforo Marcello e Pegrino Zeno. Il secondo gruppo di veneziani investiti nel 1389 risulta essere di minor numero rispetto al precedente: *Georgius Bonus q. ser Tomadi de Veneciis, Zaninus filius ser Iacobi de Veneciis, Benaccha de Veneciis e Anthonius Leono.*

⁸⁰ «sedimen cum domo detenebat Donatus Zane et nunc nullus habitat in ea»: A.S.D.TV. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 4, c. 5v.

⁸¹ A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134, c. 1v.

⁸² Ivi, c. 7v.

Vassalle, ereditiere e tutrici

In precedenza si è accennata la presenza di donne all'interno del gruppo di feudatari, dovuta alla possibilità garantita dal diritto feudale di ereditare da parte delle figlie il feudo d'abitanza paterno o materno. Per fare alcune considerazioni sulla condizione delle feudatarie di Castelfranco si è deciso di prendere in considerazione solo il periodo 1374-1378, in quanto risulta essere quello più ricco di documentazione, però prima di entrare nella questione è opportuno fornire un qualche cenno sulla condizione della donna nel Basso Medioevo.

Secondo lo storico Stanley Chojnacki esistono due modi distinti per pensare e ragionare sul genere: analizzare le *gender structures*, ossia gli elementi giuridici e culturali che determinano i ruoli di genere nella società, e il *gender in practice*, ovvero la rappresentazione del genere nel suo aspetto più performativo, nella praticità delle relazioni tra uomo e donna. Solo attraverso questa analisi si può davvero comprendere il ruolo femminile all'interno della società medievale.⁸³ Per avere una chiara immagine delle “strutture di genere” dell'epoca e di come la figura femminile veniva pensata ci si può avvalere degli scritti degli uomini di Chiesa, in particolare dei predicatori del tardo medioevo, che tentavano di costruire «un modello etico femminile»,⁸⁴ e delle legislazioni che ne determinavano il ruolo giuridico. Secondo molti chierici, sostenuti dai testi aristotelici, la donna trovava la sua definizione solo in base alla sua funzione all'interno della famiglia, figlia, moglie o madre,⁸⁵ e pertanto sempre in dipendenza degli uomini. Non veniva identificato solamente il suo ruolo all'interno della società, ristretto alla famiglia, ma anche il suo spazio fisico, ovvero la casa, in particolare riferimento alle mogli. «La buona moglie è colei che sta in casa e della casa si prende cura». A tale immagine corrispondeva quella della dimora familiare, come luogo sicuro che protegge «dai rischi che possono venire dall'esterno» che «evoca immediatamente il campo metaforico della sicurezza e della virtù femminile».⁸⁷

Questo tipo di immaginario, che, va detto, non corrispondeva alla realtà, ma che risultava essere l'orizzonte culturale nel quale si ponevano gli uomini e le donne del medioevo, veniva poi meglio definito dalla condizione giuridica femminile. Risulta evidente la condizione di inferiorità rispetto all'uomo, in quanto in determinate circostanze la donna vedeva la sua capacità giuridica ridotta, perché necessitava della tutela da parte di una persona

⁸³ S. Chojnacki, *At home and Beyond: Women's Power in Renaissance Venice*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. Arcangeli, S. Peyronel, pp. 25-43, p. 26.

⁸⁴ C. Casagrande, *La donna custodita*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M. Perrot, C. Klapisch-Zuber, pp. 88-128, p. 89.

⁸⁵ Ivi, p. 92.

⁸⁶ S. Vecchio, *La buona moglie*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M. Perrot, C. Klapisch-Zuber, pp. 129-165, p. 151.

⁸⁷ Ivi, pp. 152-153.

di sesso maschile.⁸⁸ A ciò si aggiungeva pure l'esclusione delle figlie dall'eredità paterna, elaborata a partire dal XIII secolo nelle città dell'Italia centro-settentrionale con la formula *exclusio propter dotem*.⁸⁹ L'istituto romano della dote prevedeva che le donne ricevessero in anticipo parte dell'eredità paterna al momento del matrimonio. Alla morte del padre il lascito, secondo il *Corpus Iuris Civilis*, veniva equamente diviso tra i figli maschi, mentre le donne ottenevano una parte ridotta della dote già ricevuta. Le consuetudini comunali però modificarono l'istituto romano per l'appunto con l'*exclusio propter dotem*, svantaggiando notevolmente le donne, le quali avrebbero potuto godere dell'eredità paterna solo nel caso in cui non ci fossero altri eredi maschi vivi. Tale condizione però variava da comune a comune. Per quanto riguarda la legislazione veneziana le figlie ereditavano solamente se non c'erano altri fratelli. Mentre a Firenze si ammettevano le donne «alla successione del padre o degli ascendenti in linea paterna soltanto in assenza di figli, nipoti, pronipoti e di altri discendenti maschi del defunto, ma anche di fratelli, nipoti *ex fratre*, padre e avo paterno». ⁹⁰ Una successione femminile quasi impossibile.

Le donne inoltre non potevano disporre liberamente della loro dote, composta principalmente da un compenso monetario, fintantoché erano sposate, poiché tale bene con il matrimonio passava dal padre della sposa al marito. «Le donne non disponevano concretamente in vita di quanto ad esse attribuito, eccetto in caso di vedovanza o di separazione».⁹¹ I patrimoni femminili però non si componevano solo della dote, ma anche di altri beni che si costituivano «per una casualità dovuta alle vicissitudini demografiche delle famiglie, oppure per le scelte intenzionali di parenti, che con il testamento, trasgrediscono alla norme successorie e sociali dominanti».⁹² Di tali patrimoni, in particolare le donne veneziane, ma vale lo stesso discorso per quelle trevigiane, potevano liberamente avere la gestione e l'amministrazione.⁹³

Da questo quadro generale emerge una figura femminile in una condizione di subalternità rispetto all'uomo e l'immaginario ad essa collegata rinchioda le donne all'interno delle mura domestiche. La realtà di Castelfranco, relativa ai feudi, risulta essere in parte concorde con quanto appena descritto e in parte una situazione particolare. La particolarità parrebbe risiedere, in prima analisi, nella tipologia dell'istituto feudale, ovvero quello

⁸⁸ C. Opitz, *La vita quotidiana delle donne nel Tardo Medioevo (1250-1500)*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M. Perrot, C. Klapisch-Zuber, pp. 300-401, p. 333.

⁸⁹ I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, II, a cura di A. Groppi, pp. 47-70, p. 51.

⁹⁰ Ivi, p. 54.

⁹¹ F. Sorelli, *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali, in Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M. C. Rossi, pp. 183-203, p. 191.

⁹² I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, p. 54.

⁹³ F. Sorelli, *Capacità giuridiche*, p. 190.

d'abitanza, che prevedeva secondo il diritto la possibilità di trasmetterlo ai figli maschi e «*masculis omnibus deficientibus*»⁹⁴ alle figlie. Questo elemento, tuttavia, era già stato riscontrato da Mor nell'istituto feudale friulano e in realtà tale tipo di possibilità era già ammessa, come si è visto, per la successione dell'eredità del padre.⁹⁵ La singolarità del caso di Castelfranco risiedeva invece nel numero di donne che ottennero il feudo, che si distanziava nettamente dagli esempi studiati dal Mor, in quanto furono per il 1374 ben 26 e rappresentavano circa il 18% dell'intero gruppo di vassalli. Questa numerosa presenza potrebbe essere spiegata dalle crisi epidemiche che dilagarono a partire dal 1348, sconvolgendo quindi la successione di beni patrimoniali: con l'interruzione della linea maschile molte donne riuscivano a raccogliere l'eredità feudale paterna.⁹⁶

Grazie alle fonti analizzate si è in grado non solo di individuare il numero di vassalle presenti, ma anche di circoscrivere l'*agency* – la capacità di agire – di queste donne in ambito feudale e di porre qualche ipotesi sul tipo di relazione che intercorreva tra loro e i componenti delle due famiglie, quella di origine e quella del marito.

Per prima cosa è necessario fare alcune considerazioni sul modo in cui le fonti trevigiane relative ai feudi identificano queste donne. Come si è detto prima, nell'immaginario la figura femminile era qualificata in base alla funzione interna alla famiglia e in relazione sempre ad un uomo: «la figlia di» oppure «la moglie di». Nella maggior parte dei casi anche per le vassalle di Castelfranco così avveniva, come per *Iacoma* figlia di *Francischinus* di Piacenza oppure *Beatrix* moglie di *Petrus calegarius*, ma non in tutti i casi. C'erano donne che venivano identificate come figlie di altre donne: *Catarina q. done Bonavenute, dona Lucia filia q. done Uliana, Anthonia q. done Grandelie* ed altre.

Questo tipo di identificazione non sarebbe stato concepibile per quei mercanti fiorentini che nei loro libri di ricordi o di ricordanze ricostruivano la propria genealogia. Per loro, «gli uomini soli erano responsabili dell'identità e della stessa esistenza della famiglia»,⁹⁷ perché, secondo la successione di tipo agnaticia che si era sviluppata, gli ascendenti maschi erano gli unici che trasmettevano il patrimonio familiare. Andavano quindi ricordati coloro che costituivano la «casa»/ *domus*, ovvero «l'insieme di antenati defunti e dei membri viventi del lignaggio, di tutti coloro che sono portatori di uno stesso sangue e di uno stesso nome».⁹⁸ Le donne invece attraverso il matrimonio uscivano dalla *domus* paterna ed entravano in quella

⁹⁴ B.Cap.TV. *Secundu liber fendorum*, c. 1r.

⁹⁵ C.G. Mor, *I "feudi di abitanza"*, p. 82.

⁹⁶ I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, p. 49.

⁹⁷ A. Molho, R. Barducci, G. Battista, F. Donnini, *Genealogia, parentado e memoria storica a Firenze nel XV secolo*, in *La memoria e la città: scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di C. Bastia, M. Bolognani, pp. 235-270, p. 236.

⁹⁸ C. Klapisch-Zuber, *La "madre crudele". Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli XIV e XV*, in *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, a cura di eadem, pp. 285-303, p. 285.

del marito, però non erano «che ospiti passeggiare di queste case, dimore al tempo stesso materiali e simboliche».⁹⁹ Pertanto venivano a volte ricordate nei libri di famiglia per segnare le doti che uscivano o che entravano, ma non con la funzione di identificare qualcuno.

Il contesto di Castelfranco era completamente diverso, a partire da chi produceva queste scritture: nel caso trevigiano erano le autorità veneziane, mentre in quello fiorentino erano gli uomini appartenenti alle famiglie coinvolte. Tuttavia, si può trovare nella finalità del ricordo una somiglianza. Nel secondo caso, i mercanti fiorentini volevano tenere la memoria di coloro che di generazione in generazione si sono passati il patrimonio familiare, producendo a volte catene genealogiche molto lunghe per dimostrare l'antichità della famiglia. Nel secondo caso gli ufficiali veneziani volevano ricordare chi aveva posseduto il feudo e a chi questi lo aveva trasmesso, così da tenere traccia dei passaggi dei feudi. L'importanza della memoria ruotava attorno ai beni patrimoniali. *Anthonia* ad esempio aveva ricevuto il feudo della madre *Grandelia*, la quale era stata investita del beneficio il 18 luglio 1341. La stessa cosa accadde per *Caterina* e per sua madre *Bonavenuta*. Un'ulteriore conferma del fatto che gli ufficiali veneziani cercavano di tenere memoria dei passaggi dei feudi che avvenivano per via ereditaria, la si ritrova nella comparizione del 1374 di *Lazarus* per la conferma del feudo dei suoi due figli *Critoforus* e *Cristina*. I due bambini avevano ereditato il beneficio dalla madre defunta, la quale l'aveva ottenuto dal nonno *Baldinus*. Solo a quest'ultimo fu fatta un'investitura e pertanto all'epoca si era prodotto un *instrumentum* registrato nel *liber feudorum*. Detto ciò, coloro che compilarono il registro delle comparizioni¹⁰⁰ segnarono tutta l'ascendenza dei due bambini fino a *Baldinus*: «comparuit Lazarus q. Nicolai nomine Cristofori et Cristine pupillorum filiorum suorum et filiorum q. done Blanche q. Aulivierii q. Baldini, avi ipius done Blanche et peravi dictorum pupillorum».¹⁰¹

Il secondo elemento da considerare è lo stato civile delle vassalle. Nel 1374 otto di loro erano sicuramente sposate e i loro mariti erano vivi, mentre risultavano essere vedove sicuramente quattro. Queste feudatarie erano titolari loro stesse del feudo, in quanto il beneficio faceva parte di quei beni non dotali che le donne avrebbero potuto gestire liberamente. Di una donna non si sa se fosse vedova, sposata o una concubina, in quanto venne segnato che aveva due figlie ma non il nome dell'eventuale marito, vivo o defunto che fosse.¹⁰² Due erano bambine e delle altre 12 non si ha nessuna indicazione, forse erano nubili. È difficile riuscire a capire la condizione sociale di queste donne, se non in riferimento al

⁹⁹ Ivi, p. 286.

¹⁰⁰ Il ms. 616 della B.C.TV.

¹⁰¹ B.C.TV. ms. 616, c. 20r.

¹⁰² «Comparuit Margarita q. Marci Paramosche et habet duas filias»: B.C.TV. ms. 616, c. 25v.

marito o al padre. Ad alcune di loro venne apposto il titolo di *domina/donna/dona*, che a differenza del suo corrispettivo maschile non indicava una condizione nobile.¹⁰³

Fatte queste premesse è ora di vedere l'*agency* di queste donne relativo alle questioni feudali presentate nel capitolo precedente: se furono loro stesse ad agire o dovettero avere la tutela di un uomo. Già Mor annotava queste situazioni, però i suoi esempi si limitavano all'investitura del feudo. Le fonti di Castelfranco ci permettono di osservare le feudatarie operare in differenti situazioni: la comparizione davanti al podestà di Treviso per il controllo sui feudi, l'investitura, il giuramento e l'atto di rinuncia ad un feudo. A queste situazioni se ne aggiunge un'altra, in cui però le attrici non erano loro stesse, ma tutrici o procuratrici di qualcun altro.

Come tutti i feudatari anche le vassalle nel 1374 dovettero recarsi al cospetto di Giacomo Priuli per presentare i documenti che attestassero i loro diritti sui feudi che possedevano, così da ottenere una conferma. Tuttavia, negli ordini che il podestà di Treviso impartì al suo collega di Castelfranco è possibile ritrovare quell'immaginario che la società medievale aveva costruito sulle donne, figure destinate solamente al focolare domestico e "protette"/"rinchiuse" all'interno della casa. Infatti Giacomo Priuli scrisse che per le donne e i bambini, che possedevano dei feudi o delle *canipe* a Castelfranco, «comparire debeant ad dictum terminum per legitime procuratores vel curatores vel tutores cum eorum iuribus». ¹⁰⁴ Ecco che la figura femminile viene giuridicamente paragonata ad un bambino, incapace di agire nei suoi interessi se non con un intermediario, un uomo adulto, in qualità di *procurator* o di *tutor*.¹⁰⁵ Le donne agli occhi del podestà di Treviso venivano forse viste come non sufficientemente accorte, in quanto non si riconosceva loro un'adeguata capacità giuridica.

L'orizzonte culturale entro cui si pone Giacomo Priuli è da considerarsi come parte delle *gender structures*, ma cosa avvenne nella pratica? A Treviso si recarono veramente degli uomini che rappresentassero gli interessi delle feudatarie? Oppure le donne, consapevoli dei loro doveri di vassalle e conscie dei propri diritti, si presentarono davanti al podestà? Le fonti ci mostrano situazioni diverse, determinate nella maggior parte dei casi dal ruolo femminile ricoperto.

All'interno del gruppo delle vassalle erano presenti due bambine, che in entrambi i casi vennero rappresentate dal padre: sia *Cristina*, che insieme al fratello ottenne il feudo della madre, sia *Iacoba*. Una situazione simile avvenne con le donne sposate. Infatti nella maggior

¹⁰³ L. Guzzetti, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi Veneziani», 35 (1998), pp. 15-88, p. 29.

¹⁰⁴ B.C.TV. ms. 616, c. 5r. Questa specifica della comparizione dei *procuratores* a nome delle donne e dei bambini compare solo nella lettera di Giacomo Priuli a Pietro Contarini e non negli ordini precedentemente impartiti dal doge Andrea Contarini.

¹⁰⁵ Cfr. C. Opitz, *La vita quotidiana delle donne*, p. 333.

parte dei casi al loro posto si presentarono i relativi mariti, i quali tendenzialmente possedevano loro stessi un feudo. Questi uomini quindi si recarono a Treviso per i propri interessi e anche quelli della moglie. Ad esempio, *Anthonia q. Grandelie* venne rappresentata dal marito *Iacobinus a Ribolio*, anche lui feudatario, oppure al posto di *dona Feliciano* si presentò il suo coniuge, il notaio *Iacobus q. Hendrici*. Questi casi testimoniano come alle donne sposate venisse preclusa la possibilità di agire, nello specifico attraverso l'assunzione da parte del marito della loro tutela.¹⁰⁶ Tuttavia, questa "regola" non sempre veniva seguita. *Beatrix q. Iobannis q. Petri q. Adalgerii* il 9 luglio 1374 si presentò lei stessa davanti a Giacomo Priuli, anche se il giorno prima suo marito *Petrus Calegarius* aveva fatto la stessa cosa per il suo feudo. Le fonti non ci permettono di capire esattamente i motivi per cui Beatrice si svincolò dalla tutela del coniuge. Tuttavia, è possibile fare un'ipotesi. Nella pagina del manoscritto 616 dedicata a questa feudataria venne registrata la sua ascendenza fino al bisavolo, prassi che raramente veniva svolta.¹⁰⁷ Come si è visto, tale registrazione serviva per mantenere memoria di coloro che avevano posseduto il feudo. *Beatrix* si pone quindi in una discendenza familiare, all'interno della quale per quattro generazioni si erano trasmessi quel beneficio. Forse, avendo consapevolezza di ciò e della memoria della propria famiglia, non si lasciò privare dal marito dei suoi diritti e doveri di vassalla.

Le feudatarie vedove, benché ovviamente svincolate dalla tutela del marito, dimostrano non in tutti i casi di possedere le stesse possibilità di azione di *Beatrix*: su quattro due furono rappresentate da un uomo. *Margarita Feracini uxor q. Stefani* chiese a *Iacobus q. ser Almerici*, notaio di Castelfranco e anch'esso feudatario, di presentarsi a Treviso in qualità di suo procuratore. La scelta di questa nomina non fu tanto dettata dal fatto che la donna avesse bisogno di una figura maschile per far valere i propri interessi, poiché altrimenti avrebbe potuto chiedere a suo figlio, *Iacobus*, che già svolgeva per lei gli obblighi feudali. La motivazione va infatti ricercata nella professione del suo procuratore, ovvero quella di notaio. La situazione in cui *Margarita* si trovava era un po' complessa e aveva bisogno delle competenze notarili per districarla. Lei, infatti, deteneva un feudo che era stato dei suoi fratelli, *Bartholomeus* e *Vivianus*, per ben 24 anni senza però esserne investita. Il compito quindi che *Iacobus q. Almerici* dovette svolgere fu quello, oltre a presentarsi davanti al podestà, di dimostrare che *Margarita* era la «proximior quondam Bartholomei Feracini et Viviani fratrum»¹⁰⁸ e di richiedere, in quanto possedeva quel feudo da più di due decenni, una nuova investitura. La decisione di nominare come procuratore un notaio risultò essere la scelta

¹⁰⁶ Cfr. *ivi*, p. 382.

¹⁰⁷ Si sono già nominati i fratelli *Cristina* e *Cristiano*, figli di *Blancha q. Aulivierii q. Baldini*; poi erano presenti *Gerardo q. Nascimbeni q. Leonardi q. Nicolai Moresini* e *Iohannes q. Francisci q. Viviani q. Nascimbeni dicti Guere*.

¹⁰⁸ B.C.TV. ms. 616, c. 41r.

migliore, difatti dopo le verifiche svolte dal podestà di Castelfranco, *Margarita* ottenne l'investitura del feudo. Questa feudataria quindi non fu rappresentata da un *procurator* perché necessitava di una tutela maschile per svolgere il suo compito, che sottolineasse il ruolo subalterno della donna, ma anzi questo evento ci fornisce un quadro di una vassalla che era conscia delle procedure da seguire, o che quanto meno seppe farsi consigliare.

La seconda vedova che si fece rappresentare da uomo fu un'altra *Margarita*, figlia del fu Pietro del fu Guecelo e moglie del fu Alessio. Lei nominò come suo procuratore *Silvester q. Laurentii*, che a suo nome garantiva il servizio armato richiesto dal feudo. Non è ben chiaro il tipo di legame che sussisteva tra *Margarita* e *Silvester* ed evidentemente non lo era nemmeno per il redattore del manoscritto 616. Quest'ultimo infatti dopo aver annotato «Margarita uxor quondam Laurentii», dovette correggersi depennando il nome di Lorenzo e aggiungendo «Alexii».¹⁰⁹ Tale errore poté dipendere da un momento di distrazione oppure derivare da un'incomprensione. Se si propende per la seconda ipotesi, il redattore, che non era altro che il cancelliere Ubertino da Farra, aveva inteso che *Silvester* fosse il figlio di *Margarita* e per tanto svolgesse a suo nome gli obblighi feudali.

Le altre due vedove, *Catarina* e *Silvestra*, si presentarono davanti a Giacomo Priuli da sole. Tale possibilità la ottennero solo con la vedovanza, poiché alla comparizione davanti al podestà mostrarono i loro *instrumenta* che riportavano l'investitura. In entrambi i casi tali atti erano stati svolti dai corrispettivi mariti, che all'epoca erano ancora vivi. Nel 1354 *Nicolaus* fu investito a nome «done Catarine eius uxoris» di un feudo,¹¹⁰ quindici anni dopo fu *Anthonius q. Iacobi* a nome della moglie *Silvestra* a ricevere da Dardi Polani l'investitura di un beneficio, costituito da una casa nel castello e da tredici campi distribuiti nel territorio.¹¹¹

Di questa seconda feudataria possediamo anche le ultime volontà, che dovettero essere stilate poco prima della sua morte. Nei testamenti si possono intravedere gli affetti e alcune delle relazioni che i testatori nel corso della loro vita hanno intessuto.¹¹² In quello di *Silvestra* si può innanzitutto notare, come da prassi, il forte senso spirituale verso le chiese locali, lasciando dei lasciti sia a quella di San Liberale sia a quella di Santa Maria di Pieve Nuova. Inoltre si percepisce l'affetto per il defunto marito, in quanto chiese di essere seppellita accanto a lui, e per alcune donne della Castellana, con cui molto probabilmente era legata da un forte sentimento di amicizia e a cui lasciò alcuni suoi oggetti, come una pelliccia e un

¹⁰⁹ Cfr. B.C.TV. ms. 616, c. 41v: si può ipotizzare che la correzione avvenne poco dopo poiché la mano dello scrivente era la medesima e anche il tipo di inchiostro. Se confrontato con altre note, sicuramente successive, presenti nella pagina si possono notare le differenti mani e i diversi tipi di inchiostro.

¹¹⁰ B.C.TV. ms. 616, c. 32v.

¹¹¹ Ivi, c. 13v.

¹¹² L. Guzzetti, *Le donne a Venezia*, p. 15.

mantello. Si preoccupò anche della successione del suo feudo, che concesse a *Desiderius Liberalis* figlio di *Zanfranciscus* da Vidor.¹¹³

Infine, le 12 vassalle che non vengono definite né mogli né vedove erano probabilmente nubili. I padri di tutte loro erano defunti e quindi le possibilità di agire di queste donne erano praticamente uguali a quelle delle vedove. Alcune di loro scelsero di nominare un notaio come proprio *procurator*, come fecero le sorelle *Francisca* e *Madalena* figlie del fu *Petrus de Guidone*.¹¹⁴ Altre svincolate dalla tutela paterna si recarono di persona davanti al Podestà, così fece *Bonavenuta*.¹¹⁵

Dopo i controlli effettuati dal podestà di Treviso sui feudi, spettava a quello di Castelfranco controllare che i feudatari garantissero le prestazioni feudali. Secondo il diritto feudale a nome delle donne che possedevano un feudo doveva esserci una persona *masculini sexus* che svolgesse tali obblighi. Dalle fonti analizzate si possono individuare alcuni casi in cui le vassalle presentarono l'uomo che svolgeva per loro il servizio da *pedes*, solitamente erano o i mariti o i figli.¹¹⁶ Tuttavia in altri casi non è chiaro chi ricoprisse tale ruolo, poiché non venne esplicitato il nome, come nel caso di *Bonavenuta q. Bonefacini*, la quale davanti al podestà di Castelfranco giurò «quod habitat et tenet dictum peditem cum armis predictis».¹¹⁷ Tale forma lascia supporre che ci fosse un'altra persona che svolgesse tale compito. Situazione diversa risulta essere quella di *Silvestra* che promise, come i vassalli maschi, di mantenere una balestra e parrebbe che non ci fosse alcun uomo che la potesse usare al posto suo.¹¹⁸

Fino ad ora si è cercato di descrivere la linea di comportamento di alcune donne titolari di feudi nella situazione di comparizione davanti al Podestà e si è visto che dipendeva molto dal loro stato civile, se sposate, nubili o vedove, oppure da singole particolarità, come il caso di *Maragrata Feracini*. In questa situazione non si presentarono solo vassalle ma anche altre donne che non possedevano direttamente un beneficio. Queste ultime per la maggior parte erano vedove e madri di feudatari. Il fatto che stupisce è che su sei di loro solo due si recarono a Treviso in qualità di tutrici del figlio ancora minorenne,¹¹⁹ negli altri casi i titolari dei feudi erano uomini adulti. La motivazione è forse da ricercare nello scambio di lettere avvenuto tra il Pietro Contarini e Giacomo Priuli sul termine entro cui i feudatari avrebbero dovuto

¹¹³ Cfr. G. Cagnin, *Pievi e cappelle*, p. 107 e A.S.TV. *Notarile I*, B. 42, Atti Zanandrea da Farra.

¹¹⁴ B.C.TV. ms. 616, c. 36v.

¹¹⁵ Ivi, c. 13v.

¹¹⁶ «psa [Margarita] tenet Iacobum eius filium peditem munitum ominibus armis»: B.C.TV. ms. 616, c. 41r. Oppure come nel caso di *Cecilia q. Petri* era il suo *procurator Franciscus* a garantire per lei gli obblighi militari: cfr. B.C.TV. ms. 616, c. 55r.

¹¹⁷ B.C.TV. ms. 616, c. 14r.

¹¹⁸ B.C.TV. ms. 616, c. 13r: «Predicta Silvestra fecit fidem [...] quod habitat et tenet supradicta arma et non habet soldum».

¹¹⁹ *Dona Cuniza* si presentò a nome del *pupillus Iohannespetrus*: B.C.TV. ms. 616, c. 32r.; *Maria uxor q. Iacobi* a nome del figlio *Anthoni pupilli*: B.C.TV. ms. 616, c. 19v.

presentarsi. È probabile che in questi casi gli uomini della famiglia fossero oberati, come scriveva il podestà di Castelfranco, dai lavori di *messio* e di *seminatio*,¹²⁰ e che quindi spettava alle donne farsi carico del compito di andare a Treviso per la conferma dei diritti feudali. A sostegno di questa ipotesi si pone un fatto alquanto singolare rispetto a tutto quello che si è detto fino ad ora, ovvero il 9 luglio 1374 *Iacomina* moglie di *Savius q. Andree de Tergolina*, in assenza di figli maschi, dovette andare lei da Giacomo Priuli poiché il marito era infermo. Questa singolarità che mostra come una donna, che non ha un legame di sangue con il titolare del feudo, si facesse carico degli obblighi del coniuge.

Se quindi la moglie, che teoricamente non ha diritti di tutela sul marito, si è presentata a nome suo davanti al podestà di Treviso, probabilmente anche le madri dei feudatari poterono fare lo stesso. Era contemplata la possibilità per le donne di rappresentare un uomo in determinate situazioni, le quali erano molto circoscritte. Infatti *Agnes* andò a Treviso per far confermare i diritti feudali che i figli *Federicus*, *Bartholomeus*, *Antbonius* e *Dominicus* possedevano a Castelfranco, però, siccome il documento di concessione del feudo che lei presentò era troppo vecchio e pertanto era necessaria una nuova investitura, non poté riceverla a nome loro. Pertanto *Federicus* a nome suo e dei suoi fratelli dovette in un secondo momento recarsi da Giacomo Priuli e farsi investire del beneficio.¹²¹ È evidente quindi che una donna non poteva rappresentare degli uomini, anche se suoi figli, in alcuni atti ufficiali, cosa che invece era concessa alla controparte maschile. Per esempio *Guido coquus* poté ricevere l'investitura di un feudo a nome del figlio maggiorenne *Baldassar*.¹²²

È da chiedersi se, nonostante non fosse consentito farlo in qualità di tutrice, era possibile per le donne fare giuramento e partecipare ai rituali di investitura per loro stesse. La risposta a questa domanda è complessa. Per il periodo preso in analisi (1374-1389) si ha un campione molto ridotto di investiture femminili:¹²³ solo quattro documenti. Tuttavia si possono constatare delle situazioni simili a quelle descritte per la *comparitio*. *Feliciana*, che risulta essere sposata con *Iacobus q. Almerici*, non fu lei a svolgere il rituale di investitura, ma al suo posto fu presente il marito. È interessante segnalare che, nonostante fosse l'uomo ad assumere su di sé il rituale di investitura e anche gli obblighi feudali connessi, la titolarità rimase sempre alla donna ed infatti nel momento del giuramento *Iacobus* dovette promettere a nome della moglie «quod erit fidelis vassalla».¹²⁴

¹²⁰ Cfr. nota 127 del secondo capitolo.

¹²¹ B.C.TV. ms. 616, c. 24v.

¹²² B.Cap.TV. *Secundus liber feudorum*, cc. 3r-v.

¹²³ La distinzione investitura femminile e maschile non è determinata da un cambio di rituale o da un differente atto notarile, ma dal solo genere dell'investito.

¹²⁴ B.Cap.TV. *Secundus liber feudorum*, cc. 12r-v

Invece, *Margartita q. Iobannis butigliarii*, del cui stato civile non si sa nulla, anche se molto probabilmente era nubile, dopo che furono letti ed esaminati i documenti che confermavano i suoi diritti su una *canipa* di Castelfranco, fu investita da Giacomo Priuli. Partecipò ad ogni fase del rituale, dall'apposizione della *bacheta* al giuramento di fedeltà sui vangeli. *Margarita* svolse quasi tutte le cerimonie relative ai feudi di Castelfranco, perché a soli tre anni dall'investitura decise di rinunciare al beneficio. Anche in questo caso non si fece rappresentare da nessun *procurator* e lei stessa «in manibus ipius domini potestatis recipientis in nomine et vice comunis Tarvisii refutavit omne et quidlibet ius quod predicta dona Margarita habeat et habere videretur in supradicta canipa».¹²⁵

Solo *Margarita* dei quattro documenti superstiti dimostra di avere una certa capacità di azione autonoma. A nome delle sorelle *Uliana* e *Menegina* venne investito *Iohannes a Scavaçada q. Vincentii de burgo de Castrofranco* in qualità di loro *curator*, mentre al posto di un'altra *Margarita*, figlia del fu Ognibono e vedova, a ricevere l'investitura fu suo figlio *Iacobus q. Iohannisbelli*.

Oltre a questi quattro casi di cui possediamo gli atti completi, all'interno del sopracitato manoscritto 616 è riportata la notizia di un giuramento svolto da una donna, *Lucia*, che si era presentata per la conferma dei propri diritti feudali. Tale promissione di fedeltà dovette essere un completo rituale di investitura, poiché come in altri casi, siccome il documento che presentò *Lucia* era datato al 1331 e quindi precedente l'inizio della dominazione veneziana, era necessario svolgere l'intera cerimonia. Ancora una volta si possono riscontrare due elementi centrali nell'autonomia di una vassalla di Castelfranco. Da un lato il suo stato civile, *Lucia* non risultava essere né sposata né vedova quindi probabilmente era nubile, dall'altro l'antichità della famiglia da cui ereditò il feudo. La donna era figlia della fu *Uliana*, titolare del feudo dal 1331, che a sua volta era figlia del fu *Iobannis* del fu *Gerardi Tadeschi*.¹²⁶ Questa famiglia, data l'investitura della madre di *Lucia*, poteva essere tra le più antiche all'interno del gruppo di feudatari e risalire con il bisavolo *Gerardus* anche alla metà del Duecento.

In conclusione possiamo affermare che la realtà di Castelfranco Veneto, che alla fine del Trecento rivela una numerosa presenza di donne all'interno del gruppo di feudatari, sembrano concordare sia nell'immaginario della figura femminile costruito dagli uomini sia nelle azioni delle singole vassalle ad altre realtà del tempo, come quella veneziana. La particolarità risulta essere determinata da due contingenze, l'istituto feudale del feudo d'abitanza e l'alta mortalità del periodo, che permisero a molte donne della Castellana di ricevere in eredità un beneficio. A volte poterono gestirlo in autonomia, specialmente se nubili o vedove, altre invece a vantaggio dei loro mariti, padri o anche figli.

¹²⁵ Ivi, c. 20v.

¹²⁶ B.C.TV. ms. 616

Conclusione

Dallo studio delle fonti di fine Trecento relative ai feudi di Castelfranco Veneto si sono potute ricavare due tipi di ricostruzioni. La prima riguarda direttamente la questione per cui i documenti furono redatti, ovvero l'organizzazione feudale del castello. Con le varie tipologie di documenti prese in esame, è stato quindi possibile delineare l'evoluzione e i cambiamenti del feudo a Castelfranco. Si è visto quale tipo di strumento feudale fu adoperato dal Comune di Treviso, quali erano le sue specificità e come durante la prima dominazione veneziana del Trevigiano gli ufficiali della Serenissima controllarono che le condizioni del feudo d'abitanza fossero garantite. Si è cercato di mettere in relazione questo tipo di analisi con altre realtà feudali come quella friulana, studiata dallo storico Mor, e persino quella di Creta, dove furono dei veneziani a imporre l'istituto feudale. Grazie a questo secondo confronto risulta essere più chiara la conoscenza approfondita dello strumento feudale da parte delle autorità veneziane e il notevole interesse rivolto alla situazione di Castelfranco. Tuttavia il feudo d'abitanza risultava essere alla fine del Trecento vantaggioso solo per chi lo concedeva, in quanto gli obblighi feudali, messi a confronto con il beneficio concesso, risultavano essere alquanto pesanti per i vassalli. Tale disparità tra il concedente e l'investito fu una delle cause che portò ai fatti del dicembre del 1380 e agli accordi tra i feudatari della Castellana e Francesco da Carrara su un eventuale affrancamento dei feudi. La *franchatio* segnò un momento importante per la storia "feudale" di Castelfranco, un momento di crisi per i feudi d'abitanza. È stato sottolineato infatti che, nonostante al ritorno di Venezia nel Trevigiano si fosse assistito ad una reintroduzione dello strumento feudale, questi feudi non rimasero tali per molto tempo, poiché a partire dal 1406, poco dopo l'inizio della dominazione veneziana sulla Terraferma, incominciarono ad essere venduti dalle autorità lagunari. Lo studio di queste dinamiche ha evidenziato anche l'esistenza di una sorta di filigrana politico-istituzionale, dietro le iniziative di affidamento o di *franchatio* dei feudi. Nel senso che le diverse operazioni feudali mostrano sullo sfondo anche il tenore dei rapporti tra città dominanti – Venezia e Padova – e città dominata, ovvero Treviso, in una fase turbolenta di ridefinizione degli equilibri di potere nella pianura veneta centro occidentale.

La seconda tipologia di analisi che si è cercato di sviluppare riguarda i soggetti che presero parte alla storia dei feudi di Castelfranco, ossia i feudatari. A partire dalla stessa documentazione, confrontata con altre fonti trecentesche già edite, è stato possibile fornire una foto di gruppo dei vassalli della Castellana alla fine del Trecento. Riscontrata la diversa composizione di tale gruppo (nobili, borghesi e persino qualche contadino arricchito), si può riconoscere che i possessori di feudi d'abitanza non costituiscono di per sé un'omogenea

classe sociale. Anzi al suo interno sono individuabili diversi elementi di diversificazione: di tipo sociale, generazionale e anche di genere. Molte infatti erano le donne titolari di un feudo, che le fonti chiamavano giustamente *vassalle*. Grazie alle fonti relative ai controlli sui feudi del 1374 è stato possibile valutare la capacità di azione giuridica di queste feudatarie. Un ulteriore aspetto interessante relativo alla composizione del gruppo di vassalli è stato messo in luce: ovvero la presenza al suo interno di veneziani, per la maggior parte nobili. L'aumento del numero di questi ultimi tra i feudatari di Castelfranco rappresenta un aspetto del fenomeno di acquisizione di patrimoni fondiari da parte di privati cittadini veneziani nella Terraferma veneta e in particolare nel Trevigiano.

In conclusione, partendo dai presupposti storiografici presentati nell'introduzione, si è cercato di ricostruire una parte della storia trecentesca di Castelfranco. Tuttavia, rimangono aperte delle questioni relative ai feudi. Infatti, in questa sede non è stato possibile analizzare i due libri dei feudi del 1311 e del 1315 e neppure soffermarsi attentamente sul registro del notaio Rizzardo da Vazzola che riporta le minute degli atti di investitura del biennio 1341 e 1342. Fonti queste che rimangono inedite e che meriterebbero la giusta attenzione e analisi. Inoltre, sarebbe da svolgere uno scavo archivistico all'interno della ricca documentazione notarile trecentesca conservata presso l'Archivio di Stato di Treviso per individuare ulteriori informazioni sulla società e sull'economia della Castellana da confrontare con gli atti di investitura.

Appendice documentaria

1

2 gennaio 1385, Treviso^a

Alcuni cittadini di Treviso, nominati dal podestà di Treviso Francesco Dotti a nome del signore Francesco da Carrara, eleggono Gianfrancesco *de Sperziano* sindaco con il compito di affrancare dai vincoli feudali gli uomini di Castelfranco, ad eccezione dei forestieri, e di concedere loro in proprietà i beni della Castellana che precedentemente possedevano in feudo.

| 1r| In^b Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tricentesimo octuagesimo quinto indictione octava die lune secundo mensis januarii, Tarvisii in palatio comunis in chamera domini potestatis, appellata chaminum antianorum, presentibus sapiente et discreto viro domino Iohanne de strata de Padua licenziato in iure civili vicario et assessore infranominati domini potestatis et sapiente viro domino Guidone de Ardengis de Parma iurisperito et iudice cum dicto infrascripto domino potestate ad banchum haveris comunis Tarvisii, testibus et aliis.

Coram strenuo et generoso millite domino Francisco de Dottis de Padua honorabile potestate Tarvisii pro magnifico potente et excelso domino domino Francesco da Carraria Padue, Tarvisii et certera domino generali constitutis personaliter infrascriptis civibus Tarvisinis videlicet: domino Franceschino de Baynaldis legum doctore, ser Francisco de Bonaparte, ser Jacobo de Bonaparte, ser Francischino de Chatariis de Spineda, ser Anthonio de Lano, ser Petro de Roncinello, ser Iosepo de Arpo, ser Francisco de Nordio, ser Covolato de curte de Sumoncio et notario pro Bonalberto de Crespanio, ser Paulo de Rugulo notario, ser Jacobino de Montebelluna notario, ser Leonardo Iohannis Tuschani notario, ser Jacobo de buscho de Pederoyba, ser Dominico Lappini de Florentia, ser Domenico de Feltre campsore, ser Bonfranscisco de Adelmario notario, ser Domenico de Lano notario, ser Augustino de Adelmario notario, ser Gravalino de Çansavio apothecario, ser Bartholomeo de sancto Çenone drapario, Thadeo de Costalonga drapario, ser Paxino casolario, ser Bartholomeo de Montebelluna, ser Bartholomeo columbo aurifice, ser Iohanne de Trivignano tabernario, ser Andrea de Maresio a lignamine, ser Çanpaxio campsore, ser Luysio de Peççano zuperio, de ser Çanfranscisco de Sperziano notario quondam ser Andree

^a A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, cc. 1r-1v.

^b Sindacaria speciallis comunis Tarvisii ad franchandum feuda Castrifranchi *aggiunto nel margine sinistro, di mano del notaio.*

presentialiter sindaco comunis Tarvisii pro mensibus januarii, februaryi et marci anni predictis sortito secundum consuetudinem civitatis Tarvisii ut in cronica officialium comunis Tarvisii continetur scripta per Covolatum de Sumontio notarium.

Proposuit dictus dominus potestas quod alias, vigente guerra inter magnificum dominum nostrum predictum et suos colligatos ex una parte et commune Venetiarum ex alia parte, homines Castrifranchi dederunt Castrumfranchum in manibus et fortiam dicti magnifici domini nostri cum certis pactis et conventionibus, interque pacto expresso firmatum et promissum fuit quod si quo tempore civitas Tarvisii perveniret in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri quod omnia feuda comunis Tarvisii detenta per illos de Castrofranco deberint esse sua libera et francha. Et quod non possent per commune Tarvisio vel alios occasione dictorum feudorum aliqualiter molestari vel inquietari nec cogi ad faciendum ea que tenebantur secundum formam instrumentorum investitarum ipsorum feudorum quinymo possent de possessionibus ipsis feudallibus facere ad eorum libitum tamquam de suis propriis ad eorum beneplacitum voluntatis.

Et quod nuperime magnificus dominus noster per homines de Castrofranco requisitus est, ut dignetur exequi pactum predictum, videlicet quod ipsi homines de Castrofranco liberentur et franchentur ad feuda predictis, et quod possunt de ipsis libere facere voluntatem suam tanquam de eorum benis propriis, et quod prenominatus magnificus dominus noster vult et intendit et sit mandat quod omnia feuda hominum de Castrofranco eis solemniter franchentur ipsique liberentur ab omne servitute et prestatione quibus tenentur seu teneri viderentur comuni Tarvisii pro feudis superdictis; ita quod possessiones olim feudales sint proprie ipsorum quondam feudatariorum, talliter quod de ipsis possint suam libere facere voluntatem, comunis Tarvisii et cuiuscumque alterius persone contradictione modo aliquo non obstante. Et pro predictis exequandis mandat et iubet iddem magnificus dominus noster per homines civitatis Tarvisii elligendos per dictum dominum potestatem nomine totius comitatus Tarvisii creari et constitui seu contitutum confirmari specialem et legitimum syndicum comunis Tarvisii ad liberandum et franchandum dictas de Castrofranco possessiones, quas tenent olim feudales a comuni Tarvisii, et ad absolvendum eos de Castrofranco solemniter et legitime ab omni et qualibus servitute et prestatione quibus essent vel apparent obnoxii et obligati comuni Tarvisii pro dictis possessionibus olim feudallibus comunis Tarvisii. Ita et tallis pro dicte possessiones sint deinceps sue proprie libere et sine aliquo onere vel gravamine cum omnibus et singulis promissionibus obligationibus renuntiationibus vinculis clausulis capitulis et solemnitatibus opportunis et apponendis tam de iure quam de consuetudine.

Et predictam ambaxiatam seu predicta omnia et singula dictus dominus potestas Tarvisii dixit et explicavit supernominatis civibus Tarvisinis ex parte et mandato dicti magnifici domini nostri, quibus auditi et intellectis per dictos cives Tarvisii electos de mandato dicti domini potestatis et pro hiis peragendis specialiter congregatos, iidem cives Tarvisii unanimiter et concorditer, eorum nemine discrepante, nomine et vice comunis Tarvisii et pro ipso comuni volentes et intendentes totis viribus obedire mandatis dicti magnifici domini nostri omnimodo via iure et |1v| forma quibus melius potuerunt et fieri potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt et iam constitutum, prout super continetur, confirmaverunt Çanfranciscum quondam ser Andree de Sperziano notarium et civem Tarvisinum ibi presentem volentem et presentem mandatum sponte recipiente in comunis Tarvisii syndacatum specialem specialiter ad liberandum et franchandum, omnibus et singulis hominibus de Castrofranco utriusque sexus omnes et quaslibet possessiones quas quilibet ipsorum de Castrofranco habent seu tenent ad feudum a Comuni Tarvisii sitas et iacentes tam in Castrofranco quam extra dictum castrum, et ad liberandum et absolvendum eos solemniter et legitime ac plenarie ab omnibus et quibuscumque servitutibus et prestationibus in quibus et pro quibus apparerent vel apparere possent obnoxii et obligati Comuni Tarvisii pro dicti possessionibus et quilibet earum olim feudatalibus ut premittitur.

Ita et talliter quod dicte possessiones olim feudales deinceps libere sint sue proprie et ipsis spectent et pertineant decetero integraliter iure proprio et pleno iure ac de ipsis possessionibus possint et valeant facere disponere et ordinare tamquam de rebus eorum propriis pro eorum libito voluntatis comunis Tarvisii et cuiuslibet alius persone contradictione non ostante deinceps. Et ad faciendum et fieri rogandum in scriptura publica de predictis et quolibet predictorum cum omnibus et singulis promissionibus obligationibus iurium cessionibus vinculis clausolis concessionibus renuntiationibus capitulis et solemnitatibus oportunis et apponendis tam de iure quam de consuetudine, et omnia et singula alia faciendum exercendum et complendum ac exequutioni mandandum que in predictis et quolibet predictorum necessaria fuerint vel etiam utilia videbuntur etiam si tallia forent que mandatum exigent speciale seu que deberent hic exprimi vel inseri que pro hic appositis et insertis haberi voluerunt ipsi contituentes nomine et vice dicti comunis Tarvisii et pro ipso comune, dantes et concedentes dicti cives Tarvisii nomine et vice dicti comunis Tarvisii et pro ipso comuni Çanfrancisco notario sindico predicto plenum liberum generale et etiam speciale mandatum. In praedictis et circha ea et in connexis et dependentibus a predictis vel tangentibus quoquo modo promiseruntque nomine et vice comunis Tarvisii et pro ipso comini michi Petro notario infrascripto vel publice persone recipienti et stipulanti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest, intererit vel in futurum poterit

quolibet interesse se nomine et vice comunis Tarvisii ipsumque comune firma, rata et grata habere et tenere attendere et observare perpetus quicumque per dictum syndicum dicto nomine in predictis et circha ea et in connexis et dependentibus a predictis vel tangentibus quoquomodo fieri contingent in futurum. Et volentes dictum syndicum comunis Tarvisii ab omni satisfactionis onere relevare et ex nunc relevantes promiserunt michi notario infrascripto ut publice persone recipienti et stipulanti ut supra se nomine et vice dicti comunis Tarvisii ipsumque comune de iudicio sisti et iudicatum solvendo sub rerum et bonorum omnium dicti comuni Tarvisii obligatione et ipotheca expressa quibus omnibus et singulis supradictis dictus dominus potestas suam et comunis Tarvisii auctoritatem interposuit pariter et consensum.

Ego Petrus quondam Nicolai de collibus Paderni publicus imperiali auctoritate notarius civisque et incola Tarvisinus ac comunis Tarvisii cancellarius ^c predictis interfui eaque iussu dicti domini potestatis scripsi.

^c ac comunis Tarvisii cancellarius *aggiunto con segno di interpunzione*

2

4 gennaio 1385, Treviso^a

Il podestà di Treviso Francesco Dotti ordina al banditore Matteo detto Visino, rispondente a nome suo e a nome degli altri banditori del comune di Treviso, di concedere in piena proprietà a *Iacobinus q. Almerici* un manso di terra situato a *T o r e s e l l i* nel distretto Trevigiano. Il banditore del comune di Treviso Giacomello de Gutico conferisce in proprietà il sopraddetto manso a *Iacobinus*.

|2r| In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tricentesimo octuagesimo quinto indictione octava die merchury quarto mensis januarii, Tarvisii in palatio comunis, presentibus discreto viro domino Franciscollo de Brassano officialle super bullectis in Tarvisio, ser Francisco quondam domini Odorici de Bonaparte de Tarvisio et Çanfrancisco notario quondam ser Andree de Sperziano cive Tarvisino, testibus et aliis pluribus.

Strenuus et generosus milles dominus Franciscus de Dottis de Padua honorabile potestas Tarvisii per magnifico et excelso domino domino Franciscus de Carraria Padue, Tarvisii et cetera domino generali imposuit et commisit Matheo dicto Visino preconi comunis Tarvisii respondenti pro se et aliis preconibus comunis eiusdem quod ire, ponere et inducere debeat ser Jacobum notarium quondam ser Almerici de Castrofranco in tenutam et corporallem possessionem unius mansi terre iacentis in villa et territorio de Toresellis Tarvisini districtus.

Qui mansus potest esse circha trigintaquinque campos terre inter terram aratoriam plantatam vitigatam prativam et buschivam iacentem in duabus peciis terre cum domo et tegete a paleis superpositis sive uno campo terre dicti mansi, qui spectat ecclesie sancti Symonis de Toresellis cuius quidem prime pecie terre dicti mansi que potest esse circha vigintiduos campos terre aratorie, plantate, vitigate et prative he dicuntur coherentie: a mane via publica per quam itur ad nemora partim et partium heredes domini Çilliolli advocati Tarvisii, a meridie terra Sancte Marie Nove de Iuxta Tarvisium, a sero dicti heredes domini Çilliolli partim et partim heredes quondam domini Artuxini de Coneglano, a monte via publica quadam aqua mediante que appellatur Rivum Blanchum. Secunde pecie terre dicti mansi que potest esse circha quatuordecim campos terre aratorie, plantate, prative et buschive coherentie he fore dicuntur: a mane via publica qua itur ad Coneglanum, a meridie via publica per quam itur Tarvisium, a sero heredes dicti domini Çilliolli, a monte heredes dicti domini Çilliolli partim et partim heredes quondam Hendrici de Bonassio de Casacorba, et si que alie

^a A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, c. 2r.

forentur coherentie veriores cum eius decima. Et qui mansus spectavit et pertinuit dicto quondam ser Almerico ut continetur publico instrumento emptionis ad stridas facte scripto per Iacobum Andree de Lançanico notario in millesimo trigesimo quadragesimo septimo indictione quintadecima et hoc de mandato dicti magnifici domini nostri vigore et secundum formam pactorum initorum et factorum inter dominum magnificum dominum nostrum ex una parte et homines de Castrofranco ex alia parte tempore quo dicti homines de Castrofranco dederunt Castrumfranchum in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri. Et hoc ad petitionem dicti Jacobi quondam ser Almerici de Castrofranco.

Salvo quod si de predictis qui senserit se gravari usque ad tertium diem post sibi illatum gravamen coram dicto domino potestate debeat comparire causam sui gravaminis ostensurus alioquin predictus dominus potestas in predictis procedet iustitia mediante.

Eisdem millesimo et inditione die sabbati septimo ianuarii, Tarvisii in palatio comunis, presentibus Petro quondam Sprati de Colle Sancti Martini et Çalunardo filio magistris Paquallis Callegarii notariis testibus et aliis. Iacomellus de Gutico preco comunis Tarvisii retulit et guarentavit dictis testibus et michi notario infrascripto se die quinto mensis presentis in presentia Tonini quondam Rigeti, Riçardi quondam ser Artusii, Bartholomei Rosseti quondam Petri Rosseti de Toresellis, ser Iacobini a Ribolio quondam magistris Blaxii, ser Iacobi quondam ser Hendrici notarii et Zannini notarii quondam Petri de Solagna omnium de Castrofranco testium et aliorum plurium, vigore commissionis suprascripte posuisse et induxisse dictum ser Iacobum quondam ser Almerici notari in tenutam et corporallem possessionem suprascripti mansi terre cum iuribus suis. Qui ser Iacobus de dicto manso tenutam intravit et corporallem possessionem accepit et retulit etiam dictus preco alia fecisse in dicta commissione contenta.

Ego Petrus quondam ser Nicolai de Collibus Paderni publicus imperiali auctoritate notarius civisque et incola Tarvisinus ac comunis Tarvisii cancellarius predictis, interfui atque rogavi et iussu dicti domini potestatis scripsi.

3

3 febbraio 1385, Treviso^a

Gianfrancesco *de Sperziano*, in qualità di sindaco del comune di Treviso, affranca da tutti i vincoli feudali *Iacobinus a Ribolio*, rispondente a nome suo e a nome degli uomini di Castelfranco, ad eccezione dei forestieri, e gli concede la proprietà su tutti i beni situati nella Castellana, che prima erano tenuti secondo il diritto feudale, fintantoché i singoli uomini di Castelfranco non otterranno la proprietà di tali possedimenti.

|2v| In^b Cristi nomine amen. Anno nativitate eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo quinto indictione octava die veneris tercio mensis februarii, Tarvisii in palatio comunis, presentibus discretis et sapientibus viris domino Iohanne de Strata de Padua licenziato in iure civili vicario infrascripti domini potestatis, domino Salgaredo de Feltro legum doctore, domino Guidone de Ardengis iudice haveris et publicorum, domino Marco de Rexio iurisperito, ser Francisco quondam domini Odorici de Bonaparte de Tarvisio, ser Iohanne Galleto de Straxio de Tarvisio, ser Bonfrancisco quondam ser Guidoti de Adelmario notario de Tarvisio, Petro quondam Iacobi de Ciyano notario, Petro quondam Spiriti de Colle Sancti Martini notario et civibus Tarvisinis, testibus rogatis et aliis pluribus.

Ibique, cum inter magnificum et excelsum dominum dominum Franciscum de Carraria Padue et cetera dominum generale ex una parte, et comune et homines Castrifranchi ex alia parte, tempore quo dicti comune et^d homines Castrifranchi dederunt Castrumfranchum in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri, facta inita et contracta fuerint certa pacta et conventiones inter que firmatum fuit quoddam pactum seu promissio per dictum magnificum dominum nostrum dictis comuni et hominibus Castrifranchi tenoris huius videlicet: “Item quod si quo tempore quod assit in brevi civitas Tarvisii ad manus dicti magnifici domini Francisci de Carraria pervenerit quod feuda Castrifranchi sive aliquibus expensis ad proprium reducantur”; et cum dictus magnificus et excelsus dominus noster iusserit et mandaverit quod per cives civitatis Tarvisii elligendo de mandato infranominati domini potestatis Tarvisii constitueretur seu constitutus confirmaretur syndicus speciallis comunis Tarvisii specialiter ad franchandum et liberandum omnibus hominibus Castrifranchi utriusque sexus omnes et quaslibet possessiones quas tenent olim feudales a comuni Tarvisii et ad absolvendum ipsos de Castrofranco solemniter et legitime ab omni et qualibet

^a A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, cc. 2v-4v.

^b Franchatio et liberatio feudorum de Castrofranco generalliter facta *aggiunto nel margine sinistro, di mano del notaio*.

^c *Seguono due punti*.

^d *Seguono due punti*.

servitute et prestatione quibus essent vel apparerent obnoxii et obligati comuni Tarvisii pro dictis possessionibus olim feudallibus comunis Tarvisii, ita et talliter quod dicte possessiones sint deinceps eorum proprie libere et sine aliquo onere vel gravamine cum omnibus et singulis promissionibus, obligationibus iurium, cessionibus, renunciationibus, vinculis, clausolis, capitulis et solemnitatibus oportunis et apponendis tam de iure quam de consuetudine secundum formam pactorum predictorum; cumque vigore mandati dicti magnifici domini nostri relati eius parte per infranominatum dominum potestatem Tarvisii certi cives civitatis Tarvisii electi de mandato strenui et generosi millitis domini Francisci de Dottis de Padue honorabilis potestatis Tarvisii, constituti et congregati coram ipso domino potestate constituerint fecerint ac creaverint et iam constitutum et creatum fortem secundum consuetudinem civitatis Tarvisii confirmaverint ser Çanfranciscum quondam ser Andree de Sperziano notarium civem Tarvisii tunc presentem in dicti comunis Tarvisii syndicum speciallem ad franchandum et liberandum dictos homines de Castrofranco a dictis feudis secundum mandatum dicti magnifici domini nostri, prout superius continetur, prout de predictis omnibus apparet in instrumento dicte syndacarie scripto per me notarium infrascriptum in presentibus millesimo et inditione die lune secundo mensis ianuarii; cumque magnificus dominus meus scripserit litteras suas prenominato domino Francisco de Dottis de Padua honorabile potestati Tarvisii, quarum litterarum tenor tallis est videlicet:

“Franciscus de Carraria Padue eccetera. Domine Francisce, quia comune et ... homines mei terre Castrifranchi cum mee dictioni et dominio se dederunt, pecierunt ex pacto ut feuda que a comuni Tarvisii reconoscebant et habebant, illis apropiarem et propria facerem et ab omni feudalli servitute et vinculo liberarem, quandocumque contigeret, me civitatem Tarvisii obtinere, ego tunc illis promisi prout in capitulo incluso presentibus continetur. Nuper autem dicti comune et homines mei Castrifranchi mihi humiliter supplicarunt quatinus promissa per me premissis attendens sibi facerem per comune civitatis mee Tarvisii ipsa feuda sibi apropiarii er propria decerni decreto iure proprii possidenda. Volens itaque semper promissa queque per me effectui mancipari, scribo et mando vobis et volo ut per syndicum comunis mee civitatis Tarvisii de quo pridem vobis dicendo misi contitutum seu constituendum solemniter per eosdem faciatis dictis comuni et hominibus de Castrofranco et eius territorio inibi habitantibus qui scripti non forent in ipso quaterno dicta feuda seu possessiones sedimina canipas et alia quevis loca, que a dicto comuni Tarvisii retinent iure feudi apropiari et propria illis fieri, remanentibus forensibus obligatis prout sunt ad ipsa feuda persolvenda. Data Padue die XIII ianuarii anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo quinto inditione octava, nobili milliti |3r| domino Francisco de Dottis civitatis mee Tarvisii potestati dilecto”.

Tenor capituli in dictis litteris inclusi tallis est: “Item quod si quo tempore quod assit in brevi civitatis Tarvisii ad manus dicti magnifici domini Francisci de Carraria proveniret quod feuda Castrfranchi sive aliquibus expensis ad proprium reducantur.”

Tenor vero dicti quaternus cum dictis litteris bullati et ligati tallis est videlicet:

“Infrascripti sunt homines et persone de Castrofranco habentes, tenentes et possidentes feuda et canipas iacentes et positas in Castrofranco eiusque territorio prout inferius continetur.

Primo:

- Anthonius filius Iacobini quondam magistri Blaxii habet medietatem unius feudi, item habet medietatem unius canipe;
- Iohannesfranciscus quondam ser Hendrici habet unum feudum;
- Iohannesfranciscus quondam Iacobini Belbecarii habet unum feudum;
- Bartholomeus dictus Baynus de Castrofranco et nunc ser Avonellus de Baxiano qui fuit de Castrofranco habent unum feudum, item dictus Baynus habet unam canipam;
- Nicolaus quondam Bertoldi habet unum feudum;
- Çanfranciscus quondam Lingue habet unum feudum item habet unam canipam;
- Petrus calegarius quondam Iohannes habet unum feudum;
- Heredes q. Iacobi quondam Nicolini habent unum feudum;
- Bartholomeus quondam Symeonis habet unam canipam;
- Benedictus quondam Gualfredi dicti Mucii habet unum feudum;
- Heredes Vincentii quondam Bertoldi habent unum feudum;
- Cristoforus quondam Francisci suo nomine et hereditario nomine Nicolai eius fratris habet unum feudum;
- Gerardus quondam Nascinbeni habet unum feudum;
- Heredes done Vide habent unum feudum;
- Benevenuta quondam Bonefacini habet unum feudum;
- Heredes Bartholomei preconis habent unum feudum;
- Heredes Nicolai Salvatici habent unum feudum;
- Heredes Bartholomei quondam ser Alexii habent unum feudum;
- Chatarina uxor Petri quondam Iacobi habet unum feudum;
- Lucia filia quondam Gerardi habet unum feudum;

- Heredes Bartholomei dicti Salachini habent unum feudum;
- Guido sartor quondam Nascimbeni habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Onistus quondam Pauli quondam Gueceli habet unum feudum;
- Heredes Benedicti mulinarii habent unum feudum;
- Cristofora quondam Nicolai magistri pelegrini hereditario nomine dicti Nicolai et Nicolaus quondam Iohannis habent unum feudum;
- Anthonius quondam Iacobi habet unum feudum;
- Cristoforus et Cristina quondam Laçari habent unum feudum;
- Silvester hereditario nomine domine Veronesie habet unum feudum;
- Silvester quondam Iohannis Maystrelli habet unum feudum;
- Anthonius dictus Tonus habet unam canipam, item habet unum feudum;
- Bartholomeus quondam Simeonis habet unum feudum;
- Anthonius Mascharoni habet unum feudum;
- Savius quondam Andree habet unum feudum;
- Franciscinus filius Rolandi habet unum feudum;
- Fredericus, Anthonius et Bartholomeus quondam Avantii habent unum feudum;
- Iohannes, Andreas et Rigus quondam Facii habent unum feudum;
- Margarita quondam Marci Paramosche habet unum feudum;
- Iacoba filia Francischini de Placentia habet unum feudum
- Guido quondam Baschiere habet unum feudum;
- Trivisolus quondam Guidoboni habet unum feudum;
- Leonardus quondam Straxii habet unum feudum;
- Franciscus quondam Andree habet unum feudum;
- Guielmus quondam Victoris Petraini habet unum feudum;
- Michael quondam Rigi habet unum feudum;
- Iohannes dictus Çaniollus habet unum feudum;
- Michael quondam Patavini habet unum feudum;
- Heredes Iohannis dicti Çanancharini habent unum feudum;
- Heredes Iohannis quondam Francisci habent unum feudum;
- Iohannes et Zambonus quondam Dominici habent unum feudum;
- Çampetrus quondam Gabriellis hereditarius nomine quondam dicti Gabriellis habet unum feudum;

- Bertucius quondam Michaellis habet unum feudum;
- Bartholomeus quondam Zanini quondam Bartholomei hereditario nomine ipsius habet unum feudum;
- Heredes Dominici molendinarii quondam Nascimbene habent unum feudum;
- Anthonius quondam Mondini habet unum feudum;
- Guidotus quondam Gerardini habet unum feudum;
- Iacobus quondam ser Almerici habet unum feudum, item habet unam canipam, item hereditario nomine Almerici eius filii habet unam canipam;
- Heredes Tomasii quondam Zambonini habent unum feudum;
- Heredes Lodovici quondam Iacobini habent unum feudum, item habent unam canipam;
- Dona Francisca quondam Petri de Guidone habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Anthonius quondam Petri Otti hereditario nomine dicti eius patris habet unum feudum;
- Vischa quondam Rolandi dicti Ricii habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Gerardus dictus Galetus quondam Bernardini habet unum feudum;
- |3v| Dona Lucia et dona Gerardina quondam Gaulperti habent unum feudum;
- Heredes Donati quondam Iacobi habent unum feudum;
- Gregorius quondam Nicolai quondam Iohannis habet unum feudum;
- Dona Malgarita uxor quondam Stephani habet unum feudum;
- Dona Malgarita uxor quondam Alexii tanquam proximior quondam Petri quondam Gueceli habet unum feudum;
- Bartholomeus Bonfiyolli hereditario nomine dicti eius patri habet unum feudum;
- Heredes Petrianthonii quondam Bartholomei habent unum feudum;
- Gerardus quondam ser Almerici habet unum feudum;
- Çaninus quondam ser Dominigati habet unum feudum;
- Heredes magistri Petri calegarii quondam Bartholomei habent unum feudum;
- Dona Beatrix uxor Petri calegarii hereditario nomine eius patris habet unum feudum;
- Victor quondam Bartholomei habet unum feudum;
- Iohannes quondam Uliverii habet unum feudum;

- Iohannes quondam Meliorini habet unum feudum;
- Petruspaulus filius ser Iacobi quondam Viviani habet unum feudum;
- Heredes Salioni filii ser Guadagnini habent unum feudum;
- Carmaninus quondam Dominigati hereditario nomine Flabiani eius filii habet unum feudum;
- Bonafides becharius et Dama eius uxor habent unum feudum, item predictus Bonafides hereditario nomine Gerardi eius fratris habet unam canipam, item predictus hereditario nomine Coradini eius filii habet tres canipas;
- Heredes Dominigati quondam Pasqualini habent unum feudum;
- Çaninus hereditario nomine Petri de Solagna quondam eius patris habet unum feudum;
- Heredes Guielmi quondam ser Francisci segalini habent unum feudum;
- Silvester quondam Iohannis quondam Iacobi dicti Coçe habet medietatem unius feudi;
- Petrus quondam Iacobi quondam Petri hereditario nomine quondam dicti Iacobi habet unum feudum;
- Heredes Antonii quondam Mathei de Fremo habent medietatem unius feudi;
- Victor filius ser Bernabovis Tempeste suo nomine et hereditario nomine Barioni eius fratris habet unum feudum;
- Iacobini quondam magistri Blaxii habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Dona Anthonia uxor dicti Iacobini habet unum feudum, item habet unam canipam hereditario nomine dona Grandilie eius matris filie quondam Bartholomei;
- Iacobus quondam ser Hendrici habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Dona Feliciania eius uxor habet unam canipam;
- Heredes Francisce quondam Petri quondam Dominici habent unum feudum, item habent unam canipam;
- Cecilia quondam Petri quondam Guidonis habet unum feudum;
- Iacoba filia Victoris habet unum feudum;
- Bartholomeus et Francischinus quondam Conselmarii habent unum feudum;
- Florianus quondam Rodulfi hereditario nomine dicti Rodulfi habet duas canipas;
- Anthonius filius Iacobi de Malosso habet unum feudum;
- Athonius quondam Petri Cerelle habet unum feudum, item habet unam canipam
- Çampaulus quondam Francisci habet unum feudum;

- Heredes Salioni filii ser Guadagnini habent unum feudum;
- Çaniollus quondam Ognobene habet unam canipam;
- Symeon quondam Francisci de Marostica habet unum feudum;
- Petrus quondam Francisci Chuffeti habet unam canipam;
- Stephanus quondam Homodei habet unum feudum;
- Bartholomeus quondam Symeonis habet unum feudum unius canipe;
- Athonius dictus Tonus quondam Bartholomei habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Athonius quondam Petri Otti hereditario nomine Menegini eius patruus habet unum feudum;
- Guielmus quondam Iacobi quondam Petriboni habet unum feudum;
- Magister Guido quondam Nascimbene habet unum feudum, item unam canipam;
- Silvester quondam ser Laurentii habet unum feudum;
- Heredes Ottoboni filii quondam Petri hereditario nomine dicti Ottoboni habent unum feudum;
- Bartholomeus Tonus quondam Pasquallis habet unum feudum;
- Vendraminus quondam Iacobi hereditario nomine Anthoni eius fratris habet unum feudum;
- Petrusbonus calegarius quondam Bartholomei hereditario nomine Iacobini cochi habet unum feudum;
- Dona Francisca quondam ser Radini habet unum feudum, item habet unam canipam;
- Brunacius et Iohannes quondam Bartholomei habent unam canipam;
- Dona Malgarita uxor Stephani de Arimino habet unum feudum.

Et si qui alii homines seu persone de Castrofranco forent vel esse reperiretur tenere et possidere aliquod feudum seu canipam iacentem in Castrofranco eiusque territorio, qui superius non essent scripti.

Infrascripti sunt homines et persone de Veneciis habentes feuda et canipas iacentes in Castrofranco eiusque territorio ut in feudis continetur.

Primo:

- Francischinus Dandulo habet unum feudum unius canipe, |4r| item habet unum feudum;

- Dominus Dardi Georgio habet unum feudum unius canipe;
- Ser Filipus Fero habet unam canipam;
- Marcus Mauroceno habet unum feudum videlicet unum sedimen de extra;
- Dominus Benedictus dictus Blanchus habet unum feudum videlicet unam domum;
- Donatus Zane habet unum feudum.”

Nunc autem dictus Çanfranciscus quondam ser Andree de Sperçiano notarius tarvisinus syndicus et sindicario nomine comune Tarvisii habens ad hoc speciale mandatum, ut continetur in instrumento sue sindicarie scripto per me notarium infrascriptum in presentibus millesimo et indicione die lune secundo mensis Ianuarii constitutus personalliter coram strenuo et generoso millite domino Francisco de Dottis de Padua honorabile potestate Tarvisii et de eius mandato facto eidem Çanfrancisco sindicario nomine predicti comunis Tarvisi, vigore mandati et litterarum dicti magnifici domini nostri ex certa scientia et non per errorem et omni modo via iure et forma quibus dicto nomine melius potuit et fieri potest sindicario nomine comunis Tarvisii et pro ipso comuni, liberavit, franchavit et absolvit providum virum ser Iacobinum a Ribolio quondam magistri Blaxii de Castrofranco syndicum et sindicario nomine recipientem et stipulantem vice et nomine omnium supranominatorum de Castrofranco et comunis et hominum de Castrofranco et cuiuslibet eorumdem et etiam cuiuslibet alterius de Castrofranco tenentis feuda, canipas vel possessiones aliquas ad feudum seu feudalles a comuni Tarvisii, forensibus prenomatis et aliis forensibus dumtaxat exceptis, prout de dicto intrumento sindicarie dicti ser Iacobini continetur publico intrumento scripto manu Çanini quondam ser Petri de Solagna notarii qui moratur in Castrofranco in presentibus millesimo et indicione die martis tercio mensis Ianuarii. Omnia et singula feuda seu possissiones, sedimina, canipas et alia quevis loca, que dicti homines de Castrofranco supranominati utriusque sexus et etiam alii qui non essent nominati in presentis instrumentis, forensibus predictis et aliis forensibus exceptis, a comuni Tarvisii retinent iure feudi ipsaque possessiones feudalles sedimina, domos, canipas et alia loca feudallia comunis Tarvisii, predicto dicto ser Iacobino a Ribolio ibi presenti tamquam sindico et sindicario nomine dicti comunis et hominum de Castrofranco et vice et nomine prenominatorum et aliorum de Castrofranco recipienti et stipulanti ut supra, dictus Çanfranciscus de Sperçiano syndicus et sindicario nomine dicti comunis Tarvisii apropiavit et propria et proprias eis fecit, forenses predictos et alios forenses semper exceptando, secundum formam litterarum et mandati dicti magnifici domini nostri.

Ita et talliter quod quilibet prenominatorum de Castrofranco et etiam alii non nominati in presenti instrumento, qui foret de Castrofranco de cetero iure proprio possessiones, domos,

sedimina, canipas et alia loca quevis per eos hactenus a comuni Tarvisii detenta iure feudi, habeant, teneant et quiete possideant absque ulla prestatione vel fidelitate feudalli quibus ipsi et eorum quilibet essent vel apparerent obnoxii et obligati comuni Tarvisii. A quibus prestationibus fidelitate et vinculo feudallis servitutis iddem Çanfranciscus dicto sindicario nomine comunis Tarvisii absolvit et liberavit dictum ser Iacobinum a Ribolio presentem, recipientem et stipulantem ut supra. Et ita quod predicti de Castrofranco deinceps sine aliqua molestia, onere vel gravamine seu prestatione habent, teneant et quiete possideant dictas possessiones, canipas, domos et sedimina et bona feudallia supradicta, cum introytibus, exitibus, viis, anditis, muris, mudiglonis, fundamentis, stilicidiis, parietibus, tectis, aqueductibus, cesis, fossatis, capulis, pasculis, guiçcis, buscationibus et piscationibus generalliter cum omnibus et singulis iuribus, rationibus et servitutibus ipsis possessionibus et olim feudallibus et feudis, domibus^e canipis et sediminibus, a celo usque ad habissum, integre spectantibus et pertinentibus ac adiacentibus quoquomodo. Et cum plena potestate, arbitrio, licentia et baylia ipsas possessione, domos, canipas, sedimina et loca quevis ollim feudallia comunis Tarvisii, vendendi, donandi, pignorandi, obliganti, alienandi, infeudandi, concambiandi, permutandi pro animabus et corporibus suis iudicandi ad omnem eorum liberam voluntatem absque contradictionem aliqua dicti comuni Tarvisii. Et dedit, cessit, tradidit, transculit et mandavit, |4v| remisit et refutavit dictus Çanfranciscus notarius dicto sindico nomine comunis Tarvisii et pro ipso comuni dicto ser Iacobino a Ribolio recipienti et stipulanti ut supra omnia et singula iura et actiones reales et personales utiles et directas, tactas et expressas pretorias, criminalles, civiles et mixtas in factum et alias generis cuiuscumque que et quas dictum comune Tarvisii habet et haberet videretur et posset in dictis domibus possessionibus, sediminibus, canipis et loci quibusvis iure feudalli detentis a comuni Tarvisii per dictos de Castrofranco ut supra.

Talliter quod dicti de Castrofranco possint et valeant dictis iuribus et actionibus sibi cessis ut supra, agere, placitari, consequi et experiri ac se defendere et tueri quemadmodum dictum comune Tarvisii ante presentem instrumentum facere potuisset. Deditque attribuit et concessit dictus Çanfranciscus de Spersiano notarius sindicus et sindicario nomine dicti comunis Tarvisii et pro ipso comuni dicto ser Iacobino a Ribolio recipienti et stipulanti ut supra verbum et licenciam intrandi tenutam et corporalliter possessionem apprehendedi iure proprio et acceptam retinendi de dictis sediminibus, domibus, canipis et locis ac possessionibus quibusvis iure feudalli detentis a comuni Tarvisii per dictos de Castrofranco usque ad presentem diem. Constituens se dicto sindicario nomine comunis Tarvisii dictas

^e *Segue domibus depennato*

possessiones, domos, canipas, sedimina et iura seu loca quevis feudallia comunis Tarvisii per ipsos de Castrofranco iure hucusque detenta a dicto comuni Tarvisii precario nomine possidere pro dictis de Castrofranco donec eorum quilibet de dictis suis possessionibus, domibus, canipis, sedimibus et bonis quibuslibet feudallibus ut predicatur tenutam intraverint et possessionem acceperint corporalliter. Et insuper dictus Çanfranciscus de Sperziano notarius sindicus et sindicario nomine predicti comunis Tarvisii cum expensis damnis et interesse litis et extra reffictione et obligatione omnium bonorum dicti comunis Tarvisii presentium et futurorum per stipulacionem solemnem promisit dicto ser Iaacobino a Ribolio ibi presenti respondententi et stipulati ut supra dictas possessiones, domos, canipas, sedimina et bona queque feudalia et iure feudalli detenta per dictos de Castrofranco a dicto comunis Tarvisii semper decetero legitime guarentare, defendere, auctorizare, manutenere et expedire contra quemlibet hominem et personam, comune, collegium, partem locum et universitatem de facto proprio tam dicti comunis Tarvisii silicet si per ipsum comune Tarvisii dicte possessiones, domus, canipe et bona queque feudallia et iure feudi detenta per dictos de Castrofranco a dicto comuni Tarvisii forent alicui alii seu aliquibus aliis personis alienata, vendita vel in alium modo aliquo translata et aliter et in alio casu ad nullam aliam guarentationem seu de aliqua alia evitione dictum comune Tarvisii nullo modo teneatur nec sit in aliquo obligatum.

Que omnia et singula supradicta dictus Çanfranciscus de Sperziano notarius sindicus et sindicario nomine comunis Tarvisii et pro ipso comuni, cum expensis damno et interesse litis et extra reffictione et obligatione omnium bonorum dicti comunis Tarvisii presentium et futurorum per stipulacionem solemnem promisit dicto ser Iacobino a Ribolio, ibi presenti rispondenti et stipulanti ut supra, semper et decerto firma rata e grata habere et tenere attendere et obseravare et integralliter adiplere ut nulla ratione vel causa de iure vel de facto contrafacere vel venire per se nec per successores suos sub pena et in pena ducatorum mille boni auri et iusti ponderis solemni stipulacione promissa, que pena totiens possit committi peti lui et exigi cum effectum quotiens contra predicta vel aliquod predictorum factum fuerit vel commissum vel ut superius dictum est non fuerit integralliter obsrvatum. Et pena commissa vel non soluta vel non exacta vel semel aut pluries nichilominus presens contractus et omnia et singula supradicta in perpetua firmitate perdurent.

Ceterum per predicta vel aliquod predictorum expresse voluit et asseruit dictus Çanfranciscus dicto sindicario nomine dicti comunis Tarvisii nullam franchationem, absolutionem, liberationem factam esse vel fuisse supranominatis venetis et aliis forensibus quibuscumque. Qui ymo expresse protestatus fuit quod ipsi veneti et forenses habentes aliqua feuda seu bona

feudallia comunis Tarvisii in Castrofranco sint et esse debeant ac remaneant obligati ad ea que facere et observare teneantur et debent pro feudis et possessionibus seu canipis et domibus feudallibus comunis Tarvisii, que seu quas cognoscunt et tenent a dicto Comuni Tarvisii secundum formam iuris et statutorum comunis Tarvisii et instrumentorum investiturarum ipsorum feudorum forensium predictorum.

Quibus omnibus et singulis suprascriptis dictus dominus potestas Tarvisii suam et comunis Tarvisii auctoritatem interposuit pariter et consensum.

Ego Petrus quondam ser Nicolai de Collibus Paderni publice imperiali auctoritate notarius civisque et incola Tarvisii ac comunis Tarvisii cancellarius, predictis interfuit eaque rogatus et iussu dicti domini potestatis scripsi.

11 marzo 1385, Treviso^a

Gianfrancesco *de Sperziano*, in qualità di sindaco del comune di Treviso, affranca dai vincoli feudali *Zanfranciscus q. Lingue* e gli concede in proprietà qui beni di Castelfranco che precedentemente possedeva in feudo.

|5r| In^b Cristi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tricentesimo octuagesimo quinto, indicione octava, die sabbati undecimo mensis marci, Tarvisii in palacio comunis ante chamberam infrascripti domini vicarii, presentibus Bonsemblanto quodam domini Eccelini de Vonico, Francisco apothecario de ser Leonardo, Iohanne quondam ser Nicolai de Collibus Paderni notario omnibus habitatoribus Tarvisii et ser Iohanne de Canilli de Sancto Çenone qui moratur ibidem testibus rogati et ad hoc specialiter convocatis et aliis.

Cum Çanfranciscus quondam Lingue quondam Allberti Scude de Castrofranco tenuerit et teneat ad feudum a comuni Tarvisii infrascriptas possessiones videlicet: unum sedimen cum domo iacente in Castrofranco que est apud ecclesiam Sancti Liberalis, cuius he dicuntur coherentie: a mane et meridie sunt vie publice, a sero heredes domini Artuxini olim et nunc heredes Alpreti de Silvarosa, a monte canonica Castrifranchi; et unum sedimen unius campi iacente apud Musonum cui a mane olim Iacobinus et postea Petrusgarça et nunc heredes quondam Iacobeti quondam Mallossi, a meridie flumen Musoni, a sero olim Fulchus et Serena eius filia et nunc Petruspaulus magistri Iacobi notarii de Castrofranco et ab alia parte olim Bonsignorus Truffa et postea Boninus et nunc Heredes Tomasii quondam Bonini de Castrofranco; et unam clausuram iacentem in campagna Castrifranchi ad viam Ciconie que potest esse circha treS campos, cuius coherentie: a mane olim Ottonellus Pissius, postea Gerardina et Armelina sorores et nunc Silvester q. Iohannis Maystrelli de Castrofranco, a meridie via, a sero olim Iacobus et alberinus et postea Petrus de Rambaldo notarius et nunc Iacoba filia Francischini de Placentia, a monte olim Trivisolus et postea Blaxius eius filius et nunc partim Bartholomeus quondam Symeonis et partim Iacobinus a Ribolio quondam magistri Blaxii de Castrofranco; et unam clausuram iacentem in dicta campagna ultra flumen Musoni que potest esse circa duos campos terre, cui a mane olim Bonus et postea Gerardellus Ribolla et nunc heredes Dominici de Castrofranco, a meridie via per quam itur Cittadellam, a sero olim Petrus Cella, postea Radinus filius Gabrielis et nunc Bartholomeus q. Symeonis,

^a A.S.D.TV., *Mensa vescovile, Titoli antichi*, 4, fasc. 38, cc. 5r-6r.

^b Franchatio feudi Çanfrancisci quondam Lingue de Castro franco *aggiunto nel margine sinistro, di mano del notaio.*

a monte Bartholomea quondam Trivisii de Persenda olim et nunc Trivisolus quondam Guidoboni de Castrofranco; et duos campos iacentes in Carpenedo quibus a mane olim Iohannes Chechus et postea Iacobinus eius filius, a meridie olim Andreas Choperius et partim Paulus de Castellario, a sero heredes quondam Vitalis alias et nunc Franciscus Brunacius, a monte via publica et sique forent coherentie veriores; et pro dicto feudo dictus Çanfranciscus teneatur et debeat tenere continue unum peditem munitum omnibus armis a pedite et unam balistam grossam a torno cum ducenti pillotis in Castrofranco, prout in instrumento dicte investiture feudi continetur scripto per Ubertinum domini Maphei de Farra notarium et comunis Tarvisii cancellarium^d in M^oCCC^oquadragesimo nono indicitione secunda die mercurii decimo septimo iunii a me notario infrascripto viso et lecto; et cum magnificus et excelsus dominus noster dominus Franciscus de Carraria Padue Tarvisii et cetera dominus generallis iusserit et mandaverit quod per cives civitatis Tarvisii elligendos de mandato infranominati domini potestatis constitueretur seu consitutus confirmaretur syndicus speciallis comunis Tarvisii specialliter ad franchandum et liberandum omnibus hominibus de Castrofranco utriusque sexus possessiones omnes quas tenent olim feudalles a comuni Tarvisii et ad absolvendum eos de Castrofranco solemniter et legiptime ab omni et quallibet servitute et prestatione quibus essent vel apparerent obnoxii et obligati comuni Tarvisii pro dictis possessionibus olim feudallibus comunis Tarvisii, ita et talliter quod dicte possessiones olim feudalles sint deinceps eorum proprie libere et |5v| sine aliquo onere vel gravamine cum omnibus et singolis promissionibus, obligationibus, iurium cessionibus, renunciationibus, vinculis, clausolis, capitulis et solemnitatibus oportunis et apponendis tamen de iure quam de consuetudine et hoc secundum formam pactorum et conventionum, factorum et initarum inter magnificum dominum nostrum predictum ex una parte et homines de Castrofranco ex alia parte tempore quo dicti homines de Castrofranco dederunt Castrumfranchum in fortiam et dominationem dicti magnifici domini nostri; cumque vigore mandati dicti magnifici domini nostri relati eius parte per infranominatum dominum potestatem certi cives Tarvisii ellecti de mandato strenui et generosi millitis domini Francisci de Dottis de Padua, honorabilis potestatis Tarvisii, constituti et congregati coram dicto domino potestate, consistituerint fecerint et creaverint et iam constitutum et creatum forte secundum consuetudinem civitatis Tarvisii confirmaverint ser Çanfranciscum quondam ser Andree de Sperziano notarium et civem Tarvisinum in dicti comunis Tarvisii syndicum speciallem ad franchandum et liberandum homines de Castrofranco a dictis feudis secundum mandatum dicti magnifici domini nostri, prout superius continetur prout de

^c Olim aggiunto in interlinea superiore con segno di inserzione sottostante.

^d Segue script depennato.

predictis omnibus apparet in instrumento dicte sindacarie scripto per me notarium infrascriptum in presente millesimo et inditione^e die lune secundo mensis ianuarii; et (autem) autem dictus Çanfranciscus quondam ser Andree de Sperziano notarius syndicus et sindicario nomine comunis Tarvisii habens ad hec plenum et speciale mandatum, ut continetur publico intrumento sui sindicati scripto per me notarium infrascriptum, constitutus personaliter coram discreto et sapiente viro domino Iohanne de Strata de Padua licentiato in iure civili vicario et assessore strenui et generosi millitis domini Francisci de Dottis de Padua honorabilis potestatis Tarvisii pro magnifico et excelso domino domino Francisco de Carraria Padue, Tarvisii et cetera domino generale de mandato facto eidem Çanfrancisco dicto sindico nomine per supradictum dominum vicarium dicti domini potestatis, vigore litterarum dicti magnifici domini nostri datarum Padue die XIII^o ianuarii anni presentis registrarum in registro dicti domini potestatis Tarvisii, ex certa scientia et non per errorem et omni modo via iure et forma quibus melius dicto nomine potuit et fieri potest, sindicario nomine comunis Tarvisii et pro ipso comuni liberavit et franchavit et absolvit dicto Çanfrancisco quondam Lingue de Castrofranco ibi presenti et recipienti et stipulanti pro se et suis heredibus supercoherentias possessiones feudales et ad feudum detentas a comuni Tarvisii per dictum Çanfranciscum quondam Lingue de Castrofranco. Ipsasque possessiones feudales comunis Tarvisii dictus Çanfranciscus de Sperziano notarius dicto sindicario nomine comunis Tarvisii eidem Zanfrancisco de Castrofranco ibi presenti, respondententi et stipulanti pro se et suis heredibus appropriavit et proprias ei fecit ita et talliter quod de cetero dictus Çanfranciscus de Castrofranco et eius heredes et ab eo causam habentes iure proprio habeant, teneant et quiete possideant dictas possessiones olim feudales comunis Tarvisii absque ulla prestatione vel fidelitate feudalli quibus dictus Çanfranciscus de Castrofranco esset vel appareret obnoxius et obligatus comuni Tarvisii. A quibus prestatione fidelitate et vinculo feudallis servitutis idem Çanfranciscus dicto sindicario nomine comunis Tarvisii absolvit et liberavit dictum Çanfranciscum de Castrofranco ibi presentem recipientem et stipulantem pro se et suis heredibus et ita quod deinceps dictus Çanfranciscus de Castrofranco et eius heredes masculi et femine uno alteri succedente sine aliqua molestia, onere vel gravamine seu prestatione quallibet feudalli habeant, teneant et quiete possideant dictas possessiones olim feudales comunis Tarvisii absque ulla prestatione vel fidelitate |6r|, ut supra, cum introitu, exitu, viis, anditis, cesis, fossatis, capulis, pasculis, venatoribus, aqueductibus, muris, mudiglonis, andronis, hedificiis, parietibus, tectis et stilicidiis et generalliter cum omnibus et singulis iuribus, rationibus et servitutibus ipsis possessionibus olim feudallibus a celo usque ad habissum integraliter spectantibus et

^e *Segue* in presentibus millesimo et inditione *ripetuto*.

pertinentibus ac adiacentibus quoquo modo et cum plena potestate arbitrio licentia et baylia dictas possessiones olim feudalles vendendi, donandi, pignorandi, obligandi, alienandi pro anima et corpore iudicandi omnemque suam voluntatem comodum et utilitatem exinde faciendi absque contradictione aliqua dicti comunis Tarvisii.

Et dedit, cessit, tradidit, transtulit et mandavit remisit et refutavit dictus Çanfranciscus notarius dicto sindicario nomine comunis Tarvisii et pro ipso comuni dicto Çanfrancisco de Castrofrancho ibi recipienti respondenti et stipulanti pro se et suis heredibus omnia et singula iura et actiones reales et personales utiles et directas tacitas et expressas pretorias civiles et mixtas in factum et alias generis cuiuscumque que et quas dictum comune Tarvisii habet et habere videretur et posset in dictis possessionibus olim feudallibus comunis Tarvisii, talliter quod dictus Çanfranciscus de Castrofrancho et heredes eius vigore et virtute presentis instrumenti et contentorum in eo possit et valeat dictis iuribus et actionibus sibi cessis ut supra agere placitari consequi et excipere experiri et se deffendere et tueri quemadmodum dictum comune Tarvisii ante presentem instrumentum facere potuisse.

Et dedit, attribuit et concessit dictus Çanfranciscus notarius dicto sindicario nomine comunis Tarvisii eidem Çanfrancisco de Castrofrancho ibi presenti recipienti et stipulanti pro se et suis heredibus verbum et licentiam intrandi tenutam et corporallem possessionem apprehendedi et acceptam retinendi sua propria (averte) et quandocumque voluerit constituens se dicto sindicario nomine comunis Tarvisii dictas possessiones olim feudalles pro dicto Çanfrancisco de Castrofrancho precario nomine possidere donec dominus Çanfranciscus de Castrofrancho de dictis possessionibus olim feudallibus iure proprio tenutam intraverit et possessionem acceperit corporallem.

Et insuper dictus Çanfranciscus de Sperziano notarius dicto sindicario nomine comunis Tarvisii, cum expensis, dannis et interesse litis et extra reffictione et obligatione omnium bonorum dicti comunis Tarvisii presentium et futurorum per stipulationem solemne promisit dicto Çanfrancisco de Castrofrancho ibi recipienti rispondenti et stipulanti pro se et suis heredibus dictas possessiones olim feudalles comunis Tarvisii semper et de cetero legitime guarentare, defendere, auctoriçare, manutenere et expedire contra quemlibet hominem et personam, comune, colegium, partem, locum et universitatem de facto proprio (autem) dicti comunis Tarvisii scilicet si per ipsum comune Tarvisii dicte possessiones olim feudalles forent aliquibus aliis personis obligate alienate vel aliter in alium translate et aliter et in alio casu ad nullam aliam guarentationem seu de aliqua alia evinctione dictum comune Tarvisii nullo modo teneatur nec sit in aliquo obligatum que omnia et singula suprascripta.

Dictus Çanfranciscus de Sperziano notarius syndicus et sindacario nomine dicti comunis Tarvisii et pro ipso comuni cum expensis, dannis et intercesse litis et extra refectione et obligatione omnium bonorum dicti comunis Tarvisii presentium et futurorum per solemniter stipulationem promisit dicto Çanfrancisco de Castrofranco ibi recipienti rispondenti et stipulanti pro se et suis heredibus semper et perpetuo firma rata et grata habere et tenere attendere et observare et integraliter adimplere et nulla ratione vel causa de iure vel de facto contrafacere vel venire sub pena et in pena ducentorum ducatorum auri solemniter stipulatione promissa totiens committenda et exigenda quotiens fuerit contrafactum et pena comissa soluta et exacta vel non semel aut pluries nichilominus presens contractus et contenta in eo in propria firmitate perdurent quibus omnibus et singulis suprascriptis dictus dominus vicarius suam et comunis Tarvisii auctoritatem interposuit e decretum.

Ego Petrus quondam Nicolai de Collibus Paderni publicus imperialis auctoritate notarius civisque et incola Tarvisinus ac comunis Tarvisii cancellarius predictis interfui eaque rogatus et iussu dicti domini vicarii scripsi.

Appendice tabelle

Tabella 1¹

Carte	Data cronica	Indizione	Data topica	Mittente	Destinatario	Contenuto
1v-2r	14-mag	12 (1374)	Palazzo ducale (VE)	Andrea Contarini, doge	Pantaleone Barbo, podestà di Treviso	Il doge Andrea Contarini comunica al podestà di Treviso, Pantaleone Barbo, le prese dai consigli della Signoria, dei Rogadi, dei quaranta e dei feudi di Castelfranco. Si ordina al podestà di Treviso di convocare i feudi e delle <i>canipe</i> di Castelfranco per esaminare il modo in cui sono tenuti. Dopo questo primo controllo, il podestà dovrà prima di tutto controllare coloro che saranno trovati ad occuparne indebitamente e i feudi dovranno essere riassegnati secondo gli statuti del Comune di Treviso e poi l'incompatibilità tra l'essere un feudatario di Castelfranco e l'essere parte della Repubblica. Il podestà quindi dovrà eseguire questo controllo dando la possibilità alle singole persone di scegliere se essere un feudatario di mantenere il feudo. Tuttavia chi in futuro contravverrà a questa regola di essere privato del feudo dovrà pagare duecento lire. Inoltre, i feudatari di abitare a Castelfranco, pena la perdita del feudo, dovranno riassegnato. Infine, data la numerosa presenza di donne che per la successione hanno ottenuto o possiedono un feudo e che non possono garantire il servizio militare, si invita il podestà a esaminare se abbiano qualcuno di idoneo che a loro nome garantiscano tale servizio.
2v	14-lug	12 (1374)	Treviso	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Andrea Contarini, doge	Il podestà di Treviso Giacomo Priuli scrive al doge Andrea Contarini che stava eseguendo i suoi ordini sul controllo dei feudi di Castelfranco e ha dei dubbi. Il primo riguarda quei feudatari che possiedono una <i>castra</i> ma non richiesto alcun servizio, si domanda quindi se anche per loro si debba abitare a Castelfranco. Il secondo invece quegli uomini che a loro o donne garantiscono il servizio militare dovuto per il mantenimento del feudo quanto nella lettera precedente non è specificato se loro possono essere privati del feudo.

¹ Riporta le informazioni ricavate dalle lettere copiate all'interno del ms. 616 della Biblioteca Comunale di Treviso. Si sono quindi indicati il numero delle carte in cui si trovano le lettere corrispondenti; nelle successive tre colonne sono inseriti i dati relativi alle date croniche e topiche (l'indizione perché non sempre l'anno viene esplicitato); le colonne quattro e cinque riportano i nomi dei mittenti e dei destinatari; le ultime due colonne riassumono il contenuto delle lettere e a eventuali note.

Carte	Data cronica	Indizione	Data topica	Mittente	Destinatario	Contenuto
3r	17-ago	12 (1374)	Palazzo ducale (VE)	Andrea Contarini, doge	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Il doge Andrea Contarini risponde alla precedente lettera di Giacomo Priuli, podestà di Treviso, dopo essersi confrontato con il minor consiglio, quindici. Per coloro che possiedono una <i>canipa</i> per cui non è stato ancora si ribadisce l'obbligo di abitare a Castelfranco. Per il secondo quindici che anche per chi svolge il servizio militare a nome di altri per il feudo sussiste l'incompatibilità con la ricezione del soldo.
3v-4r	01-nov	12 (1374)	Treviso	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Andrea Contarini, doge	Giacomo Priuli, podestà di Treviso, comunica al doge Andrea Contarini la conclusione del lavoro di controllo sui feudi, informandolo che ha consegnato un libro tutti i nomi di coloro i quali sono presentati e hanno richiesto l'investitura dei feudi, un altro libro, invece, tutti i nomi di coloro che non sono presentati e per questo sono stati privati dei loro possedimenti. Inoltre propone di far recapitare al podestà di Castelfranco. Inoltre propone di far recapitare ai sindaci del comune di Treviso a Castelfranco per riprendere i feudi privati e di investire nuovi feudatari di tali benefici.
4v	14-nov	13 (1375)	Palazzo ducale (VE)	Andrea Contarini, doge	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Il doge Andrea Contarini risponde alla precedente lettera del podestà di Treviso, informandolo che può procedere al recupero dei feudi e all'investitura di nuovi beneficiari.
5r	23/06/1374	12	Treviso	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Pietro Contarini, podestà di Castelfranco	Giacomo Priuli, podestà di Treviso, scrive a Pietro Contarini, podestà di Castelfranco, informandolo degli ordini impartitegli dal doge Andrea Contarini. Per tanto gli chiede di fare un proclama pubblico in cui i beneficiari si presentarsi al cospetto del podestà di Treviso entro quindici giorni. I legittimi possessori dei feudi fossero donne o orfani, dovranno essere assistiti da tutori, curatori o procuratori.
6r	06-lug	12 (1374)		Pietro Contarini, podestà di Castelfranco	Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Pietro Contarini, podestà di Castelfranco, scrive a Giacomo Priuli, podestà di Treviso, chiedendogli, data l'impossibilità di alcuni feudatari di Treviso di lavorare perché oberati dal lavoro della raccolta e della semina, di poter ottenere la riconferma dei propri feudi fino alla fine di luglio.
6r	07-lug	12 (1374)		Giacomo Priuli, podestà di Treviso	Pietro Contarini, podestà di Castelfranco	Giacomo Priuli, podestà di Treviso, scrive a Pietro Contarini, podestà di Castelfranco, che già ha prorogato il termine entro il quale presentarsi al cospetto del podestà di Treviso. Il suo predecessore aveva imposto ai feudatari un termine di sei mesi, ma non ha intenzione di prorogarlo ulteriormente.

Tabella 2¹

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
5v	26/06/1374	Tarvisii in sala maioris palacii comunis	Filipus Galandis q.		0	0	Castelfranco			27/09/1374 Stephanus q. Omodei	Fatta a <i>Filippus q.</i> Pantaleone Barbo Treviso, il 13/03, Ubertino da Farra
6v	07/07/1374	Tarvisii in capella palacii comunis	Anthonus Iacopini magistris Blaxii q.	a Ribolio	0,5	0,5	Castelfranco				Investitura del r fatta a <i>Iacobus q.</i> tutore di <i>Anthonus Ribolo</i> (che a minorene) c Morosini, podestà 18/10/1366. Not da Investitura della fatta ad <i>Anthonus Ribolo</i> da Da podestà di 06/01/1369. Not da Farra

¹ Questa tabella è il risultato dell'elaborazione dei dati ricavati dal ms. 616 della Biblioteca Comunale, sulle comparizioni di feudi. Per questioni di spazio sono state utilizzate delle abbreviazioni, di seguito si riportano gli scioglimenti:

cc. = carte

C/P/T = Cognome, professione e toponimo. Questi dati sono stati inclusi in un'unica colonna, in quanto non si è sempre certi che il formato o l'indicazione della professione o del luogo da cui proviene.

F = Feudo.

C = Canipa. Per la definizione di *canipa* cfr. nota 124 del secondo capitolo.

Procurator/tutor = si indica il nome della persona che è comparsa a nome del titolare del feudo o della *canipa*.

Legame = si intende il legame che sussiste tra il titolare del feudo e colui che è comparso a suo nome.

Foglio *libri feudorum* = in numero di foglio del libro dei feudi in cui si trova l'*instrumentum investiture*.

q. = quondam.

f. = foglio.

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
7r	07/07/1374	Tarvisii	Zanfranciscus q. Endrici	de Castrofranco	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Zanfranciscus</i> Dardo Polani, Treviso, il 05/11, Ubertino da Farra
7v	28/06/1374	Tarvisii	Zanfranciscus q. Iacobini	Belbecharii	1	0	Borgo				Fatta a <i>Zanfranciscus</i> Giacomo Priuli, Treviso, il 28/06, Ubertino da Farra del fu Viviano
8r	08/07/1374	Tarvisii in sala minoris palatii comunis	Bartholomeus (Baynus) q. Benedicti	de Castrofranco	1	1	Castelfranco				Fatta a <i>Bartholomeus</i> da Giovanni podestà di 30/03/1360. Nota da Farra
8v	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii Comunis	Nicolaus q. Bertoldi	de Castrofranco	0	0				18/12/1374 Uliana e Menegina	Fatta a Nicolaus Dardo Polani, Treviso, il 14/01, Ubertino da Farra
9r	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Iohannesfranciscus q. Lingue		1	1	Castelfranco				Investitura del f. <i>Iohannesfranciscus</i> q. <i>officiales</i> del Comune il 17/06/134 Ubertino da Farra Investitura della <i>Iohannesfranciscus</i> Marino Faliero, Treviso, il xx/xx, <i>Menegelum</i> (forse Meneghino) Ingoldeo da Lignas

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
9v	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii comunis	Petrus Iohannis q.	Calegarius	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Petrus calegarius</i> da Leonar podestà di 18/01/1368. Not da Farra
10r	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii comunis	Iacobus Nicolini q. Malosii q.		1	0	Castelfranco				Fatta a Iacobus Malosii da An podestà di 18/03/1362. Not da Farra
10v	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii comunis	Petrusbonus q. Bartholomei	Barbierii	0	0	Castelfranco			06/10/1374 Bartholomeus q. Simeonis	Fatta a <i>Petrusbonus barberii</i> da Da podestà di 21/07/1369. Ube
11r	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii comunis	Benedictus q. Gualfredi (Mucii)	de Castrofranco	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Gualfredu</i> dagli <i>officiales</i> del Treviso il 18/07/ Rizzardo da Vazz
11v	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii Comunis	Vicentius Bertoldi q.	de Castrofranco	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Vicentius</i> Pietro Giustinian Treviso, il 07/11, Ubertino da Farra
12r	08/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palatii comunis	Cristoforus q. Francisci		1	0	Castelfranco				Fatta ai fratelli <i>Francisci</i> e <i>Nicolaus</i> Marco Priuli, Treviso, il 02/05, Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
12v	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Gerardus q. Nascinbeni q. Leonardus q. Nicolai	Moresini	1	0	Borgo	Bonetus q. Nicolai			Fatta a <i>Bonetus q. I.</i> di <i>Gerardus q.</i> Giacomo Priuli, Treviso, <i>bon.</i> (08/07/1374). Giacomo del fu V
13r	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Anthonia filia q. dona Vide		1	0		Bertoldus q. Trentini de Castrofranco	Marito		Fatta a <i>Bertoldus</i> nome di sua moglie <i>done Vide</i> e di <i>Aycardinus</i> da Simona podestà di 18/05/1348. Nota (forse Menghella da Lignamine)
13v	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Silvestra q. Iorii q. Arcusini		1	0	Castelfranco			Morta <i>Silvestra</i> viene investito <i>Iobannes Franciscus</i> da <i>Vidor</i> il 01/10/1377 a nome del figlio <i>Desiderius Liberalis</i>	Fatta a <i>Anthonia</i> nome suo e di <i>Silvestra q. Iorii</i> da <i>Franciscus</i> di 14/03/1348. Nota da Farra
14r	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Bonevenute q. Bonefacini		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Bonefacinus</i> figlia <i>Bonavenuta</i> del Comune di 18/07/1341. Nota da Vazzola
14v	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Bartholomeus q. Reprandini	Preco	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Bartholomeus Reprandini</i> da <i>D.</i> podestà di 10/11/1368. Nota da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
15r	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Nicolaus (Selvaticus)	Preco	1	0					Fatta a <i>Nicolaus</i> Pietro Morosini, Treviso, il 13/03, Ubertino da Farra
15v	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Bartholomei q. Alexii		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Bartholomei</i> Giovanni Dandolo, Treviso, il 10/01, Ubertino da Farra
16r	08/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Caterina q. Bonavenute q. Bertoldini		1	0	Castelfranco	Petrus q. Iacobi	Marito		Fatta a <i>Petrus q.</i> della moglie <i>Caterina</i> di Dardo Polano, Treviso, il 22/03, Ubertino da Farra
16v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Lucia q. Guidi	de Tinelo	1	0	Borgo				Fatta a <i>dona Uliana</i> del Comune di Treviso, il 17/01/1331. N. <i>Achilicis</i> (forse Achillicio)
17r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Bartholomeus q. Iohannis	Murarii	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Gabriel</i> <i>Bartholomeus q. Iohannis</i> da Lorenzo Celsus, Treviso, il 27/02, Ubertino da Farra
17v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palatii comunis	Guido q. Nascinbeni	Sartor	0	1	Bastia				Fatta a <i>Guido sartor</i> da Dardo Polano, Treviso, il 22/12, Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
18r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Onistus q. Pauli Guaceli q.	de Salvarosa	1	0	Salvarosa				Fatta a <i>Paulus Silvarosa</i> da Sime podestà di 28/01/1348. Not (forse Meneghella da Lignamine)
19r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Nicolaus q. magistris Pelegrini		1	0					Fatta a <i>Nicolaus Pelegrini</i> e <i>Nicolaus Fantino Morosini</i> Treviso, il 19/11, Ubertino da Farra
19r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Nicolaus q. Iohannis			0					
19v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Anthonus q. Iacobi	Pupillus	1	0	Borgo	Maria uxor Iacobi	Madre		Fatta a <i>Anthonus Iacobi</i> da Leonar podestà di 24/02/1368. Not da Farra
20r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Cristoforus Lazari	Pupillus	1	1	Borgo	Lazarus q. Nicolai	Padre		Investitura del f <i>Baldinus</i> dagli Comune di 06/01/1329. No <i>q. Ognibeni</i> Investitura della <i>Anlierus q. Bald</i>
20r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Cristina Lazari	Pupilla				Lazarus q. Nicolai	Padre		Canal, podestà di 17/01/1348. Not (forse Meneghella da Lignamine)

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
20v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Dona Veronesie		1	0	Castelfranco	Iohannes q. Nicoleti Magistrelti	Marito		Fatta a <i>dona</i> Giovanni Dandolo Treviso, il 18/06/1374. Notario Ubertino da Farra
20v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Silvester Iohannis	Magistrelti	1	0	Castelfranco	Iohannes q. Nicoleti Magistrelti	Padre		Fatta a <i>Iohannes</i> nome dei figli <i>Nicolaus</i> , da Pietro podestà di Treviso il 11/01/1365. Notario Ubertino da Farra
20v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Nicolaus Iohannis	Magistrelti		0					
21r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Baldessarius Guidonis	Coqui	0	0		Guido coquus	Padre	13/10/1374	Fatta a <i>Baldassarius</i> da Dardo Polano Treviso, il 13/10/1374. Notario Ubertino da Farra
21v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes Guidonis	Coqui	0	0	Castelfranco			13/10/1374	Fatta a <i>dona</i> Beatrice Fusconi dagli Anthonius dictus Tonus de Campigo Comune di Campigo il 17/06/1348. Notario Ubertino da Farra
22r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Bartholomeu s q. Simeonis	Sartoris	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Simoe</i> Giovanni Dandolo Treviso, il 14/05/1374. Notario Ubertino da Farra
22v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Franciscus Çabutinus		0	1	Castelfranco				Fatta a <i>Franciscus</i> Simoen Dandolo Treviso, il 22/12/1374. Notario Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
23r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Ioannes q. Anthoni	Mascaronus	1	0	Borgo				Fatta a <i>Iohannes Anthoni</i> da Giova podestà di 05/03/1351. Nota da Farra
23v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Savius q. Andree	de Tergolina	1	0	Castelfranco	Iacomina	Moglie		Fatta a <i>Savius</i> e <i>Pietro Trevisano</i> di Treviso, il 24/05/1374. Nota da Farra
23v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Bartholomeus q. Conselinarii q. Andree	0		Iacomina		Zia			
23v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Francischini q. Conselinarii q. Andree	0		Iacomina		Zia			
24r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Rolandus q. Gerardini		1	0	Borgo				Fatta ai fratelli <i>Gerardini</i> e <i>Iohannes</i> dal podestà di 04/11/1341. Nota da Vazzola
24v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Federicus q. Avancii q. Bonapresii		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Avantius</i> del Comune di 20/04/1336. Nota <i>Achilicis</i> (forse Achilicio) Fatta a <i>Federicus</i> dei suoi fratelli Priuli il 09/07/1374. Nota da Iacobus q. Viviani
24v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Bartholomeus q. Avancii q. Bonapresii	0		Federicus q. Avancii		Fratello			
24v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Anthonius q. Avancii q. Bonapresii	0				Fratello			

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
24v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Dominicus q. Avancii q. Bonapresii			0			Fratello		
25r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iacobus q. Fatii		1	0	Borgo				Fatta a <i>Facius</i> Giovanni Dandolo di Treviso, il 04/03/1374, Ubertino da Farra
25r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes q. Fatii			0		Iacobus q. Fatii	Fratello		
25r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Andrea q. Fatii			0			Fratello		
25r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Rigus q. Fatii			0			Fratello		
25v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Margarita q. Marco	Paramosche	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Marcus</i> Giovanni Gradenigo di Treviso, il 04/03/1374, Notaio Rizzardo
26r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iacoba Francischini	de Placentia	1	0	Borgo	Francischinus de Placentia	Padre		Fatta a <i>Francischinus</i> da Pietro Giustiniani di Treviso, il 04/02/1374, Ubertino da Farra
26v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Guido q. Baschiere		1	0	Borgo				Fatta a <i>Guido</i> Fantino Morosini di Treviso, il 18/10/1374, Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
27r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Trivisolus q. Guidobonis q. ser Mathei	Notaris	1	0	Bastia				Fatta a <i>Trivisolus q. Mathei</i> da Sime podestà di 31/07/1348. Not da Farra
27v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Leonardus q. Straxii	Sartoris	1	0					Fatta a Straxius da Comune di 18/07/1341. No da Vazzola
27v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Straxius q. Straxii	Sartoris		0					
28r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Franciscus q. Andree	Cigognini	1	0	Borgo				Fatta a <i>Franciscus Cigognini</i> da Dandolo, podestà di 18/01/1368. Not da Farra
28v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Guglielmus q. Victoris	Petacini	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Guglielmus Petacini</i> da Pantà podestà di 07/01/1374. Not da Farra
29r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Rigus q. Belgerardi		1	0	Borgo				Fatta a <i>Rigus q. Giovanni Dandolo</i> Treviso, il 10/01/1374. Not da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
29v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes (Zamolus) q. Ognibeni		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Iohannes Ognobeni</i> da Pietro podestà di 08/11/1364. Nota da Farra
30r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Micael q. Patavini		1	0	Borgo				Fatta a <i>Micael q. Marco Priuli</i> , Treviso, il 03/03/1364. Nota da Farra
30v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes (Zanchanarinus)		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Iohannes Zanchanarinus</i> da Dardo Polani, Treviso, il 22/10/1364. Nota da Farra
31r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes q. Francisci q. Viviani q. Nascimbeni (Guere)	Guerre	1	0	Borgo				Fatta a <i>Vivianus, Iohannis</i> , dagli <i>Viviani</i> di Comune di 22/06/1311. Nota da Farra
31r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus	1	0	Borgo	Dominicus q. Alberti q. Dominici	Padre		Fatta a <i>Dominicus</i> , figlio <i>Albertus</i> Giustinian, podestà di 27/06/1364. Nota da Farra
31v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Zamboni Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus		0					

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
32r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannespetrus q. Gabrielis q. Petri	Pupillus	1	0	Castelfranco	Cuniça	Madre		Fatta a <i>Gabriel Fantino Morosini</i> Treviso, il 07/11, Ubertino da Farra
32v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Caterina uxor q. Nicolai q. Paganini		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Nicolaus</i> a sua moglie <i>Giovanni Foscarini</i> Treviso, il 28/02, Ubertino da Farra
33r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes (Zaninus) q. Bartholomei	de Campigo	1	0	Borgo				Fatta a <i>Çaninus q. Marco Priuli</i> , Treviso, il 12/07, Ubertino da Farra
33v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Domenicus q. Nascinbeni	Molendinarius	1	0	Castelfranco				Fatta ai fartelli <i>Iacobus q. Benedicti</i> Giovanni Dandolo Treviso, il 18/01, Ubertino da Farra
34r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Ivanus Anthoni q. Mondini		1	0	Borgo				Fatta a <i>Anthonus</i> Fantino Morosini Treviso, il 05/04, Ubertino da Farra
34v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Guidotus q. Gerardini		1	0	Borgo				Fatta a <i>Guidotus</i> Polani, podestà 22/03/1371. No da Farra
35r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iacobus q. ser Almerici		1	1	Castelfranco				Fatta a <i>Iacobus q. Dardo Polani</i> , Treviso, il 07/11, Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
35r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Almericus Iacobi q. ser Almerici		0	1	Castelfranco	Iacobus q. ser Almerici	Padre		Fatta a <i>Iacobus q.</i> nome del figlio Marco Priuli, Treviso, il 30/03/1374. Notaio Ubertino da Farra
35v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Tomasius q. Zamboni		1	0	Castelfranco				Fatto a <i>Thomasius p.</i> del Comune di Farra il 19/07/1341. Notaio Ubertino da Vazzola
36r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Ludoycus q. Iacobini	Peliparius	1	1	Castelfranco				Investitura del figlio <i>Ludoycus</i> da Fanti, podestà di Farra il 03/02/1360. Notaio Ubertino da Farra. Investitura della figlia <i>Ludoycus</i> da Giovanni Morosini, podestà di Treviso, il 30/10/1374. Notaio Ubertino da Farra
36v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Francisca q. Petri notari	de Guidone	1	1	Castelfranco	Anthonius notarius q. Nicolai			Investitura del figlio <i>Petrus de Guidone</i> del Comune di Farra il 18/07/1341. Notaio Ubertino da Vazzola. Investitura della <i>canipa</i> a Petrus da Giovanni Morosini di Treviso, il 13/03/1359. Notaio Ubertino da Farra
36v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Madalene q. Petri notari	de Guidone							
37r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Petrus q. Otti	de Villarazzo	1	0	Borgo				Fatta a <i>Petrus</i> Morosini, podestà di Farra il 13/03/1359. Notaio Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
37v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Visca Rolandi (Ricii) q.		1	1	Borgo				Investitura del f. <i>Rolandus</i> da Gradenigo, podestà il 15/11/1341. Nota de Investitura della <i>Radinus q. Alberti</i> il 01/03/1355. Ubertino da Farra
38r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Gerardus (Galetus) Bernardini q.		1	0	Castelfranco				Fatta a [...] dag. Comune di 17/07/1341. Nota da Vazzola
38v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Lucia Gualpreti Alberti q. q.		0,5	0	Castelfranco	Iacobus notarius q. ser Viviani			Fatta a <i>Tolbertus</i> nome delle sore Agnesina da Dandolo, podestà 31/01/1368. Nota da Farra
38v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Agnesina Gualpreti Alberti q. q.			0					
39r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Donatus Iacobi q.		1	0	Bastia				Fatta a <i>Donatus</i> Foscari, podestà 23/03/1354. Nota da Farra
39v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Bartolomeus q. Bonfyoli q. Nicolai	Toselli	0	0	Castelfranco			19/08/1376 Zacharia q. Salti de Favencia	Fatta a <i>Bonfyoli</i> Trevisan, podestà 19/09/1355. Nota da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
40r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Micael	Cribellarius	1	0		Rigus	Figlio		Fatta a <i>Micael Cribellarius</i> <i>officiales</i> del Comune di Tarvisio il 18/07/1374. Nota da Rizzardo da Vazzola
40v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Gregorius q. Nicolai q. Iohannis		1	0	Borgo	Caterina q. Petri de la Capella	Madre		Fatta a Nicolaus Giovanni Dandolo Treviso, il 31/01/1374. Nota da Ubertino da Ferrara
41r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Margarita	Feracini	1	0	Bastia	Iacobus q. Almerici notarius			Fatta ai fratelli <i>Vivianus Feracini</i> del Comune di Tarvisio il 18/07/1374. Nota da Vazzola
41v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Margarita q. Petri q. Gueceli (uxor q. ser Alexii)	de Bonramo	1	0	Castelfranco	Silvester q. Laurencii			Fatta a <i>Petrus q. Gueceli</i> di Treviso, podestà di Tarvisio il 09/03/1356. Nota da Fatta

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
42r	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Iacomelus	Cabalo (Cavallo)	1	0	Castelfranco	Anthonius Cabalo	Padre		Fatta a <i>Anthonius</i> del figlio <i>la</i> Pantaleone Barbo Treviso, il 18/01/1374. Notaio Ubertino da Farra
42v	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Gerardus q. Almerici		1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Gerardus</i> Morosini, podestà il 15/02/1364. Notaio Ubertino da Farra
43r	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Çaninus q. Dominegati		1	0	Borgo				Fatta a <i>Çaninus</i> Dandolo vicepodestà Treviso a nome Morosini il 10/11/1355. Notaio Ubertino da Farra
43v	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Petrus q. Bartholomei	Magister Calegarius	1	0	Bastia				Fatta a <i>Petrus</i> Trevisan, podestà il 10/11/1355. Notaio Ubertino da Farra
44r	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Beatrix q. Iohannis q. Petri (uxor Petri calegarii)	de Adalgerio	1	0	Bastia				Fatta a <i>Iohannes</i> <i>Adalgerio</i> da Maria <i>Mathei de Fileta</i> il 07/03/1347. Notaio Ubertino da Farra
44v	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Victor q. Bartholomei		1	0	Borgo				Fatta a <i>Victor q.</i> Fantino Morosini Treviso, il 03/12/1355. Notaio Ubertino da Farra
45r	09/07/1374	Tarvisii sub loggia curtivi palacii comunis	Iohannes q. Auliverii q. Nicolai	Toselli	1	0	Borgo				Fatta a <i>Auliverius</i> <i>Petrus q. Auliverii</i> Giustinian, podestà il 06/04/1355. Notaio Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
45v	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Iohannes q. Meliorini		1	0	Borgo				Fatta a <i>Meliorinus</i> del Comune d 18/07/1341. Nota da Vazzola. Alt dello stesso fe <i>Iohannes Meliorini</i> Priuli il 10/07/ Giacomo del fu V
46r	09/07/1374	Tarvisii sub logia curtivi palacii comunis	Petruspaulus Iacobi q. Viviani	Pupillus	1	0		Iacobus notarius q. ser Viviani	Padre		Fatta a <i>Aridesius de</i> nome dei <i>pupilli</i> <i>Iohannesandreas</i> c Dandolo, podestà 04/03/1368. Nota da Farra
46v	09/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Segalinus q. Francisci	Segalini	0	0	Castelfranco			Segalinus il 06/12/1374 e suo fratello Lodoycus rinuncia al feudo il 09/09/1374. Magister Guido sartor q. Nascimbeni de Castrofranco	Investitura del f <i>Franciscus Segalinu</i> Dandolo, podestà 09/08/1348. Nota da Farra che l documento <i>ex pr</i> Marsilio da Co Investitura della <i>Franciscus Segalinu</i> Corner, podestà 14/05/1345. Nota

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
47r	09/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Guglielmus q. Bartholomei	Segalini	1	0	Castelfranco				Fatta a Franciscu Pietro Canal, Treviso, il 14/02, Pietro di Giacomo
47v	09/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Salionus q. ser Guadagnini	Notarius de Castrofranco	0	0	Castelfranco			Salionus suddivide questo feudo che era composto da un sedime, una <i>canipa</i> e 15 campi. Lo suddivide rifiutando la <i>canipa</i> e il sedime mentre tiene i 15 campi. La parte del feudo rifiutata viene concessa a nobilis vir Donatus Zane il 10/12/1376	Fatta a <i>Salionus q.</i> da Fantino Moro di Treviso, il Notaio Ubertino
48v	12/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Carmaninus q. Dominigati	Marangonus	1	0	Bastia				Fatta a <i>Carmaninus</i> suo figlio <i>Flabianus</i> Priuli, podestà c. 22/01/1366. Nota da Farra
49r	12/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Dama q. Adami	Scoti	1	0		Bonafides q. Coradini	Marito		Fatta a <i>Bonafides</i> moglie dagli Comune di 04/11/1341. Nota da Vazzola

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
49r	12/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Bonafides q. Coradini		0	1					Fatta a <i>Gerardus Simeon Dandolo</i> Treviso, il 30/04, <i>Menegehus</i>
49v	12/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Coradinus Bonafidei q. Coradini		0	3					Fatta a <i>Coradinus</i> del Comune d 18/07/1341. No da Vazzola
50r	12/07/1374	Tarvisii in sala maioris palacii comunis	Ser Dominigatus q. Pasqualini		1	0	Spineda				Fatta a <i>Domenegatus Giustinian</i> , podestà il 05/07/1366. Ubertino da Farra
50v	14/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Petrus q. ser Paxeti	de Solagna	1	1					Investitura del f <i>Petrus de Solagna</i> da podestà di 10/03/1366. No da Investitura della <i>Petrus de Solagna</i> Polani, podestà 05/06/1371. No da Farra
51r	14/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Silvester q. Iohannis q. Iacobi	Choce	0,5	0	Castelfranco				Fatta dell'interc <i>Iohannes q. Iacobi C. Priuli</i> , podestà c 22/02/1342. No da Vazzola

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
51v	15/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Petrus q. Iacobi q. Petri	de Castrofranco	1	0					Fatta a <i>Iacobus q. Morosini</i> , podestà il 21/08/1363. Nota da Farra
52r	15/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Anthonus q. Mathei	de Firmo	0,5	0					Fatta a <i>Matheus Anthonus</i> da Morosini, podestà il 15/02/1359. Nota da Farra
52v	15/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Victor ser Barnabovis	Tempeste	1	0	Castelfranco				Fatta a <i>Alpretus q. Barionus Tempeste</i> a nome dei fratelli Giustinian, podestà il 11/01/1363. Nota da Farra
53r	16/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Iacobinus magistris Blasii Trivisolli	a Ribolio	1	1	Castelfranco				Investitura del feudo <i>canipa</i> fatta a <i>Iacobus Polani</i> , podestà il 06/01/1368. Nota da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
53v	16/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Anthonia filia q. dona Grandelie q. Bartholomei		1	1	Castelfranco	Iacobinus q. magistris Blasii a Ribolio	Marito		Investitura del f. <i>canipa</i> fatta a don <i>Bartholomei</i> dagli comune di 04/11/1341. No da Vazzola
54r	20/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Iacobus q. ser Endrici		1	1					Investitura del f. <i>Iacobus</i> da Pietro podestà di 03/12/1364. No da Investitura della <i>Iacobus</i> da Marco di Treviso, il Notaio Ubertino o
54r	20/07/1374		Iacobus q. ser Endrici			0				10/01/1376 Viene rifiutata dai fratelli <i>Iacobus</i> e <i>Zanfranciscus</i> , ma viene mantenuta da <i>Bonaventura</i> . Vedi c. 69v	Fatta a <i>Iacobus</i> a no fratelli da Maffeo di Treviso, il Notaio Ubertino o
54r			Bonaventura q. ser Endrici					Iacobus q. ser Endrici	Fratello		
54r			Zanfranciscus q. ser Endrici					Iacobus q. ser Endrici	Fratello		
54v	20/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Francisca q. Petri q. Dominici calegarii		1	1	Castelfranco	Rizardus q. Gerardi de la Costa	Marito		Investitura del f. <i>Petrus q. Dominici</i> Foscarì, podestà di 18/03/1354. No da Farra della <i>canipa</i> : fatt <i>Dominici</i> da Sime podestà di 30/04/1348. Not

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
55r	21/07/1374	Tarvisii in palacio comunis	Cecilia q. Petri q. Guidonis		1	0	Borgo	Franciscus q. Çenarii			Fatta a <i>Petrus Gualdus</i> e <i>Cecilia</i> da Giacomo podestà di 09/07/1374. Nota da Farra
55v	08/07/1374		Iacoba q. Victoris		1	0					Fatta a <i>Iacoba</i> e <i>Giacomo Priuli</i> , Treviso, il 08/07/1374. Nota di Giacomo del fu Viviano
56r	09/07/1374		Bartholomeus q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina	1	0		Lucia q. Mathei de Firmo	Madre		Una prima investitura fatta da <i>Andreas avus dicti Bartholomei</i> il 20/04/1336. Uscita di investitura fatta da <i>Savinus et Conselinarii officiales</i> del Comune di Tarvisio il 18/07/1341. Nota di Rizzardo da Vazzana
56r	09/07/1374		Francischini q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina		0					
56v	12/08/1374		Rodolfus q. Nicolai		0	2					Investitura di un feudo di <i>Nicolaus</i> dagli <i>Andreas</i> del Comune di <i>Patresello</i> di 29/10/1312. Nota di <i>Andreas</i> . Investitura della stessa fatta ai fratelli <i>Nicolaus</i> e <i>Menegelem</i> il 07/06/1341. Nota di <i>Menegelem</i>
57r	18/08/1374		Anthonus Iacobii	de Malosio de Castrofranco	1	0		Iohannes q. Petri de Castrofranco	Curator		Fatta a <i>Bartholomeus</i> da <i>Anthonus</i> , notaio del Comune di <i>Porcelengo</i> di 20/04/1313. Nota di <i>Anthonus</i> . Notaio fu Viviano

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
57v	28/08/1374		Anthonius q. Petri q. Anthonii	Cerelle de Castrofranco	1	1					Fatta a <i>Petrus q. A.</i> a <i>Donatus q. Cas.</i> <i>Anthonius.</i>
58r	03/09/1374		Francischinus	Dandolo	0	1					
58v	05/09/1374	Tarvisii in palacio comunis	Çampaulus q. Francisci q. Bonacursi	de Castrofranco Tuschi	0	0	Castelfranco			20/07/1375 Iohannis (Belo) q. Iacobi de Castrofranco	Fatta a <i>Çampaulus</i> Leonardo Dando Treviso, il 31/01, Ubertino da Farra
59r	12/09/1374	Tarvisii in palacio comunis	Nicolaus q. Simeonis	Canorcii	0	0	Circhis			29/02/1376. Iohannes Nascinguerre Salioni q. ser Guadagnini de Castrofranco	Fatta a <i>Nicolaus</i> Fantino Morosini Treviso, il 28/06, Ubertino da Farra
59v	17/09/1374	Tarvisii sub loggia exterioris domini potestatis	Margarita q. Iohannis Butigliarii	de Castrofranco	0	1					Fatta a <i>Iohannes</i> del Comune di 18/07/1341. No da Vazzola
60r	20/09/1374	Tarvisii in sala maioris palacii comunis	Simeon q. Francisci		1	0	Castelfranco				Fatta ai fratelli <i>Petrus q. Alberti</i> da Comune di 08/05/1311. No <i>Castignolis</i>
60v	22/09/1374		Petrus q. ser Francisci	Chuffetti de Castrofranco	0	1		Bona uxor q. ser Francisci Chuffetti	Madre		Fatta a <i>Franciscus</i> Maffeo Emo, Treviso, il 27/06, Ubertino da Farra

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
61r	27/09/1374		Stephanus q. Homodei	de Castrofranco	0,5	0					
61v	20/10/1374		Dardi	Georgi	0	1					Fatta a Dardo Giovanni Giustin di Treviso, il Notaio Ubertino o
62v	06/10/1374		Bartholomeus q. Simeonis		0	1					
63r			Filipus domini Nicolai	Fero	0	1					Fatta a Filippo Pantaleone 06/12/1373. Nota da Farra
63v	13/10/1374		Anthonius (Tonus) q. Bartholomei	de Campigo	1	1					
64r	22/11/1374		Meneginus q. Oti		1	0					Fatta a Menegina Dardo Polani, Treviso, il 10/11, Ubertino da Farra
64v	22/11/1374		Guglielmus q. Jacobi q. Petriboni		1	0					Fatta a Iacobus Notaio Ubertino o
65r	09/12/1374		Guido q. Nascinbeni	Magister Sartor	1	0					
65v	13/01/1375		Silvester q. Laurencii	Auzenti	1	0					Fatta a Gerardus Laurencii. Notaio fu Viviano
66r	18/12/1374		Uliana Rizardi	Calegari	1	0					
66r	18/12/1374		Menegina Rizardi	Calegari		0					
66v	30/01/1375		Nascimbene q. Nicolai q. Coradi	de Villarazzo	0	0				21/12/1375 Ottobonus Petri de Otto	

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
67r	xx/xx/1375		Benedictus	Delfino	2	0					Investitura del p <i>Benedictus</i> da Dandolo, podestà 11/08/1367. Not da Investitura del se a <i>Benedictus</i> da podestà di 12/12/1368. Not da Farra
67v	03/03/1375		Anthonus q. Nicolai	Notarius de Castrofranco de Isuardo	0	1					Fatta a <i>Anthoni</i> Dardo Polani, Treviso, il 08/05, Ubertino da Farra
68r	20/07/1375		Iohannes (Belus) q. Iacobi		1	0					
68v	10/01/1376		Donatus q. domini Tome	Zane	1	0					
69r	10/01/1376		Salionus q. ser Guadagnini	Notarius de Castrofranco	1	0					
69v	10/01/1376		Bonaventura q. ser Endrici		0	1					
70r	21/12/1375		Ottobonus Petri	de Otto de Castrofranco	1	0					
70v	29/02/1376		Iohannes Nascinguera Salioni q. ser Guadagnini	de Castrofranco	0,5	0		Salionus q. ser Guadagnini	Padre		
70v	30/04/1376		Feliciana uxor Iacobus q. ser Hendrici		0	1		Iacobus q. ser Hendrici	Marito		
71r	15/08/1376		Zacharias q. Salti	de Favencia	1	0					

cc.	Data	Luogo	Nome	C/P/T	F	C	Luogo di abitazione	Procurator /tutor	Legame	Data rinuncia e nuovo investito	Investitura
71v	11/09/1376		Iacobus q. Zanini	Marangoni	0	0,5		Iohannes q. Blasii de Bononensi territorio	Tutore		
71v	11/09/1376		Anthonius q. Zanini	Marangoni	0						
71v	14/12/1376		Gabriel q. Nicolai	de Gaymo	1	0					
72r	29/12/1377		Franciscus q. Rolandi q. Gerardini		1	0					

Tabella 3¹

Tipologia	Prestazione	Numero totale
Militare	Fante	
Militare	Tutte le armi	
Militare	<i>Scutum</i>	
Militare	<i>Spatam</i>	
Militare	<i>Panceriam</i>	
Militare	<i>Lanceam</i>	
Militare	<i>Zupam</i>	
Militare	<i>Coretum de fero</i>	
Militare	<i>Cappellam</i>	

¹ Tabella che riassume le prestazioni che i feudatari di Castel Franco dovevano garantire a nome del comune di Treviso, secondo il r

Tipologia	Prestazione	Numero totale
Militare	<i>Cervellaria</i>	
Militare	<i>Collare</i>	
Militare	<i>Cazafustum</i>	
Militare	<i>Sfernulum</i>	
Militare	<i>Cultelum</i>	
Militare	<i>Tavolacium</i>	
Militare	<i>Pavesium</i>	
Militare	<i>Lamam</i>	
Militare	<i>Zumpelum</i>	
Militare	<i>Scutum ad armaturam comunis Tarvisii</i>	
Militare	Balestra con 200 dardi	

Tipologia	Prestazione	Numero totale
Militare	Balestra con 500 dardi	
Militare	Balestra con 700 dardi	
Militare	Balestra Grossa con 200 dardi	
Militare	Balestra Grossa <i>atorno</i> con 200 dardi	
Militare	Balestra <i>a pesarola</i> con 200 dardi	
Militare	Balestra a due piedi con 300 dardi	
Militare	Balestra <i>cum cracho</i> con 500 dardi	
Militare	Arco con 25 frecce	
In natura	Due polli	
Artigianale	Manutenzione delle catene dei ponti e delle porte a sue spese	

Tabella 4¹

Anno	Foglio	Nome investito
1341	f. 1	Straxius sartor
	f. 2	Petrus de Guidone
	f. 11	Iohannes Butigliarii
	f. 11	Gualfredus dictus Mucius
	f. 17	Zambonus, Savius e Conselimarius
	f. 18	Grandilia q. Bartholomei
	f. 21	Micael cribellarius
	f. 23	Bonifacius
	f. 27	Petrus q. Anthonii Cerelle
	f. 26	Bonafides e Dama
	f. 28	Marcus Paramosche
	f. 33	Thomasus q. Zamboni
	f. 33	Rolandus dictus Ricus
1345	f. 45	Trivisolus q. Guidonis
1348	f. 50	Petrus de Guidone
1351	f. 66	Iohannes mascaronus q. Anthoni
1353	f. 71	Auliverius q. Nicolai e Petrus Auliverii
1354	f. 74	Catarina uxor Nicolai
	f. 75	Radinus q. Alberti
	f. 76	Donatus q. Iacobi
1355	f. 81	Gabriel Iohannis murari
	f. 81	Bonfiyolus
	f. 83	Petrus q. Bartholomei
1356	f. 85	Savius q. Andree e Conselinarius q. Andree

¹ Tabella che riassume i dati raccolti dalle note del ms. 616 sul numero di fogli del primo libro dei feudi.

Anno	Foglio	Nome investito
1358	f. 86	Franciscus Chuffetti
1359	f. 91	Petrus q. Otti
	f. 91	Anthonius q. Mondini
1360	f. 95	Ludoycus q. Iacobini
	f. 96	Bartholomeus dictus Baynus
	f. 97	Dardi Georgi
	f. 97	Dominegatus q. Pasqualini
1361	f. 99	Dominicus q. Benedicti e Iacobus q. Benedicti
	f. 99	Veronesia
1362	f. 100	Iacobus q. Nicolini q. Malosii
1363	f. 102	Iacobus q. Petri
1364	f. 104	Nicolaus Selvaticus
	f. 105	Dominicus q. Alberti
	f. 106	Vincentius q. Bertoldi
	f. 106	Iohannes q. Ognobeni
	f. 106	Iacobus q. ser Endrici
1365	f. 107	Franciscinus de Placentia
	f. 107	Silvester Iohannis e Nicolaus Iohannis
	f. 108	Iacobus q. ser Endrici
	f. 109	Zaninus q. Bartholomei
1366	f. 110	Carmaninus q. Dominigati
	f. 111	Micael q. Patavini
	f. 111	Petrus de Solagna
	f. 112	Iacobus q. ser Almerici
	f. 112	Cristoforus q. Francisci e Nicolaus q. Francisci
	f. 113	Anthonius Iacobini q. Blaxii
	f. 114	Guido q. Baschiere

Anno	Foglio	Nome investito
	f. 114	Gabriel q. Petri
	f. 115	Nicolaus q. Pelegrini e Nicolaus q. Iohannis
	f. 115	Victor q. Bartholomei
1367	f. 116	Zaninus q. Dominigati
	f. 118	Benedictus Delfino
1368	f. 119	Petrus calegarius q. Iohannis
	f. 119	Franciscus q. Andree
	f. 120	Lucia e Agnesina q. Gualpreti
	f. 121	Anthonius pupillus q. Iacobi
	f. 121	Petruspaulus e Iohannesandrea pupilli
	f. 122	Iohannes Zanacarinus
	f. 123	Zanfranciscus q. Endrici
	f. 124	Meneginus q. Oti
	f. 124	Bartholomeus q. Reprandini
	f. 125	Iacobinus q. Blasi
	f. 125	Benedictus Delfino
	f. 125	Guido Sartor q. Nacimbeni
1369	f. 126	Anthonius Iacobini q. Blaxii
1370	f. 127	Bartholomeus q. Alexii
	f. 128	Rigus q. Belberardi
	f. 128	Nicolaus q. Iohannis
	f. 128	Iacobus q. Fatii
	f. 129	Guidotus q. Gerardini
	f. 129	Iacobus q. ser Almerici
1371	f. 130	Petrus q. Iacobi
	f. 130	Antonius q. Nicolai
	f. 131	Petrus de Solagna

Anno	Foglio	Nome investito
1373	f. 131	Filippus Fero
1374	f. 132	Guglielmus q. Victoris
	f. 132	Anthonius Cabalo
	f. 133	Zanfranciscus q. Iacobini
	f. 133	Iacoba q. Victoris
	f. 134	Gerardus q. Nascimbeni
	f. 134	Federicus q. Avanti
	f. 135	Petrus Guidonis
	f. 135	Iohannes Meliorini
	f. 137	Anthonius Iacobii

Tabella 5¹

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	
1r	27/09/1374	12	Tarvisio, in sala maioris palacii Comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano di Feltre, giurisperito e vicario podesterile, di Pietro <i>magistro barberio</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso, Giacomo Priuli, letta la lettera del podestà di Castelfranco Fantino Arimondo che lo informava della volontà di <i>Filippus de Galandis</i> di rifiutare la metà del feudo di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Filippus</i> . Successivamente, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Stefanus quondam Homodei</i> della metà del feudo soprascritto composto da: un sedime con una casa coperta di stuoia di paglia situato nella cerchia di Castelfranco; metà di un sedime vuoto situato a Castelfranco; due campi arativi <i>clausurati et fossadatis</i> situati in contrada San Giorgio; un campo in <i>Carpanedo</i> . <i>Stefanus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi e con una balestra con 500 dardi.	U M
1v	30/09/1374	12	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii Comunis	Alla presenza di ser Giacomo del fu ser Viviano di Castelfranco notaio, dei fratelli Pietro e Giovanni notai del fu ser Nicolò <i>de Collibus Paderni</i> e di altri testimoni, podestà di Treviso Giacomo Priuli, letta la lettera del Podestà di Castelfranco Fantino Arimondo, il quale conferma che <i>Margarita quondam Iohannis Butiglaris</i> era la legittima erede del <i>Iohannes Butiglaris</i> , investì <i>Maragrita quondam Ioabnnis Butiglari</i> di una <i>canipa</i> , precedentemente concessa al padre.	U M

¹ Tabella che riporta i registi dei documenti redatti all'interno del *Secundus Liber Feudroum Castrifranchi*, conservato presso la Biblioteca

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
2r	03/10/1374	12	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di ser Giacomo del fu ser Viviano di Castelfranco notaio, di Vittore del fu Leonardo notaio e di altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli investì <i>Simeon q. Francisci de Marostica</i> di un feudo composto da un sedime con una casa situata a Castelfranco, da quattro campi <i>clausurati</i> situati nel territorio del detto luogo e da un sedime di terra che si trova nel borgo di Castelfranco. <i>Simeon</i> aveva ereditato tale feudo dalla madre <i>Agneta q. Petri</i> , poiché precedentemente era stato concesso a <i>Petrus q. Albertis sartoris</i> . <i>Simeon</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e al Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello e tenendo continuamente una <i>panceriam</i> , uno <i>scutum</i> , una <i>spatam</i> , una <i>lanceam</i> e una <i>capellam</i> .	U M
2v	06/10/1374	12	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano di Feltre, giurisperito e vicario podestarile, di Nicolò de <i>Bonbearis</i> e di altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli, letta la lettera del podestà di Castelfranco Fantino Arimondo che lo informava della volontà di <i>Petrusbonus q. Bartholomei barberi</i> di rifiutare la <i>canipa</i> di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Petrusbonus</i> . Successivamente, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Bartholomeus q. Simeonis</i> del feudo di <i>canipa</i> soprascritto composto da un sedime con una casa a coppi. <i>Bartholomeus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e al Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello.	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
3r- 3v	13/10/1374	12	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano de Feltre, giurisperito e vicario podestarile, di Nicolò del fu Francesco di <i>Iustinialopoli</i> , di Vendramino de Fara notaio e di altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli, letta la lettera del podestà di Castelfranco Fantino Arimondo che lo informava della volontà di <i>Guido coquus</i> di rifiutare a nome del figlio <i>Baldasar</i> il feudo di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Guido coquus</i> . Successivamente, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Antbonius dictus Tonus q. Bartholomei de Campigo</i> del feudo soprascritto composto da: un sedime con una casa, da un campo di terra posto nei pressi della via che portava a Treviso, da tre campi in contrada San Giorgio, da un campo a Visnadello <i>super pusterlam</i> , da un campo situato nei pressi del fossato di Visnadello, da un campo posto a Carpanedo, da quattro campi a <i>Loveriam</i> e da due campi posti nei pressi del bosco di Salvarosa. <i>Antbonius dictus Tonus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e al Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi e con una balestra con 500 dardi.	U M
3v	30/10/1374	12	Tarvisio, in capela palacii comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano di Feltre, giurisperito e vicario podestarile, di Andrea <i>de Casacorba</i> di Asolo, Ivano da Camino notaio e di altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli, letta la lettera del podestà di Castelfranco Fantino Arimondo che lo informava della volontà di <i>Iohannes q. Meliorini</i> di rifiutare la canipa ereditata dal padre, accettò la rinuncia di <i>Iohannes</i> . Successivamente, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Lodoycus q. ser Iacobini de Castrofranco</i> della canipa soprascritta. <i>Lodoycus</i> giura sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e al Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello.	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
4r	23/11/1374	12	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano di Feltre, giurisperito e vicario podestarile, di ser Giacomo del fu Viviano di Castelfranco e di altri testimoni, il podestà di Treviso, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Guilielmus q. Jacobi q. Petriboni</i> di un feudo composto da: un sedime con la decima situato a Castelfranco e da sei campi con la decima posti fuori il castello. <i>Guilielmus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello e tenendo continuamente una <i>panceriam sive lamam</i> , una <i>spatam</i> , uno <i>scutum</i> e una <i>lanceam</i> .	U M
4v	09/12/1374	12	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di Guariento de Cumirano di Feltre, giurisperito e vicario podestarile, del giudice Oliviero de Ranaldo e di altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli, letta la lettera del podestà di Castelfranco Fantino Arimondo che lo informava della volontà di <i>Ludoycus q. Francischi Segalini</i> di rifiutare la <i>canipa</i> e il feudo ereditati dal fratello, accettò la rinuncia di <i>Ludoycus</i> . Successivamente, Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Guido sartor q. Nascimbeni</i> della canipa soprascritta situata nella cerchia di Castelfranco e del feudo composto da metà di un sedime situato a Castelfranco, due campi <i>tarversagni</i> vicini alla via <i>pusterla</i> , metà di un campo <i>tarversagno</i> posto sotto San Giacomo e metà di una casa posta nella cerchia. <i>Guido</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e al Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Giacomo Priuli, abitando il castello e tenendo continuamente una <i>panceriam</i> , uno <i>scutum</i> , una <i>lanceam</i> , una <i>spatam</i> e una <i>capellam</i> .	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
5r	18/12/1374	12	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di Giovanni da Cittadella giudice al maleficio, di Ubertino di Maffeo da Farra notaio e cancelliere e altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli, letta la lettera del capitano di Castelfranco Pietro Contarini che lo informava della volontà di <i>Nicolaus q. Bertoldi</i> di rifiutare il suo feudo e di <i>Uliana</i> e <i>Menegina</i> figlie di <i>Ricardus q. Bertoldi</i> di ricevere l'investitura del sopraddetto feudo in qualità di nipoti di <i>Nicolaus</i> , accettò la rinuncia di quest'ultimo. Successivamente, <i>Iohannes a Scavaçada q. Vincentii de burgo de Castrofranco curator</i> delle sorelle <i>Uliana</i> e <i>Meneginavenne</i> investito dal Giacomo Priuli, a nome del Comune di Treviso, del soprascritto feudo composto da un sedime con una casa situato a Castelfranco, tre campi posti al di fuori del castello e un campo <i>tarversagno</i> che si trova a nord di Castelfranco. <i>Iohannes</i> a nome di <i>Uliana</i> e <i>Menegina</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando il castello e tenendo continuamente una <i>cupam</i> , uno <i>scutum</i> , una <i>spatam</i> , una <i>lanream</i> e una <i>cappellam</i> .	Ia n C
5v	13/01/1375	13	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di <i>Iohannes de Pugnis</i> dottore in legge, di Ubertino da Farra cancelliere et altri testimoni, il podestà Giacomo Priuli investì <i>Silvester q. Laurentii Auçenti</i> feudo del defunto figlio composto da quattro campi situati presso il borgo di Pieve Nuova. <i>Silvester</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando il castello e tenendo armato continuamente un fante con tutte le armi da fanteria.	Ia n C
6r-6v	30/01/1375	13	Tarvisio, in sala minoris palacii comunis ad banchum curie domini potestatis	Alla presenza di Guariento de Cumirano de Feltre, giurisperito e vicario podestarile, di Ubertino di Maffeo da Farra cancelliere e di altri testimoni, il podestà di Treviso Giacomo Priuli investì <i>Nascimbene q. Nicolai q. Conradi de Villaraço</i> della metà feudo precedentemente concesso al padre e ai suoi zii paterni, <i>Zilius</i> e <i>Bonaventura</i> , dopo che <i>Iohannes Franciscus q. Hendrici</i> a nome di <i>Dominica</i> figlia del fu <i>Zilius</i> aveva rinunciato ai suoi diritti sul <i>beneficium</i> . La metà del feudo era composta da un sedime con casa situato a Castelfranco in quartiere di Montebelluna, un campo e mezzo di terra arativa, alberata e vitigata posto in contrada <i>Ciconie</i> , tre campi <i>tarversagni</i> , due campi a <i>Carpanedo</i> , metà di due campi a <i>Carpanedo</i> e metà di un campo. <i>Nascimbene</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando il castello e tenendo continuamente una balestra grossa con 200 dardi e un fante armato con tutte le armi di fanteria.	Ia n C

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
6v-7r	29/06/1375	13	In civitati Tarvisii	Alla presenza nobile signore Marinello Contarini onorabile cittadino di Venezia, di ser Francesco de Bonaparte, di Ubertino di Maffeo da Farra cancelliere e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo venne informato dal podestà di Castelfranco Marco Polani che <i>Laçarus q. Nicolai</i> voleva rifiutare a nome dei figli <i>Cristoforus</i> e <i>Cristina</i> il feudo ereditato da questi ultimi dopo la morte dello zio materno, <i>Iacobus q. Anlieri</i> . Pietro Emo accettò la rinuncia e investì <i>Çamollus q. Ognibeni</i> del sopraddetto feudo, composto da un sedime situato nella cerchia di Castelfranco. <i>Çamollus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando il castello e tenendo continuamente un fante armato di un <i>pavesium</i> , una <i>lançam</i> , una <i>cervellariam</i> , una <i>spatam</i> e un <i>cultellum a ferire</i> .	Ia n C
7r-7v	29/06/1375	13	In civitati Tarvisii	Alla presenza del nobile signore Marinello Contarini onorabile cittadino di Venezia, di ser Francesco de Bonaparte, di Ubertino di Maffeo da Farra cancelliere e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani che lo informava della volontà di <i>Zamollusq. Ognibeni marangoni</i> di rifiutare il feudo di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Zamollus</i> . Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Iacobus q. Iobannisbelli</i> a nome di <i>Malgarita</i> sua madre del feudo soprascritto composto da: un sedime situato a Castelfranco, un sedime con casa situato fuori il castello; un capo arativo, alberato e vitigato posto vicino la porta Cittadella. <i>Iacobus</i> giurò a nome della madre sui Vangeli che sarebbe un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi.	Ia n C

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
8r-8v	01/07/1375	13	Tarvisio, sub loggia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di ser Nicoletto <i>Calençerio</i> , di ser Ubertino da Farra cancelliere del comune di Treviso, di ser Bernardo de <i>Casalortis</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo accettò le rinunce di <i>Caterina uxor q. Nicolai q. ser Paganini</i> e di <i>Stephani q. Galfredi dicti Pinete</i> , rappresentati da <i>Nicolaus notarius q. magistris Hendrigeti</i> in qualità di <i>procurator</i> , dei loro diritti su di una <i>canipa</i> . Successivamente il podestà di Treviso investì <i>Albertus q. ser Coradi</i> , a nome di <i>Bartucius filius Michaelis de Castrofranco</i> , della sopraddetta <i>canipa</i> , composta da una casa in mattoni con solai e una casetta ad essa prospiciente. <i>Albertus</i> giurò a nome di <i>Bertucius</i> sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente un <i>coretum fereum</i> , una <i>lanceam</i> , uno <i>scutum</i> , una <i>spatam</i> e una <i>capellam</i> .	Ia n C
9r-9v	20/07/1375	13	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza di <i>Aulivierus de Renaldo</i> , di <i>Rigusbonus de Bedoya</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani che lo informava della volontà di <i>Çampaulus q. ser Francisci</i> di rifiutare il feudo di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Çampaulus</i> . Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Iobannes dictus bellus q. Iacobi</i> del feudo soprascritto composto da: un sedime con una casa vicino la chiesa di San Liberale, tre campi chiusi fuori il castello, quattro campi di terra situati <i>ad viam rovrati</i> , due campi, sei campi situati a <i>loveria</i> , due campi vicini alla via magna, un campo <i>subtus brayadam</i> e un orto a Castelfranco. <i>Iobannes</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi, una balestra con 500 dardi e uno <i>sferneglum</i> .	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
9v-10r	21/12/1375	13	Tarvisio, in sala maioris palacii comunis	Alla presenza del notaio Rizzardo da Lavaglio, del notaio Covolato Sumunzio, di Giovanni da Bologna e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani che lo informava della volontà di <i>Nascimbene q. Nicolai de Villaraço</i> di rifiutare la metà del feudo di cui era stato precedentemente investito, accettò la rinuncia di <i>Nascimbene</i> . Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investe <i>Otobonus filius Petri de Oto</i> della metà del feudo soprascritto composto da: un sedime con una casa situato in quartiere di Montebelluna, un campo e mezzo di terra arativa, alberata e vitigata situato in contrada <i>Ciconie</i> , tre campi di terra <i>traversagni</i> situati vicino la via magna e tre campi e mezzo posti a <i>Carpenedo</i> . <i>Otobonus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi, una balestra grossa con 200 dardi.	U M
10r-10v	10/01/1376	14	Tarvisio, in sala minoris palacii comunis	Alla presenza di <i>Toma de Bernardi de Adria</i> giurisperito e vicario podestarile, del nobile Francischino Dandolo del fu ser Nicolò Dandolo, e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani che lo informava della volontà di <i>Salion q. ser Guadagnini</i> di rifiutare una parte del suo feudo, ovvero una canipa e un sedime, accettò la rinuncia. Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investe <i>Donatus Zane q. Tome</i> della canipa e del sedime soprascritto. <i>Donatus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi, una balestra <i>a torno</i> con 200 dardi.	U M
10v	10/01/1376	14	Tarvisio, in sala minoris palacii comunis	Alla presenza di <i>Toma de Bernardi de Adria</i> giurisperito e vicario podestarile, del nobile Francischino Dandolo del fu ser Nicolò Dandolo, e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani che lo informava della volontà dei fratelli <i>Iacobus</i> e <i>Zanfranciscus q. Endrici</i> di rifiutare una <i>canipa</i> , accettò la rinuncia. Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Bonaventura q. ser Endrici</i> della sopraddetta <i>canipa</i> . <i>Bonaventura</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e inviando ogni anno al Comune di Treviso nel mese di giugno due polli.	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
11r	10/01/1376	14	Tarvisio, in sala minoris palacii comunis	Alla presenza di <i>Toma de Bernardi de Adria</i> giurisperito e vicario podestarile, del nobile Francischino Dandolo del fu ser Nicolò Dandolo, e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo investì <i>Salion q. ser Guadagnini</i> della parte del feudo che non aveva rifiutato, ovvero quindici campi situati nel territorio di Castelfranco. <i>Salion</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi.	U M
11v	27/02/1376	14	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di <i>Agustinus de Adelmario</i> , di Daniele di Villaorba, di <i>Iohannes de Collibus Paderni</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Polani in cui lo informava della volontà di <i>Nicolaus q. Canorcii</i> di rifiutare alla metà del feudo di cui era titolare, accettò la rinuncia. Successivamente, Pietro Emo, a nome del Comune di Treviso, investe <i>Salion q. ser Guadagnini</i> in qualità di <i>procurator</i> di suo figlio <i>Iohannes Nasingerre</i> della sopraddetta metà di feudo composto da: metà di un sedime con una casa situata a Castelfranco e di cinque campi di terra situati nel territorio della Castellana. <i>Salion</i> a nome di suo figlio giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello e tenendo continuamente una <i>panceriam</i> , uno <i>scutum</i> , una <i>lanceam</i> , una <i>spatam</i> , una <i>capelam</i> e una balestra con 500 dardi.	U M
12r- 12v	31/04/1376	14	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di Giovanni da Brescia giurisperito, del notaio <i>Spagnolus de Barbixano</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Pietro Emo investì <i>Iacobus q. Endrici</i> a nome della moglie, <i>Feliciania</i> , di una <i>canipa</i> , la quale era del defunto marito di <i>Feliciania</i> morto senza eredi. <i>Iacobus</i> a nome della moglie giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Pietro Emo, abitando il castello.	U M
12v- 13r	19/08/1376	14	Tarvisio, in palacio comunis ad banchum ubi reditur ius per dictum potestatem	Alla presenza di <i>Oliverius de Renaldo</i> , di <i>Nicolaus de Bonbocariis</i> , del giurisperito <i>Desideratus de Luschis</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Francesco Bembo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Grisi in cui lo informava della volontà di <i>Bartholomeus q. Bonfyoli filii ser Nicolai Toselli</i> di rifiutare il feudo di cui era titolare, accettò la rinuncia. Successivamente, Francesco Bembo, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Çacharia q. Salti de Faventia</i> del sopraddetto feudo composto da: un sedime con una casa a coppi <i>cum curia de post</i> situata a Castelfranco nel quartiere di Mestrina. <i>Çacharia</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello e tenendo continuamente un fante armato con tutte le armi e una balestra con 500 dardi.	U M
13r- 13v	11/09/1376	14	Tarvisio, in platea Carubii apud stationes mercatorem	Alla presenza del signore conte Marco de Cunio, di Franceschino figlio del fu egregio signore Sergio di Castro Pola abitante di Treviso, di <i>ser Salion q. ser Guadagnini de Castrofranco</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Francesco Bembo, letta la lettera del podestà di Castelfranco Marco Grisi che lo informava dell'intenzione di <i>Iohannes q. Blasii de Bononia</i> di ricevere l'investitura a nome dei fratelli <i>Iacobus</i> e <i>Anthonius q. Zannini marangoni</i> della metà della <i>canipa</i> di cui era stato investito il fu <i>Zanninus</i> , ma che fu recuperata da Giacomo Priuli alla morte di quest'ultimo, investì	U M

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
				<i>Iohannes</i> a nome dei fratelli <i>Iacobus</i> e <i>Anthonius</i> . <i>Iohannes q. Blasii de Bononia</i> fece il giuramento sui Vangeli a nome dei due fratelli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello.	
13v-14v	14/12/1376	14	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza del giurisperito <i>Desideratus de Luscis de Vicentia</i> , di ser <i>Iohannes de Adelmario</i> notaio e di altri testimoni, il podestà di Treviso Francesco Bembo investì <i>Gabriel q. Nicolai de Gaymo</i> di un feudo, dopo che era stato informato dal podestà di Asolo, Andrea Navagero, che <i>Gabriel</i> fu privato del suo feudo da Giacomo Priuli perché non si era presentato a Treviso entro il termine stabilito; tuttavia la sua assenza era motivata dal fatto che era stato bandito dal territorio trevigiano. Il feudo era composto da un sedime con una casa posta a Castelfranco, due sedimi con la relativa casa situati fuori il castello, quattro campi di terra arativa nel territorio di Castelfranco e un campo di terra arativa posto a Treville. <i>Gabriel</i> fece il giuramento sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi e una balestra con 500 dardi.	U M
15r-15v	29/12/1376	14	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di <i>Rigolinus de Bedoya</i> , di Giovanni di Brescia giurisperito, <i>Iohannes de Adelmario</i> notaio e di altri testimoni, il podestà di Treviso Francesco Bembo investì <i>Franciscus q. Rolandi q. Gerardini</i> di un feudo, che era rimasto vuoto dopo la morte del titolare precedente. Il beneficio era composto da un sedime con una casa situato in contrada <i>Panceria</i> , un campo <i>traversagnus</i> alberato posto vicino alla chiesa di Sant'Antonio di Castelfranco, due campi nel territorio di Castelfranco e altri due campi nella contrada di San Giorgio. <i>Franciscus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello e tenendo continuamente armato un fante con tutte le armi e una balestra con 500 dardi.	U M
15v-16r	01/06/1377	15	Tarvisio, palacis comunis in sala de medio	Alla presenza di <i>Anthonius de Serzana</i> vicario podestarile, di <i>Philippus de Cornuda</i> conestabile podestarile, di <i>Petrus de Marçelus</i> , di <i>Spagnolus q. ser Andree de Barbixiano</i> , di altri testimoni e del podestà di Treviso Francesco Bembo comparvero <i>Salion q. ser Guadagnini</i> a nome del figlio <i>Iohannes Nascinguerra</i> e <i>Guido sartor q. Nascimbeni</i> chiedendo di fare una permuta. <i>Salion</i> avrebbe dato a <i>Guido</i> metà di un sedime rivolta a ovest e <i>Guido</i> avrebbe dato a <i>Salion</i> l'altra metà del sedime rivolta ad est e la quarta parte di una <i>canipa</i> . Il podestà, dopo aver eseguito i controlli necessari, investì prima <i>Salion</i> a nome di <i>Iohannes Nscinguerra</i> della metà del sedime rivolta a est e della quarta parte di una <i>canipa</i> e poi <i>Guido</i> della metà del sedime rivolta a ovest.	B R
16r-16v	04/06/1377	15	Tarvisio, sub logia domini potestatis posita in curtino palacii comunis	Alla presenza di ser Bernardo Casalorcio notaio, ser <i>Ciliberti de Agolantibus</i> , Nicolò <i>Despelato de Iustinialopoli</i> e di altri testimoni, il podestà di Treviso Francesco Bembo investì <i>Bartholomeus q. ser Pauli de Montebelluna</i> a nome di Dardi Zorzi di un feudo e di una <i>canipa</i> , che gli erano stati privati da Giacomo Priuli nel 1374. Il beneficio era composto da un sedime con una casa coperta con coppi situata in Castelfranco, due pezzi di terra vicini la strada Magna, tre campi nella contrada di San Giorgio, due campi di terra situati a Carpenedo e altri due campi in contrada Santo Stefano. <i>Bartholomeus</i> a nome di Dardi Zorzi giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele	B R

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
				vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello e tenendo continuamente una balestra con 500 dardi.	
17r-17v	25/09/1377	15	Tarvisio, in palacio comunis Tarvisii	Alla presenza del notaio ser Ottone del fu Francesco, del notaio Andrea Trevisano da Farra, Simone de Florianio conestabile podestarile e di altri testimoni, il podestà di Treviso Giovanni Dandolo dopo la morte di <i>Silbestra q. Georgi</i> investì del suo feudo <i>Zanfranciscus q. domini Guissemanni de Vidoro</i> a nome del figlio <i>Desiderius Liberalis</i> . Il beneficio era composto da un sedime con una casa e da un altro sedime situati a Castelfranco, quattro campi posti vicini Postioma, tre campi prossimi Godego, quattro campi di terra situati a Carpenedo e altri tre campi posti nel territorio di Castelfranco. <i>Zanfranciscus</i> a nome di suo figlio giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso, rappresentati dal podestà Francesco Bembo, abitando il castello e tenendo continuamente una balestra con 200 dardi.	B R
18r-18v	01/10/1377	15	Tarvisio, sub logia parva iuxta palacium comunis Tarvisii	Alla presenza del signore Pietro <i>Canchano</i> di Venezia, del notaio <i>Pertrus de Cuyano q. Iacobi</i> , di <i>Zaninus de Calnada</i> del fu ser Andrea e di altri testimoni, il podestà di Treviso Giovanni Dandolo, accettò la rinuncia dei fratelli <i>Iacobus</i> e <i>Michaelis q. Francisci Zambutini</i> rappresentati da <i>Franciscobinus q. magistri Manfredini draparius</i> della canipa di cui erano stati investiti. La canipa era composta da un <i>casamentumcum ortalibus</i> . Successivamente, Giovanni dandolo, a nome del Comune di Treviso, investì <i>Salion q. ser Gnadagnini</i> di metà del <i>casamentum</i> soprascritto rivolto verso Ovest e <i>Apretus q. domini Mondini de Salvarosa</i> dell'altra metà del <i>casamentum</i> rivolta verso Est. [Mancano il giuramento e le clausole].	
18v-19r	28/10/1377	15	Tarvisio, in palacio comunis	Alla presenza di Bartolomeo de Manfredino giudice e assessore, di Simone de Florianio conestabile podestarile, di Giorgio del fu Giovanni di Castelfranco e di altri testimoni, il podestà Giovanni Dandolo, letta la lettera del capitano di Castelfranco Giustino Contarini che lo informava della volontà di <i>Franciscus filius Rolandi</i> di rifiutare il feudo del padre, accettò la rinuncia di quest'ultimo. Successivamente, <i>Anthonus q. Nicolai de Isuardo notarius</i> venne investito da Giovanni Dandolo, a nome del Comune di Treviso, del soprascritto feudo composto da un sedime con una casa a coppi situata a Castelfranco, un campo <i>tarversagnus</i> alberato che si trova vicino la chiesa di Sant'Antonio, due campi di terra in contrada delle Fornaci, due campi situati nella contrada di San Giorgio e altri due campi a Carpenedo. <i>Anthonus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando il castello e tenendo continuamente un fante armato con tutte le armi e una balestra con 500 dardi.	B R
19r-19v	04/12/1377	15	Tarvisio, sub logia parva iuxta palacium comunis Tarvisii	Alla presenza del <i>dominus</i> Marco Tempesta avvocato, del <i>dominus</i> Guecellone de Permarino, del <i>dominus</i> Oliviero de Ranaldo giudice, di ser Giovanni de Adelmario notaio e di altri testimoni, si presentarono al cospetto del podestà di Treviso Giovanni Dandolo <i>Iacobinus a Ribolto</i> e <i>Gabriel q. Nicolai de Gayno</i> con la volontà di attuare un concambio. Il primo voleva permutare una casa a Castelfranco situata vicino ad un girone, il secondo invece una casa coperta di paglia posta nel castello [si conclude così]	

cc.	Data cronica	Indizione	Data topica	Regesto	N
20v	08/03/1378	1	Tarvisio, sub logia parva iuxta palacium comunis Tarvisii	Alla presenza del <i>dominus</i> Guecellone de Permarino, di ser Pietro <i>de busco</i> de Pederobba drappiere, di Andrea Trevisano de Fara notaio e di altri testimoni, <i>Margherita filia q. Iohannis Butigliarii</i> rinunciò alla sua <i>canipa</i> posta a Castelfranco, giurando nelle mani del podestà di Treviso. Successivamente, <i>Çaniolus de Castrofranco</i> venne investito da Giovanni Dandolo, a nome del Comune di Treviso, della soprascritta <i>canipa</i> . <i>Çaniolus</i> giurò sui Vangeli che sarebbe stato un fedele vassallo del Ducale Dominio del Comune di Venezia e del Comune di Treviso abitando continuamente il castello.	B R

Tabella 6¹

Feuda indebite occupata

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
1r	Silvester Iohannis Maistrelli	Silvester ocupabat dimidietatem unius feudi videlicet: unam domum in Castrofranco, duos campos trav ad viam pusterle et unum sedimen vacuum in burgo portefranche et habet aliud feudum investitum
1r	Dona Maria filia q. Benedicti mollendinari	Dona Maria ocupat ulter aliud feudum suum de quo investitura erat relinquam medietatem dicti feudi, campi quinque plantati et campi decem garbi dudum in Carpenedo cassa quia habebat aliud feudum.
1r	Zampaulus Francisci Tuscani	Zampaulus alias renunciavit cuidam feudo suo et Iohannesbellus fuit investitus postrea decesit sine her descendentibus et tunc dictus Zampaulus tenebat et occupabat indebite et iniuste per medietatum feudum cassum per dictum dominum Marcum Zeno ut supra.
1v	Vischa Rolandi	Vischa Rolandi renunciavit cuidam canipe sue et alias feudis que canipa est in Castrofranco et corru

¹ In questa tabella si riportano le informazioni ricavate dal registro A.S.TV. *Estimi miscellanea*, b. 134. Siccome l'obiettivo principale invece è stato investito al loro posto si è deciso di adottare questa forma mista tra trascrizione e prospetto riassuntivo, in quanto una trascrizione completa sarebbe stata una consultazione per individuare i nomi sia degli occupanti sia dei nuovi investiti, mentre in una tabella si sarebbero perse molte informazioni. In questo lavoro.

Nella prima colonna è riportato il numero di carta del registro dove si trovano le informazioni corrispondenti. Nella seconda e nella terza colonna sono riportati i nomi e dei nuovi feudatari, i quali sono stati riportati in caso nominativo. Nella terza colonna invece si riporta la trascrizione della descrizione del feudo.

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
1v	Iohannes dictus Zanesellus Guidi Coqui prodictoris	Iohannes dictus Zanesellus Guidi Coqui prodictoris occupabat de feudo et contra omne ius et iudicium quoddam feudum de quo Baldissar frater eius fuerat investitus, qui Baldissar dum viveret renunciavit dicto feudo suo cuidam Tono de Campigo investito de eo qui decessit sine heredibus discendentibus et tamen Iohannes Zanesellus occupabat illud feudum, cuius partem magnam vendidit videlicet: sedimen capud feudi in Castrofranco vendidit Bartholomeo Belendo de Paduana, unum campum clausuratum vendidit M. Rigizuolli, unum campum ad pusterllam vendidit Clementi Pigocino, sex campos plantatos occupabat. Unum sedimen domini Benedicti Delphino similiter occupat et omnibus dicti campis fuit privatus et cassus ut supra.
1v	Dona Dominica dicta Menega uxor Zanfrancisci becarii	Dona Dominica dicta Menega uxor Zanfrancisci becarii detinebat per indirectum campos quatuor partes et unum duos garbos de feudo de Hendrigine casse per formam domini Iacobi de Priolis
1v	Iacobus Almerici principalis prodictor	Iacobus Almerici principalis prodictor occupabat unam domum in Castrofranco dicti feudi et unam dimidiam domum contiguam, quia indebite tenebat et principalis prodictor cassus ut supra.
1v	Iacobus Almerici principalis prodictor	Item tenebat dictus Iacobus prodictor unum sedimen in burgo trivisano sum domunculla de palei de quo est tamquam prodictor ut supra.
2r	Francisca filia Iacometi de Mallossio principalis prodictoris	Francisca filia Iacometi de Mallossio principalis prodictoris tenebat sine investitura et per indirectam quoddam feudum de quo Anthonius frater eius Anthonia fuerat investitus et ideo privata et cassa ut supra, et legitime succedebat nec debuit investituri de una domunculla in Castrofranco et campis duobus plantatis et sex campis sex vegris in Carpenedo

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
2r	Iacobus Viviani notarius	Iacobus Viviani notarius qui habitator Padue tempore deditiois Castrifranchi et id occupabat in dimidietatem unius feudi videlicet unam domum in Castrofranco, sedimen in burgo et campos quatuor Castrifranchi de quo investitus fuit Petruspaulus eius fillius, quia non legiptime tenebat et quia cassus ut supra.
2r	Franciscus Bartholomei Bellafalde	Franciscus Bartholomei Bellafalde occupabat indebite medietatem unius feudi, videlicet domum in Castrofranco duos campos plantatos et sex garbos in Carpenedo, de qua alias investitus fuit Petrus Antonius eius frater rebellis tempore prime guere Padue et postea Investitus Anthonius Cavallo, qui decesit sine herede et iste Franciscus tunc indebite occupabat et fuit cassus ut supra.
2v	Francischinus de Placentia	Francischinus de Placentia occupabat ultra feudum suum unam domunculla in Castrofranco, que minora sunt feudum et unum sedimen vacuum extra portam francham et habet aliud feudum de quo investitus est.
2v	Iacobus de Capelino principallis proditor	Iacobus de Capelino principallis proditor occupabat unum feudum de Marinio de quo eam proditoris causa est et capud feudi vendidit Tutio de Laureya
2v	Guidotus de Plebe	Guidotus de Plebe occupabat sine aliqua investitura unam domuncullam in Castrofranco emptam pro feudo contra formam ordinum statutorum et partium camptarum et fuit denominatis pro proditoribus licet teneat per indirectum et est canipa cassus ut supra.

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
2v	Bartholomeus Avoelli (Avonelli) de Castrofranco	Bartholomeus Avoelli (Avonelli) de Castrofranco proditoris tempore prime guere unganorum, qui mo in Bassiano, occupabat novem campos plantatos et unum sedimen de uno feudo q. Donati fratris uterini Bartholomei et non habebat investitura. Ex predictis omnibus cassus est ut supra, nam dictus donatus d sine legitimis heredibus ex se discendentibus.
2v	Dona Iacoba et ... [sic] sorores q. Gerardi Galleti	Dona Iacoba et ... [sic] sorores q. Gerardi Galleti ultra suum feudum de quo sunt investite tenebant ind iniuste duos campos feudi supra dicti prantatos et ideo casse ut supra, quia habent aliud feudum.
3r	Dona Mariota uxor q. Perini et filia q. Nicolai Bedeschi	Dona Mariota uxor q. Perini et filia q. Nicolai Bedeschi ocupabat sine investitura unam domum parium in Castrofranco. De feudo de quo Anthonius eius frater fuerat iveritus qui decesit sine her discendentibus et ideo vacabat feudum et tunc dicta Mariota vendiderat unum campum arborate post ec Sancti Anthonii Guidoto de Plebe nominato proditore, duos campos ultra fossatum ad rovratum vend Francischo de Rexio sartori, duos campos ad Sancti Georgii vendiderat Michaelli de Rigizuollo. Ita quod solam domum et omnia relinqua vendidit contra formam ordinum statutorum partium et cassa ut supra.
3r	Dona Mariota uxor q. Perini et filia q. Nicolai Bedeschi	Item dona Mariota predicta ocupabat eciam unum sedimen vacuum in burgo Castrifranchi quod est feud se sine investiture quod tenebat alias dictus Anthonius frater eius, tunc cassa ut supra.

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
3r	Iacobus de Capellino	Iacobus de Capellino unus ex principalibus proditoribus iniuste et indebite ocupabat ultra aliud feudum unum feudum olim Nicolai Selvatici, videlicet unam domum in Castrofranco duos campos plantatos et duo sedimenta extra portam francham, et est proditor et habebat eciam aliud feudum et cassus et supra.
3v	Artusius q. Boneti se Sancto Andrea de ultra Musonem	Artusius q. Boneti se Sancto Andrea de ultra Musonem cuius fratris, videlicet Olivierius fuit unus se primus proditoribus, ocupabat indebite et sine aliqua investitura feudum q. Petri de la Bellota defuncti sine heredes descendentibus quod vacabat in comune, unam domunculam in Castrforancho que moriatur ruinam et tres campos plantatos extra castrum ut supra secundum formam partium captarum ordinum et statutorum et cassus.
3v	Anthonius q. Petri q. ser Otti	Anthonius q. Petri q. ser Otti ocupabat tria feuda et unam canipam qui data sibi ellectione acceptavit a patris sui et feudum Ottobonus eius fratris videlicet domus in Castrofranco et campos tres pantatos et tres garbos
3v	/	Feudum Minigini eius barbani quod est pars feudi: unum sedimen cum domo de paleis et duo campi plantati
4r	Çaniollus Ognobene	Çaniollus Ognobene ocupabat indebite et iuste unum feudum comunis de quo Bertus q. Zaneti fuerat in feudum et cassus per dominum Iacobus de Priollis. Et tamen dictus Zaniollus ipsum ocupavit et vendidit domum in Castrofranco, que minatur ruynam magistro Guadagnino mareschalco, duos campos plantatos P. fornaserio et duos campos extra et unum sedimentum vacuum extra portam francha retinuit indebite et cassus ut supra

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
4r	Dona Maria filia q. Bartholomei Tonsi, dona Mariota filia q. Federici Resane et Iacobinus a Ribolio	Dona Maria filia q. Bartholomei Tonsi et Dona Mariota filia q. Federici Resane occupabant quoddam feudum olim dicti Federici Rixane de quo postea investitus fuit Bartholomeus Tonsus cassus per dictum Iacobum Priollis videlicet: duos campos plantatos extra dictum Castrumfranchum. et Iacobinus a Ribolio occupat dicti feudi quia super ipso sedime alias fecit unam rotam molendini et eam recognoscebat pro libbre d. postea tempore guere scruxit unam alia rotam et post proditionem Castrifranchi Marcus de Fontanea a sibi dictum molendinum et fecit aptari illud et fecit unam terciam rotam. et dominus Marcus Venerio p. Castrifranchi dedit dicto Iacobino ad livellum dictas tres rotas mollendini pro libbre sexaginta in anno. H. erat feudum dominus Marcus Geno predictos omnes casavit secundum formam partium captarum, ordinis cetera.
4r	Bagnollus maritus domine Bonevenute de Facino	Iacoba Francischini de Placentia que habet quondam aliud feudum et Bagnollus maritus domina Bonevenute de Facino et eius heres ex testamento occupabant quoddam feudum dicte domine Bonevenute, que decessit aliis relictis discendentibus nisi dicta Iacoba eius filia, que habet illud feudum, et dicto Bagnollo eius maritus non succedit ex testamento in dicto feudo, cassi quia iniuste et indebite tenebant secundum formam partium captarum et ordinum et cetera. Feudum est una domus in castrofranco pendentes ruinam, campi duo pl. campi septem garbi.
4v	Dona Iacoba et ... [sic] sorores q. Galleti	Dona Iacoba et ... [sic] sorores q. Galleti tenent sine investitura et ultra feudum suum de quo sunt investite unum aliud sedimen vacuum in Castrofranco nulli datum pro pondere angarie, quia non reperitur vollen. vallet. Nam est forte passuum duorum et dimidii per testam et longum passuum quattuor et debet tenere equum et confinat cum domo dictarum sororum, fuit autem antiquitus. Ibi una domus dirupta per manus ungariorum.
4v	Dona Francischa uxor q. Bartholomei et filia Radini q. Alberti de Vitalli	Dona Francischa uxor q. Bartholomei et filia Radini q. Alberti de Vitalli cassa fuit per dominum Iacobum Prioli de uno feudo camporum sex, quorum tres sunt plantati et reliqui garbi. Et est mater Francisci Br. Iohannis fratrum principalium proditorum et ipsa non habet investitura et tenet indebite et iniuste sine testam. cassa ut supra de novo etiam

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
4v	Guielmus Fantini de Briçis	Guielmus Fantini de Briçis ocupabat indebite et sine investitura unum feudum Cristofori et Nicolai fratrum deceserint sine descentibus videlicet: unum sedimen vacuum in Castrofranco et duos campos plantatos et quatuor campos quatuor garbos et sedimen vacuum ad portam francha cassus ut supra.
5r	Zilliulus mascharuffus filius Bernabovis Tempeste	Zilliulus mascharuffus filius Bernabovis Tempeste tenebat indebite et iniuste et sine titulo et investitura domos in Castrofranco et unum ortum et sunt canipe, que quondam fuerunt Alpreti de Silvarosa defuncti et heredibus descendibus et ideo vacant, cassus ut supra. et nuper eciam ipse Zilliulus mascharoffus obiit et heredibus descendibus
5r	Florianus et Matheus de Sancto Floriano	Florianus et Matheus de Sancto Floriano renunciaverunt feudis suarum caniparum videlicet duarum domos et duorum sediminum vacuorum
5r	Bartholomeus q. Bonfiyolli	Bartholomeus q. Bonfiyolli occupabat quoddam feudum olim ser Nicolai Toselli cassum per dictum Iacobum de Priollis, qui tempore regiminis dicti domini Iacobi dictus Bonfiyollus habebat duo feuda et presentavit pro altero feudo tamen de quo investitus erat et istud feudum patris sui non nominavit et retinere clandestine contra formam statutorum ordinum et partis capte, et ideo cassatum fuit per dictum Iacobum de Priollis ut supra. Et de novo cassus est per dictum Marcum Geno. Feudum esse unum sedimen vacuum in Castrofranco, campi XIII plantati, sex prativi et quatuor partim sedimen extra et partim pratorum et aratorum
5v	Domina Noxadina uxor q. Bartholomei de Reprandino	Domina Noxadina uxor q. Bartholomei de Reprandino ocupabat unum feudum videlicet, unam domum cadentem in Castrofranco et quatuor campos in Carpanedo garbos, de quo alias fuit investitus dictus maritus, et non habebat investituram, cassa quia per indirectum ocupabat contra formam partium captarum statutorum Tarvisii et postea decessit sine aliquibus descendibus

Absens qui non comparuerunt

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
5v	Iacobus Bisina q. Iacobini de Galperto	Iacobus Bisina q. Iacobini de Galperto privatus fuit per dictum dominum Iacobum de Priollis de uno videlicet: sedimene vacuo in Castrofranco, duobus campis vavuis in loveria et duobus campis plantatum Sanctum Georgium et de novo non comparuit et cassus fuit per dominum Marcum Geno
5v	Iohannes Meliorini calegarii	Iohannes Meliorini calegarii non comparuit pro uno feudo quod est sedimen in Castrofranco cum muro vacuum et campi VII extra, quorum duo sunt plantati et relinqui garbi. Una domus quam emit a Iohanne Ariminio
5v	Redusius Guielmi de Castrofranco et Francischus Brunatius	Redusius Guielmi de Castrofranco unus ex principalibus proditoribus ui non comparuit privatus fuit unus domus in Castrofranco satius villis et uno sedime garbo extra portam franca et Francischus Brunatius similiter proditor et absens privatus uno campo plantato ad viam trivisinam
6r	Heredes Salionis de Leudollo principalissimi proditorum	Heredes Salionis de Leudollo principalissimi proditorum occupabat unam domum in Castrofranco, quatuordecim canipa, et unum sedimen cum domo de paleis extra in circhis et unum feudum camporum XV, quorum tres plantati et relinqui sunt garbi et male in ordine, cassi tamen propter absentiam quam eam proditoris
6r	Fraternitas Sancti Iacobi	Fraternitas Sancti Iacobi tenet sine investitura unum modicum terreni vacuum de Castrofranco
6r	Petrus magnus faber	Petrus magnus faber similiter unum modicum terreni
6r	Barnabas Tempesta	Barnabas Tempesta similiter unum modicum sine investitura cassus ut supra et absens

Feuda fracta

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
6r	Dona Iacoba Bonefidei	Una canipa in Castrofranco tenebat sine investitura
6r	Guielmus Fantini de Briçii	Quinque campi plantati ultra Musonum et unum campum prativum
6r	Chatarina Benedicti Iohannis Mascharoni	Tres campos plantatos
6r	Iohannes Levestrellus	Duos campos plantatos et dimidium campum prativum
6r	Zanfranciscus q. lingue	Quinque campi
6r	Petrus de Latura proditor seu Chatarina eius uxor	Sedimen in burgo Triviso
6r	Pavana uxor Meyorii	Una canipa in burgo
6r	Iohannes de Vincentii	Quattuor campi nuperrime plantati emit a Silvestro Maistrelli
6r	Zanfranciscus de Capelino et presbiter Sancti Liberali	Unus ortus
6v	Çanesellus filius Guidi coqui proditoris	Una domus seu canipa Çaneselli filii Guidi coqui proditoris cassata quia Baldisar eius frater invenerunt et investitu Tonus, qui decesit sine heredibus descendentibus. Et est debillis domus nam actu ruyne
6v	Chatarina Luysii	Unus campus plantatus Chatarina Luysii ultra suum feudum
6v	Iacoba Victoris peliparii	Unus campus et dimidius Iacoba Victoris peliparii ultra feudum suum. Et est plantatus malle
6v	Domine Francisce de Vitalli	Campi tres et dimidii plantati domine Francisce de Vitalli ultra feudum suum et sine investitura
6v	Eiusdem matris proditorum	Duo campi in Carpenedo eiusdem matris proditorum et sine investitura et ultra feudum
6v	Domina Anthonia uxor Iacobini a Ribolio	Unum sedimen vacuum in Castrofranco domine Anthoniae uxoris Iacobini a Ribolio ultra feudum suum sine investitura et similiter unum sedimen vacuum extra portam francha
6v	Anthonius Salionis	Una canipa Anthonii Salionis indebite detenta quia Iohannes Nascinguerra filius Salionis sine heredibus descendentibus. Campi duo plantati et prativi et aratori ut supra cassi omnes ut supra
6v	Petrus Iacobi de Almerici	Una domus in Castrofranco Petri Iacobi de Almerici defuncti sine legitimis heredibus descendentibus
6v	Iacobus Almerici	Unum sedimen vacuum in Castrofranco, unum campum olim done Pasqualine plantatum et unum campum gavignollos dictus Iacobus Almerici sine investitura tenebat ultra feudum suum

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
6v	Magister Guido sartor	Duo campi ad viam de Montebelluna magister Guido sartor sine investitura et sunt plantati et dimidii car viam de Citadella ultra feudum suum
6v	Zaninus Dominegati	Unum campum et dimidium arativum tantum et unum campum et dimidium plantatum emptos per cribellarium et duos alios campos ultra Musonum emptios a Zanino Dominegati ultra feudum suum
6v	Zaneselli Guidi coqui	Duos campos vegros in Carpanedo in unum ortulum dicti Zaneselli sine investitura
7r	Plebanus	Unum sedimen cum domo in Castrofranco de feudo done Pasqualine relictum plebanis contra fr statutorum et ordinum
7v	Iacoba Francischini de Placentia	Unum sedimen vacuum Iacoba Francischini de Placentia et campum unum et dimidium plantatu investituram
7v	Margarita nurus Francischini de Placentia	Unum campus arativus Margarita nurus Francischini de Placentia ultra feudum et sine investitura
7v	Lucia Gerardi de Molensio	Duo campi arativi in Carpanedo Luciam Gerardi de Molensio ultra feudum suum et sine investitura
7v	Plebanus	Unum sedimen propre foveam balistra dicti plebani sine investitura
7v	Iacobinus a Ribolio	Unus ortus Iacobini a Ribolio ultra feudum suum
7v	Francischinus de Placentia	Unum sedimen contiguum suprascripto et unum campum plantatum ad viam Asilli Francischinus de Pla emptium a domina Noxadina
7v	Maria Bartholomei Tonsi	Unus campus plantatus in quarterio de Musilli Maria Bartholomei Tonsi sine investitura
7v	Minigiunus Petri Otti	Unum sedimen extra et duo campi Minigini Petri Otti cassi ut supra
7v	Iohannes Levesellus	Una domus in Castrofranco Iohannis Levestrellus ultra feudum suum
7v	Filii q. Anthonii Cerelle	Una domuncula parva et parvi pecii in Castrofranco duo campi plantati et unu ortulus extra filiorum q. Petri Cerelle quia tenebat ultra feudum suum
7v	Leonardus Petri de Bertono	Unus campus Leonardi Petri de Bertono ultra suum feudum cum aliquibus arboribus
7v	Dominicus Picha	Unus campus plantatus Dominici Piascha ultra suum feudum
7v	Petrus de Latura	Duo sedimina extra Petri de Latura
7v		Duo campi dimidii olim domini Marci Mauroceno
7v	Francischini q. conselimarii	Duo campi plantati in Musilli Francischini q. Conselimarii ultra suum feudum et sine investitura
7v	Anthonius a Ribolio	Duo campi plantati ad fossatum Anthonio a Ribolio sine investitura et ultra feudum suum
8r	Iohannes Francisci q. ser Hendrici de Capelino	Iohannes franciscus q. ser Hendrici de Capelino principallissimus proditorum privatus feudo suo per sen domini Marci Geno. Domus in Castrforancho campi VIII plantati et decem garbi
8r	Anthonius a Ribolio	Anthonius a Ribolio generabit unam canipam q. filii zanini marangoni in Castrofranco privatus fuit sec formam provisionum partium et cetera
8r	Dona Pavana uxor Meyorii seu Iacoba Bonefidei	Dona Pavana uxor Meyotii seu Iacoba bonefidei sine investitura tenebat ultra feudum suum unam ca minimam et in actum ruyne contigua supradicta

Infrascripti renunciaverunt feudis suis et dati fuerint ut infra

c.	Occupante	Descrizione dell'occupazione
8r	Iohannes Franciscus becarius	Iohannes Franciscus becarius renunciaverint feudo suo: sedimen extra, campi quinque plantati
8r	Trivisollus Guidobonii	Domum in Castrofranco, campi septe plantati, sex garbi
8r	Domina Francisca	Canipa eius in burgo cum duobus campis plantatis ad fossatum
8r	Vischa Rolandi	Sedimen vacuum in Castrofranco et campos quatuor plantatos extra
8v	Vischa Rolandi	Campi quinque plantati, duo non plantati
8v	Margarita filia q. Iacometti de Malossio	Tres campi plantati extra tres garbi
8v	Iohannes de Brunatio	Pro se et dicto eius fratre renunciaverint feudis et canipis suis
8v		Sedimen de extra quod est vacuum in circha Castrifranchi cum orto contiguo
8v	Bartholomeus Zanini de dona Richa de Campigo	Sedimen de extra, campi tres plantati et duo garbi

Tabella 7¹

(1374)

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
1	Filipus q. Galandis		
2	Anthonius ser Iacobini q. magistris Blaxii	a Ribolio	
3	Anthonius ser Iacobini q. magistris Blaxii	a Ribolio	
4	Zanfranciscus q. ser Endrici	de Castrofranco	
5	Zanfranciscus q. Iacobini	Belbecharii	
6	Bartholomeus (Baynus) q. Benedicti	de Castrofranco	
7	Bartholomeus (Baynus) q. Benedicti	de Castrofranco	
8	Nicolaus q. Bertoldi	de Castrofranco	
9	Zanfranciscus q. Lingue		
10	Zanfranciscus q. Lingue		
11	Ser Petrus q. Iohannis	Calegarius	
12	Iacobus q. Nicolini q. Malosii		
13	Petrusbonus q. Bartholomei	Barbierii	
14	Benedictus q. Gualfredi (Mucii)	de Castrofranco	
15	Vicentius q. Bertoldi	de Castrofranco	

¹ Le tabelle n° 7-8-9 sono il risultato del confronto tra il ms. 616, il *secundus liber feudorum* e dei documenti della *franchatio feudorum*. C di seguire l'eredità dei feudi scegliendo tre date importanti: 1374, l'anno in cui avvennero i controlli sui feudi di Giacomo Priuli, il 1378, d *feudorum* e il 1385, momento nel quale avvenne la *franchatio feudorum*. Ad ogni feudo, canipa, mezzo feudo e mezza canipa è stato assegnato possibile confrontare se in quel decennio i feudatari mantennero il beneficio, lo persero o lo rifiutarono e se alla loro morte fu ereditato da altro. Gli spazi bianchi che si trovano nella tabella n° 9 sono dovuti al fatto che non si è riuscito a ricostruire il passaggio di quel determina persone che non sono state associate a nessuno e quindi risultano senza numero. Gli spazi bianchi, invece, nelle tabelle n° 7-8 sono dovuti alcuni feudatari ebbero più feudi rispetto a quello che nei documenti precedente viene riportato.

I nomi tra parentesi indicano il soprannome affidato alla persona.

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
16	Cristoforus q. Francisci		
17	Gerardus q. Nascinbeni q. Leonardus q. Nicolai	Moresini	
18	Anthonia filia q. dona Vide		
19	Silvestra q. Iorii q. Arcusini		
20	Bonevenute q. Bonefacini		
21	Bartholomeus q. Reprandini	Preco	
22	Nicolaus (Silvaticus)	Preco	
23	Bartholomeus q. Alexii		
24	Caterina q. Bonavenute q. Bertoldini		
25	Lucia q. Guidi	de Tinelo	
26	Bartholomeus (Serachinus) q. Iohannis	Murari	
27	Guido q. Nascinbeni	Sartor	
28	Onistus q. Pauli q. Guaceli	de Salvarosa	
29	Nicolaus q. magistris Pelegrini		
	Nicolaus q. Iohannis		
30	Anthonius q. Iacobi	Pupillus	
31	Cristoforus Lazari	Pupillus	
	Cristina Lazari	Pupilla	
32	Cristoforus Lazari	Pupillus	
	Cristina Lazari	Pupilla	
33	Dona Veronesia		
34	Baldessarius Guidoni	Coqui	
35	Iohannes Guidoni	Coqui	
36	Bartholomeus q. Simeonis	Sartoris	
37	Franciscus (Zabutinus)		
38	Ioannes q. Anthoni	Mascaronus	
39	Savius q. Andree	de Tergolina	
	Bartholomeus q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina	
	Francischinus q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina	
40	Rolandus q. Gerardini		

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
41	Federicus q. Avancii q. Bonapresii		
	Bartholomeus q. Avancii q. Bonapresii		
	Anthonius q. Avancii q. Bonapresii		
	Dominicus q. Avancii q. Bonapresii		
42	Iacobus q. Fatii		
	Iohannes q. Fatii		
	Andrea q. Fatii		
	Rigus q. Fatii		
43	Margarita q. Marco	Paramosche	
44	Iacoba Francischini	de Placentia	
45	Guido q. Baschiere		
46	Trivisolus q. Guidobonis q. ser Mathei	Notaris	
47	Leonardus q. Straxii	Sartoris	
	Straxius q. Straxii	Sartoris	
48	Franciscus q. Andree	Cigognini	
49	Guglielmus q. Victoris	Petacini	
50	Rigus q. Belgerardi		
51	Iohannes (Zaniolus) q. Ognibeni		
52	Micael q. Patavini		
53	Iohannes (Zanchanarinus)		
54	Iohannes q. Francisci q. Viviani q. Nascimbeni (Guere)	Guerre	
55	Iohannes Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus	
	Zamboni Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus	
56	Iohannespetrus q. Gabrielis q. Petri	Pupillus	
57	Caterina uxor q. Nicolai q. ser Paganini		
58	Iohannes (Zaninus) q. Bartholomei	de Campigo	
59	Domenicus q. Nascinbeni	Molendinarius	
60	Ivanus Anthoni q. Mondini		
61	Guidotus q. Gerardini		
62	Ser Iacobus q. ser Almerici	Notarius	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
63	Ser Iacobus q. ser Almerici	Notarius	
64	Almericus ser Iacobi q. ser Almerici		
65	Tomasius q. Zamboni		
66	Ludoycus q. ser Iacobini	Peliparius	
67	Ludoycus q. ser Iacobini	Peliparius	
68	Francisca q. Petri notari	de Guidone	
	Madalene q. Petri notari	de Guidone	
69	Francisca q. Petri notari	de Guidone	
	Madalene q. Petri notari	de Guidone	
70	Petrus q. Otti	de Villarazzo	
71	Visca q. Rolandi (Ricii)		
72	Visca q. Rolandi (Ricii)		
73	Gerardus (Galetus) q. Bernardini		
74	Lucia q. Gualpreti q. Alberti		
	Agnesina q. Gualpreti q. Alberti		
75	Donatus q. Iacobi		
76	Bartolomeus q. Bonfiyoli q. Nicolai	Toselli	
77	Ser Micael	Cribellarius	
78	Gregorius q. Nicolai q. Iohannis		
79	Margarita	Feracini	
80	Margarita q. Petri q. Guaceli (uxor q. ser Alexii)	de Bonramo	
81	Iacomelus	Cabalo (Cavallo)	
82	Gerardus q. Almerici		
83	Zaninus q. Dominegati		
84	Petrus q. Bartholomei	Magister Calegarius	
85	Beatrix q. Iohannis	de Adalgerio	
86	Victor q. Bartholomei		
87	Iohannes q. Auliverii q. Nicolai	Toselli	
88	Iohannes q. Meliorini		
89	Petruspaulus ser Iacobi q. Viviani	Pupillus	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
90	Segalinus q. Francisci	Segalini	
91	Guglielmus q. Bartholomei	Segalini	
92A	Ser Salionus q. ser Guadagnini	Notarius	
92B	Dominus Marcus	Mauroceno	
92C			
93	Carmaninus q. Dominigati	Marangonus	
94	Dama q. Adami	Scoti	
	Bonafides q. Coradini	Becharius	
95	Bonafides q. Coradini	Becharius	
96	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
97	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
98	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
99	Ser Dominigatus q. Pasqualini		
100	Petrus q. ser Paxeti	de Solagna notarius	
101	Petrus q. ser Paxeti	de Solagna notarius	
102	Silvester q. Iohannis q. Iacobi	Choce	
103	Petrus q. Iacobi q. Petri	de Castrofranco	
104	Anthonius q. Mathei	de Firmo	
105	Victor ser Bernabonis	Tempeste	
106	Ser Iacobinus q. magistris Blasii Trivisolli	a Ribolio	
107	Ser Iacobinus q. magistris Blasii Trivisolli	a Ribolio	
108	Anthonia filia q. dona Grandelic q. Bartholomei		
109	Anthonia filia q. dona Grandelic q. Bartholomei		
110	Ser Iacobus q. ser Endrici	Notarius	
111	Ser Iacobus q. ser Endrici	Notarius	
112	Francisca q. Petri q. Dominici	Callegarii	
113	Francisca q. Petri q. Dominici	Callegarii	
114	Cecilia q. Petri q. Guidonis		
115	Iacoba q. Victoris		
116	Bartholomeus q. Conselmani q. Andree	de Tergolina	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
	Francischini q. Conselmani q. Andree	de Tergolina	
117	Rodolfus q. Nicolai		
118	Rodolfus q. Nicolai		
119	Anthonus Iacobii	de Malosio de Castrofranco	
120	Anthonus q. Petri q. Anthonii	Cerelle de Castrofranco	
121	Anthonus q. Petri q. Anthonii	Cerelle de Castrofranco	
122	Dominus Francischinus	Dandolo	
123			
124			
125	Zampaulus q. Francisci q. Bonacursi	de Castrofranco Tuschi	
126	Nicolaus q. Simeonis	Canorcii	
127	Margarita q. Iohannis Butigliarii	de Castrofranco	
128	Simeon q. Francisci		
129	Filius q. ser Francisci	Chuffetti de Castrofranco	
130	Filius q. ser Francisci	Chuffetti de Castrofranco	
131	Dominus Dardi	Georgi	
132			
133	Ser Filipus q. domini Nicolai	Fero	
134	Ser Filipus q. domini Nicolai	Fero	
135	Meneginus q. ser Oti		
136	Guglielmus q. Iacobi q. Petriboni		
137	Silvester q. Laurencii	Auzenti	
138	Nascimbene q. Nicolai q. Coradi	de Villarazzo	
139	Dominus Benedictus	Delfino	
140	Dominus Benedictus	Delfino	
141	Ser Anthonus q. ser Nicolai	Notarius de Castrofranco	
142	Bonaventura q. ser Endrici		
	Ser Iacobus q. ser Endrici	Notarius	
	Zanfranciscus q. ser Endrici		

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
143	Feliciana uxor Iacobus q. ser Hendrici		
144	Iacobus q. Zanini	Marangoni	
	Anthonius q. Zanini	Marangoni	
145	Gabriel q. Nicolai	de Gaymo	
146	Heredes q. Iohannis q. Gerardini		
147	Silvester Iohannis q. Nicoletti	Magistrelì	
	Nicolaus Iohannis q. Nicoletti	Magistrelì	
148	Iacobus q. Aulieri q. Baldini		

Tabella 8

(1378)

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
1	Stephanus q. Homodei		
2	Anthonius Iacobini q. magistris Blaxii	a Ribolio	
3	Anthonius Iacobini q. magistris Blaxii	a Ribolio	
4	Zanfranciscus q. ser Endrici	de Castrofranco	
5	Zanfranciscus q. Iacobini	Belbecharii	
6	Bartholomeus (Baynus) q. Benedicti	de Castrofranco	
7	Bartholomeus (Baynus) q. Benedicti	de Castrofranco	
8	Uliana Rizardi	Calegari	
	Menegina Rizardi	Calegari	
9	Zanfranciscus q. Lingue		
10	Zanfranciscus q. Lingue		
11	Petrus q. Iohannis	Calegarius	
12	Iacobus q. Nicolini q. Malosii		
13	Bartholomeus q. Simeonis		
14	Benedictus q. Gualfredi (Mucii)	de Castrofranco	
15	Vicentius q. Bertoldi	de Castrofranco	
16	Cristoforus q. Francisci		
17	Gerardus q. Nascinbeni q. Leonardus q. Nicolai	Moresini	
18	Anthonia filia q. dona Vide		
19	Desiderius Liberalis ser Zanfranciscus q. domini Guisemani	De Vidoro	
20	Bonevenute q. Bonefacini		
21	Bartholomeus q. Reprandini	Preco	
22	Nicolaus (Silvaticus)	Preco	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
23	Bartholomeus q. Alexii		
24	Caterina q. Bonavenute q. Bertoldini		
25	Lucia q. Guidi	de Tinelo	
26	Bartholomeus q. Iohannis	Murari	
27	Guido q. Nascinbeni	Sartor	
28	Onistus q. Pauli q. Guaceli	de Salvarosa	
29	Nicolaus q. Pelegrini	Magistris	
	Nicolaus q. Iohannis		
30	Anthonius q. Iacobi		
31	Cristoforus q. Lazari		
	Cristina q. Lazari		
32	Cristoforus q. Lazari		
	Cristina q. Lazari		
33	Dona Veronesie		
34	Anthonius (Tonus) q. Bartholomei	de Campigo	
35	Anthonius (Tonus) q. Bartholomei	de Campigo	
36	Bartholomeus q. Symeonis		
37	Salion q. ser Guadagnini		
	Alpreto de Salvarosa		
38	Ioannes q. Anthoni	Mascaronus	
39	Savius q. Andree	de Tergolina	
	Bartholomeus q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina	
	Francischinus q. Conselinarii q. Andree	de Tergolina	
40	Rolandus q. Gerardini		
41	Federicus q. Avancii q. Bonapresii		
	Bartholomeus q. Avancii q. Bonapresii		
	Anthonius q. Avancii q. Bonapresii		
	Dominicus q. Avancii q. Bonapresii		
42	Iacobus q. Fatii		
	Iohannes q. Fatii		

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
	Andrea q. Fatii		
	Rigus q. Fatii		
43	Margarita q. Marco	Paramosche	
44	Iacoba Francischini	de Placentia	
45	Guido q. Baschiere		
46	Trivisolus q. Guidobonis q. ser Mathei	Notaris	
47	Leonardus q. Straxii	Sartoris	
	Straxius q. Straxii	Sartoris	
48	Franciscus q. Andree	Cigognini	
49	Guglielmus q. Victoris	Petacini	
50	Rigus q. Belgerardi		
51	Margarita q. Ognobeni		
52	Micael q. Patavini		
53	Iohannes (Zanchanarinus)		
54	Iohannes q. Francisci q. Viviani q. Nascimbeni (Guere)		
55	Iohannes Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus	
	Zamboni Dominici q. Alberti q. Dominici	Pupillus	
56	Iohannespetrus q. Gabrielis q. Petri	Pupillus	
57	Ser Bertucius q. Michaelis		
58	Iohannes (Zaninus) q. Bartholomei	de Campigo	
59	Domenicus q. Nascinbeni	Molendinarius	
60	Ivanus Anthoni q. Mondini		
61	Guidotus q. Gerardini		
62	Ser Iacobus q. ser Almerici	Notarius	
63	Ser Iacobus q. ser Almerici	Notarius	
64	Almericus ser Iacobi q. ser Almerici		
65	Tomasius q. Zamboni		
66	Ludoycus q. ser Iacobini	Peliparius	
67	Ludoycus q. ser Iacobini	Peliparius	
68	Francisca q. Petri notari	de Guidone	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
	Madalene q. Petri notari	de Guidone	
69	Francisca q. Petri notari	de Guidone	
	Madalene q. Petri notari	de Guidone	
70	Petrus q. Otti	de Villarazzo	
71	Visca q. Rolandi (Riciù)		
72	Visca q. Rolandi (Riciù)		
73	Gerardus (Galetus) q. Bernardini		
74	Lucia q. Gualpreti q. Alberti		
	Agnesina q. Gualpreti q. Alberti		
75	Donatus q. Iacobi		
76	Zacharia q. Salti de Favencia		
77	Ser Micael	Cribellarius	
78	Gregorius q. Nicolai q. Iohannis		
79	Margarita	Feracini	
80	Margarita q. Petri q. Guaceli (uxor q. ser Alexii)	de Bonramo	
81	Iacomelus	Cabalo (Cavallo)	
82	Gerardus q. Almerici		
83	Zaninus q. Dominegati		
84	Petrus q. Bartholomei	Magister Calegarius	
85	Beatrix q. Iohannis	de Adalgerio	
86	Victor q. Bartholomei		
87	Iohannes q. Auliverii q. Nicolai	Toselli	
88	Iohannes q. Meliorini		
89	Petruspaulus ser Iacobi q. Viviani	Pupillus	
90	Guido q. Nascinbeni	Sartor	
91	Guglielmus q. Bartholomei	Segalini	
92A	Ser Salionus q. ser Guadagnini	Notarius	
92B	Dominus Marcus	Mauroceno	
92C	Nobilis vir Donatus q. domini Tome	Zane	
93	Carmaninus q. Dominigati	Marangonus	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
94	Dama q. Adami	Scoti	
	Bonafides q. Coradini	Becharius	
95	Bonafides q. Coradini	Becharius	
96	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
97	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
98	Coradinus Bonafidei q. Coradini		
99	Ser Dominigatus q. Pasqualini		
100	Petrus q. ser Paxeti	de Solagna notarius	
101	Petrus q. ser Paxeti	de Solagna notarius	
102	Silvester q. Iohannis q. Iacobi	Choce	
103	Petrus q. Iacobi q. Petri	de Castrofranco	
104	Anthonius q. Mathei	de Firmo	
105	Victor ser Bernabonis	Tempeste	
106	Ser Iacobinus q. magistris Blasii Trivisolli	a Ribolio	
107	Ser Iacobinus q. magistris Blasii Trivisolli	a Ribolio	
108	Anthonia filia q. dona Grandelie q. Bartholomei		
109	Anthonia filia q. dona Grandelie q. Bartholomei		
110	Ser Iacobus q. ser Endrici	Notarius	
111	Ser Iacobus q. ser Endrici	Notarius	
112	Francisca q. Petri q. Dominici	Calegarii	
113	Francisca q. Petri q. Dominici	Calegarii	
114	Cecilia q. Petri q. Guidonis		
115	Iacoba q. Victoris		
116	Bartholomeus q. Conselmani q. Andree	de Tergolina	
	Francischini q. Conselmani q. Andree	de Tergolina	
117	Rodolfus q. Nicolai		
118	Rodolfus q. Nicolai		
119	Anthonius Iacobii	de Malosio de Castrofranco	
120	Anthonius q. Petri q. Anthonii	Cerelle de Castrofranco	
121	Anthonius q. Petri q. Anthonii	Cerelle de Castrofranco	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
122	Dominus Francischinus	Dandolo	
123			
124			
125	Iohannes Belus q. Iacobi	de Castrofranco	
126	Iohannes Nascinguerre Salioni q. ser Guadagnini	de Castrofranco	
127	Margarita q. Iohannis Butiglarii	de Castrofranco	
128	Simeon q. Francisci		
129	Filius q. ser Francisci	Chuffetti de Castrofranco	
130	Filius q. ser Francisci	Chuffetti de Castrofranco	
131	Dominus Dardi	Georgi	
132			
133	Ser Filipus q. domini Nicolai	Fero	
134	Ser Filipus q. domini Nicolai	Fero	
135	Meneginus q. Oti		
136	Guglielmus q. Iacobi q. Petriboni		
137	Silvester q. Laurencii	Auzenti	
138	Ottobonus q. Petri	de Otto	
139	Dominus Benedictus	Delfino	
140	Dominus Benedictus	Delfino	
141	Anthonius q. Nicolai	Notarius de Castrofranco de Isuardo	
142	Bonaventura q. ser Endrici		
143	Feliciana uxor Iacobus q. ser Hendrici		
144	Iacobus q. Zanini	Marangoni de Venetia	
	Anthonius q. Zanini	Marangoni de Venetia	
145	Gabriel q. Nicolai	de Gaymo	
146	Anthonius q. Nicolai	Notarius de Isuardo	
147	Silvester Iohannis q. Nicoletti	Magistrelti	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
	Nicolaus Iohannis q. Nicoletti	Magistrelli	
148	Iohanne (Zamolus) q. Ognobeni	Marangoni	

Tabella 9

(1385)

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
1	Stephanus q. Homodei		
2	Anthonius filius Iacobini q. magistris Blaxii		
3	Anthonius filius Iacobini q. magistris Blaxii		
4	Zanfranciscus q. ser Hendrici		
5	Zanfranciscus q. Iacobini	Belbecharii	
6	Bartholomeus (Baynus)	De Castrofrancho	
7	Ser Avonellus	De Baxiano	
8	Nicolaus q. Bertoldi		
9	Zanfranciscus q. Lingue		
10	Zanfranciscus q. Lingue		
11	Petrus q. Iohannis	Calegarius	
12	Heredes q. Iacobi q. Nicolini		
13	Bartholomeus q. Simeonis		
14	Benedictus q. Gualfredi (Mucii)		
15	Heredes Vincentii q. Bertoldi		
16	Cristoforus q. Francisci		
17	Gerardus q. Nascimbeni		
18	Heredes Done Vide		
19	*ser Zanfranciscus q. domini Guisemani ¹	Da Vidoro	
20	Bonaventura q. Bonefacini		

¹ Viene investito dal podestà di Treviso a nome di Leopoldo d'Austria, ma non prenderà possesso del feudo fino al ritorno dei Veneti.

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
21	Heredes Bartholomei	Preconis	
22	Heredes Nicolai (Selvatici)		
23	Heredes Bartholomei q. ser Alexii		
24	Chatarina uxor Petri q. Iacobi		
25	Lucia filia q. Gerardi		
26	Heredes Bartholomei (Salachini)		
27	Guido q. Nascimbeni	Sartor	
28	Onistus q. Pauli q. Guecelli		
29	Cristofora q. Nicolai magistris Pelegrini		
	Nicolaus q. Iohannis		
30	Anthonius q. Iacobi		
31	Cristoforus q. Lazari		
	Cristina q. Lazari		
32			
33	Silvester	Maystrelli	
34	Anthonius (Tonus) q. Bartholomei		
35	Anthonius (Tonus) q. Bartholomei		
36	Bartholomeus q. Symeonis		
37			
38	Anthonius	Mascharoni	
39	Savius q. Andree		
40	Francischinus filius Rolandi		
41	Fredericus q. Avantii		
	Bartholomeus q. Avantii		
	Anthonius q. Avantii		
42			

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
	Iohanes q. Facii		
	Andreas q. Facii		
	Rigus q. Facii		
43	Margarita q. Marci	Paramosche	
44	Iacoba filia Francischini	De Placentie	
45	Guido q. Baschiere		
46	Trivisolus q. Guidoboni		
47	Leonardus q. Straxii		
48	Franciscus q. Andree		
49	Guilmus q. Victoris	Petraini	
50	Michael q. Rigi		
51	Iohannes (Zamolus)		
52	Michael q. Patavini		
53	Heredes Iohannis (Zanchanarini)		
54	Heredes Iohannis q. Francisci		
55	Iohannes q. Domenici		
	Zambonus q. Domenici		
56	Zampetrus q. Gabriellis		
57	Ser Bertucius q. Michaelis		
58	Bartholomeus q. Zanini q. Bartholomei		
59	Heredes Domenici q. Nascimbeni	Molendinarii	
60	Anthonius q. Mondini		
61	Guidotus q. Gerardini		
62	Ser Iacobus q. ser Almerici		
63	Ser Iacobus q. ser Almerici		
64	Ser Iacobus q. ser Almerici		
65	Heredes Tomasii q. Zambonini		
66	Heredes Ludovici q. ser Iacobini		
67	Heredes Ludovici q. ser Iacobini		

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
68	Francisca q. Petri	De Guidone	
69	Francisca q. Petri	De Guidone	
70	Anthonius q. Petri	Otti	
71	Vischa q. Rolandi (Riciù)		
72	Vischa q. Rolandi (Riciù)		
73	Gerardus (Galetus) q. Bernardini		
74	Lucia q. Gualpreti		
	Gerardina q. Gualpreti		
75	Heredes Donati q. Iacobi		
76	Bartholomeus Bonfyolli		
77	Rigus q. Michaellis	Cribellarii	
78	Gregorius q. Nicolai q. Iohannis		
79	Margarita Uxor q. Stephani		
80	Margarita Uxor q. Alexii		
81	Heredes Petrianthonii q. Bartholomei		
82	Gerardus q. ser Almerici		
83	Zaninus q. ser Dominigati		
84	Heredes Petri q. Bartholomei	Magistris Calegaris	
85	Beatrix uxor Petri Calegarii		
86	Victor q. Bartholomei		
87	Iohannes q. Ulivierii		
88	Iohannes q. Meliorini		
89	Petruspaulus filius ser Iacobi q. Viviani		
90	Guido q. Nascinbeni		
91	Heredes Guielmi q. ser Francisci	Segalini	
92A	Heredes Salioni filii ser Guadagnini		
92B	Dominus Marcus	Mauroceno	
92C	Nobilis vir Donatus q. Tome	Zane	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
93	Carmaninus q. Dominigati		
94	Dama Uxor Bonafides	Becharii	
	Bonafides	Becharius	
95	Bonafides	Becharius	
96	Bonafides	Becharius	
97	Bonafides	Becharius	
98	Bonafides	Becharius	
99	Heredes Ser Dominigrati q. Pasqualini		
100	Zaninus q. ser Petri de Solagna	Notarius	
101	Zaninus q. ser Petri de Solagna	Notarius	
102	Silvester q. Iohannis q. Iacobi (Coze)		
103	Petrus q. Jacobi q. Petri		
104	Heredes Antonii q. Mathei	de Firmo	
105	Victor filius ser Bernabonis	Tempeste	
106	Ser Iacobinus q. magistris Balxii	a Ribolio	
107	Ser Iacobinus q. magistris Balxii	a Ribolio	
108	Anthonia uxor Iacobini q. magistris Blaxii		
109	Anthonia uxor Iacobini q. magistris Blaxii		
110	Ser Iacobus q. ser Hendrici		
111	Ser Iacobus q. ser Hendrici		
112	Heredes Francisce q. Petri q. Domenici		
113	Heredes Francisce q. Petri q. Domenici		
114	Cecilia q. Petri q. Guidonis		
115	Iacoba filia Victoris		
116	Bartholomeus q. Conselmani q. Andree		
	Francischini q. Conselmani q. Andree		
117	Florianus q. Rodulfi		
118	Florianus q. Rodulfi		
119	Anthonius filius Iacobi	de Malosso	
120	Anthonius q. Petri	Cerelle	

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
121	Anthonius q. Petri	Cerelle	
122	Francischus	Dandolo	
123	Francischus	Dandolo	
124	Francischus	Dandolo	
125	Zampaulus q. Francisci		
126	Heredes Salioni q. ser Guadagnini	Notarii	
127	Zamollus q. Ognobene		
128	Symeon q. Francisci	de Marostica	
129			
130	Petrus q. Francisci	Chufetti	
131	Dominus Dardi	Georgi	
132	Dominus Dardi	Georgi	
133			
134	Ser Filippus	Fero	
135	Anthonius q. Petri Oti		
136	Guielmus q. Iacobi q. Petriboni		
137	Silvester q. Laurenti		
138	Heredes Ottoboni q. Petri		
139	Dominus Benedectus, dictus Blanchus	Delfino	
140			
141			
142			
143	Feliciana Uxor ser Iacobus q. ser Hendrici		
144	Vendraminus q. Iacobi		
	Vendraminus q. Iacobi		
145			
146			

N°	Nome	Cognome/Professione/Toponimo	Feudo
147	Silvester q. Iohannis	Maystrelli	
148			
	Heredes Benedicti	Mulinarii	
	Bartholomeus q. Pasquallis	Tonsus	
	Petrusbonus q. Bartholomei	Calegarius	
	Francisca q. ser Radini		
	Francisca q. ser Radini		
	Brunacius q. Bartholomei		
	Iohannes q. Bartholomei		
	Margarita uxor Stephani	De Arimino	
	Bartholomeus q. Symeonis		
	Anthonius (Tonus) q. Bartholomei	de Campigo	
	Guido q. Nascimbeni		
	Guido q. Nascimbeni		

Bibliografia

Fonti inedite:

- Archivio di Stato di Treviso, *Estimi miscellanea*, b. 134
- Archivio di Stato Treviso, *Notarile 1*, b. 27, notaio Rizzardo da Vazzola
- Archivio Storico Diocesano di Treviso. *Feudi in Castelfranco*, Busta 1, SA. 5, Sc. A, fasc. 2-4-5
- Archivio Storico Diocesano di Treviso, *Mensa vescovile, Titoli antichi 4*, fasc. 38
- Biblioteca Capitolare di Treviso, scatola 17, *Secoundu Liber Fuedorum*
- Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 596
- Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 616
- Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 617

Fonti edite:

- Acta comunitatis Tarvisii *del sec. XIII*, (1998), a cura di A. Michielin, Roma
- Belloni A., *Tractatulus de feudis*, in L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae*, Diss. XI, col. 639-654
- di Chinazzo D., (1958), *Cronica de la guerra da veniciani a zenovesi*, a cura di V. Lazzarini, Venezia
- *Consuetudines feudorum*, (1971), a cura di K. Lehmann, Scientia Verlag, Aalen, pp. 7-69
- Gatari G., Gatari B., (1930-1931), *Cronaca carrarese*, confrontata con la redazione di Gatari A., a cura di A. Medin, G. Tolomei, R.I.S. ², vol. 17, tomo I, Bologna. Consultabile on-line al sito <https://www.centrostudimuratoriari.it/strumenti/ris-2-tomo-17-1-3/> (ultima consultazione febbraio 2023)
- Gerardo P., (1552), *Vita et gesti d'Ezzelino terzo da Romano. Da l'origine al fine di sua famiglia, sotto la cui tirannide mancarono di morte violenta più di XII millia Padovani*, a cura di F. S. da Longiano, Venezia
- *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, III, (1883), a cura di R. Predelli, Venezia

- *Il Liber feudorum di San Zeno di Verona. (sec. XIII)*, (1996), a cura di F. Scartozzoni, (saggi introduttivi di G. M. Varanini), Padova
- *La guerra da Trivixio*, (1965), R.I.S.², vol 17, tomo III, a cura di R. Cessi, Bologna, pp. 227-266
- *La ystoria de mesier Francesco Zovene*, (1965), R.I.S.², vol 17, tomo III, a cura di R. Cessi, Bologna, pp. 173-226
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XIX (1340-1341)*, (2004), a cura di F.-X. Leduc, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340)*, (2005), a cura di F.-X. Leduc, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349)*, (2007), a cura di E. Orlando, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1360)*, (2012), a cura di L. Levantino, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXVII (1354-1357)*, (2021), a cura di F. Girardi, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)*, (2018), a cura di E. Orlando, Andreas Kiesewetter, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXI (1363-1366)*, (2016), a cura di L. Levantino, Venezia
- *Venezia-Senato. Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1372)*, (2010), a cura di A. Mozzato, Venezia

Studi:

- Albertoni G., Provero L., (2003), *Il feudalesimo in Italia*, Roma
- Albertoni G., (2015), *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma
- Arnaldi G., Capo L., (1976-1986), *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana*, in *Storia della cultura veneta. Il Trecento*, II, a cura di N. Pozza, Vicenza, pp. 272-337
- Barbero A., (2005), *Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabauda*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, Atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini, pp. 31-46

- Bolzonella M., (2022), *Oltre i confini del dogado. L'espansione patrimoniale degli enti ecclesiastici veneziani nel Padovano (secoli IX-XIV)*, Roma
- Borsari S., (1966), *Studi sulle colonie veneziane in Romania nel XIII secolo*, Napoli
- Bortolami S., (1995), *Lotta e protesta contadina nel Veneto dal Medioevo all'età moderna: un bilancio*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia Medievale*, a cura di A. Cherubini, Bari, pp. 45-64
- Bortolami S., (2001) «*Per acresiere et multiplicare il suo territorio*». *Villaggi e borghi di fondazione preordinata nelle Venezia medioevali*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), a cura di S. Bortolami, G. Cecchetto, Castelfranco Veneto, pp. 81-138
- Brancoli Busdraghi P., (2002), *Le origini del concetto di feudo come istituto giuridico*, in «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge*», tome 114, 2, pp. 955-968
- Burdignon Favero G., (1975), *Castelfranco Veneto e il suo distretto nella storia e nell'arte*, Castelfranco Veneto
- Cagnin G., (1988), *I primi secoli di Castelfranco Veneto: evoluzione urbanistica ed organizzazione sociale*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, pp. 155-180
- Cagnin G., (1989), *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana Vidor e Colbertaldo*, II, a cura di D. Gasparini, Vidor, pp. 91-300
- Cagnin G., (1997) *Pievi e cappelle della Castellana nella bolla di papa Eugenio III (3 maggio 1152)*, in *Le tende cristiane nella Castellana*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11-18-25 novembre 1996), a cura di G. Cecchetto, Treviso, pp. 70-110
- Cagnin G., (1999), *Introduzione storica*, in *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di idem, Roma, pp. XXI-XCI
- Cagnin G., (2001), *La nascita di Castelfranco (1195-1199). Specificità di un modello*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), a cura di S. Bortolami, G. Cecchetto, Castelfranco Veneto, pp. 17-80
- Cagnin G., (2004), *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Vicenza
- Calasso F., (1954), *Medioevo del diritto. Le fonti*, I, Milano

- Cammarosano P., (2016), *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma
- Canzian D., (2022), *Da Padova a Buda e ritorno: relazioni politiche, mobilità diplomatica e iniziative militari di un'inedita alleanza*, in *Luigi il Grande Rex Hungariae. Guerre, arti e mobilità tra Padova, Buda e l'Europa al tempo dei Carraresi*, a cura di G. Baldissin Molli, F. Benucci, M. T. Dolso, Ágnes Máté, pp. 29-45
- Casagrande C., (1990), *La donna custodita*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M. Perrot, C. Klapisch-Zuber, Roma, pp. 88-128
- Castiglioni B., (2010), *L'altro feudalesimo. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI-XIII*, Venezia
- Cessi R., (1908), *Il tumulto di Treviso. 1388*, Padova
- Chabot I., (1996), *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, II, a cura di A. Groppi, pp. 47-70
- Chittolini G., (1979), *Infedazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in idem, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, pp. 36-100 (ed. originale G. Chittolini, *Infedazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni storici», 19 (1972))
- Chittolini G., (1979), *Introduzione*, in idem, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, pp. VII-XL
- Cherubini G., (1984), *L'Italia rurale del Basso Medioevo*, Bari
- Chittolini G., (1996), *Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII)*, in idem, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, pp. 227-242
- Chojnacki S., (2008), *At home and Beyond: Women's Power in Renaissance Venice*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. Arcangeli, S. Peyronel, Roma, pp. 25-43
- Cortese E., (2001), *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma
- Cosentino S., (1987), *Aspetti e problemi del feudo veneto-cretese (secc. XIII-XIV)*, Studi Bizantini e Slavi 3, Bologna
- Cozzi G., (1986), *Politica, società, istituzioni*, in *La repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, a cura di G. Cozzi, M. Knapton, pp. 3-274

- Cracco G., (1986), *Un altro mondo. Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino,
- Del Panta L., (1995), *La ricomparsa della peste e la depressione demografica del tardo Medioevo*, in *Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della “peste nera” del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna, pp.67-97
- Di Renzo Villalta M. G., (2000), *La formazione dei «Libri feudorum»*. (Tra pratica dei giudici e scienza dei dottori...), in *Il feudalesimo nell'alto medioevo, Atti delle settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo*, XLVII, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, pp. 651-721
- Fasoli G., (1983), *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale*, in *Storia d'Italia. Economia naturale, economia monetaria*, VI, a cura di R. Romano, C. Vivanti, Torino, pp. 67-89
- Ferrato R. E., (2022), *Armi e armati nel XIV secolo*, in *Le Bastie. La guerra dei confini tra Padova e Venezia nel Pievado di Sacco*, a cura di M. Giraldi, pp. 87-108
- Fior E., (1994), *Giustizia e criminalità nel Basso Medioevo: i «Libri bannitorum» di Castelfranco e di Oderzo*, tesi di laurea, relatore S. Bortolami, Università degli Studi di Padova, a. a. 1993-1994
- Frangipane D., (1993), *La feudalità nella Patria del Friuli dal Patriarcato a Venezia*, in *Venezia e la feudalità*, Atti della giornata di studio (Treviso, 2 giugno 1990), pp. 81-97
- Gasparis C., (2008), *Catastica feudorum Crete: land ownership and political changes in medieval Crete (13th-15th centuries)* in *Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500*, a cura di A. D. Beihammer, M. Parani, C. D. Schabel, pp. 49-61
- Gasparis C., (2017), *I castelli di Creta medievale: la sicurezza, la società*, in «Θησαυρισματα/Thesaurismata», 47, pp. 397-412
- Gentile M., (2015), *La Lombardia complessa. Note sulla ricomposizione del ducato di Milano da parte di Filippo Maria Visconti (1412-1421)*, in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447. Economia, politica, cultura*, a cura di F. Cengarle, M. N. Covini, Firenze, pp. 5-26
- Guzzetti L., (1998), *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, in «Studi Veneziani», 35, pp. 15-88
- Klapisch-Zuber C., (1988), *La “madre crudele”. Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli XIV e XV*, in *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, a cura di eadem, Roma, pp. 285-303

- Knapton M., (1980), *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo domino veneziano a Treviso*, in *Tommaso da Modena e il suo tempo*, Atti del convegno internazionale di studi (Treviso, 31 agosto – 3 settembre 1979), Venezia, pp. 41-78
- Kohl B. G., (1998), *Padua under the Carrara, 1318-1045*, Baltimora
- Lane F. C., (2015), *Storia di Venezia*, Torino, (ed. originale F. C. Lane, *Venice. A maritime Republic*, The John Hopkins University Press, 1973)
- Le Goff J., (2001), *Il rituale simbolico del vassallaggio*, in idem, *I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale*, Bari, pp. 23-111
- Liberali G., (1935), *La dominazione carrarese in Treviso*, Padova
- Luzzati M., (1978), *Contratti agrari e rapporti di produzione nelle campagne pisane dal XIII al XVI secolo*, in *Studi in memoria di Federgio Melis*, I, Napoli, pp. 569-584
- Menant F., (1992), *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano,
- Molho A., Barducci R., Battista G., Donnini F., (1995), *Genealogia, parentado e memoria storica a Firenze nel XV secolo*, in *La memoria e la città: scritture storiche tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di C. Bastia, M. Bolognani, Bologna, pp. 235-270
- Mor C. G., (1974), *I "feudi di abitanza" in Friuli*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 54, p. 50-106
- Opitz C., (1990), *La vita quotidiana delle donne nel Tardo Medioevo (1250-1500)*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M. Perrot, C. Klapisch-Zuber, Roma, pp. 330-401
- Panero F., (1990), *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli
- Pasquali G., (2002), *La condizione degli uomini*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. Cortonesi, G. Pasquali, G. Piccinni, Roma, pp. 73-122
- Pellegrini G., *Ricerche di toponomastica veneta*, Padova, 1987
- Pigozzo F., (2007), *Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia
- Pirillo P., (2001), *Comunità da costruire: ideali e realtà nei centri di fondazione della Toscana medievale*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, Atti del convegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), a cura di S. Bortolami, G. Cecchetto, Castelfranco Veneto, pp. 165-186

- Pitteri M., (2000), *I mulini della Repubblica di Venezia*, in «Studi Veneziani», XL, pp. 15-39
- Rando D., (1991) *Dall'età del particolarismo al Comune*, in *Storia di Treviso. Il Medioevo*, a cura di E. Brunetta, D. Rando, G. M. Varanini, Marsilio Editori
- Rando D., (1996), *Contado, comune, chiesa cittadina nelle vicende dei Da Vidor nei secoli XI-XIII*, in eadem, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, Verona, pp. 145-175
- Ravegnani G., (1998), *La conquista veneziana di Creta e la prima organizzazione militare dell'isola*, in *Venezia e Creta*, Atti del convegno internazionale di studi (Iraklion-Chania, 30 settembre-5 ottobre 1997), a cura di G. Ortalli, Venezia, pp. 33-42
- Ravegnani G., (2011), *Il ducato dell'arcipelago dalla conquista veneziana all'indomani della caduta dell'impero latino*, in *Le isole Ionie e Cicladi. Venezia tra Repubblica e feudalità*, a cura di M. Scroccaro, Milano, pp. 61-70
- Romanoni F., (2018), *Armi, equipaggiamenti, tecnologie*, in *Guerre ed eserciti nel Medioevo*, a cura di P. Grillo, A. Settia, Bologna, pp. 165-192
- Roncato R., (2002), *Il castello di Noale nel Trecento. Istituzioni e società durante la signoria di Guecello Tempesta*, Venezia
- Rovere A., (2000), *Tipologia documentale nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, a cura di W. Prevenier, T. De Hemptinne, Leuven-Apeldoorn, pp. 417-436
- Sambin P., *La guerra del 1372-1373 tra Venezia e Padova*, Venezia, 1948
- Sergi G., (2005), *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, Roma
- Settia A., (1993), *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XIII*, in *I borghi nuovi*, a cura di R. Comba, A. Settia, Cuneo
- Settia A., (1995), *L'apparato militare*, in *Storia di Venezia. L'età del comune*, II, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Istituto della Enciclopedia italiana, pp. 461-505
- Settia A., (2021), *Castelli medievali*, Bologna
- Sorelli F., (2010), *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M. C. Rossi, Verona, pp. 183-203
- Tanzini L., (2014), *A consiglio. La vita politica dell'Italia dei Comuni*, Bari

- Tiepolo M. F., (1998), *Le fonti documentarie di Candia nell'Archivio di stato di Venezia*, in *Venezia e Creta*, Atti del convegno internazionale di studi (Iraklion-Chania, 30 settembre-5 ottobre 1997), a cura di G. Ortalli, Venezia, pp. 43-71
- Varanini G. M., (1988), *Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV) sulle tracce di G.B. Verci*, Atti del convegno (Treviso, 25-27 settembre 1986), a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma, pp. 65-81
- Varanini G. M., (1995), *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*, in *Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, Verona, pp. 1-123
- Varanini G. M., (1996), *Proprietà fondiaria e agricoltura*, In *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta*, V, a cura di A. Tenenti, Roma, pp. 807-879
- Varanini G. M., (2011), *Francesco Petrarca a Carpi (settembre 1349): un'ipotesi*, in *Studi per Gian Paolo Marchi*, a cura di R. Bertazzoli, F. Forner, P. Pellegrini, Corrado Viola, Pisa, pp. 773-782
- Varanini G. M., (2011), *Treviso dopo la conquista veneziana. Il contesto politico-istituzionale e il destino di un ceto dirigente*, in *Treviso e la sua civiltà nell'Italia dei Comuni*, Atti del convegno (Treviso, 3-5 dicembre 2009), a cura di P. Cammarosano, pp. 429-471
- Vecchio S., (1990), *La buona moglie*, in *Storia delle donne in occidente. Il medioevo*, II, a cura di G. Duby, M Perrot, C. Klapisch-Zuber, Roma, pp. 129-165
- Verci G., (1790), *Documenti*, in *idem, Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, XV
- Verci G., (1790), *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, XV
- Vigato M., (2001), *Castelfranco. Società, ambiente, economia dalle fonti fiscali di una podesteria trevigiana tra XV e il XVI secolo*, Treviso
- Whickam C., (2000), *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Atti delle settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVII, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, p. 15-46
- Zamperetti S., (1991), *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso
- Zamperetti S., (1993), *Stato regionale e autonomie locali: signorie e feudi nel dominio veneziano di terraferma in età moderna*, in *Venezia e la feudalità*, Atti della giornata di studio (Treviso, 2 giugno 1990), pp. 21-47

Sitografia:

- <https://rulersofvenice.org> ultima consultazione febbraio 2023
- <https://ducange.enc.sorbonne.fr/> ultima consultazione febbraio 2023